



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1949

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive

Indice

1. DDL S. 1949 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1949	5
1.2.2. Relazione 1949 e 1168-A	59
1.2.3. Testo approvato 1949 (Bozza provvisoria)	81
1.3. Trattazione in Commissione	89
1.3.1. Sedute	90
1.3.2. Resoconti sommari	92
1.3.2.1. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione)	93
1.3.2.1.1. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 8 (pom.) del 02/02/2016	94
1.3.2.1.2. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 9 (pom.) del 04/02/2016	100
1.3.2.1.3. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 10 (ant.) del 17/02/2016	103
1.3.2.1.4. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 11 (ant.) del 24/02/2016	106
1.3.2.1.5. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 12 (pom.) del 30/03/2016	108
1.3.2.1.6. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 13 (pom.) del 05/04/2016	121
1.3.2.1.7. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 14 (pom.) del 12/04/2016	127
1.3.2.1.8. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 15 (pom.) del 19/04/2016	136
1.3.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	141
1.3.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 278 (pom.) del 15/03/2016	142
1.4. Trattazione in consultiva	156
1.4.1. Sedute	157
1.4.2. Resoconti sommari	160
1.4.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali)	161
1.4.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 143 (ant., Sottocomm. pareri) del 30/03/2016	162
1.4.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/04/2016	164
1.4.2.2. 5 ^a (Bilancio)	170
1.4.2.2.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 534 (pom.) del 24/02/2016	171
1.4.2.2.2. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 554 (ant.) del 06/04/2016	174
1.4.2.2.3. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 555 (ant.) del 07/04/2016	178
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	183
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 562 (pom.) del 20/04/2016	184
1.4.2.4. 14 ^a (Politiche dell'Unione europea)	192

1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 161 (ant.) del 10/02/2016	193
1.4.2.4.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 180 (ant.) del 07/04/2016	209
1.5. Trattazione in Assemblea	218
1.5.1. Sedute	219
1.5.2. Resoconti stenografici	220
1.5.2.1. Seduta n. 610 (ant.) del 20/04/2016	221
1.5.2.2. Seduta n. 611 (pom.) del 20/04/2016	299
1.5.2.3. Seduta n. 612 (ant.) del 21/04/2016	323

1. DDL S. 1949 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1949
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive

Titolo breve: *Ratifica della Convenzione fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. Delega al Governo per la riforma del libro XI del c.p.p.*

Iter

21 aprile 2016: approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

[C.1460](#) assorbe [C.1332](#), [C.1334](#), [C.2440](#), [C.2747](#), [C.2813](#) (Gov.)
approvato

S.1949 assorbe [S.1168](#)
approvato con modificazioni

[C.1460-B](#) approvato definitivamente. Legge

Legge n. [149/16](#) del 21 luglio 2016, GU n. 181 del 4 agosto 2016.

Iniziativa Parlamentare

[On. Walter Verini](#) (PD)

Cofirmatari

[On. Vincenzo Amendola](#) (PD)

[On. Marco Carra](#) (PD) (aggiunge firma in data 3 febbraio 2014)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Ratifica trattati internazionali.

Relazione tecnica integrativa pervenuta il 6 aprile 2016.

Presentazione

Trasmesso in data **5 giugno 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 461 del 9 giugno 2015.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , UNIONE EUROPEA , COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ,
ASSISTENZA GIUDIZIARIA , PROCESSO PENALE , CODICE E CODIFICAZIONI

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.3, 4), ESTRADIZIONE (Artt.4, 5), INDAGINI GIUDIZIARIE (Art.4), POLIZIA INTERNAZIONALE (Art.4), SENTENZE PENALI (Art.4), IMPUGNAZIONE DI PRONUNCE PENALI (Art.4), TERMINI NEL PROCESSO PENALE (Art.5), MISURE CAUTELARI E LIBERTA' PERSONALE DELL' IMPUTATO (Art.5)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2ª Sen. [Felice Casson](#) (PD) (dato conto della nomina il 2 febbraio 2016) .

Facente funzioni per la Commissione 2ª Sen. [Sergio Lo Giudice](#) (PD) il 2 febbraio 2016 .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 3ª Sen. [Gian Carlo Sangalli](#) (PD) (dato conto della nomina il 2 febbraio 2016) .

Relatore di maggioranza Sen. [Felice Casson](#) (PD) nominato nella seduta pom. n. 15 del 19 aprile 2016 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Gian Carlo Sangalli](#) (PD) nominato nella seduta pom. n. 15 del 19 aprile 2016 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 20 aprile 2016; annuncio nella seduta pom. n. 611 del 20 aprile 2016.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [2ª \(Giustizia\)](#) e [3ª \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 16 giugno 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 465 del 16 giugno 2015.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1949

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1949

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **VERINI**, **AMENDOLA** e **CARRA**

(*V. stampato Camera n. 1460*)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 giugno 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 5 giugno 2015

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Ratifica della Convenzione*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(*Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale;

b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;

c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di

sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;

d) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, quali le condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione; le procedure e l'autorità competente per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'estradizione o quando appare necessario ai fini della cattura dei responsabili;

e) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su iniziativa dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti, affinché su essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Art. 4.

(Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;

2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;

3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato;

4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti;

5) prevedere che l'autorità giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente alle attività da compiere, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri

dell'Unione europea;

6) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l'opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorità richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;

7) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorità amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;

8) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, l'audizione di testimoni e periti possa avere luogo mediante videoconferenza o conferenza telefonica, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità;

9) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;

10) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 9) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti;

11) prevedere l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, con limiti e modalità analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;

12) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti e informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità di altro Stato all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;

13) prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata;

b) in materia di estradizione:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorità giudiziaria;

2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'estradizione e di rifiutare in casi predeterminati l'estradizione del cittadino prevista da accordi internazionali;

3) prevedere il potere del procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale è chiesta l'estradizione, nonché quello di richiedere direttamente all'autorità di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al Ministro della giustizia;

4) prevedere che la rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;

5) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorità giudiziaria procedente;

- 6) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'extradizione sia computata ad ogni effetto processuale;
- 7) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'extradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino alla concessione dell'extradizione suppletiva e che è revocata anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;
- 8) prevedere che nell'extradizione dall'estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradata per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialità, salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia stessa;
- 9) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;
- c) in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:
 - 1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;
 - 2) prevedere condizioni e forme del trasferimento delle procedure;
- d) in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea:
 - 1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecuzione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;
 - 2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguire nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chieda il riconoscimento, con comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali sia chiesto il riconoscimento;
 - 3) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento;
 - 4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;
 - 5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso;
 - 6) prevedere che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, in conformità alle indicazioni

contenute negli atti normativi dell'Unione europea, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia chiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico;

7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, del provvedimento che disponga l'esecuzione della decisione giudiziaria della quale l'autorità di altro Stato membro dell'Unione europea abbia chiesto il riconoscimento;

8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai medesimi commi 1 e 2.

Art. 5.

(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive)

1. Il comma 5 dell'articolo 708 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«4-bis. Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine è sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi».

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Qualora uno o più dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente

legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entrati in vigore prima o contestualmente a quelli che comportano nuovi o maggiori oneri.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**CONVENZIONE,
STABILITA DAL CONSIGLIO
CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 34
DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,
RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

RIFERENDOSI all'atto del Consiglio che stabilisce la convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea;

DESIDERANDO migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione senza pregiudicare le norme che tutelano la libertà individuale;

SOTTOLINEANDO che è interesse comune degli Stati membri assicurare che l'assistenza giudiziaria tra gli Stati membri sia attuata in maniera rapida ed efficace, compatibile con i principi fondamentali del loro diritto interno e nel rispetto dei diritti individuali nonché dei principi della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;

ESPRIMENDO la loro fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi ordinamenti giuridici e nella capacità di tutti gli Stati membri di garantire processi equi;

DETERMINATI ad integrare la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e altre convenzioni vigenti in materia con una convenzione dell'Unione europea;

RICONOSCENDO che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla presente convenzione;

CONSIDERANDO che gli Stati membri attribuiscono importanza al rafforzamento della cooperazione giudiziaria continuando, nel contempo, ad applicare il principio di proporzionalità,

RAMMENTANDO che la presente convenzione disciplina l'assistenza giudiziaria in materia penale in base ai principi sanciti nella convenzione del 20 aprile 1959;

CONSIDERANDO, tuttavia, che l'articolo 20 della presente convenzione contempla determinati casi specifici d'intercettazione delle telecomunicazioni senza ripercuotersi in alcun modo sugli altri casi d'intercettazione che esulano dal campo d'applicazione della convenzione;

CONSIDERANDO che ai casi non contemplati dalla presente convenzione si applicano i principi generali del diritto internazionale;

RICONOSCENDO che la presente convenzione non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, e che spetta ad ogni Stato membro determinare, a norma dell'articolo 33 del trattato dell'Unione europea, a quali condizioni manterrà l'ordine pubblico e salvaguarderà la sicurezza interna,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Rapporti con altre convenzioni in materia di assistenza giudiziaria

- 1. La presente convenzione è volta a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea:**
 - a) della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, in prosieguo denominata "convenzione europea di assistenza giudiziaria",**
 - b) del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, del 17 marzo 1978,**
 - c) delle disposizioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale della convenzione del 19 giugno 1990, recante applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (in appresso denominata "convenzione di applicazione di Schengen") che non sono abrogate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;**

- d) del capo II del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, del 27 giugno 1962, quale è stato modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974, (in prosieguo denominato "trattato Benelux"), nel quadro delle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione economica del Benelux.

2. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione di disposizioni più favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri né, come previsto all'articolo 26, paragrafo 4 della convenzione europea di assistenza giudiziaria intesa nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale convenute in base ad una legislazione uniforme o a regimi particolari che prevedono reciprocamente l'esecuzione, nei rispettivi territori, di misure di assistenza giudiziaria.

ARTICOLO 2

Disposizioni connesse con l'acquis di Schengen

1. Le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 12 e 23 e, per quanto pertinente all'articolo 12, degli articoli 15 e 16 e, per quanto pertinente agli articoli cui si rimanda, dell'articolo 1 sono misure che modificano le disposizioni di cui all'allegato A dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen o si basano su tali disposizioni. ¹

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

- 2. Le disposizioni di cui agli articoli 49, lettera a), 52, 53 e 73 della convenzione di applicazione di Schengen sono abrogate.**

ARTICOLO 3

Procedimenti che danno parimenti luogo all'assistenza giudiziaria

- 1. L'assistenza giudiziaria è accordata anche in procedimenti relativi ad atti che, in base al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto, o ad entrambi, sono punibili a titolo di infrazioni a norme di diritto, promossi da autorità amministrative e contro la decisione delle quali possa essere proposto ricorso dinanzi a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale.**
- 2. È prestata assistenza giudiziaria anche per quanto concerne i procedimenti penali e i procedimenti di cui al paragrafo 1 relativi a reati o infrazioni per i quali la responsabilità di una persona giuridica può essere fatta valere nello Stato membro richiedente.**

ARTICOLO 4

Formalità e procedure inerenti alle richieste di assistenza giudiziaria

1. Nei casi in cui l'assistenza è concessa, lo Stato membro richiesto osserva le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato membro richiedente, salvo che la presente convenzione disponga altrimenti e sempreché le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto.
2. Lo Stato membro richiesto dà esecuzione il più rapidamente possibile alla richiesta di assistenza giudiziaria, tenendo pienamente conto, nei limiti del possibile, dei termini procedurali nonché di altri termini indicati dallo Stato membro richiedente. Lo Stato membro richiedente illustra le ragioni per cui ha indicato un determinato termine.
3. Qualora alla richiesta non possa essere data esecuzione, in tutto o in parte, secondo i requisiti stabiliti dallo Stato membro richiedente, le autorità dello Stato membro richiesto ne informano prontamente le autorità dello Stato membro richiedente, indicando le condizioni alle quali potrebbe essere data esecuzione alla richiesta. Le autorità dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta, all'occorrenza condizionando lo stesso al soddisfacimento di tali condizioni.

4. Se prevedibilmente i termini stabiliti dallo Stato membro richiedente per dare esecuzione alla richiesta non possono essere rispettati e se le ragioni di cui al paragrafo 2, seconda frase indicano concretamente che un eventuale ritardo costituirà un sostanziale impedimento al procedimento in corso nello Stato membro richiedente, le autorità dello Stato membro richiesto indicano prontamente una stima dei tempi necessari per dare esecuzione alla richiesta. Le autorità dello Stato membro richiedente comunicano prontamente se la richiesta deve comunque essere considerata. Le autorità dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta.

ARTICOLO 5

Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento

1. Ciascuno Stato membro invia alle persone che si trovano nel territorio di un altro Stato membro gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta.
2. L'invio degli atti del procedimento può avvenire tramite le autorità competenti dello Stato membro richiesto soltanto qualora:
 - a) l'indirizzo del destinatario dell'atto sia sconosciuto o incerto, oppure
 - b) le pertinenti norme di procedura dello Stato membro richiedente esigano una prova dell'effettuata consegna dell'atto al destinatario diversa da quella che può essere fornita a mezzo posta, oppure

c) non sia stato possibile inviare l'atto a mezzo posta, oppure

d) lo Stato membro richiedente abbia fondati motivi per ritenere che l'invio a mezzo posta sia inefficace o inadeguato.

3. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto del procedimento è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che emette l'atto è a conoscenza del fatto che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in quest'altra lingua.

4. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere informazioni dall'autorità che ha emesso l'atto o da altre autorità dello Stato membro interessato circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all'atto. Il paragrafo 3 si applica parimenti a questo avviso.

5. Il presente articolo non incide sull'applicazione degli articoli 8, 9 e 12 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e degli articoli 32, 34 e 35 del trattato Benelux.

ARTICOLO 6

Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria

1. Le richieste di assistenza giudiziaria e gli scambi spontanei di informazioni di cui all'articolo 7 sono effettuati per iscritto, o con qualsiasi mezzo in grado di produrre una registrazione scritta alle condizioni che consentano allo Stato membro destinatario di verificarne l'autenticità. Dette richieste sono effettuate direttamente tra le autorità giudiziarie territorialmente competenti ai fini della loro presentazione ed esecuzione e sono rinviate tramite gli stessi canali se non diversamente disposto nel presente articolo.

Ogni denuncia di uno Stato membro diretta ad ottenere che si promuovano procedimenti dinanzi ai giudici di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 21 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dell'articolo 42 del trattato Benelux può essere oggetto di comunicazioni dirette tra le autorità giudiziarie competenti.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica la facoltà che siano inviate o restituite le richieste in casi specifici:

- a) tra un'autorità centrale di uno Stato membro e un'autorità centrale di un altro Stato membro, o
- b) tra un'autorità giudiziaria di uno Stato membro e un'autorità centrale di un altro Stato membro.

3. In deroga al paragrafo 1, il Regno Unito e l'Irlanda possono rispettivamente, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, dichiarare che le richieste e le comunicazioni loro dirette, come precisato nella dichiarazione, devono essere trasmesse attraverso le rispettive autorità centrali. In qualsiasi momento tali Stati membri possono, mediante un'ulteriore dichiarazione, limitare la portata di tale dichiarazione allo scopo di dare maggiore efficacia al paragrafo 1. Essi procedono in tal senso quando sono messe in applicazione nei loro confronti le disposizioni sull'assistenza giudiziaria della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen .

Ciascuno Stato membro può applicare il principio di reciprocità in relazione alle dichiarazioni di cui sopra.

4. Le richieste di assistenza giudiziaria possono, per motivi d'urgenza, essere inoltrate mediante l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) o qualsiasi organo competente secondo le disposizioni adottate a norma del trattato sull'Unione europea.

5. Laddove, per quanto riguarda le richieste a norma degli articoli 12, 13 o 14, l'autorità competente sia un'autorità giudiziaria o un'autorità centrale in uno Stato membro e un'autorità doganale o di polizia nell'altro Stato membro, le richieste e le risposte possono essere scambiate direttamente tra queste autorità. Il paragrafo 4 si applica a tali contatti.

6. Laddove, per quanto riguarda le richieste di assistenza giudiziaria relative ai procedimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente sia un'autorità giudiziaria o un'autorità centrale in uno Stato membro e un'autorità amministrativa nell'altro Stato membro, le richieste e le risposte possono essere scambiate direttamente tra queste autorità.

7. Qualsiasi Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, che si riserva di non applicare il paragrafo 5, prima frase, o il paragrafo 6 del presente articolo o entrambi o che applicherà tali disposizioni solo a determinate condizioni da esso specificate. Tale dichiarazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento.

8. Le seguenti richieste o comunicazioni sono inviate tramite le autorità centrali degli Stati membri:

- a) richieste di trasferimento temporaneo o transito di persone detenute di cui all'articolo 9 della presente convenzione, all'articolo 11 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 33 del trattato Benelux,
- b) notifiche di informazioni relative a condanne di cui all'articolo 22 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 43 del trattato Benelux. Tuttavia, le richieste delle copie delle sentenze e delle misure di cui all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria possono essere inviate direttamente alle autorità competenti.

ARTICOLO 7

Scambio spontaneo di informazioni

1. Nei limiti previsti dal diritto interno, le autorità competenti degli Stati membri possono procedere ad uno scambio di informazioni senza che sia presentata una richiesta a tal fine relative a reati, nonché, ad infrazioni a norme di diritto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, perseguibili da parte dell'autorità destinataria al momento della trasmissione delle informazioni.
2. L'autorità che fornisce le informazioni può, secondo il diritto interno, imporre all'autorità destinataria condizioni per l'uso di tali informazioni.
3. L'autorità destinataria rispetta tali condizioni.

TITOLO II

RICHIESTA DI FORME SPECIFICHE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

ARTICOLO 8

Restituzione

1. Lo Stato membro richiesto, a domanda dello Stato membro richiedente e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, può mettere a disposizione dello Stato membro richiedente, ai fini della restituzione al legittimo proprietario, i beni ottenuti attraverso reati.
2. Nell'applicazione degli articoli 3 e 6 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, nonché dell'articolo 24, paragrafo 2 e dell'articolo 29 del trattato Benelux, lo Stato membro richiesto può rinunciare alla restituzione dei beni prima o dopo la loro consegna allo Stato membro richiedente, qualora ciò possa favorire la riconsegna di detti beni al legittimo proprietario. Restano impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede.

3. Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei beni prima della loro consegna allo Stato membro richiedente, lo Stato membro richiesto non fa valere alcun diritto di garanzia o alcun altro diritto all'impugnazione a norma delle disposizioni di legge in materia tributaria o doganale nei confronti di tali beni.

Una rinuncia di cui al paragrafo 2 non pregiudica il diritto dello Stato membro richiesto di riscuotere imposte o diritti dal legittimo proprietario.

ARTICOLO 9

Trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di un'indagine

- 1. Qualora esista un accordo tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, uno Stato membro che abbia richiesto un'indagine per la quale sia necessaria la presenza di una persona detenuta nel proprio territorio, può trasferire temporaneamente questa persona nel territorio dello Stato membro dove l'indagine ha luogo.**
- 2. L'accordo specifica le modalità del trasferimento temporaneo della persona e il termine entro il quale deve avvenire il suo rientro nel territorio dello Stato membro richiedente.**
- 3. Se è richiesto ai fini del trasferimento il consenso della persona interessata, viene fornita prontamente allo Stato membro richiesto una dichiarazione di consenso o una copia della stessa.**

4. Il periodo di detenzione nel territorio dello Stato membro richiesto è dedotto dal periodo di detenzione che la persona interessata deve o dovrà scontare nel territorio dello Stato membro richiedente.

5. Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 12 e 20 della convenzione europea di assistenza giudiziaria si applicano, *mutatis mutandis*, al presente articolo.

6. Ciascuno Stato membro può dichiarare all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, che per concludere un accordo a norma del paragrafo 1 del presente articolo, è richiesto il consenso di cui al paragrafo 3 del presente articolo o che tale consenso è richiesto a talune condizioni indicate nella dichiarazione.

ARTICOLO 10

Audizione mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio di uno Stato membro e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, quest'ultimo può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza, a norma dei paragrafi da 2 a 8.

2. Lo Stato membro richiesto consente a tale audizione se il ricorso alla videoconferenza non è contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale ed a condizione che disponga degli strumenti tecnici per effettuare tale audizione a distanza. Qualora lo Stato membro richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi gli possono essere messi a disposizione dallo Stato membro richiedente a seguito di un accordo reciproco.
3. Le richieste di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 37 del trattato Benelux, l'indicazione del motivo per cui non è opportuna o possibile la presenza del testimone o del perito, il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione.
4. L'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto dispone la comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.
5. All'audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) all'audizione è presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto che provvede anche a garantire l'identificazione della persona da ascoltare, nonché il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto ritiene che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto di questo Stato, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;

- b) le autorità competenti dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;
- c) l'audizione è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno;
- d) su richiesta dello Stato membro richiedente, o della persona da ascoltare, lo Stato membro richiesto provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete;
- e) la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non testimoniare prevista dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto ovvero dello Stato membro richiedente.

6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell'audizione l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, l'identità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione, nello Stato membro richiesto, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Questo documento è trasmesso dall'autorità competente dello Stato membro richiesto all'autorità competente dello Stato membro richiedente.

7. I costi per stabilire il collegamento video, provvedere al collegamento video nello Stato richiesto, retribuire gli interpreti da esso forniti, corrispondere le indennità a testimoni e periti e coprire le loro spese di viaggio nello Stato membro richiesto sono rimborsati dallo Stato membro richiedente allo Stato membro richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunci, in tutto o in parte, al rimborso.

8. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che, nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel suo territorio in base al presente articolo nel caso in cui questi rifiutino di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimonino il vero, si applichi il diritto nazionale, alla stessa stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

9. Gli Stati membri possono inoltre applicare, a loro discrezione, le disposizioni del presente articolo, se del caso e con il consenso delle competenti autorità giudiziarie, alle audizioni di imputati mediante videoconferenza. In questo caso, la decisione di tenere la videoconferenza, nonché le condizioni alle quali essa è effettuata, sono concordate dagli Stati membri interessati, secondo il loro diritto nazionale e i pertinenti strumenti internazionali, compresa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950.

Qualsiasi Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, che non applicherà il primo comma. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento.

Le audizioni sono effettuate soltanto con il consenso dell'imputato. Le norme che risultino necessarie per la tutela dei diritti dell'imputato sono adottate dal Consiglio in uno strumento giuridicamente vincolante.

ARTICOLO 11

Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica

1. Se una persona si trova nel territorio di uno Stato membro e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, quest'ultimo può, qualora la propria legislazione nazionale lo preveda, chiedere l'assistenza del primo Stato membro affinché l'audizione possa svolgersi per telefono, a norma dei paragrafi da 2 a 5.
2. Presupposto per lo svolgimento dell'audizione per telefono è che il testimone o il perito vi acconsenta.
3. Lo Stato membro richiesto consente all'audizione per telefono se il ricorso a tale tecnica non è contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale.
4. La richiesta di audizione per telefono contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 37 del trattato Benelux, il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione nonché una indicazione da cui risulti che il testimone o il perito è disposto a partecipare a un'audizione per telefono.

5. Le modalità pratiche dell'audizione sono concordate dagli Stati membri interessati. Nel concordare siffatte modalità, lo Stato membro richiesto si impegna a:

- a) notificare al testimone o perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;**
- b) provvedere all'identificazione del testimone o perito;**
- c) verificare che il testimone o perito consenta all'audizione per telefono.**

Lo Stato membro richiesto può subordinare il proprio accordo, in tutto o in parte, alle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 10, paragrafo 5 e paragrafo 8. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 7.

ARTICOLO 12

Consegne sorvegliate

- 1. Ciascuno Stato membro si impegna a garantire che, su richiesta di un altro Stato membro, possano essere effettuate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.**
- 2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto, nel rispetto del diritto nazionale di tale Stato.**

3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nello Stato membro richiesto. Le autorità competenti di tale Stato membro mantengono il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione.

ARTICOLO 13

Squadre investigative comuni

1. Le autorità competenti di due o più Stati membri possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa comune, per un scopo determinato e una durata limitata che può essere prorogata con l'accordo di tutte le parti, per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati membri che costituiscono la squadra. La composizione della squadra è indicata nell'accordo.

Una squadra investigativa comune può in particolare essere costituita

- a) quando le indagini condotte da uno Stato membro su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri;**
- b) quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati.**

Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata da qualsiasi Stato membro interessato. La squadra viene costituita in uno degli Stati membri in cui si svolgeranno presumibilmente le indagini.

2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 37 del trattato Benelux, le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra.

3. La squadra investigativa comune opera nel territorio degli Stati membri che la costituiscono alle seguenti condizioni generali:

- a) la squadra è diretta da un rappresentante dell'autorità competente che prende parte alle indagini penali dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene. Il direttore della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità al diritto nazionale;**
- b) la squadra opera in conformità al diritto dello Stato membro in cui interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni i membri della squadra rispondono alla persona di cui alla lettera a), tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell'accordo sulla costituzione della squadra;**
- c) lo Stato membro nel cui territorio la squadra investigativa interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.**

4. Ai sensi del presente articolo per "distaccati" presso la squadra investigativa si intendono i membri della squadra investigativa comune degli Stati membri diversi da quelli dello Stato membro nel cui territorio essa interviene.

5. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nello Stato membro dell'intervento qualora siano adottate misure investigative. Tuttavia, per ragioni particolari, il direttore della squadra può disporre altrimenti, in conformità al diritto dello Stato membro in cui la squadra opera.

6. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformità del diritto dello Stato membro dell'intervento, essere incaricati dell'esecuzione di talune misure investigative dal direttore della squadra, qualora ciò sia stato approvato dalle autorità competenti dello Stato membro dell'intervento e dello Stato membro che li ha distaccati.

7. Se la squadra investigativa comune ravvede la necessità che in uno degli Stati membri che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, le persone distaccate da tale Stato membro possono farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale Stato membro alle condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell'ambito di un'indagine svolta a livello nazionale.

8. Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell'assistenza di uno Stato membro che non ha partecipato alla costituzione della squadra, ovvero di un paese terzo, le autorità competenti dello Stato di intervento ne possono fare richiesta alle autorità competenti dell'altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti.

9. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, i membri di quest'ultima possono, conformemente al loro diritto nazionale ed entro i limiti delle rispettive competenze, fornire alla squadra stessa le informazioni disponibili nello Stato membro che li ha distaccati.

10. Le informazioni legalmente ottenute da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione ad una squadra investigativa comune e non altrimenti disponibili per le autorità competenti dello Stato membro interessato possono essere utilizzate:

- a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
- b) previo accordo dello Stato membro in cui le informazioni sono rese disponibili, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Detto consenso può essere negato soltanto qualora l'uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nello Stato membro interessato o qualora quest'ultimo potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso;
- c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, lasciando impregiudicata la lettera b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale;
- d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati membri che hanno costituito la squadra.

11. Il presente articolo lascia impregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l'attività di squadre investigative comuni.

12. Nella misura consentita dal diritto degli Stati membri interessati o dalle disposizioni di qualunque strumento giuridico tra di essi applicabile, è possibile concordare che persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che costituiscono la squadra investigativa comune partecipino alle attività della stessa. È possibile includere ad esempio funzionari di organismi istituiti ai sensi del trattato dell'Unione europea. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo non si applicano a tali persone a meno che l'accordo non stabilisca espressamente altrimenti.

ARTICOLO 14

Operazioni di infiltrazione

1. Lo Stato membro richiedente e lo Stato membro richiesto possono convenire di collaborare tra di loro per lo svolgimento di indagini sulla criminalità da parte di agenti infiltrati o sotto falsa identità (operazioni di infiltrazione).
2. La decisione sulla richiesta è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. La durata dell'operazione di infiltrazione, le condizioni particolareggiate e lo status giuridico degli agenti coinvolti durante le operazioni di infiltrazione sono convenuti dai due Stati membri nel rispetto del loro diritto e delle loro procedure nazionali.

3. Le operazioni di infiltrazione sono effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio è effettuata l'operazione di infiltrazione. Gli Stati membri interessati collaborano per provvedere alla preparazione e al controllo dell'operazione di infiltrazione e per prendere disposizioni al fine di garantire la sicurezza degli agenti infiltrati o sotto falsa identità.

4. Ogni Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, che si riserva di non applicare il presente articolo. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento.

ARTICOLO 15

Responsabilità penale riguardo ai funzionari

Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 12, 13 e 14, i funzionari di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si svolge l'operazione sono assimilati ai funzionari di quest'ultimo Stato membro per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.

ARTICOLO 16

Responsabilità civile riguardo ai funzionari

1. Quando, conformemente agli articoli 12, 13 e 14, i funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro, il primo Stato membro è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano.

2. Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.
3. Lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni da esso subiti.

TITOLO III

INTERCETTAZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI

ARTICOLO 17

Autorità competenti a ordinare l'intercettazione delle telecomunicazioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, per "autorità competente" s'intende un'autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore contemplato da tali disposizioni, un'autorità competente equivalente, specificata a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera e), che agisce ai fini di un'indagine penale.

ARTICOLO 18

Richiesta di intercettazione delle telecomunicazioni

1. Ai fini di un'indagine penale, l'autorità competente dello Stato membro richiedente, nel rispetto dei requisiti previsti dal suo diritto interno, può trasmettere una richiesta all'autorità competente dello Stato membro richiesto diretta:

- a) all'intercettazione e alla trasmissione immediata di telecomunicazioni allo Stato membro richiedente, o
- b) all'intercettazione, registrazione e successiva trasmissione della registrazione delle telecomunicazioni allo Stato membro richiedente.

2. Le richieste di cui al paragrafo 1 possono essere presentate con riferimento all'uso di mezzi di telecomunicazione da parte della persona sottoposta ad intercettazione allorché questa si trova in uno dei luoghi seguenti:

- a) Stato membro richiedente, e esso necessita dell'assistenza tecnica dello Stato membro richiesto per intercettare le comunicazioni della persona in questione;
- b) Stato membro richiesto, e la comunicazione può essere intercettata in detto Stato membro;

- c) un terzo Stato membro, che è stato informato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e lo Stato membro richiedente necessita dell'assistenza tecnica dello Stato membro richiesto per intercettare le comunicazioni della persona in questione.
3. In deroga all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dell'articolo 37 del trattato Benelux, le richieste a norma del presente articolo includono:
- a) l'indicazione dell'autorità che procede alla richiesta,
 - b) la conferma che è stato emesso un ordine o un provvedimento legittimo di intercettazione con riferimento ad un'indagine penale,
 - c) informazioni ai fini dell'identificazione della persona sottoposta a intercettazione,
 - d) l'indicazione della condotta criminale soggetta ad indagine,
 - e) la durata auspicata dell'intercettazione e
 - f) la comunicazione, se possibile, di una quantità sufficiente di dati tecnici, in particolare il pertinente numero di allacciamento alla rete, per far sì che la richiesta possa essere soddisfatta.

4. In caso di richiesta a norma del paragrafo 2, lettera b) la richiesta include altresì una sintesi dei fatti. Lo Stato membro richiesto può chiedere ogni ulteriore informazione ad esso necessaria per decidere se la misura richiesta sarebbe presa in un caso analogo a livello nazionale.
5. Lo Stato membro richiesto s'impegna a soddisfare le richieste di cui al paragrafo 1, lettera a):
 - a) per le richieste a norma del paragrafo 2, lettere a) e c), dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 3. Lo Stato membro richiesto può autorizzare l'intercettazione senza ulteriori formalità;
 - b) per le richieste a norma del paragrafo 2, lettera b), dopo aver ricevuto le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e laddove la misura richiesta sarebbe presa in un caso analogo a livello nazionale. Lo Stato membro richiesto può subordinare il suo accordo alle condizioni applicabili in un caso analogo a livello nazionale.
6. Se non è possibile effettuare la trasmissione immediata, lo Stato membro richiesto si impegna a soddisfare le richieste a norma del paragrafo 1, lettera b) dopo aver ricevuto le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e laddove la misura richiesta sarebbe presa in un caso analogo a livello nazionale. Lo Stato membro richiesto può subordinare il suo accordo alle condizioni applicabili in un caso analogo a livello nazionale.
7. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, di essere vincolato dal paragrafo 6 solo qualora non sia in grado di effettuare la trasmissione immediata. In questo caso gli altri Stati membri possono applicare il principio di reciprocità.

8. Qualora presenti una richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro richiedente può altresì esigere, se ne ha fondati motivi, che gli sia trasmessa una copia scritta della registrazione. Lo Stato membro richiesto valuta tali richieste secondo il diritto e le procedure nazionali.

9. Lo Stato membro che riceve le informazioni fornite in base ai paragrafi 3 e 4 le tratta con la riservatezza prevista dal suo diritto interno.

ARTICOLO 19

Intercettazione delle telecomunicazioni sul territorio nazionale tramite fornitori di servizi

1. Gli Stati membri assicurano che i sistemi di telecomunicazione funzionanti mediante una stazione di ingresso situata nel loro territorio, i quali, ai fini dell'intercettazione legale delle comunicazioni di una persona che si trova in altro Stato membro, non sono direttamente accessibili nel territorio di quest'ultimo, possano essergli resi direttamente accessibili ai fini dell'intercettazione legale da parte di detto Stato membro per il tramite di un fornitore di servizi designato che si trova nel suo territorio.

2. Nel caso cui rimanda il paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro, ai fini di un'indagine penale e secondo la legislazione nazionale applicabile, nonché a condizione che la persona sottoposta ad intercettazione si trovi in detto Stato membro, sono autorizzate ad effettuare l'intercettazione per il tramite di un fornitore di servizi designato che si trova nel loro territorio senza coinvolgere lo Stato membro nel cui territorio è situata la stazione di ingresso.

3. Il paragrafo 2 si applica anche allorché l'intercettazione è effettuata a seguito di una richiesta presentata a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b).

4. Nel presente articolo nulla osta a che uno Stato membro faccia richiesta allo Stato membro nel cui territorio è situata la stazione di ingresso di effettuare un'intercettazione legale delle telecomunicazioni in conformità dell'articolo 18, in particolare in mancanza di intermediario nello Stato membro richiedente.

ARTICOLO 20

Intercettazione delle telecomunicazioni senza l'assistenza tecnica di un altro Stato membro

1. Fatti salvi i principi generali del diritto internazionale e le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), gli obblighi sanciti dal presente articolo si applicano agli ordini d'intercettazione emanati o autorizzati dall'autorità competente di uno Stato membro nel corso di un'indagine penale che sia svolta a seguito della commissione di un determinato illecito penale, ivi compreso il tentativo, se punibile a norma del diritto interno, allo scopo di identificare, arrestare, denunciare, perseguire o giudicare i responsabili.

2. Se, ai fini di un'indagine penale, l'intercettazione delle telecomunicazioni è autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro ("Stato membro che effettua l'intercettazione") e l'utenza della persona specificata nell'ordine di intercettazione è utilizzata nel territorio di un altro Stato membro ("Stato membro informato") la cui assistenza tecnica non è necessaria per effettuare l'intercettazione, lo Stato membro che effettua l'intercettazione informa l'altro Stato membro dell'intercettazione:

- a) prima dell'intercettazione, nei casi in cui già al momento nel quale l'intercettazione è disposta è noto che la persona sottoposta a intercettazione si trova nel territorio dello Stato membro informato;
- b) negli altri casi, immediatamente dopo essere venuto a conoscenza che la persona sottoposta a intercettazione si trova nel territorio dello Stato membro informato.

3. Lo Stato membro che effettua l'intercettazione notifica, tra l'altro, le informazioni seguenti:

- a) l'indicazione dell'autorità che ha disposto l'intercettazione,
- b) la conferma che è stato emesso un ordine di intercettazione legale con riferimento ad un'indagine penale,
- c) informazioni ai fini dell'identificazione della persona sottoposta a intercettazione,
- d) l'indicazione della condotta criminale soggetta ad indagine,
- e) la durata prevista dell'intercettazione.

4. Le disposizioni seguenti si applicano quando uno Stato membro è informato a norma dei paragrafi 2 e 3.

- a) ricevute le informazioni elencate al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro informato risponde senza indugio, e al massimo entro 96 ore, allo Stato membro che effettua l'intercettazione al fine di:
- i) consentire che l'intercettazione sia effettuata o proseguita. Lo Stato membro informato può subordinare il suo accordo alle condizioni applicabili in un caso analogo a livello nazionale;
 - ii) esigere che l'intercettazione non sia effettuata o sia conclusa qualora sia considerata contraria al diritto interno dello Stato membro informato ovvero per i motivi specificati all'articolo 2 della convenzione europea di assistenza giudiziaria. Quando impone tale requisito, lo Stato membro informato adduce, per iscritto, i motivi della sua decisione;
 - iii) nei casi di cui al punto ii), esigere che il materiale già intercettato raccolto quando la persona soggetta ad intercettazione si trovava nel suo territorio non sia utilizzato o sia utilizzato solo a talune condizioni da esso specificate. Lo Stato membro informato comunica allo Stato membro che effettua l'intercettazione le ragioni che giustificano tali condizioni;

- iv) richiedere una breve proroga, fino a un periodo massimo di otto giorni, oltre il termine originario di 96 ore, da convenire con lo Stato membro che effettua l'intercettazione, allo scopo di espletare le procedure previste dal suo diritto interno. Lo Stato membro informato comunica per iscritto allo Stato membro che effettua l'intercettazione le condizioni che giustificano, ai sensi del proprio diritto interno, la richiesta di proroga del termine.
- b) Finché lo Stato membro informato non ha adottato una decisione ai sensi dei punti i) o ii) della lettera a), lo Stato membro che effettua l'intercettazione:
 - i) può proseguire l'intercettazione e
 - ii) non può utilizzare il materiale già intercettato, tranne:
 - se diversamente convenuto tra gli Stati membri interessati oppure
 - per adottare provvedimenti urgenti intesi a prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Un siffatto uso e motivi che lo giustificano sono comunicati allo Stato membro informato.
- c) Lo Stato membro informato può chiedere una sintesi dei fatti specifici e le eventuali informazioni supplementari che gli sono necessarie per decidere se l'intercettazione sarebbe autorizzata in un caso analogo a livello nazionale. Siffatta richiesta non pregiudica l'applicazione della lettera b), a meno che non sia stato convenuto diversamente tra lo Stato membro informato e lo Stato membro che effettua l'intercettazione.

- d) Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che sia data una risposta entro il termine di 96 ore. A tal fine, designano punti di contatto, attivi 24 ore su 24, e li includono nelle dichiarazioni fatte ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera e).
5. Lo Stato membro informato tratta le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 con la riservatezza prevista dal suo diritto interno.
6. Qualora lo Stato membro che effettua l'intercettazione consideri particolarmente delicate le informazioni da fornire a norma del paragrafo 3, queste possono essere trasmesse all'autorità competente tramite un'autorità specifica, ove ciò sia stato concordato su base bilaterale dagli Stati membri interessati.
7. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, o in qualunque altro momento successivo, di non avere bisogno delle informazioni sulle intercettazioni previste nel presente articolo.

ARTICOLO 21

Onere dei costi sostenuti dagli operatori delle telecomunicazioni

I costi sostenuti dagli operatori delle telecomunicazioni o dai fornitori di servizi nel soddisfare le richieste di cui all'articolo 18 sono a carico dello Stato membro richiedente.

ARTICOLO 22

Intese bilaterali

Nessuna disposizione del presente titolo preclude eventuali intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri volte a facilitare lo sfruttamento delle attuali e future possibilità tecniche per quanto riguarda le intercettazioni legali delle telecomunicazioni.

TITOLO IV

ARTICOLO 23

Protezione dei dati personali

- 1. I dati personali trasmessi sulla base della presente convenzione possono essere utilizzati dallo Stato membro al quale sono stati trasferiti:**
 - a) ai fini dei procedimenti cui si applica la presente convenzione;**
 - b) per altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi con i procedimenti di cui alla lettera a);**
 - c) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica;**

- d) per qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati, salvo che lo Stato membro interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata.
2. Il presente articolo si applica pure ai dati personali non trasmessi ma ottenuti tramite modalità diverse in applicazione della presente Convenzione.
3. A seconda delle circostanze del caso specifico, lo Stato membro che trasmette i dati può chiedere allo Stato membro al quale i dati personali sono stati trasferiti di fornire informazioni sull'uso dei dati.
4. Ove siano state poste condizioni all'utilizzo di dati personali a norma degli articoli 7, paragrafo 2, 18, paragrafo 5, lettera b) 18, paragrafo 6, o 20, paragrafo 4, prevalgono dette condizioni. Ove tali condizioni non siano state imposte, si applica il presente articolo.
5. Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 10, prevalgono sul presente articolo per quanto riguarda le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 13.
6. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente convenzione e originari di tale Stato membro.
7. Il Lussemburgo può dichiarare, al momento della firma della convenzione, che quando vengono trasmessi dati personali dal Lussemburgo ad un altro Stato membro sulla base della presente convenzione, si applica quanto segue:

fatto salvo il paragrafo 1, lettera c), in particolari casi e circostanze, il Lussemburgo può esigere che, a meno che lo Stato membro interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata, i dati personali possano essere utilizzati ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), solo previa autorizzazione del Lussemburgo in relazione ai procedimenti per i quali il Lussemburgo avrebbe potuto rifiutarne o limitarne la trasmissione o l'utilizzazione a norma della presente convenzione o degli strumenti di cui all'articolo 1.

Se, in un caso particolare, il Lussemburgo rifiuta di acconsentire ad una richiesta di uno Stato membro in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, deve addurre per iscritto i motivi della sua decisione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24

Dichiarazioni

1. All'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, ciascuno Stato membro fa una dichiarazione in cui designa le autorità che, oltre a quelle già indicate nella convenzione europea di assistenza giudiziaria e nel trattato Benelux, sono competenti ad applicare la presente convenzione e ad applicare tra gli Stati membri le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ivi comprese in particolare:

- a) le eventuali autorità amministrative competenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

- b) una o più autorità centrali ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, nonché le autorità competenti a conoscere delle richieste di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
 - c) le eventuali autorità di polizia o doganali competenti ai fini dell'articolo 6, paragrafo 5;
 - d) le eventuali autorità amministrative competenti ai fini dell'articolo 6, paragrafo 6;
 - e) la o le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, dell'articolo 19 e dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 5.
2. Le dichiarazioni fatte a norma del paragrafo 1 possono essere modificate in ogni momento, in tutto o in parte, con la stessa procedura.

ARTICOLO 25

Riserve

Relativamente alla presente convenzione non possono essere formulate riserve, ad eccezione di quelle in essa espressamente previste.

ARTICOLO 26

Applicazione territoriale

L'applicazione della presente convenzione nei confronti di Gibilterra prende effetto all'atto dell'estensione della convenzione europea di assistenza giudiziaria a Gibilterra.

Il Regno Unito notifica per iscritto al Presidente del Consiglio a partire da quale data desidera applicare la convenzione alle Isole Normanne e all'isola di Man a seguito dell'estensione della convenzione europea di assistenza giudiziaria a questi territori. Il Consiglio, deliberando all'unanimità dei suoi membri, adotta una decisione su tale richiesta.

ARTICOLO 27

Entrata in vigore

1. La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea lo svolgimento delle procedure costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
3. La presente convenzione entra in vigore per gli otto Stati membri interessati novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, che sia membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ottavo a detta formalità.
4. La notifica da parte di uno Stato membro successiva al ricevimento dell'ottava notifica di cui al paragrafo 2 fa sì che, 90 giorni dopo detta notifica, la presente convenzione entri in vigore fra tale Stato membro e gli Stati membri per cui essa è già in vigore.
5. Prima che la convenzione entri in vigore a norma del paragrafo 3, ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui al paragrafo 2, o successivamente in qualsiasi altro momento, che applicherà la presente convenzione nelle sue relazioni con gli Stati membri che abbiano fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data di deposito.

6. La presente convenzione si applica all'assistenza giudiziaria avviata successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data in cui, a norma del paragrafo 5, essa si applica tra gli Stati membri interessati.

ARTICOLO 28

Adesione di nuovi Stati membri

- 1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.**
- 2. Il testo della presente convenzione nella lingua dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea, fa fede.**
- 3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.**
- 4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.**
- 5. Se la presente convenzione non è ancora entrata in vigore al momento del deposito del loro strumento di adesione, agli Stati membri aderenti si applica l'articolo 27, paragrafo 5.**

ARTICOLO 29

Entrata in vigore nei confronti dell'Islanda e della Norvegia

1. Fatto salvo l'articolo 8 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ("accordo di associazione"), le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 entrano in vigore nei confronti dell'Islanda e della Norvegia 90 giorni dopo la notifica al Consiglio e la Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo di associazione, dell'espletamento delle norme costituzionali, nelle loro relazioni con gli Stati membri per i quali la presente convenzione è già entrata in vigore in virtù dell'articolo 27, paragrafi 3 o 4.
2. L'entrata in vigore della presente convenzione nei confronti di uno Stato membro successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 per l'Islanda e la Norvegia rende tali disposizioni applicabili anche nelle relazioni reciproche tra detto Stato membro e l'Islanda e la Norvegia.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 non saranno in nessun caso vincolanti per l'Islanda e la Norvegia prima della data che sarà fissata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4 dell'accordo di associazione.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 entrano in vigore nei confronti dell'Islanda e della Norvegia non oltre la data di entrata in vigore della presente convenzione per il quindicesimo Stato membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione.

ARTICOLO 30

Depositario

- 1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario della presente convenzione.**
- 2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve, nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.**

Hecho en Bruselas el veintinueve de mayo del año dos mil, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. El Secretario General remitirá una copia certificada del mismo a cada Estado miembro.

Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende maj to tusind i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union. Generalsekretæren fremsender en bekræftet kopi heraf til hver medlemsstat.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Mai zweitausend in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt. Der Generalsekretär übermittelt jedem Mitgliedstaat eine beglaubigte Abschrift dieser Urschrift.

Έγινε στις Βρυξέλλες στις είκοσι εννέα Μαΐου δύο χιλιάδες σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η σύμβαση κατατίθεται στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γενικός Γραμματέας διαβιβάζει ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε κράτος μέλος.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of May in the year two thousand in a single original in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, all texts being equally authentic, such original being deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union. The Secretary-General shall forward a certified copy thereof to each Member State.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf mai deux mille, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, lequel est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général en fait parvenir une copie certifiée à chaque État membre.

Arna dhéanamh sa Bhrúiséal, an naoú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain dhá mhíle i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis, agus comhúdarás ag gach ceann de na téacsanna sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardruánaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Díreoidh an tArdruanai cóip fhiordheimhnithe de chuig gach Ballstát.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove maggio duemila, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario Generale ne trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro.

Gedaan te Brussel, de negenentwintigste mei tweeduizend, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie. De secretaris-generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan elke lidstaat.

Feito em Bruxelas, aos vinte e nove de Maio de dois mil num único exemplar, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, todos os textos fazendo igualmente fé, o qual será depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. O Secretário-Geral remeterá dele uma cópia autenticada a cada Estado-Membro.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksentuhatta yhtenä ainoana alkuperäiskappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, jonka kullakin kielellä laadittu teksti on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. Pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen yleissopimuksista jokaiselle jäsenvaltiolle.

Som skedde i Bryssel den tjugonionde maj tjugohundra i ett enda exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, varvid varje text äger samma giltighet, och detta exemplar skall deponeras i arkivet hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd. Generalsekreteraren skall överlämna en bestyrkt kopia därav till varje medlemsstat.

Pour le gouvernement de la République française

Elie Lhu Guipon

Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland

John Dwyer

Per il Governo della Repubblica italiana

Rino Formica

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Stokhof

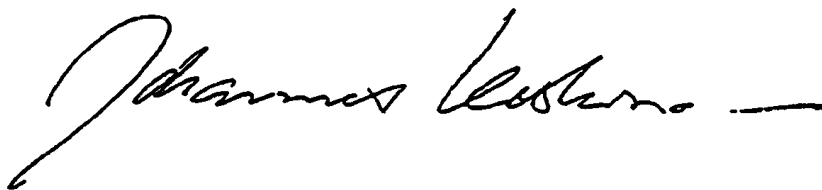
Für die Regierung der Republik Österreich



Pelo Governo da República Portuguesa



Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar



På svenska regeringens vägnar



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



DICHIARAZIONI

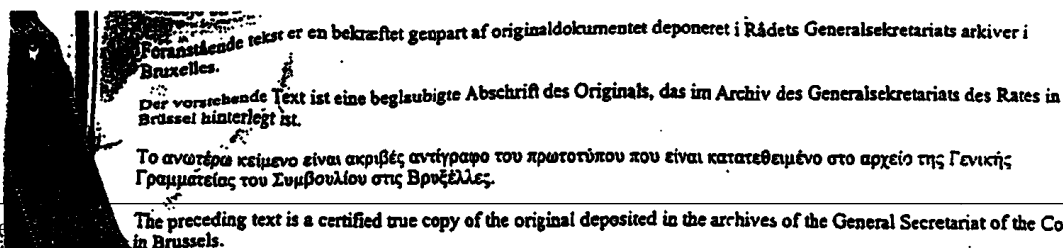
Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 10, paragrafo 9

"Nel prendere in considerazione l'adozione dello strumento di cui all'articolo 10, paragrafo 9, il Consiglio rispetta gli obblighi incumbenti agli Stati membri in virtù della convenzione europea dei diritti dell'uomo."

Dichiarazione del Regno Unito relativa all'articolo 20

La presente dichiarazione è parte integrante concorrente della convenzione:

"Nel Regno Unito l'articolo 20 si applicherà ai provvedimenti con cui il Ministro autorizza la polizia o l'amministrazione doganale a procedere a un'intercettazione laddove, in conformità della normativa nazionale sull'intercettazione delle comunicazioni, la finalità dichiarata del provvedimento sia l'individuazione di forme gravi di criminalità. Esso si applicherà inoltre ai provvedimenti con cui si autorizza il Servizio di sicurezza a procedere a un'intercettazione laddove esso, in conformità della normativa nazionale, operi a sostegno di un'indagine, quale descritta all'articolo 20, paragrafo 1."



1.2.2. Relazione 1949 e 1168-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1949 E 1168-A

Relazione Orale

Relatori Casson e Sangalli

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 2^a E 3^a RIUNITE

(2^a - GIUSTIZIA)

(3^a - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 20 aprile 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive (1949)

d'iniziativa dei deputati **Verini**, **Amendola** e **Carra**

(V. Stampato Camera n. 1460)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 giugno 2015

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 2015*

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione (1168)

d'iniziativa dei senatori **TONINI**, **LUMIA**, **ZANDA**, **CASSON**, **CORSINI**, **CAPACCHIONE**, **CIRINNÀ**, **COCIANCICH**, **FATTORINI**, **FILIPPIN**, **GINETTI**, **LO GIUDICE**, **LUCHERINI**, **MANCONI**, **MICHELONI**, **RUSSO** e **TRONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 2013

del quale le Commissioni riunite propongono l'assorbimento nel disegno di legge n. 1949

NONCHÉ DELLA

PETIZIONE

dei signori Leoluca Orlando ed altri (n. 425)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2013

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

sul disegno di legge n. 1949 e su emendamenti

(Estensore: Collina)

30 marzo 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Cociancich)

12 aprile 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Laniece)

sul disegno di legge n. 1949 e su emendamenti

7 aprile 2016

La Commissione, preso atto delle precisazioni fornite dal Governo con la relazione tecnica aggiornata al provvedimento, secondo cui le attività previste dalla Convenzione, in quanto rientranti nella sfera di amministrazione della giustizia, trovano già applicazione nel vigente impianto normativo e, pertanto, i relativi adempimenti potranno essere espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 3, recante delega per la completa attuazione della Convenzione, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti» inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari»;
- all'articolo 4, recante delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti» inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari»;
- all'articolo 6, recante disposizioni finanziarie, al comma 2, dopo le parole: «adottati ai sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 3, comma 1, e», e sostituire le parole da: «ovvero mediante compensazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

Rispetto agli emendamenti il parere è non ostativo.

(Estensore: Ginetti)

sui disegni di legge nn. 1949 e 1168

10 febbraio 2016

La Commissione, considerato che è chiamata ad esprimere parere sui disegni di legge nn. 1949 e 1168; rilevato, in riferimento al disegno di legge n. 1949, già approvato dalla Camera dei deputati, che:

- con gli articoli 1 e 2 si provvede all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;
- l'articolo 3 reca una delega al Governo per l'attuazione della Convenzione;
- l'articolo 4 conferisce una delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale;
- l'articolo 5 modifica alcune disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per

l'estero per quanto concerne il termine per la consegna e la durata massima delle misure coercitive;

- l'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie;

- l'articolo 7 riguarda l'entrata in vigore;

rilevato, in riferimento al disegno di legge n. 1168, che:

- con gli articoli 1 e 2 si provvede all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;

- l'articolo 3 reca una delega al Governo per l'attuazione della Convenzione;

- l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore;

- preso atto che la Convenzione del 2000 è entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, ma non per l'Italia, che è rimasto tra i pochi Stati membri dell'Unione a non aver ancora effettuato la ratifica;

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

1) la delega per l'attuazione della Convenzione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge n. 1949 e nell'articolo 3 del disegno di legge n. 1168, dovrebbe prevedere un criterio di delega volto a richiedere il necessario rispetto delle decisioni-quadro e delle direttive adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e il coordinamento con le norme già adottate per adeguare l'ordinamento interno. Inoltre, la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di entrambi i disegni di legge dovrebbe essere integrata con il richiamo espresso al rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

2) per quanto concerne il solo disegno di legge n. 1949, la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 1), contempla il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei confronti di Stati membri dell'Unione europea nei casi e nei limiti previsti dalla Convenzione e dagli adottati "dal Consiglio" dell'Unione europea.

Avendo tuttavia la Convenzione del 2000 adottato il modello della trasmissione della richiesta di assistenza giudiziaria in maniera indipendente dalla via ministeriale, andrebbe specificato che tale potere sia esplicato nei soli casi espressamente indicati e sempreché non derogato da un successivo atto dalle istituzioni dell'Unione europea, anche adottato prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Si osserva invero che nelle scorse settimane il Parlamento è stato chiamato a rendere il prescritto parere per gli schemi di decreto legislativo costituenti attuazione di numerose decisioni-quadro adottate nell'ambito del cosiddetto ex terzo pilastro che hanno incorporato il principio della cooperazione transfrontaliera su base non rogatoria, ossia una cooperazione diretta tra autorità giudiziarie invece che quella tradizionale tra governi.

In tale contesto, anche il riferimento agli "atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea" andrebbe riformulato, sostituendo le parole: "dal Consiglio" con quelle: "dalle Istituzioni", per tenere conto del fatto che - successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona - gli atti legislativi rientranti nella cooperazione giudiziaria in materia penale sono adottati con la procedura legislativa ordinaria in base all'articolo 82 del TFUE, che coinvolge anche il Parlamento europeo.

La formulazione comprenderebbe anche atti adottati precedentemente al 1° dicembre 2009, gli effetti giuridici dei quali, in base all'articolo 9 del protocollo n. 36 allegato ai trattati, *«sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull'Unione europea»*;

3) più in generale, peraltro è l'intera delega dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del disegno di legge n. 1949, sulla disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale, che andrebbe integrata con principi e criteri direttivi che richiamino necessariamente il rispetto dell'*acquis* europeo nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale; ivi incluso il rispetto delle decisioni-quadro, il mancato rispetto delle quali, dal 1° dicembre 2014, comporta l'assoggettamento dell'Italia a

procedure di infrazione, in base all'articolo 10 del protocollo n. 36 allegato ai trattati.

Proprio per questo motivo, con l'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea per il 2014) si era conferita delega al Governo per provvedere al recepimento di ben sette decisioni-quadro: la n. 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni; la n. 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; la n. 2005/214/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; la n. 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; la n. 2009/299/GAI, volta al rafforzamento dei diritti processuali delle persone e alla promozione dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; la n. 2009/829/GAI, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; la n. 2009/948/GAI, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali:

3.1) così, l'articolo 4, comma 1, lettera a), nn. 2) e 3), dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro n. 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio e i relativi provvedimenti di attuazione;

3.2) così, l'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 8), sull'audizione di testimoni e periti, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale;

3.3) così, l'articolo 4, comma 1, lettera a), nn. 9), 10) e 11, sulle squadre investigative comuni, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro n. 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni e i relativi provvedimenti di attuazione;

3.4) così, l'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 13, sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro 2002/584/GAI, sul mandato di arresto europeo e i relativi provvedimenti di attuazione, che non prevede un ruolo decisivo del Ministro della giustizia.

In alternativa, potrebbe essere inserito un criterio di delega volto a richiedere il necessario rispetto delle decisioni-quadro e delle direttive adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e il coordinamento con le norme già adottate per adeguare l'ordinamento interno;

4) sempre in riferimento al disegno di legge n. 1949, la delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in materia di estradizione dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro 2002/584/GAI, sul mandato di arresto europeo e i relativi provvedimenti di attuazione. La suddetta decisione-quadro, come noto, ribalta i meccanismi estradizionali classici, ridimensionando il ruolo dell'esecutivo con i connessi poteri di impulso e di veto e valorizzando, per converso, al contrario i rapporti diretti tra autorità giudiziarie;

5) ancora, con riferimento al disegno di legge n. 1949, la delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con le decisioni-quadro nn. 2005/214/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, 2009/829/GAI, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

su emendamenti

7 aprile 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti e subemendamenti, trasmessi il 24 marzo, il 5 aprile e il 6 aprile 2016;

richiamato il parere reso il 10 febbraio 2016 sui disegni di legge nn. 1949 e 1168;

ribadita l'urgenza e l'indifferibilità di una sollecita ratifica della Convenzione del 2000, come anche ricordato nel Convegno svolto in Senato il 18 marzo 2016, alla presenza del Presidente del Senato, del Ministro della giustizia e del Primo Presidente della Corte di cassazione,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

l'emendamento 4.1 dei relatori va nella direzione auspicata nel suddetto parere, ove si richiedeva che l'intera delega dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge n. 1949, sulla disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale, fosse integrata con principi e criteri direttivi che richiamino necessariamente il rispetto dell'*acquis* europeo nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 dovrebbero prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla cooperazione giudiziaria richiesta, *«quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità»* o *«in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato»*, non si applichi nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, già vincolati dalle convenzioni europee relative all'assistenza giudiziaria in materia penale e dagli atti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 67 e 82 del TFUE in attuazione del principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale;

l'emendamento 4.7, nella sua prima parte, va nella direzione auspicata nel parere del 10 febbraio, poiché tiene conto del fatto che - successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona - gli atti legislativi rientranti nella cooperazione giudiziaria in materia penale sono adottati con la procedura legislativa ordinaria in base all'articolo 82 del TFUE, che coinvolge anche il Parlamento europeo;

l'emendamento 4.22 prevede che la costituzione di una squadra investigativa comune debba essere autorizzata dal Ministro della giustizia, così contestualmente modificando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 34 del 2016, di recepimento della decisione quadro n. 2002/465/GAI. Tale potere autorizzatorio ministeriale non sembra espressamente previsto dalla decisione quadro, che si riferisce genericamente alle «autorità competenti» degli Stati membri, e va in direzione opposta a quanto di recente approvato con il decreto legislativo n. 34 del 2016, che rimette la costituzione delle squadre investigative comuni al procuratore della Repubblica competente;

l'emendamento 4.35, in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, reintroduce una condizione di reciprocità che non è prevista nelle decisioni-quadro che riguardano il settore.

Si richiama infine il citato parere del 10 febbraio che, con riferimento alla delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, richiedeva doversi prevedere il rispetto e il coordinamento con le decisioni-quadro nn. 2005/214/GAI (reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie), 2008/909/GAI, (reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea), 2008/947/GAI, (reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive), 2009/829/GAI, (reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare).

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati
Art. 1.
(Ratifica della Convenzione)

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalle Commissioni riunite
Art. 1.
(Ratifica della Convenzione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».

Identico

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
Identico

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.
(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione)

Art. 3.
(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1. *Identico:*

a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale;

b) *identica;*

b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;

c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;

c) *identica;*

d) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, quali le condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione; previsione delle procedure **e dell'autorità competente** per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'estradizione o quando appare necessario ai fini della cattura dei responsabili;

e) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione.

d) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, **relativamente alla disciplina delle** condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione **nonché relativamente alle** procedure per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'estradizione o quando appare necessario ai fini della cattura dei responsabili;

e) **previsione dell'applicazione del principio di reciprocità, ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, nei confronti del Regno Unito e dell'Irlanda, qualora tali Stati membri si avvalgano della facoltà prevista dalla prima parte del medesimo paragrafo 3;**

f) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione **e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;**

g) **previsione della responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano.**

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti, affinché su essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Art. 4.

(Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti, affinché su essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti **per materia e per i profili finanziari** entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Art. 4.

(Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale)

1. *Identico:*

a) prevedere che:

1) nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

b) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;

c) identica:

a) in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;

2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio **e dal Parlamento** dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;

3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato;

4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti;

3) *identico*;
4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti; **prevedere, qualora si tratti di attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione decida secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. L'avviso di cui al citato articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia; prevedere, qualora si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del contrasto, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale;**

5) prevedere che l'autorità giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria:

5.1) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

5.2) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

5.3) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

5.4) se l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato;

6) identico;

5) prevedere che l'autorità giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente alle attività da compiere, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;

6) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l'opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorità richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;

7) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorità amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;

8) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, l'audizione di testimoni e periti possa avere luogo mediante videoconferenza o conferenza telefonica, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità;

9) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;

9) identico;

10) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni, dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo quando questo è formato con autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;

10) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 9) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti;

11) prevedere l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, con limiti e modalità analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;

12) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti e informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità di altro Stato all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;

13) prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata;

b) in materia di estradizione:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'extradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorità giudiziaria;

11) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 10) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti;

12) prevedere l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico **dello Stato**, con limiti e modalità analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;

13) *identico*;

14) **prevedere che, nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dia corso alla medesima qualora lo Stato richiedente non offra idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata**; prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata;

d) *identica*;

1) *identico*;

2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'extradizione e di rifiutare **in casi predeterminati** l'extradizione del cittadino prevista da accordi internazionali;

3) prevedere il potere del procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale è chiesta l'extradizione, nonché quello di richiedere direttamente all'autorità di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al Ministro della giustizia;

4) prevedere che la rinuncia dell'estradatao **5) identico;** alla garanzia del principio di specialità sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;

2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'extradizione e di rifiutare l'extradizione del cittadino, **salvo quanto previsto** da accordi internazionali;

3) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale in materia di extradizione per l'estero, la competenza della corte di appello che decide su richiesta del procuratore generale della Repubblica;

4) identico;

6) prevedere che, quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronunci sentenza favorevole all'extradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'extradizione non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato;

7) prevedere che, in ogni caso, la corte di appello pronunci sentenza contraria all'extradizione:

7.1) se per il fatto per il quale è domandata l'extradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero;

7.2) se per il reato per il quale l'extradizione è stata domandata la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;

7.3) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'extradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

5) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorità giudiziaria procedente;

6) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'estradizione sia computata ad ogni effetto processuale;

7) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino alla concessione dell'estradizione suppletiva e che è revocata anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;

7.4) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;

8) *identico*;

9) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni accettate;

10) *identico*;

11) *identico*;

8) prevedere che nell'extradizione dall'estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradata per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialità, salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia stessa;

9) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;

c) in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:

1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;

12) identico;

13) identico;

e) identica:

1) identico;

2) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale nelle ipotesi di cui al numero 1), la competenza della corte di appello e che la sentenza straniera non possa essere riconosciuta se:

2.1) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;

2.2) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

2.3) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;

2.4) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;

2.5) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

2.6) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

2.7) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale;

2.8) la sentenza straniera, di cui è chiesto il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;

3) prevedere che la corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte di appello la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133- *bis* e 133- *ter* del codice penale. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte di appello dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte di appello sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri;

soppresso

(cfr. comma 1, lettera g)

2) prevedere condizioni e forme del trasferimento delle procedure;

d) in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea:

f) *identica*:

1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecuzione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;

1) *identico*;

2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguire nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chieda il riconoscimento, con comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali sia chiesto il riconoscimento;

2) *identico*;

3) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento;

3) *identico*;

4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;

4) *identico*;

5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso;

5) *identico*;

6) prevedere che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, in conformità alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia chiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico;

6) prevedere che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, in conformità alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia chiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico **dello Stato**;

7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, del provvedimento che disponga l'esecuzione della decisione giudiziaria della quale l'autorità di altro Stato membro dell'Unione europea abbia chiesto il riconoscimento;

7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo **della loro esecutività, delle decisioni di riconoscimento, salvi casi specifici da regolare in ragione della rilevanza dei beni della persona coinvolti dalle procedure di riconoscimento**;

8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione.

8) *identico* ;

(cfr. comma 1, lettera c), numero 2)

g) in materia di trasferimento dei procedimenti giurisdizionali prevedere condizioni e forme del medesimo, assicurando, per il caso del trasferimento in favore della giurisdizione di altro Stato:
1) che il Ministro della giustizia sia previamente interpellato e possa esercitare il potere di diniego;

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai medesimi commi 1 e 2.

Art. 5.

(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive)

2) che la giurisdizione in cui favore è operato il trasferimento sia interessata da più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova, così da renderla maggiormente idonea alla decisione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti **per materia e per i profili finanziari**, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. *Identico.*

Art. 5.

*(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero **a tutela dei diritti fondamentali**: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive)*

1. All'articolo 698 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se il fatto per il quale è domandata l'extradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'extradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerta che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, l'abbia commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1».

1. Il comma 5 dell'articolo 708 del codice 2. *Identico.*

di procedura penale è sostituito dal seguente:

«5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 714 del 3. *Identico.*
codice di procedura penale è inserito il seguente:

«4-bis. Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine è sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi».

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Qualora uno o più dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entrati in vigore prima o contestualmente a quelli che comportano nuovi o maggiori oneri.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1168

d'iniziativa dei senatori Tonini ed altri

Art. 1.

(Ratifica della Convenzione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Delega al Governo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale;

b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;

c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a

1. *Identico.*

2. Qualora uno o più dei decreti legislativi adottati ai sensi **dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.**

Art. 7.

(Entrata in vigore)

Identico

quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;

d) disciplina della procedura e dell'esecuzione delle rogatorie, avendo particolare riguardo all'utilizzabilità degli atti assunti per la rogatoria, alla possibilità di effettuare indagini e sequestri a fini di confisca, alla previsione dell'acquisizione e dell'utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera nonché alla previsione dell'irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria;

e) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, quali le condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione; le procedure e l'autorità competente atta a consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; la previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'estradizione o quando appare necessaria ai fini della cattura dei responsabili;

f) disciplina delle modalità e delle procedure per la costituzione di gruppi investigativi comuni tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, qualora il pubblico ministero proceda a indagini collegate con quelle di altre autorità giudiziarie straniere, anche assicurando la necessaria comunicazione del gruppo investigativo comune ai diversi uffici del pubblico ministero;

g) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su iniziativa dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PETIZIONE N. 425

Presentata dai signori Leoluca Orlando ed altri

Chiedono la sollecita ratifica della Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

1.2.3. Testo approvato 1949 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1949

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 21 aprile 2016, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Verini, Amendola, e Carra, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive

Art. 1.

(Ratifica della Convenzione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale e nel rispetto altresì dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4;

b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e nel rispetto altresì dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4;

- c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;
- d) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, relativamente alla disciplina delle condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione nonché relativamente alle procedure per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza secondo quanto previsto dal titolo II della Convenzione, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'estradizione o quando appare necessario ai fini della cattura dei responsabili;
- e) previsione dell'applicazione del principio di reciprocità, ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, nei confronti del Regno Unito e dell'Irlanda, qualora tali Stati membri si avvalgano della facoltà prevista dalla prima parte del medesimo paragrafo 3;
- f) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
- g) previsione della responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti, affinché su essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Art. 4.

(Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che:

1) nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di

assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

b) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;

c) in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;

2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;

3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica provveda con decreto motivato senza ritardo;

4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti; prevedere, qualora si tratti di attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione decida secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. L'avviso di cui al citato articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia; prevedere, qualora si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del contrasto, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale;

5) prevedere che l'autorità giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria:

5.1) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

5.2) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

5.3) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

5.4) se l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato;

6) prevedere che l'autorità giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente alle attività da compiere, dandone comunicazione al

Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;

7) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l'opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorità richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;

8) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorità amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;

9) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, la partecipazione all'udienza dell'imputato, del testimone o del perito, che si trovino all'estero e che non possano essere trasferiti in Italia, abbia luogo attraverso le varie forme di collegamento a distanza, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, per la partecipazione a distanza dell'imputato;

10) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni, dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo quando questo è formato con autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;

11) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 10) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti;

12) prevedere l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con limiti e modalità analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;

13) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti e informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità di altro Stato all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;

14) prevedere che, nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dia corso alla medesima qualora lo Stato richiedente non offra idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata; prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata;

d) in materia di estradizione:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorità giudiziaria;

2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'estradizione e di rifiutare l'estradizione del cittadino, salvo quanto previsto da accordi internazionali;

3) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale in materia di estradizione per l'estero, la competenza della corte di appello che decide su richiesta del procuratore generale della Repubblica;

- 4) prevedere il potere del procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale è chiesta l'extradizione, nonché quello di richiedere direttamente all'autorità di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al Ministro della giustizia;
 - 5) prevedere che la rinuncia dell'estradata alla garanzia del principio di specialità sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;
 - 6) prevedere che, quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronunci sentenza favorevole all'extradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'extradizione non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato;
 - 7) prevedere che, in ogni caso, la corte di appello pronunci sentenza contraria all'extradizione:
 - 7.1) se per il fatto per il quale è domandata l'extradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero;
 - 7.2) se per il reato per il quale l'extradizione è stata domandata la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
 - 7.3) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'extradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
 - 7.4) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
 - 8) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorità giudiziaria procedente;
 - 9) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'extradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni accettate;
 - 10) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'extradizione sia computata ad ogni effetto processuale;
 - 11) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'extradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino alla concessione dell'extradizione suppletiva e che è revocata anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;
 - 12) prevedere che nell'extradizione dall'estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradata per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialità, salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia stessa;
 - 13) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;
- e) in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:

- 1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;
- 2) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale nelle ipotesi di cui al numero 1), la competenza della corte di appello e che la sentenza straniera non possa essere riconosciuta se:
 - 2.1) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;
 - 2.2) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
 - 2.3) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;
 - 2.4) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;
 - 2.5) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
 - 2.6) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
 - 2.7) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale;
 - 2.8) la sentenza straniera, di cui è chiesto il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;
- 3) prevedere che la corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte di appello la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-*bis* e 133-*ter* del codice penale. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte di appello dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte di appello sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri;
- 4) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
- f) in materia di mutuo riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dalla lettera e), ai soli fini della garanzia giurisdizionale:
 - 1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecuzione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali

assunti dallo Stato;

2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguire nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chieda il riconoscimento, con comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali sia chiesto il riconoscimento;

3) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;

5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso;

6) prevedere che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, in conformità alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia chiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo della loro esecutività, delle decisioni di riconoscimento, salvi casi specifici da regolare in ragione della rilevanza dei beni della persona coinvolti dalle procedure di riconoscimento;

8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione;

g) in materia di trasferimento dei procedimenti giurisdizionali prevedere condizioni e forme del medesimo, assicurando, per il caso del trasferimento in favore della giurisdizione di altro Stato:

1) che il Ministro della giustizia sia previamente interpellato e possa esercitare il potere di diniego;

2) che la giurisdizione in cui favore è operato il trasferimento sia interessata da più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova, così da renderla maggiormente idonea alla decisione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai medesimi commi 1 e 2.

Art. 5.

(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero a tutela dei diritti fondamentali: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive)

1. All'articolo 698 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se il fatto per il quale è domandata l'extradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'extradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, l'abbia commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1».

2. Il comma 5 dell'articolo 708 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«4-bis. Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine è sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi».

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Qualora uno o più dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1949
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive

Titolo breve: *Ratifica della Convenzione fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. Delega al Governo per la riforma del libro XI del c.p.p.*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 8 \(pom.\)](#)

Congiunzione di
[S.1168](#)

2 febbraio 2016

[N. 9 \(pom.\)](#)

Congiunzione di
[Petizione n. 425](#)

4 febbraio 2016

[N. 10 \(ant.\)](#)

17 febbraio 2016

[N. 11 \(ant.\)](#)

24 febbraio 2016

Adottato testo
base S. 1949.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 14
marzo 2016 alle
ore 16:00

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 278 \(pom.\)](#)

15 marzo 2016

Sul termine di
presentazione
degli emendamenti

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N_12 \(pom.\)](#)

30 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.1168](#), [Petizione
n. 425](#)

(Emendamenti
allegati al
resoconto)

[N_13 \(pom.\)](#)

5 aprile 2016

Fissato termine
presentazione
subemendamenti
agli emendamenti
del Governo e del
relatore: 6/4/2016,
h. 14 Allegato al
resoconto testo
emendamenti.

[N_14 \(pom.\)](#)

12 aprile 2016

Approvati
emendamenti
(Emendamenti
allegati al
resoconto)

[N_15 \(pom.\)](#)

19 aprile 2016

Approvati
emendamenti
Effettuato
coordinamento.
Allegato al
resoconto testo
emendamenti dei
relatori Esito:
concluso l'esame
proposto
assorbimento: del
ddl S. 1168 e della
petizione n. 425 da
parte del ddl S.
1949
proposto testo
modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] (Giustizia) e 3[^] (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 8 (pom.) del 02/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2016
8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1949\)](#) **Deputato VERINI ed altri.** - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive,* approvato dalla Camera dei deputati

[\(1168\)](#) **TONINI ed altri.** - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che in assenza del relatore senatore Casson il senatore Lo Giudice illustrerà i disegni di legge in titolo, per le parti di competenza della Commissione giustizia.

Prende poi la parola il senatore [SANGALLI](#) (PD) che ricorda che il ritardo nella ratifica da parte del nostro Paese è stata più volte stigmatizzata da diverse Istituzioni europee, e rappresenta un freno

all'attività della nostra magistratura, giacché impedisce il buon esito di una serie di rogatorie internazionali su inchieste anche di grande rilevanza, come quella relativa all'abbattimento del DC9-Itavia sui cieli di Ustica.

La Convenzione risponde all'esigenza di rendere possibile una più stringente collaborazione sul piano delle indagini e su quello processuale al fine di garantire un'effettiva azione di contrasto alla criminalità. L'obiettivo è semplificare e rendere più efficaci le procedure sulle richieste di assistenza giudiziaria, introducendo forme e tecniche specifiche di collaborazione «rafforzata» con le autorità giudiziarie degli altri Paesi europei, inclusa la possibilità di svolgere audizioni mediante videoconferenza e teleconferenza, creare squadre investigative comuni, effettuare intercettazioni e così via.

La Convenzione, ratificata dalla quasi totalità dei 28 Stati membri dell'Unione, si compone di un preambolo e di trenta articoli, suddivisi in cinque titoli.

Particolare rilievo assumono le disposizioni di cui al Titolo II (articoli da 8 a 16), che disciplinano le richieste relative a forme specifiche di assistenza giudiziaria. In particolare, gli articoli 10 ed 11 disciplinano il ricorso all'audizione di testimoni, periti, prevedendo anche l'audizione mediante videoconferenza, purché non contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato richiesto e che questi abbia a disposizione gli strumenti tecnici necessari. Le audizioni di imputati possono invece essere effettuate soltanto a determinate condizioni, concordate dagli Stati membri interessati, e previo consenso dell'imputato stesso.

Nell'ambito di indagini penali relative a reati passibili di estradizione, l'articolo 12 prevede che possano effettuarsi, su richiesta di uno Stato membro, consegne sorvegliate.

L'articolo 13 stabilisce che due o più Stati membri possano costituire una squadra investigativa comune per lo svolgimento di indagini, in particolare nel caso di inchieste complesse e che esigano un'azione coordinata e concertata.

Il titolo V della Convenzione prevede - fra l'altro - l'obbligo per ciascuno Stato membro di designare le autorità competenti (art. 24), l'impossibilità di formulare riserve al testo (art. 25), le modalità per l'adesione dei nuovi membri dell'Unione europea (art. 28), l'entrata in vigore di alcune norme anche nei confronti dell'Islanda e della Norvegia (art. 29).

Segnalo - in conclusione - che la Convenzione è stata approvata prima dell'adozione del Trattato di Lisbona, quando cioè la materia rientrava nell'ambito del cosiddetto «Terzo pilastro». Con l'entrata in vigore del Trattato, il 1º dicembre 2009, tutta la materia della cooperazione giudiziaria penale rientra nella competenza dell'Unione europea, rispetto alla quale le decisioni non vengono più assunte attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale. Se quindi le questioni di cui si occupa la Convenzione dovessero essere disciplinate oggi, lo si farebbe con norme comunitarie, circostanza che rende ancora più imbarazzante il ritardo dell'Italia nella ratifica del provvedimento.

Il disegno di legge n. 1949 si compone di 7 articoli, le deleghe per la riforma dell'ordinamento interno, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il disegno di legge n. 1168 si compone di tre articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e la delega per le modifiche necessarie al pieno recepimento della convenzione.

Quindi prende la parola il senatore [LO GIUDICE \(PD\)](#) - in sostituzione del relatore designato senatore Casson - il quale si sofferma innanzitutto sugli articoli da 3 a 5, del disegno di legge n. 1949 di specifica competenza della Commissione giustizia.

L'articolo 3 delega il Governo ad emanare - entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge - uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Convenzione, individuando alcuni principi e criteri direttivi.

In particolare, al comma 1, si prevede che i decreti legislativi dovranno: migliorare la cooperazione

giudiziaria in materia penale con gli Stati parte della Convenzione (lettera a); assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso i predetti Stati sia attuata in maniera rapida ed efficace, nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (lettera b); prevedere i necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative (lettera c); prevedere specifiche forme di assistenza giudiziaria, quali le condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione; le procedure e l'autorità competente per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; disciplinare l'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; prevedere la possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'estradizione o quando appare necessario ai fini della cattura dei responsabili; (lettera d); disciplinare le richieste, informazioni e operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, in conformità a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione (lettera e).

Il comma 2 delinea la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, che prevede l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.

L'articolo 4 contiene la delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale. Nell'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 1) vengono esplicitati gli ambiti del potere d'intervento del Ministro della giustizia, che - nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea - può rifiutarsi di dar corso all'esecuzione della domanda di assistenza solo per motivi di tutela della sovranità, della sicurezza e di altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria, mentre nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, si prevede che tale potere d'intervento del Ministro della giustizia possa essere esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea. Secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), si prevede che, se la richiesta ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che negli altri casi il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria con decreto motivato. Si è, in particolare, previsto, sul versante passivo della cooperazione a fini di acquisizione probatoria e del sequestro a fini di confisca, l'intervento del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto e del giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio, in luogo di quello del procuratore generale presso la corte d'appello e di questa medesima corte. Si prevede altresì che dovranno essere individuati criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti che devono compiersi in distretti diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti. Ulteriori previsioni di delega riguardano la possibilità di autorizzare la presenza alle attività da compiersi di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea (comma 1, lettera a, n. 5), e la possibilità di compiere attività supplementari, non indicate nella richiesta di assistenza (n. 6). L'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 7), estende l'applicazione delle regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria, in quanto compatibili, alle richieste presentate da uno Stato membro ad altri Stati membri dell'Unione europea nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative, mentre al numero 8) vi è la delega per la disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica. Le previsioni di cui ai numeri 9), 10) e 11) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 riguardano la possibilità di costituire squadre investigativa comuni, mentre quella indicata al successivo numero 12) concerne l'acquisizione e l'utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera. Nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 13) vi è la delega a prevedere una forma specifica di assistenza giudiziaria, che riguarda le procedure e l'autorità competente a consentire il trasferimento temporaneo

di persone detenute a fini investigativi.

In relazione alla materia dell'extradizione, la proposta mira a differenziare le aree di esercizio delle concorrenti potestà dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria, sì da evitare la sovrapposizione di valutazioni riferite ai medesimi parametri. Alla prima, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 1), è affidato il vaglio del complesso delle circostanze fattuali riconducibili alla sfera delle valutazioni tipicamente politiche riferite all'incidenza dell'extradizione sugli interessi essenziali dello Stato, prevedendosi il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione solo qualora l'extradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato; al numero 2) della lettera b) si prevede inoltre il potere del Ministro Guardasigilli di subordinare a condizioni la concessione dell'extradizione e di rifiutare in casi predeterminati l'extradizione del cittadino prevista da accordi internazionali; in materia di estradizione dall'estero, vi è poi la correlativa attribuzione al Ministro della giustizia di un potere di blocco, definitivo o temporaneo, delle procedure di estradizione avviate su richiesta dell'autorità giudiziaria, ove l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato (n. 5). Quanto alla garanzia della specialità dell'extradizione? principio di diritto internazionale che non consente allo stato richiedente di processare e punire per fatti anteriori alla consegna e diversi da quelli indicati nella domanda di estradizione? all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 4) si prevede l'irrevocabilità del potere di rinuncia, salvo che intervengano fatti nuovi che modificano la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia. Al numero 6) della citata lettera b) si assicura il computo ad ogni effetto processuale della custodia cautelare sofferta all'estero ai fini dell'extradizione; al numero 8), si prevede, invece, sul versante passivo, che il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, mentre al numero 9) viene riconosciuta la riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta all'estero a fini dell'extradizione.

Il comma 1, lettera c), dell'articolo 4 prevede quindi che in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero i decreti legislativi assicurino criteri di massima semplificazione, oltre a prevedere condizioni e forme del trasferimento delle procedure.

Nell'articolo 4, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), si prevede poi che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria italiana possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento, fatto salvo il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento (n. 3). Al numero 2) viene altresì previsto che le decisioni giudiziarie da eseguire nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente e che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri una corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessarie all'esecuzione delle decisioni delle quali si è chiesto il riconoscimento. Si stabilisce poi che il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti delle persone giuridiche (numero 4); che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e modi idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia (numero 5); che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea senza poter sindacare il merito della decisione, salva la osservanza dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico (numero 6) e fatta salva la facoltà di impugnazione - senza effetto sospensivo - del relativo provvedimento di esecuzione (numero 7). Il numero 8) della citata lettera c) prevede infine che i decreti legislativi contengano idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione.

Il comma 2 dell'articolo 4 fissa la procedura da osservare nell'adozione dei decreti legislativi di riforma del libro XI del codice di rito, mentre il comma 3 prevede la facoltà da parte del Governo di avvalersi di decreti correttivi e integrativi.

L'articolo 5 introduce modifiche agli articoli 708 e 714 del codice di procedura penale, in materia di estradizione per l'estero.

La modifica dell'articolo 708 codice di procedura penale, prevista al primo comma, muove dalla necessità di predisporre un intervento correttivo alla disciplina dei termini previsti dall'articolo 708, comma 5, codice di procedura penale, per la consegna del soggetto estradando allo Stato estero richiedente, all'esito della decisione positiva del Ministro della giustizia. In particolare, si aggiunge un secondo periodo al citato comma 5 prevedendo un'ipotesi di sospensione del termine per la consegna, in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del ministro da parte del competente giudice amministrativo. Tale intervento si giustifica alla luce dell'esigenza di non incorrere nella cessazione degli effetti del provvedimento di estradizione di cui al comma 6 dell'articolo 708 del codice di rito - che si determina qualora, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provveda a prendere in consegna l'estradando - nelle ipotesi in cui la mancata consegna dipenda dalla sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale, adottata da parte della giurisdizione amministrativa, non essendo ipotizzabile una proroga del provvedimento coercitivo in assenza di espressa disposizione che la consenta.

Conseguentemente, l'articolo 5, secondo comma, del disegno di legge in titolo interviene sull'articolo 714 del codice di procedura penale, inserendo il comma 4-*bis* e prevedendo uno specifico termine massimo di durata delle misure coercitive per la fase successiva all'emissione del decreto ministeriale.

Quanto al disegno di legge n. 1168 - limitatamente all'articolo 3 che riguarda la competenza della Commissione giustizia - il senatore rinvia alle considerazioni svolte in merito all'articolo 3 del disegno di legge n. 1949, essendo il contenuto di questo sostanzialmente sovrapponibile al contenuto del predetto articolo 3 del disegno di legge n. 1168.

Il presidente [D'ASCOLA](#) ricorda che, da più parti, si segnala l'urgenza dei disegni di legge in esame e auspica pertanto che i lavori sugli stessi procedano celermente. Quindi dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*) il quale, in ordine alla relazione testé svolta dal senatore Sangalli, eccepisce che non è opportuno il richiamo alla tragedia di Ustica nell'ambito dell'esame dei disegni di legge di ratifica in esame. E' noto infatti che, per quanto riguarda i fatti di Ustica, i diversi anni di indagine e le copiose pagine processuali hanno incontrovertibilmente dimostrato che c'è stata la più ampia collaborazione possibile tra l'Italia e gli altri Paesi europei potenzialmente coinvolti.

Il presidente [D'ASCOLA](#) ritiene che il relatore Sangalli volesse richiamare i fatti di Ustica a titolo esemplificativo e a dimostrazione dell'importanza della collaborazione tra gli Stati nell'ambito di una tragedia come quella, senza entrare nel merito della vicenda.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), auspicando un'ampia convergenza tra maggioranza e opposizione, sottolinea la necessità di approvare il prima possibile i disegni di legge in esame ed evidenzia come la cooperazione giudiziaria sia un punto nevralgico per la costruzione di uno spazio giuridico comune europeo e al fine di far sì che gli uffici giudiziari di tutti i Paesi dell'Unione possano collaborare direttamente ed efficacemente riducendo al minimo i filtri nazionali.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), prendendo atto della disponibilità da parte della maggioranza a voler concludere celermente l'esame dei disegni di legge in titolo, avverte che in particolare, il testo approvato dalla Camera dei deputati presenta alcuni nodi problematici sui quali il

Movimento 5 Stelle intende approfondire il dibattito, oltretutto presentare emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI 2ª E 3ª RIUNITE

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che un'ulteriore seduta delle Commissioni 2ª e 3ª riunite è convocata per giovedì, 4 febbraio, alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.2. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 9 (pom.) del 04/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 2016
9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
[D'ASCOLA](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola e il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1949\)](#) **Deputato VERINI ed altri.** - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive,* approvato dalla Camera dei deputati

[\(1168\)](#) **TONINI ed altri.** - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione*
[e petizione n. 425 ad essi attinente](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), nell'evidenziare che la posizione della sua parte politica è, in linea di principio, senz'altro favorevole ad ogni possibile sviluppo sul piano della cooperazione giudiziaria

internazionale che abbia l'effetto di rafforzare l'azione di contrasto della criminalità, ritiene però necessario riprendere alcune perplessità che sono già state manifestate alla Camera dal suo Gruppo di appartenenza in merito al disegno di legge n. 1949.

Richiama innanzitutto l'attenzione su un punto specifico concernente l'articolo 3 del disegno di legge n. 1949, e cioè in particolare su quello relativo alla mancanza di una previsione di delega in merito all'attuazione dell'articolo 12 della Convenzione (avente ad oggetto le consegne sorvegliate).

Perplessità più rilevanti devono poi essere sollevate in merito al disposto dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1949, che contiene una delega al Governo per la riforma dell'intero libro XI del codice di procedura penale in materia di cooperazione giudiziaria internazionale. Al riguardo, il senatore Cappelletti ritiene che sia incomprensibile e preoccupante la scelta di fondo della disposizione di delega in questione, laddove la stessa determina un ampliamento delle possibilità di cooperazione giudiziaria e una riduzione dei meccanismi di garanzia sia sul piano politico sia su quello giudiziario, che riguarda in modo quasi del tutto indifferenziato sia i paesi membri dell'Unione europea - nei confronti dei quali un simile ampliamento può essere comprensibile - sia tutti gli altri Stati della comunità internazionale, rispetto ai quali invece tale ampliamento appare non giustificato dalla vicinanza degli ordinamenti. A titolo esemplificativo richiama l'attenzione sul disposto del n. 1 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 che, con riferimento ai rapporti con gli Stati diversi a quelli appartenenti all'Unione europea, limita il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria ai soli casi di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, senza alcun riferimento alla possibilità di non dare corso a tale richiesta qualora lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità, sul modello di quanto oggi previsto dall'articolo 723, comma 4, del codice di procedura penale.

Ad avviso del senatore Cappelletti i profili sopra evidenziati meritano un'adeguata attenzione al fine di evitare che sostanziali cessioni di sovranità, non giustificate dal contesto internazionale, possano avere conseguenze problematiche nell'applicazione della nuova normativa.

Il senatore [TREMONTI](#) (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*), nel condividere le considerazioni testé svolte dal senatore Cappelletti, rileva altresì che la Convenzione oggetto di ratifica è stata firmata nel 2000 e che, nello spazio di tempo intercorso dalla firma ad oggi, la compagine dell'Unione europea ha subito un ampliamento che, a suo avviso, non ne ha aumentato l'omogeneità, ma anzi ha potenzialmente aumentato i rischi e le difficoltà derivanti dalla coesistenza, nell'ambito del comune ordinamento europeo, di ordinamenti statuali maggiormente differenziati.

Interviene quindi brevemente il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) per chiedere un chiarimento ai rappresentanti del Governo in merito all'articolo 20 della Convenzione, che ha ad oggetto le operazioni di intercettazioni delle comunicazioni disposte in uno Stato membro - relative all'utenza di una persona che è utilizzata nel territorio di un altro Stato membro - effettuate senza l'assistenza di tale ultimo Stato membro. Al riguardo, il senatore Caliendo chiede di sapere quali siano gli Stati membri che possono effettuare tale specifica tipologia di intercettazione.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) sottolinea come la sua parte politica sia convintamente a favore di tutte quelle misure legislative che, segnando un progresso e un rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale, consentono di porre rimedio ad un'asimmetria che ostacola il conseguimento di una maggiore incisività nell'azione di contrasto della criminalità organizzata. Si deve, infatti, essere consapevoli della circostanza che le grandi organizzazioni criminali, sia di stampo mafioso sia di stampo terroristico, hanno già oggi strutture di tipo globale, rispetto alle quali la reazione delle entità statuali rischia di essere fatalmente sottodimensionata se, appunto attraverso il rafforzamento degli strumenti di cooperazione, non viene anch'essa ad assumere una corrispondente dimensione globale.

Più specificamente ritiene che il lavoro fatto alla Camera sul disegno di legge n. 1949 sia un

lavoro ottimo e auspica una rapida approvazione del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [GINETTI](#) (PD), nel condividere quanto testé evidenziato dal senatore Lumia, richiama l'attenzione su come, successivamente al 2000, la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'ambito dell'Unione Europea abbia fatto notevoli passi avanti, pervenendosi da ultimo alla "comunitarizzazione" di tale settore a seguito della definitiva entrata in vigore delle modifiche introdotte sul punto dal Trattato di Lisbona del 2009. In questo quadro, nel corso degli ultimi quindici anni, il legislatore italiano ha già provveduto al recepimento di decisioni quadro e di direttive del Parlamento e del Consiglio attinenti alla materia considerata e, da questo punto di vista, la senatrice riterrebbe opportuno che venisse chiarito in che modo la Convenzione oggetto di ratifica si coordina con il quadro normativo conseguente al recepimento dei sopra richiamati atti normativi dell'Unione.

Interviene quindi il presidente [D'ASCOLA](#) il quale ritiene necessario richiamare l'attenzione, sotto il profilo tecnico, sull'opportunità di colmare quella che gli appare essere una lacuna nelle previsioni di delega contenute nei numeri 2, 3 e 4 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1949. Tali previsioni, infatti, non individuano i parametri alla stregua dei quali l'Autorità giudiziaria - e per effetto di quanto disposto dal citato n. 3 non si tratterà più della Corte d'appello, ma del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del capoluogo del Distretto ovvero del procuratore presso il medesimo tribunale relativamente alle attività che possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice - deciderà se accogliere o meno la domanda di assistenza giudiziaria. Dopo aver rilevato come tali parametri siano oggi fissati nel comma 5 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, il Presidente evidenzia come i profili ai medesimi sottesi rendano particolarmente rilevante tale aspetto e indispensabile, a suo avviso, che lo stesso sia definito in sede di previsione di delega.

Sotto un diverso profilo il presidente D'Ascola osserva, infine, che la formulazione delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1949 risulta generica e potrebbe, per questo, avere implicazioni problematiche sia nella fase dell'esercizio della delega, sia nell'ipotesi in cui la stessa dovesse risultare sottoposta a uno scrutinio di legittimità costituzionale.

Prende quindi la parola il sottosegretario AMENDOLA il quale, con riferimento alla formulazione delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1949, rileva come non si possa negare che le stesse pongano un'esigenza di riflessione sotto il profilo della mancanza di un'adeguata considerazione del principio di reciprocità, principio peraltro tipico della materia dei rapporti internazionali.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.05.

1.3.2.1.3. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 10 (ant.) del 17/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2016
10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

[\(1949\)](#) **Deputato VERINI ed altri.** - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive,* approvato dalla Camera dei deputati

[\(1168\)](#) **TONINI ed altri.** - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione*

e petizione n. 425 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Interviene il relatore per la 2a Commissione, senatore [CASSON](#) (PD), che esprime forti perplessità sull'attualità del testo trasmesso dalla Camera, in quanto la ratifica della Convenzione fatta a Bruxelles nel lontano 2000 avviene con notevole ritardo. Come si evince dal dettagliato e rigoroso parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea sui disegni di legge in esame, dal

2000 ad oggi sono state infatti emanate numerose decisioni-quadro e direttive sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, che sono state recepite o sono in corso di recepimento nell'ordinamento italiano e della portata normativa delle quali è necessario tener conto.

Il relatore si sofferma poi, più in particolare, sull'articolo 4 del disegno di legge n. 1949, recante la delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Dopo aver rilevato, come del resto è già avvenuto nel corso del dibattito, che il disposto dell'articolo 4 suscita perplessità laddove non contiene alcun riferimento al principio di reciprocità, sottolinea come la previsione della delega per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, da un lato, non risulti adeguatamente determinata in ordine a profili rilevanti e, dall'altro, manchi nella stessa la definizione di principi e criteri direttivi circa il modo in cui la nuova normativa processuale si coordinerà con le disposizioni delle citate decisioni quadro e direttive adottate dall'Unione europea, nell'ambito della cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale, e con le norme interne già emanate per adeguare l'ordinamento alle disposizioni predette.

Il relatore auspica pertanto che sui profili problematici in questione il Governo possa svolgere un lavoro di opportuno approfondimento.

Il presidente [D'ASCOLA](#), condividendo le osservazioni svolte dal relatore Casson, rileva che sarebbe opportuno che il Governo facesse pervenire entro la prossima settimana le proprie osservazioni sui profili del provvedimento sui quali è stata richiamata l'attenzione, al fine di fissare poi un termine congruo per la presentazione degli emendamenti.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI osserva che, già nella scorsa seduta, il Governo ha manifestato la propria disponibilità a correggere il testo su alcuni profili specifici, come quello relativo al principio di reciprocità. Per quanto riguarda poi le osservazioni espresse nel parere della Commissione Politiche dell'Unione europea alle quali ha fatto riferimento il relatore Casson, poiché le decisioni quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale sono state recepite ovvero sono in corso di recepimento con atti normativi interni *ad hoc*, il Governo ritiene che sarà in sede di esercizio della delega che si dovrà provvedere ad affrontare i problemi di coordinamento evidenziati. Per quel che attiene, infine, ai criteri e ai principi direttivi della delega di cui all'articolo 4, il Governo è dell'opinione che la delega non presenti problemi di compatibilità con i principi costituzionali in materia, ma rimane comunque aperto alla valutazione degli emendamenti che potranno essere presentati nel corso dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta delle Commissioni riunite già convocata oggi, alle ore 21, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.4. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 11 (ant.) del 24/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016
11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1949\)](#) **Deputato VERINI ed altri.** - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive,* approvato dalla Camera dei deputati

[\(1168\)](#) **TONINI ed altri.** - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione*

- e petizione n. 425 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che il rappresentante del Governo, nella seduta odierna, chiarirà meglio la posizione del Governo medesimo in ordine ai rilievi critici relativi al disegno di legge n. 1949, approvato dalla Camera, che sono emersi nel corso dell'esame.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI sottolinea come il Governo sia disponibile a valutare la possibilità di alcuni interventi emendativi su punti specifici del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, al fine di tener conto di alcune delle considerazioni problematiche emerse nel dibattito fin qui svoltosi.

Ciò vale innanzitutto per il profilo attinente alla previsione del principio di reciprocità nel contesto della delega per la riforma del libro XI del codice di procedura penale di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 1949, come già evidenziato nella seduta dello scorso 4 febbraio.

Riguardo poi al riferimento, nel citato disegno di legge n. 1949, agli atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, trascurando le innovazioni del Trattato di Lisbona, che, come è noto, attribuisce - nell'ambito in questione - il potere normativo al Parlamento insieme al Consiglio, il Governo è altresì disponibile a correggere il testo con un emendamento di specificazione, fermo restando che il disegno di legge n. 1949 richiama gli atti del Consiglio dell'Unione non pretendendo che siano esclusivamente del Consiglio.

Quanto ai principi e criteri direttivi in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni nei rapporti con gli Stati dell'Unione, il Governo dichiara la propria disponibilità a precisare la suddetta disposizione, ove si ritenga che la formulazione della stessa sia suscettibile di ingenerare incertezze.

Da ultimo il Sottosegretario mette a disposizione dei componenti delle Commissioni riunite un appunto che contiene la posizione del Governo anche su altri profili del disegno di legge n. 1949 sui quali è stata richiamata l'attenzione.

I RELATORI propongono di adottare come testo base il disegno di legge n. 1949.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano obiezioni alla proposta avanzata dai relatori.

Non essendovi obiezioni, rimane stabilito che il testo base per il seguito dell'esame congiunto è il disegno di legge n. 1949.

I RELATORI chiedono quindi che sia fissato un termine, non brevissimo, per la presentazione degli emendamenti. In particolare il relatore per la 2a Commissione, senatore [CASSON](#) (PD), osserva che il disegno di legge approvato dalla Camera merita un adeguato approfondimento in considerazione della delicatezza dei temi che ne sono oggetto.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) auspica che sia fissato un termine ragionevole per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1949 che, in verità, riguarda una materia molto complessa, ferma restando l'esigenza che l'esame dello stesso abbia luogo comunque in tempi contenuti.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1949, assunto come testo base, per lunedì 14 marzo, alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.5. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 12 (pom.) del 30/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
[D'ASCOLA](#)

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,05.

PER L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2223

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che, a partire dalla prossima settimana, l'ordine del giorno delle Commissioni riunite potrà essere integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. [2223](#) recante norme per il contrasto al terrorismo.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(1949) Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive,
approvato dalla Camera dei deputati

(1168) TONINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione

- e petizione n. 425 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1949, pubblicati in allegato.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) si sofferma innanzitutto sugli emendamenti relativi all'articolo 3 di cui è primo firmatario, rilevando, con riferimento all'emendamento 3.1, come la soppressione delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1949 appaia giustificata sia per il carattere generico delle medesime, sia in considerazione del fatto che le stesse risultano pleonastiche potendo comunque il legislatore delegato effettuare tutti gli interventi necessari per l'adeguamento del quadro ordinamentale sulla base della più ampia delega contenuta nel successivo articolo 4. Con riferimento all'emendamento 3.2, il senatore Caliendo sottolinea come lo stesso, oltre a riscrivere in modo più comprensibile dal punto di vista letterale la previsione su cui si interviene, faccia altresì salva, nell'ipotesi di trasferimento di persone detenute a fini investigativi, il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 723 del codice di procedura penale, ai sensi della quale, nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dà corso alla rogatoria medesima quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 3.3, la proposta è volta a stabilire, in sede di esercizio della delega, l'obbligo per il legislatore delegato di applicare il principio di reciprocità ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione oggetto di ratifica nell'ipotesi ivi prevista, mentre l'emendamento 3.4 è diretto a definire i limiti entro i quali dare attuazione nell'ambito dell'ordinamento italiano alle previsioni in materia di consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione.

Passando agli emendamenti all'articolo 4, il senatore Caliendo evidenzia come l'impostazione di fondo di tali proposte sia quella di fornire una definizione puntuale dei criteri di delega, così da consentire l'esercizio della stessa da parte del legislatore delegato in modo coerente coi principi costituzionali rilevanti nella materia in esame e con la finalità di assicurare più efficaci modalità di cooperazione giudiziaria a livello internazionale. Il senatore Caliendo si sofferma poi, in particolare, sull'emendamento 4.1, rilevando come il testo dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1949 non contenga, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega dal medesimo prevista, una previsione analoga a quella di cui al vigente articolo 696 del codice di procedura penale - corrispondente all'articolo 656 del precedente codice di procedura penale - in ordine alla prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale nella materia in questione. Tale omissione appare inspiegabile in quanto la prevalenza delle norme convenzionali e di diritto internazionale generale - nei termini indicati dalla formulazione del vigente articolo 696 del codice di procedura penale - costituisce un principio consolidato nella materia in esame, per cui la sua mancata

riproposizione, da un lato, non si vede da cosa possa essere giustificata e, dall'altro, susciterebbe sul piano interpretativo incertezze e possibili difficoltà applicative, che sembrerebbe invece opportuno evitare.

Il successivo emendamento 4.2 si colloca nella prospettiva di prevedere in modo esplicito e con una portata di carattere generale l'operatività del principio di reciprocità, in una logica sostanzialmente coerente con la *ratio* ispiratrice anche di altre proposte emendative, quali in particolare l'emendamento 4.3 dei relatori e l'emendamento 4.5.

L'emendamento 4.6 sostituisce il numero 1 della lettera *a*), del comma 1 dell'articolo 4, stabilendo che il potere del Ministro della Giustizia di non dare corso alla domanda di assistenza giudiziaria, in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, venga previsto in modo esplicito e con una portata generale, evitando il riferimento agli atti del Consiglio europeo e alle convenzioni internazionali che nel caso specifico risulta fuorviante. In ordine all'emendamento 4.14, il senatore Caliendo evidenzia come la proposta si fondi sulla considerazione che la presenza di agenti stranieri sul territorio dello Stato e la loro presenza allo svolgimento di attività che costituiscono esercizio di funzioni sovrane è un atto che può avere rilievo nei rapporti fra lo Stato italiano e gli altri Stati della comunità internazionale, e cioè in un ambito - quello delle relazioni internazionali - in cui nel vigente assetto costituzionale sono esclusivi l'iniziativa e il ruolo negoziale del Governo, essendo riservate agli altri poteri dello Stato funzioni di controllo ovvero di ratifica. Per queste ragioni parebbe indispensabile che la predetta presenza sia previamente autorizzata, caso per caso, dal Ministro della giustizia quale autorità di Governo.

L'emendamento 4.22 è volto a subordinare la costituzione delle squadre investigative comuni alla previa autorizzazione del Ministro della giustizia. Dopo aver sottolineato che la soluzione proposta è identica a quella prevista dall'articolo 695-2 del codice di procedura penale francese, il senatore Caliendo evidenzia che rimettere la decisione da parte dell'Italia, sulla costituzione delle squadre investigative comuni, alle autorità requirenti in via esclusiva - tenuto conto della subordinazione alla direzione politica della funzione requirente nella quasi totalità degli Stati membri dell'Unione europea, nonché in quelli che non ne fanno parte - significa di fatto ammettere la possibilità di una strumentalizzazione, a fini politici, dell'esercizio delle funzioni requirenti da parte di autorità straniere, un esito palesemente assurdo, oltre che ovviamente in contrasto con i principi costituzionali.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 3.5, sottolineando come lo stesso sia volto a disciplinare le modalità e le procedure per le consegne sorvegliate, di cui all'articolo 12 della Convenzione oggetto di ratifica, richiamando l'impostazione dell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006 in tema di disciplina delle operazioni sotto copertura.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), nell'illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario relativi all'articolo 4 del disegno di legge in titolo, si sofferma, in particolare, sulla proposta contenuta nell'emendamento 4.5, evidenziando come un'affermazione in termini netti ed espliciti dell'operatività del principio di reciprocità nella materia in esame appaia irrinunciabile. E' evidente, infatti, che le limitazioni di sovranità che vengono delineate nella definizione dei principi e criteri di delega in esame potranno ritenersi compatibili con il vigente quadro costituzionale solo se esse troveranno concreta applicazione in condizioni di parità con gli altri Stati e, a tale riguardo, il principio di reciprocità costituisce, a sua volta, strumento necessario e indispensabile per garantire tale parità.

Il senatore [DLMAGGIO](#) (*CoR*), nell'illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario, si sofferma, in particolare, sull'emendamento 4.21, evidenziando come la proposta soppressiva si fonda sulla convinzione che la scelta del disegno di legge - di attribuire al Procuratore della Repubblica la possibilità di concordare, in casi predeterminati, con le competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea ovvero, se previsto da accordi internazionali, di altri Stati, la costituzione di squadre

investigative comuni - rappresenti una soluzione che, per l'estromissione dell'Esecutivo dalla gestione di questi rapporti con gli altri Stati, risulta non solo ovviamente incompatibile con il quadro costituzionale, ma anche foriera di sicure disfunzionalità nella concreta gestione della cooperazione giudiziaria.

Il relatore [CASSON](#) (PD) sottolinea come la maggior parte delle proposte emendative presentate si muovano in una prospettiva di fondo sostanzialmente unitaria e coerente e come, in generale, gli sembri quindi possibile pervenire alla definizione di un testo sul quale potrà registrarsi un'ampia convergenza, fatta eccezione sui due punti sui quali è emerso un dissenso tra le forze politiche, che sono essenzialmente quelli relativi alle modalità con cui autorizzare la presenza di agenti stranieri allo svolgimento di attività giudiziarie e alle modalità di costituzione delle squadre investigative comuni.

Interviene quindi il senatore [TREMONTI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) che ricorda di aver già evidenziato criticamente come la Convenzione oggetto di ratifica risulti eccessivamente risalente e come il testo rischi di non essere aggiornato alle modifiche nel frattempo intervenute nella composizione della compagine dell'Unione europea, della quale, successivamente alla firma della Convenzione, sono entrati a far parte Stati il cui ordinamento può presentare anche rilevanti differenze con quello italiano; tuttavia, tenuto conto delle emergenze in atto e del contenuto certamente positivo degli emendamenti presentati, in particolare in tema di reciprocità, si dichiara maggiormente soddisfatto del testo in via di definizione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), pur esprimendo apprezzamento per l'impegno profuso dal Ministro a nome del Governo sul piano internazionale al fine di contribuire alla realizzazione dell'obiettivo della costituzione di una procura europea in materia di contrasto al terrorismo, manifesta però il suo scetticismo sulla effettiva praticabilità di questa soluzione e ritiene che un contributo efficace sul piano fattuale potrebbe piuttosto essere fornito direttamente dal Governo, e in particolare dal Ministro della Giustizia, ove il Ministro medesimo si facesse carico di una funzione di coordinamento informativo che dovrebbe consentire di veicolare in modo più funzionale, nel contesto europeo, le informazioni a disposizione dell'Esecutivo medesimo.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) sottolinea come la spinta verso la realizzazione di una Procura europea per il contrasto al terrorismo, da costruirsi utilizzando come modello quello della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, costituisca un passo avanti verso la strada dell'integrazione europea di fondamentale importanza.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) esprime perplessità non solo sulla praticabilità, ma anche sulla opportunità dell'istituzione di una Procura europea per il contrasto del terrorismo, ove ciò non faccia parte di un complessivo disegno riformatore che, muovendo dalla individuazione di ipotesi delittuose "federali", distinte dalle ipotesi delittuose previste dagli ordinamenti dei singoli Stati membri, definisca altresì un assetto organizzativo a livello europeo cui attribuire le funzioni requirenti e giudicanti riguardanti tali ipotesi delittuose.

Sotto un diverso profilo rileva peraltro come, in concreto, sia risultata difficile la veicolazione delle informazioni fra gli organi di polizia e giudiziari competenti in ambito europeo, come dimostrano, tra l'altro, anche vicende relative ai recenti gravi fatti di Bruxelles. Al riguardo va inoltre rammentato che, anche a livello nazionale, la stessa Procura nazionale antimafia non può avvalersi di un formale obbligo informativo, a suo favore, per l'acquisizione delle informazioni che vengono ad essa comunicate dalle procure distrettuali.

Il relatore [CASSON](#) (PD) convenendo con le osservazioni del senatore Palma, osserva che la diversità

dei sistemi costituisce un reale problema per la lotta al terrorismo che non può essere condotta con successo se prima non viene definita la fattispecie di reato di terrorismo a livello europeo.

Il ministro ORLANDO, ringraziando innanzitutto i componenti delle Commissioni riunite per l'elevato contributo apportato alla trattazione della materia in esame attraverso la discussione che si sta proficuamente svolgendo, ritiene di dover fare alcune precisazioni. Replicando al senatore Palma, osserva che l'istituzione della Procura europea, o meglio l'estensione delle sue attribuzioni al contrasto dei reati di terrorismo, non costituirebbe la soluzione di tutti i problemi relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale, ma rappresenterebbe in ogni caso un passo avanti significativo. E' peraltro innegabile che occorre senz'altro la costruzione di un quadro comune di diritto penale europeo. Tuttavia, il percorso che porta ad un simile risultato è molto difficile, non solo per le diversità dei sistemi giuridici dei Paesi membri, ma anche perché comporta la cessione di un pezzo di sovranità in capo a ciascuno Stato membro.

Quanto al rapporto tra la Procura nazionale antimafia e le procure distrettuali, va comunque ricordato che è stata introdotta una prassi di grande collaborazione che sopperisce al mancato obbligo legislativo cui ha fatto riferimento il senatore Palma.

Preannuncia infine che il Governo presenterà alcuni ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1949.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che, non appena saranno presentati gli emendamenti del Governo, sarà fissato un breve termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1949](#)

Art. 3

3.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

3.2

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, quali le condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione; le procedure e l'autorità competente per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione;» con le seguenti: «previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria relativamente alla disciplina delle condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione, nonché relativamente alla disciplina delle procedure per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 723, comma 3, del codice di procedura penale;».

3.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità, ai sensi dell'ultimo periodo del

paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, nei confronti del Regno unito e dell'Irlanda, qualora tali Stati membri si avvalgano della facoltà prevista dalla prima parte del medesimo paragrafo 3;».

3.4

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) disciplinare le modalità e le procedure per le consegne sorvegliate secondo quanto previsto dall'articolo 12 della Convenzione, nei limiti previsti dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146; prevedere che previa autorizzazione del Ministro della giustizia sentita l'autorità giudiziaria competente, funzionari stranieri possano essere ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione, ferma restando l'attribuzione in via esclusiva alle competenti autorità italiane delle funzioni di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo 12; prevedere la responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano;».

3.5

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) disciplina delle modalità e delle procedure per le consegne sorvegliate secondo quanto previsto dall'articolo 12 della Convenzione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146».

Art. 4.

Art. 4

4.1

I RELATORI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) prevedere che:

1) nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;».

4.2

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) prevedere il principio di prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale in materia di estradizione, di assistenza giudiziaria internazionale, di riconoscimento delle sentenze penali straniere, di esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane, nonché per tutto ciò che concerne gli altri rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale;».

4.3

I RELATORI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;».

4.4

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di rifiutare la cooperazione giudiziaria richiesta, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;».

4.5

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) prevedere, in materia di estradizione, di assistenza giudiziaria internazionale, di riconoscimento delle sentenze penali straniere, di esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane, nonché per tutto ciò che concerne gli altri rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, il potere del Ministro della giustizia di rifiutare la cooperazione giudiziaria richiesta qualora lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;».

4.6

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di assistenza giudiziaria in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;».

4.7

I RELATORI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), al numero 1), dopo le parole: «adottati dal Consiglio», inserire le seguenti: «e del Parlamento» e dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti: «oppure in assenza di reciprocità, nel rispetto degli obblighi internazionali;»;

b) alla lettera b), al numero 1), dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti: «oppure in assenza di reciprocità, nel rispetto degli obblighi internazionali;».

4.8

[DLMAGGIO](#), [COMPAGNA](#)

Al comma 1, alla lettera a), al numero 1), dopo le parole: «o altri interessi essenziali dello Stato», inserire le seguenti: «tenuto conto del principio di reciprocità;».

4.9

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, alla lettera a), al numero 3), sostituire le parole: «dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato», con le seguenti: «provveda con decreto motivato senza ritardo».

4.10

[DLMAGGIO](#), [COMPAGNA](#)

Al comma 1, alla lettera a), al numero 3), dopo le parole: «decreto motivato», aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 724, comma 5, del codice di procedura penale».

4.11

I RELATORI

Al comma 1, alla lettera a), al numero 4), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «prevedere, qualora si tratti di attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione decida secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. L'avviso di cui al citato articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia; prevedere, qualora si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del contrasto, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale;».

4.12

I RELATORI

Al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che l'autorità giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

d) se l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato».

4.13

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che l'autorità giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria:

a) qualora gli atti richiesti siano contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) qualora il fatto per cui procede l'autorità straniera non sia previsto come reato dalla legge italiana e non risulti che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

c) qualora l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria possa pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato;

d) qualora vi siano fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulti che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria».

4.14

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera a), al numero 5), sostituire le parole: «che l'autorità giudiziaria possa autorizzare», *con le seguenti:* «che l'autorità giudiziaria possa ammettere», *e sostituire le parole:* «dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea», *con le seguenti:* «previa autorizzazione del Ministro della giustizia».

4.15

[DLMAGGIO](#), [COMPAGNA](#)

Al comma 1, alla lettera a), al numero 5), dopo le parole: «, con decreto motivato» *inserire le seguenti:* «, tenuto conto del principio di reciprocità,».

4.16

I RELATORI

Al comma 1, alla lettera a), al numero 5), sopprimere le parole: «se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea».

4.17

[DLMAGGIO](#), [COMPAGNA](#)

Al comma 1, alla lettera a), al numero 6), dopo le parole: «e che questa possa presentare richieste complementari;» aggiungere il seguente periodo: «fatto salvo il principio di reciprocità, se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione Europea;».

4.18

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 7).

4.19

[DLMAGGIO](#), [COMPAGNA](#)

Al comma 1, alla lettera a), al numero 7), dopo le parole: «, in quanto compatibili,» inserire le seguenti: «e fatto salvo il principio di reciprocità,».

4.20

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, alla lettera a), al numero 8), sostituire le parole: «disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità» con le seguenti: «secondo le modalità di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale».

4.21

[DLMAGGIO](#), [COMPAGNA](#)

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere i numeri 9), 10) e 11).

4.22

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il numero 9) con il seguente:

«9) prevedere che, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;».

Consequentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Previa autorizzazione del Ministro della giustizia, il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o a delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni."

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'istituzione della squadra investigativa comune avviene con la sottoscrizione di un atto costitutivo, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, ad opera del procuratore della Repubblica e dell'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti."».

4.23

I RELATORI

Al comma 1, alla lettera a), al numero 9), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo».

4.24

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, alla lettera a), al numero 12), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto

previsto in materia di utilizzabilità degli atti dall'ordinamento processuale penale italiano».

4.25

I RELATORI

Al comma 1, alla lettera a), al numero 13), anteporre il seguente periodo: «prevedere che nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dia corso alla medesima qualora lo Stato richiedente non offra idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata;».

4.26

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizione la concessione dell'estradiizione e di rifiutare in ogni caso l'estradiizione per un reato politico oppure quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona».

4.27

I RELATORI

Al comma 1, alla lettera b), al numero 2), sopprimere le parole: «in casi predeterminati» e sostituire la parola: «prevista», con le seguenti: «, salvo quanto previsto».

4.28

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale in materia di estradiizione per l'estero, la competenza della Corte d'appello che decide su richiesta del Procuratore generale, nonché la disciplina del relativo procedimento, anche con riferimento all'applicazione delle misure cautelari, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, e 25 della legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e fermo restando in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;».

4.29

I RELATORI

Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale in materia di estradiizione per l'estero, la competenza della Corte d'appello che decide su richiesta del Procuratore generale;».

4.30

I RELATORI

Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 4), inserire i seguenti:

«4-bis) prevedere che, quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronunci sentenza favorevole all'estradiizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradiizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato;

4-ter) prevedere che, in ogni caso, la corte di appello pronunci sentenza contraria all'estradiizione:

a) se per il fatto per il quale è domandata l'estradiizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero;

b) se per il reato per il quale l'estradiizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;

c) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradiizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

d) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;».

4.31

I RELATORI

Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradiizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni accettate;».

4.32

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo il numero 1) inserire i seguenti:

«1-bis) prevedere che la trasmissione della sentenza di cui al n. 1) avvenga per il tramite del Ministro della giustizia;

1-ter) prevedere, ai fini di cui al n. 1), la competenza della Corte d'appello che decide su richiesta del Procuratore generale, nonché la disciplina del relativo procedimento, anche con riferimento all'applicazione delle misure cautelari, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, e fermo restando in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;».

4.33

I RELATORI

Al comma 1, alla lettera c), dopo il numero 1), inserire i seguenti:

«1-bis) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale nelle ipotesi di cui al numero 1, la competenza della Corte di appello e che la sentenza straniera non possa essere riconosciuta se:

1-bis.1) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;

1-bis.2) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

1-bis.3) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;

1-bis.4) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;

1-bis.5) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

1-bis.6) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

1-bis.7) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale;

1-bis.8) la sentenza straniera, di cui è chiesto il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una

confisca, ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;

1-ter. La Corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la Corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la Corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la Corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri».

4.34

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere il numero 2).

4.35

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera d), al numero 2), sostituire le parole: «prevedere che» con le seguenti: «prevedere, a condizione di reciprocità, che per gli Stati membri dell'Unione europea» e sostituire le parole: «prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea» con le seguenti: «prevedere, a condizione di reciprocità, che per gli Stati membri dell'Unione europea».

4.36

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera d), al numero 6), sopprimere le parole: «e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia chiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea».

4.37

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, alla lettera d), al numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto in materia di riconoscimento delle decisioni giudiziarie dall'ordinamento processuale penale italiano».

4.38

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere il numero 7).

4.0.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 431 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "polizia giudiziaria" sono aggiunte le seguenti: "anche sul territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea da squadre investigative comuni";

b) al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: "h-bis) l'atto costitutivo delle squadre investigative comuni al completo di tutti gli allegati e delle sue eventuali modificazioni".

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, il comma 2 è abrogato».

4.0.2

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, sono aggiunte le seguenti parole: ", fermo restando comunque il rispetto dei termini di durata massima delle indagini preliminari previsti dal codice di procedura penale"».

4.0.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, dopo le parole: "gli atti compiuti all'estero dalla squadra investigativa comune" sono inserite le seguenti: ", non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano,"».

Art. 5.

Art. 5

5.1

I RELATORI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, dopo le parole: «per l'estero» inserire le seguenti: «a tutela dei diritti fondamentali»;*

b) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 698, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerta che è stata adottata una decisione irrevocabile che commina una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, l'abbia commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1"».

1.3.2.1.6. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 13 (pom.) del 05/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
13^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1949\)](#) Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1168\)](#) TONINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione

- e petizione n. 425 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il relatore [CASSON](#) (PD) prende atto della presentazione da parte del Governo degli emendamenti n.

4.100 e 5.100, pubblicati allegato al resoconto; osserva peraltro che il contenuto di tali emendamenti è identico a quello di alcuni emendamenti già presentati ed illustrati dai relatori e, in particolare, degli emendamenti 4.7, 4.27 e 5.1. Quindi presenta ed illustra l'emendamento 3.200, che è volto ad aggiungere, alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge n 1949, un'ulteriore specificazione del principio e criterio direttivo ivi previsto per l'esercizio della delega di cui all'articolo medesimo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fissa quindi il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo e a quello del relatore Casson, testé illustrato, per domani alle ore 14.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2223) Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [CORSINI](#) (PD) ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera, reca norme per il contrasto del terrorismo, provvedendo alla ratifica e all'esecuzione di diversi strumenti internazionali in materia. Ne evidenzia la particolare delicatezza stante il difficile momento storico che l'intera comunità internazionale sta vivendo. Sottolinea che lo strumento della repressione penale, anche se fondamentale, non potrà essere l'unica arma contro i fenomeni terroristici. Nell'illustrare alcuni profili di interesse per la Commissione esteri, segnala che i primi due articoli dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli strumenti internazionali, che l'articolo 3 presenta un quadro definitorio dei termini utilizzati, e che l'articolo 9 chiarisce quali strutture, nel nostro ordinamento, sono chiamate a ricoprire alcuni ruoli individuati dai trattati internazionali (l'autorità di *intelligence* finanziaria, l'autorità centrale e il "punto di contatto" responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo).

Fornisce quindi indicazioni sui trattati internazionali sottoposti a ratifica, ricordando come la Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa del 2005 intenda favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo, in particolare qualificando come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo (come la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento), nonché rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello di ordinamenti interni (attraverso le politiche nazionali di prevenzione), sia a livello di normativa internazionale.

Ricorda quindi che la seconda Convenzione oggetto di ratifica, relativa alla soppressione degli atti di terrorismo nucleare, adottata a New York il 13 aprile 2005 con una risoluzione dell'Assemblea

Generale delle Nazioni Unite, ad oggi firmata da 115 Paesi e ratificata da 100, individua le fattispecie considerate reato nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni o nel danneggiamento di impianto, precisando altresì che anche la sola minaccia di commettere un reato così definito è considerata un reato, come pure la complicità. Ricorda inoltre come il testo prescriva anche l'obbligo per gli Stati di adeguare i propri ordinamenti interni per la perseguibilità dei reati indicati, stabilendo che non possano in alcun caso essere addotte giustificazioni di natura politica, razziale, etnica o religiosa.

Si sofferma quindi sul terzo strumento di diritto internazionale oggetto di ratifica, il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003 e non ancora entrato in vigore, e finalizzato a rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani. Il testo modifica l'articolato della Convenzione ampliando l'elenco dei reati a tutti quelli annoverati dai vari trattati e protocolli delle Nazioni Unite in materia di contrasto al terrorismo e introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima, che consentirà di ampliare ulteriormente la platea di tali reati, aprendo peraltro alla possibilità che allo strumento convenzionale possano aderire anche gli Stati osservatori del Consiglio d'Europa (che sono Canada, Giappone, Israele, Messico, Santa Sede e Stati Uniti). Ricorda inoltre come il Protocollo include inoltre una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un Paese dove esista il rischio di applicazione della pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria. Ricorda infine come venga inoltre istituito un meccanismo di controllo (la Conferenza degli Stati contraenti contro il terrorismo, denominata «COSTER») per verificare l'applicazione della Convenzione, che completa le competenze più generali del Comitato europeo sui problemi della criminalità.

Prosegue indi con la illustrazione del quarto strumento internazionale oggetto di ratifica, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la confisca dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005. L'accordo aggiorna ed amplia le previsioni della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato risalente al novembre 1990, includendo il riferimento non solo alle forme di finanziamento attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche a quelle realizzate attraverso attività lecite. Evidenzia che il testo sottolinea l'importanza, per il successo delle misure preventive e repressive, di un veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti od alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, rappresentando, in ultima analisi, il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.

Infine illustra i contenuti del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga lo scorso ottobre 2015, strumento che qualifica come reati penali una serie di atti, tra cui la partecipazione intenzionale a un gruppo terroristico, la ricezione di un addestramento per il terrorismo, i viaggi all'estero per scopi terroristici e il finanziamento o l'organizzazione di tali viaggi. Il Protocollo fornisce inoltre una rete di punti di contatto a livello nazionale, disponibili in modo ininterrotto, per un rapido scambio di informazioni fra i Paesi Parte.

Il relatore [LO GIUDICE](#) (PD), illustra il provvedimento in titolo per le parti di competenza della commissione Giustizia. Interessano profili di rilievo per la Commissione giustizia gli articoli da 4 a 8. L'articolo 4 reca modifiche al codice penale. Più nel dettaglio la lettera a) del comma 1 inserisce tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, due nuove fattispecie: il delitto di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-*quinquies*.1) e il reato di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (articolo 270-*quinquies*.2). L'articolo 270-*quinquies*.1, primo comma, punisce con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati ? in tutto o in parte - al compimento di atti con finalità terroristica. La fattispecie penale trova applicazione al di fuori delle ipotesi di associazione con finalità di terrorismo (articolo 270-*bis*) e di organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo (articolo 270-*quater*.1) e indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi raccolti. Ai sensi dell'articolo 270-

sexies del codice penale sono considerate con finalità di terrorismo "le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia". Il secondo comma della nuova disposizione codicistica punisce con la pena della reclusione da cinque a dieci anni chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro destinati al compimento di atti con finalità terroristica. L'articolo 270-*quinquies*.2 sanziona con la pena della reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo internazionale.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 inserisce nel codice penale l'articolo 270-*septies*, con il quale è resa obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. Se la confisca di tali beni non è possibile, la disposizione autorizza la confisca per equivalente, cioè la confisca di altri beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto. La confisca non potrà riguardare i beni che appartengono a terzi estranei al reato.

La lettera *c)* del comma 1 inserisce tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare (articolo 280-*ter*). La disposizione, al primo comma, punisce con la reclusione da 6 a 12 anni, chiunque con finalità di terrorismo (articolo 270-*sexies*) procura a sé o ad altri materia radioattiva o crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. L'articolo punisce poi con la reclusione non inferiore a 15 anni chiunque, con le medesime finalità, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare o utilizza o danneggia un impianto nucleare, così da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva (secondo comma). Il terzo comma della nuova disposizione sanziona con le medesime pene le analoghe condotte aventi ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

L'articolo 5 modifica la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge antiterrorismo del 2015. Tale disposizione stabilisce che il personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (l'AISI, l'AISE ed il DIS), analogamente alla polizia giudiziaria, è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2007. Il disegno di legge inserisce fra i reati di terrorismo richiamati dalla disposizione anche il nuovo delitto di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-*quinquies*.1).

L'articolo 6 del disegno di legge individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005 (comma 1). I successivi commi recano una serie di obblighi informativi in capo al pubblico ministero con riguardo ai procedimenti penali per il delitto di atti di terrorismo nucleare, di cui all'articolo 280-*ter* del codice penale. In relazione a tali procedimenti il pubblico ministero deve comunicare al Ministro della giustizia l'esercizio dell'azione penale (comma 2), nonché l'esecuzione di una misura di custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari) allegando copia dell'ordinanza (comma 3). Inoltre, ai sensi del comma 4, l'autorità giudiziaria procedente è tenuta a comunicare l'esito definitivo del procedimento (passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione) e il luogo dove i beni sequestrati sono custoditi, nonché le modalità di loro conservazione. A sua volta il Ministro della giustizia deve comunicare, senza ritardo, l'esercizio della azione penale, l'esito del procedimento e l'adozione della misura cautelare agli Stati parte della Convenzione, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite. Dell'ubicazione e conservazione dei beni sequestrati è data comunicazione anche al direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (comma

5).

L'articolo 7, comma 1, disciplina la sorte dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare, prevedendo che l'autorità giudiziaria debba informare del sequestro il prefetto e il Ministero della giustizia. Il prefetto, a sua volta, informati i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della salute, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, deve adottare, su parere dell'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi, provvedendo autonomamente in caso d'urgenza. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, i beni sequestrati o confiscati sono conferiti all'Operatore nazionale o al Servizio integrato di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che provvede a gestirli sulla base delle indicazioni operative fornite dall'ISIN. In base all'articolo 2 del decreto legislativo n. 52 del 2007 con "operatore nazionale" si intende il gestore di un impianto riconosciuto per il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti ai fini del futuro smaltimento nel territorio nazionale. Con riguardo all'ordinamento italiano l'Operatore nazionale è la Società gestione impianti nucleari, (Sogin S.p.a.). Con "Servizio integrato" si intende invece lo strumento tecnico-operativo in grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non più utilizzata. A livello nazionale il Gestore del Servizio integrato è l'ENEA. Il comma 3 dell'articolo 7 stabilisce poi che, nei casi in cui i materiali radioattivi devono essere restituiti a uno Stato parte della citata Convenzione di New York del 2005, il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, vi provvede di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipulando, se del caso, specifici accordi (comma 3).

L'articolo 8 introduce nel decreto legislativo n. 230 del 1995, di attuazione di una serie di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, l'articolo 156-*bis*, che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e previo parere dell'ISIN, l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia (comma 1). Il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge (comma 2).

Il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) il quale, pur condividendo l'impianto complessivo del disegno di legge n. 2223, esprime perplessità sulla disposizione di cui al nuovo articolo 270-*quinques.1* che configura la nuova fattispecie di reato di "finanziamento di condotte con finalità di terrorismo". In particolare osserva che appare irragionevole che la disposizione richiamata preveda la stessa pena della reclusione da sette a quindici anni, già prevista per le condotte di cui agli articoli 270-*bis*, comma 1, (nei confronti di chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico) e 270-*quater*, comma 1, (nei confronti di chi arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo anche internazionale) del codice penale, quantunque queste ultime fattispecie di reato siano molto più gravi.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*), condividendo i rilievi fatti dal senatore Caliendo, osserva che effettivamente merita un adeguato approfondimento la disposizione di cui al nuovo articolo 270-*quinques.1* del codice penale, sia con riferimento agli aspetti di costituzionalità della norma che sottende la nuova fattispecie di reato, sia con riferimento alla individuazione in concreto delle condotte della medesima prese in considerazione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1949](#)

Art. 3

3.200

[CASSON](#), RELATORE

Al comma 1, lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: "e secondo le norme in vigore nello Stato".

Art. 4

4.100

Il Governo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), al numero 1), dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti: «oppure in assenza di reciprocità, nel rispetto degli obblighi internazionali,» e dopo le parole: «adottati dal Consiglio», inserire le seguenti: «e dal Parlamento»;*

b) *alla lettera b), al numero 1), dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti: «oppure in assenza di reciprocità, nel rispetto degli obblighi internazionali,».*

c) *alla lettera b), al numero 2), sopprimere le parole: «in casi predeterminati», e sostituire la parola: «prevista» con le seguenti: «, salvo quanto previsto»*

Art. 5

5.100

Il Governo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, dopo le parole: «per l'estero» inserire le seguenti: «a tutela dei diritti fondamentali»;*

b) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 698 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se il fatto per il quale è domandata l'estradiizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradiizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerta che è stata adottata una decisione irrevocabile che commina una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, l'abbia commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1"».

1.3.2.1.7. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 14 (pom.) del 12/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MARTEDÌ 12 APRILE 2016
14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1949\)](#) **Deputato VERINI ed altri.** - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive,* approvato dalla Camera dei deputati

[\(1168\)](#) **TONINI ed altri.** - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione*

- e petizione n. 425 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) - recependo un suggerimento del relatore Casson - modifica l'emendamento 3.4 riformulandolo nell'emendamento 3.4 (testo 2).

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) modifica - recependo il medesimo suggerimento del relatore Casson - l'emendamento 3.5 riformulandolo nell'emendamento 3.5 (testo 2).

I RELATORI raccomandano l'approvazione degli emendamenti a propria firma ed esprimono un invito al ritiro per gli emendamenti 3.1 e 3.2, formulando in caso diverso parere contrario. Esprimono poi parere favorevole sugli emendamenti 3.3, 3.200/1, pubblicato in allegato, e 3.200. Esprimono altresì parere favorevole sugli emendamenti 3.4 (testo 2) e 3.5 (testo 2), pubblicati in allegato, come riformulati dai presentatori.

I relatori esprimono quindi parere favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.4, 4.5, 4.100, 4.8, 4.10, 4.13, 4.15, 4.17, 4.19 e 5.100. Infine invitano al ritiro, e in subordine esprimono parere contrario, sui restanti emendamenti presentati al disegno di legge n. 1949.

Il sottosegretario MIGLIORE esprime parere conforme a quello dei relatori, con l'eccezione dell'emendamento 4.20 su cui esprime parere contrario.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ha ritirato gli emendamenti 3.1 e 3.2, previa verifica del prescritto numero legale, è posto ai voti e approvato l'emendamento 3.3.

Sono quindi separatamente posti ai voti e approvati il subemendamento 3.200/1 e l'emendamento 3.200, come emendato.

L'emendamento 3.4 (testo 2), di contenuto identico dell'emendamento 3.5 (testo 2), è poi posto ai voti ed approvato.

È successivamente posto ai voti e approvato l'emendamento 4.1, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 4.2.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.3, di contenuto sostanzialmente identico agli emendamenti 4.4 e 4.5. Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti il successivo emendamento 4.7 - con esclusione della parte della lettera a) volta ad inserire dopo le parole "adottati dal Consiglio" le parole "e del Parlamento" - l'emendamento 4.100 - con esclusione della parte della lettera a) volta ad inserire dopo le parole "adottati dal Consiglio" le parole "e del Parlamento" e della lettera c) - nonché i successivi emendamenti 4.8, 4.15, 4.17 e 4.19.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ha ritirato l'emendamento 4.6, viene posta ai voti ed approvata la parte non preclusa dell'emendamento 4.7, risultando conseguentemente assorbita la parte non preclusa della lettera a) dell'emendamento 4.100.

In ordine alla restante parte non preclusa dell'emendamento 4.100, corrispondente alla lettera c) del medesimo, il presidente [D'ASCOLA](#) dispone che la stessa sia posta ai voti successivamente insieme all'emendamento 4.27.

Sull'emendamento 4.9 si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore [CAPPELLETTI](#)

(M5S), il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ed il senatore [FALANGA](#) (AL-A), in esito al quale l'emendamento viene posto ai voti e respinto.

Il presidente D'ASCOLA dispone che l'emendamento 4.10 sia posto in votazione dopo l'emendamento 4.13.

In ordine all'emendamento 4.11, il relatore per la 2a Commissione, senatore [CASSON](#) (PD), prospetta una possibile riformulazione volta a sostituire il rinvio alle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale con il rinvio a quanto previsto, agli stessi fini, dall'articolo 611 del medesimo codice.

Il presidente [D'ASCOLA](#) sottolinea come l'articolo 611 del codice di procedura penale delinei una procedura semplificata, caratterizzata dal contraddittorio in forma scritta ma comunque piena, essendo assicurato il coinvolgimento di tutte le parti interessate. Da questo punto di vista il rinvio a tale disposizione potrebbe suscitare perplessità, in particolare laddove la cooperazione giudiziaria si riferisca ad attività che, per essere efficacemente compiute, devono essere poste in essere a sorpresa.

Il relatore per la 2a Commissione, senatore [CASSON](#) (PD), osserva che la proposta di riformulazione da lui prospettata per l'emendamento 4.11 riprende un suggerimento avanzato in via informale dal Governo, ma che le considerazioni illustrate dal presidente D'Ascola gli appaiono meritevoli di attenzione e tali da giustificare un supplemento di riflessione. Tra l'altro, tali considerazioni costituiscono la ragione giustificativa della formulazione con cui l'emendamento è stato presentato.

Dopo un breve intervento del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), che ritiene anch'egli meritevoli di approfondimento le problematiche sottese l'emendamento 4.11, su proposta del senatore [LUMIA](#) (PD), viene disposto l'accantonamento dell'emendamento medesimo.

Sull'emendamento 4.12 il relatore per la 2a Commissione, senatore [CASSON](#) (PD), anche in questo caso in considerazione di suggerimenti avanzati informalmente dal Governo, prospetta l'opportunità di sopprimere la lettera d) del medesimo, sottolineando che subordinare la possibilità di dare corso alla domanda di assistenza giudiziaria alla circostanza che l'esecuzione della medesima non possa pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato implica il rischio di subordinare tale esecuzione ad un accertamento particolarmente complesso e gravoso, con effetti tali da non favorire la semplificazione e la maggiore efficienza dell'attività della cooperazione giudiziaria qui considerata.

Dopo che il presidente [D'ASCOLA](#) ha richiamato l'attenzione sul fatto che la lettera d) dell'emendamento 4.12 corrisponde sostanzialmente al disposto del vigente comma 5-bis dell'articolo 724 del codice di procedura penale, il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII), pur comprendendo le ragioni addotte dal senatore Casson sul punto in questione, osserva che sarebbe difficilmente giustificabile che l'autorità giudiziaria - avendo positiva conoscenza della pendenza di un procedimento e del possibile pregiudizio che l'accoglimento della domanda di assistenza giudiziaria potrebbe comportare per tale procedimento - non possa in tale ipotesi rifiutare, eventualmente anche in via temporanea, di dare seguito alla domanda medesima.

Il relatore per la 2a Commissione, senatore [CASSON](#) (PD), giudica meritevoli di considerazione le riflessioni testé svolte dal senatore Palma e, visto che comunque le previsioni attinenti al punto in questione corrispondono ad una norma già vigente, ritiene che si potrebbe procedere a votare l'emendamento nel testo originario, con l'intesa di un ulteriore approfondimento della problematica

emersa nel corso dell'esame in Assemblea.

Concorda al riguardo il rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti l'emendamento 4.12 è approvato, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 4.13 e 4.10.

In ordine all'emendamento 4.14, il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorità straniera allo svolgimento di attività giudiziarie in territorio italiano rappresenti un'interferenza nell'esercizio di funzioni sovrane che va ben al di là della normale attività di tipo rogatorio e che gli appare assurdo rimettere alle determinazioni delle autorità giudiziarie, e non invece alla responsabilità politica del Ministro della giustizia quale autorità di Governo.

Il relatore per la 2a Commissione, senatore [CASSON](#) (*PD*), ritiene invece che la previsione di cui al numero 5 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1949 sia condivisibile, in quanto la stessa differenza in modo adeguato l'ipotesi in cui l'attività di cooperazione si svolge tra Stati membri dell'Unione europea e l'ipotesi in cui essa riguarda invece Stati che non ne fanno parte.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) aggiunge la sua firma all'emendamento 4.14.

L'emendamento 4.14 viene poi posto ai voti e respinto.

Dopo che il relatore per la 2a Commissione, senatore [CASSON](#) (*PD*), ha ritirato l'emendamento 4.16 e il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) ha ritirato l'emendamento 4.18, su proposta del relatore [CASSON](#) (*PD*) viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 4.20, mentre l'emendamento 4.21 viene posto ai voti e respinto.

In ordine all'emendamento 4.22, il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), riprendendo anche le considerazioni svolte dal senatore Caliendo relativamente all'emendamento 4.14, rileva che la scelta di non prevedere la necessità dell'autorizzazione del Ministro della giustizia ai fini della conclusione di accordi con le competenti autorità di altri Stati, aventi ad oggetto la costituzione di squadre investigative comuni, sia del tutto non condivisibile. Gli risulta incomprensibile come l'attività di cooperazione con gli altri Stati, con riferimento al profilo considerato, possa essere frammentata tra le oltre cento procure della Repubblica presenti sul territorio nazionale, essendo di palese evidenza che, in tali condizioni, risulterà impossibile qualsiasi forma di coordinamento, così come la riconduzione ad un'impostazione unitaria delle decisioni in materia di rapporti con i singoli Stati di volta in volta interessati e, in ultima analisi, l'inquadramento di tale attività in un contesto di minima coerenza razionale.

Ricorda inoltre come in passato si siano verificati episodi in cui iniziative estemporanee di singoli magistrati hanno creato problemi internazionali allo Stato italiano e ciò in assenza delle previsioni che si vogliono introdurre e che, per gli Stati dell'Unione europea, sono state già introdotte con il recente decreto legislativo n. 34 del 2016.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) concorda con le considerazioni testé svolte dal senatore Palma, sottolineando l'assurdità di un'impostazione normativa che consente ad un qualsiasi procuratore della Repubblica di assumere iniziative e di prendere decisioni che possono

pesantemente interferire nei rapporti fra la Repubblica italiana e gli altri Stati della comunità internazionale.

Sotto un diverso profilo coglie l'occasione per richiamare l'attenzione del Governo sulle condizioni in cui si trova il signor Henrique Pizzolato, del quale il Governo ha voluto disporre l'estradizione nonostante la contrarietà di un ampio arco di forze parlamentari. Sulla base delle informazioni disponibili risulta, infatti, che il signor Pizzolato si trova in una situazione sempre più difficile che non corrisponde in nessun modo alle assicurazioni che erano state date, assicurazioni la cui problematica affidabilità era stata anticipatamente fatta presente al Governo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) al fine di consentire un ulteriore spazio di riflessione chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.22, che modifica riformulandolo nell'emendamento 4.22 (testo 2), pubblicato in allegato.

Dopo che il relatore per la 2a Commissione, senatore [CASSON](#) (*PD*), si è dichiarato contrario all'accantonamento dell'emendamento 4.22 (testo 2) - ritenendo che la modifica non alteri nella sostanza la portata della proposta e, quindi, la sua quantomeno parziale interferenza con i profili che sono stati oggetto del decreto legislativo n. 34 del 2016, sui quali il Governo e la maggioranza non intendono nuovamente intervenire - l'emendamento 4.22 (testo 2) viene posto ai voti e respinto, mentre il successivo emendamento 4.23 viene riformulato dal relatore Casson nell'emendamento 4.23 (testo 2), pubblicato in allegato, che è posto ai voti ed approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.24, in riferimento al quale i relatori e il Governo avevano invitato i proponenti al ritiro.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), tuttavia, insiste per mantenere l'emendamento e, intervenendo in dichiarazione di voto, chiarisce una volta di più la portata normativa dell'emendamento medesimo. Poiché la norma scritta dal Governo fa riferimento all'acquisizione di atti trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali con la condizione che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle regole poste dall'autorità di altro Stato per l'utilizzabilità degli atti, l'emendamento intende salvaguardare i limiti in materia di utilizzabilità degli atti posti dall'ordinamento processuale penale italiano, che nel disegno di legge in esame non è richiamato.

Dopo che il relatore per la 2a Commissione, senatore [CASSON](#) (*PD*), ha ribadito che la specificazione contenuta nell'emendamento in esame è ultronea in quanto i limiti posti dall'ordinamento italiano in tema di utilizzabilità sono costituzionalmente ineludibili, l'emendamento, posto in votazione, risulta respinto.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 4.25, che risulta approvato.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che l'emendamento 4.26 dovrà essere votato dopo l'emendamento 4.27.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 4.27, insieme alla lettera c) dell'emendamento 4.100, in quanto tali proposte emendative presentano un identico contenuto. Esse risultano, infine, approvate.

L'emendamento 4.26 è quindi precluso.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ha ritirato l'emendamento 4.28, con distinte votazioni, risultano approvati gli emendamenti 4.29 e 4.30.

Viene altresì approvato l'emendamento 4.31.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), accogliendo l'invito del relatori, ritira l'emendamento 4.32.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.33, che risulta approvato.

In ordine all'emendamento 4.34, per il quale i relatori e il Governo hanno espresso un invito al ritiro, i senatori [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) e [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), richiamano il problema della genericità della delega in riferimento alla definizione della disciplina del trasferimento delle procedure.

I RELATORI convengono sulla opportunità di valutare più attentamente la norma in esame, ribadendo la necessità che il Governo fornisca più utili chiarimenti sulla medesima.

L'emendamento 4.34 viene quindi accantonato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), accogliendo l'invito dei RELATORI e del GOVERNO, ritira poi l'emendamento 4.35.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) non ha accolto l'invito al ritiro dei relatori, viene posto in votazione l'emendamento 4.36, che risulta respinto.

L'emendamento 4.37, posto ai voti, non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.38.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) tiene a precisare che la norma proposta dal Governo sull'impugnabilità del provvedimento esecutivo della decisione giudiziaria di cui è stato chiesto il riconoscimento è scritta male, al punto da sembrare in contrasto con i principi generali in tema di impugnazioni di cui all'articolo 588 del codice di procedura penale. La norma in esame necessita pertanto di una riformulazione o, quanto meno, di un'attenta valutazione di impatto prima dell'approvazione definitiva.

Con il consenso dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 4.38 viene accantonato.

L'emendamento 4.0.1 è ritirato dal senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), il quale insiste, tuttavia, per mettere ai voti l'emendamento 4.0.2, che - posto ai voti - risulta non approvato.

Viene poi ritirato l'emendamento 4.0.3.

Il subemendamento 5.100/1, pubblicato in allegato, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti identici 5.100 e 5.1 che, posti congiuntamente ai voti,

sono approvati.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1949](#)

Art. 3

3.200/1

[DLMAGGIO](#), [COMPAGNA](#)

All'emendamento 3.200, sostituire le parole "e secondo le norme in vigore nello Stato" con le seguenti "nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano."

3.200

[CASSON](#), RELATORE

Al comma 1, lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: "e secondo le norme in vigore nello Stato".

3.4 (testo 2)

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere la responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano;».

3.4

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) disciplinare le modalità e le procedure per le consegne sorvegliate secondo quanto previsto dall'articolo 12 della Convenzione, nei limiti previsti dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146; prevedere che previa autorizzazione del Ministro della giustizia sentita l'autorità giudiziaria competente, funzionari stranieri possano essere ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione, ferma restando l'attribuzione in via esclusiva alle competenti autorità italiane delle funzioni di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo 12; prevedere la responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano;».

3.5 (testo 2)

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere la responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano;».

3.5

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) disciplina delle modalità e delle procedure per le consegne sorvegliate secondo quanto

previsto dall'articolo 12 della Convenzione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146».

Art. 4

4.22 (testo 2)

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il numero 9) con il seguente:

«9) prevedere che, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;».

4.22

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il numero 9) con il seguente:

«9) prevedere che, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;».

Consequentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Previa autorizzazione del Ministro della giustizia, il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o a delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni."

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'istituzione della squadra investigativa comune avviene con la sottoscrizione di un atto costitutivo, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, ad opera del procuratore della Repubblica e dell'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti."».

4.23 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, alla lettera a), al numero 9), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo quando questo è formato da un'autorità di Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea.».

4.23

I RELATORI

Al comma 1, alla lettera a), al numero 9), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo».

Art. 5

5.100/1

[DLMAGGIO](#), [COMPAGNA](#)

All'emendamento 5.100, alla lettera b) capoverso 01, al comma 2, dopo le parole "di quanto stabilito dal comma 1" aggiungere il seguente periodo:"L'estradizione non è concessa se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana."

5.100

Il Governo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: «per l'estero» inserire le seguenti: «a tutela dei diritti fondamentali»;

b) al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 698 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerta che è stata adottata una decisione irrevocabile che commina una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, l'abbia commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1"».

1.3.2.1.8. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 15 (pom.) del 19/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MARTEDÌ 19 APRILE 2016
15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1949\)](#) **Deputato VERINI ed altri.** - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive,* approvato dalla Camera dei deputati

[\(1168\)](#) **TONINI ed altri.** - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione*

- e petizione n. 425 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il presidente [D'ASCOLA](#) ricorda che nella precedente seduta sono stati accantonati gli emendamenti 4.11, 4.20, 4.34 e 4.38.

Il relatore per la 2a Commissione, senatore [CASSON](#) (PD), prima di procedere all'esame dei suddetti emendamenti ritiene opportuno sentire le proposte di riformulazione del Governo ove questo intenda presentarne.

Con riferimento all'emendamento 4.11, il sottosegretario MIGLIORE fa presente che il Governo, dopo un'ulteriore riflessione, ritiene preferibile che la formulazione dell'emendamento rimanga invariato. Per quanto riguarda poi l'emendamento 4.20, il Governo invita i proponenti al ritiro, confermando altrimenti il parere contrario. In ordine invece all'emendamento 4.34, il Governo riconosce il problema della genericità della norma di delega per la disciplina del trasferimento delle procedure e, pertanto ripropone una riformulazione del numero 2 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, volta ad assicurare, ove ci sia il trasferimento dei procedimenti in favore della giurisdizione di altri Stati, che il Ministro della giustizia sia previamente interpellato e possa esercitare il potere di diniego. Inoltre la giurisdizione a favore della quale viene operato il trasferimento deve essere interessata da più intensi legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova, al fine di renderla maggiormente idonea alla decisione. Con riferimento poi all'emendamento 4.38 il Governo propone una riformulazione volta a sostituire il numero 7 della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 nel senso di prevedere l'impugnabilità delle decisioni di riconoscimento, senza effetto sospensivo della loro esecutività, salvi i casi specifici da regolare in modo precipuo.

I RELATORI accolgono con favore le riformulazioni testé illustrate dal rappresentante del Governo.

Il relatore per la 2a Commissione, senatore [CASSON](#) (PD), fa peraltro presente che, con riferimento all'emendamento 4.34, egli stesso aveva preparato una riformulazione più ampia, che teneva conto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. Ad ogni modo ritiene comunque accettabile la riformulazione proposta dal Governo.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ritira, quindi, l'emendamento 4.20, riservandosi di ripresentarlo ai fini del successivo esame in Assemblea.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) osserva che in ordine alla riformulazione dell'emendamento 4.34, appare inopportuno il riferimento a "intensi legami territoriali", in quanto il termine "intenso" nell'ordinamento italiano si riferisce solo al dolo. Sarebbe appropriato modificare tale riferimento. Per quanto riguarda poi la riformulazione dell'emendamento 4.38, appare più opportuno precisare ulteriormente che l'assenza di effetto sospensivo è riferibile alla presentazione dell'impugnazione.

Il sottosegretario MIGLIORE e i RELATORI condividono i suggerimenti del senatore Palma.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) accoglie le riformulazioni prospettate dal Governo per gli emendamenti 4.34 e 4.38, modificandoli conseguentemente negli emendamenti 4.34 (testo 2) e 4.38 (testo 2), pubblicati in allegato..

Il relatore per la 2a Commissione, senatore [CASSON](#) (PD), illustra, poi, gli emendamenti 3.100, 4.200

e 6.100, pubblicati in allegato, che recepiscono le condizioni poste dalla Commissione bilancio nel proprio parere.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

L'emendamento 3.100 è posto in votazione e risulta approvato.

Risulta altresì approvato l'emendamento 4.11.

Con distinte votazioni sono poi approvati gli emendamenti 4.34 (testo 2) e 4.38 (testo 2).

Con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 4.200 e 6.100.

Dopo una richiesta di delucidazione da parte del senatore GIOVANARDI, le Commissioni riunite conferiscono, infine, mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1949, già approvato dalla Camera dei deputati, come modificato, e a proporre l'assorbimento nel medesimo del disegno di legge n. 1168 e della petizione n. 425 ad essi riferita, autorizzandoli, altresì, ad effettuare gli interventi di coordinamento e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(2223) Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(1662) ORELLANA ed altri. - Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2223, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1662 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il relatore per la 2ª Commissione, senatore **LO GIUDICE (PD)**, propone di congiungere all'esame del disegno di legge n. 2223 quello del disegno di legge n. 1662, a prima firma del senatore Orellana, che reca la proposta di ratifica di uno dei Trattati internazionali di cui al disegno di legge n. 2223, e cioè la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la conquista di proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Propone altresì che il disegno di legge n. 2223, già approvato dalla Camera dei deputati, sia fin d'ora adottato come testo

base per il seguito dell'esame.

Le Commissioni convengono.

Il senatore [CASSON](#) (PD) ricorda che già nel corso della discussione generale sono stati evidenziati alcuni punti critici del provvedimento in esame. Propone pertanto di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti al fine di concentrare l'attenzione delle Commissioni riunite sugli aspetti maggiormente controversi.

Il relatore per la 2a Commissione, senatore [LO GIUDICE](#) (PD), ricorda che le criticità evidenziate nel corso della discussione generale riguardano essenzialmente l'articolo 4 del provvedimento, in particolare con riferimento alla nuova fattispecie penale del finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-*quinquies*.1), alla confisca obbligatoria disposta dal nuovo articolo 270-*septies* e alla nuova fattispecie di atti di terrorismo nucleare (articolo 280-*ter*). In riferimento al primo profilo, si riserva di presentare proposte emendative volte ad evitare che tale nuova fattispecie riceva una sanzione sproporzionata rispetto ad altre analoghe ipotesi di reato. In relazione al reato di atti di terrorismo nucleare, sottolinea l'esigenza di meglio disciplinare le diverse fasi della preparazione e produzione di ordigni nucleari.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) segnala che la nuova fattispecie penale di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo sanzionerebbe comportamenti già coperti dal reato associativo. Paventa il rischio che l'individuazione di tale nuova figura di reato produca effetti negativi su altri settori del sistema penale.

Il presidente [D'ASCOLA](#) ricorda che l'ipotesi disciplinata dal nuovo articolo 270-*quinquies*.1 non è riconducibile al reato di associazione con finalità di terrorismo, come espressamente indicato nel provvedimento in esame.

Sottolinea inoltre che la scelta di prevedere una nuova ipotesi di reato deriva dall'impianto della Convenzione internazionale oggetto di ratifica.

Non essendovi altre richieste d'intervento, dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Fissa quindi alle ore 16 di martedì 26 aprile il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2223.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.00.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1949](#)
Art. 3

3.100

I RELATORI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Commissione parlamentari competenti" inserire le seguenti: "per materia e per i profili finanziari".

Art. 4.
Art. 4

4.34 (testo 2)

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

"2) prevedere condizioni e forme del trasferimento dei procedimenti, assicurando, per il caso del trasferimento in favore della giurisdizione di altro Stato: che il Ministro della giustizia sia previamente interpellato e possa esercitare il potere di diniego; che la giurisdizione in cui favore è operato il trasferimento sia interessata da più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova, così da renderla maggiormente idonea alla decisione;

4.34

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere il numero 2).

4.38 (testo 2)

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sostituire alla lettera d), il numero 7) con il seguente:

"7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo della loro esecutività, delle decisioni di riconoscimento, salvi caso specifici da regolare in ragione della rilevanza dei beni della persona coinvolti dalle procedure di riconoscimento;"

4.38

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere il numero 7).

4.200

I RELATORI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Commissione parlamentari competenti" inserire le seguenti: "per materia e per i profili finanziari"

Art. 6

6.100

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: "adottati ai sensi" inserire le seguenti: "dell'articolo 3, comma 1, e"
, e sostituire le parole da: "ovvero mediante compensazione" fino alla fine del periodo, con le
seguenti: "secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse
finanziarie".

1.3.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 278 (pom.) del 15/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2016
278ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

**SUL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.
1949 ASSEGNATO ALLE COMMISSIONI 2ª E 3ª RIUNITE**

Il senatore **[CALIENDO](#)** (FI-PdL XVII) chiede al presidente D'Ascola che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1949, recantera ratifica della Convenzione fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale, esaminato congiuntamente con la 3ª Commissione, possa essere differito da domani alla prossima settimana; ritiene infatti opportuno lasciare uno spazio di tempo adeguato per poter valutare, anche ai fini della predisposizione degli emendamenti, le indicazioni che potranno emergere dal convegno che si terrà in Senato, venerdì 18 marzo, in materia di cooperazione giudiziaria nell'era delle minacce globali, nonché sulla riforma del Libro XI del codice di procedura penale, convegno al quale parteciperà anche il Ministro della giustizia.

Il senatore **[CASSON](#)** (PD), in qualità di relatore per la Commissione giustizia sul disegno di legge n. 1949, fa presente di non essere contrario alla posticipazione del termine per la presentazione degli emendamenti richiesta dal senatore Caliendo.

Nello stesso senso si esprime il rappresentante del Governo, sottosegretario Federica CHIAVAROLI, nel presupposto che tale posticipazione sia funzionale all'individuazione di soluzioni più condivise e, quindi, ad un più celere *iter* del citato disegno di legge.

Il presidente **[D'ASCOLA](#)** ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al

disegno di legge testé richiamato è stato già differito una volta. Si riserva comunque di valutare la richiesta avanzata dal senatore Caliendo, dopo aver acquisito in merito alla stessa l'avviso del Presidente della Commissione affari esteri.

IN SEDE REFERENTE

(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e sospensione)

La relatrice **CAPACCHIONE** (PD) si sofferma sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato.

In particolare, riferisce sulla soppressione delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo unico e sulla soppressione del comma 2, nonché sulla soppressione del riferimento all'articolo 414 del codice penale nel titolo del disegno di legge; tali modifiche costituiscono l'esito dell'approvazione di un emendamento presentato in Assemblea, al fine, tra l'altro, di coordinare la normativa in questione con quella recentemente varata in materia di terrorismo. In particolare, la modifica *de qua* è stata approvata a seguito del parere della Commissione affari costituzionali della Camera, che aveva posto l'accento sulla necessità di verificare l'incidenza della riduzione a tre anni della pena edittale massima per il reato di istigazione a commettere un delitto sull'entità della pena per l'istigazione o l'apologia concernente delitti di terrorismo, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale, che è stato di recente modificato dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in direzione di un incremento delle pene per gli atti di terrorismo.

Illustra poi la specificazione aggiunta alla fine del capoverso 3-*bis*, a seguito dell'approvazione di un emendamento proposto dalla Commissione; con tale modifica si precisa che, per la definizione dell'aggravante della pena per i fatti di negazionismo relativi ai crimini di genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, si deve tener conto "dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata da un organo di giustizia internazionale ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro". Dai lavori della Camera si evince che, con tale emendamento, si è inteso sottrarre, qualsiasi margine di apprezzamento discrezionale al giudice nazionale circoscrivendo anche il campo dei fatti che possono essere oggetto di negazione rilevante. Tuttavia, a parere della relatrice, non si precisa adeguatamente la tipologia di atti, pronunciati da organismi nazionali e sovranazionali di cui l'Italia è membro, ai quali ci si riferisce. A tale riguardo la relatrice chiede al Governo un orientamento definitivo sul punto in questione.

Il seguito dell'esame è, quindi, sospeso.

- [\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati
- [\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati
- [\(28\)](#) *ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*
- [\(171\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni*
- [\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*
- [\(208\)](#) *TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione*
- [\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*
- [\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*
- [\(295\)](#) *BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*
- [\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*
- [\(379\)](#) *BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- [\(381\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(382\)](#) *BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- [\(384\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- [\(385\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- [\(386\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- [\(387\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*
- [\(389\)](#) *BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

- [\(407\)](#) *STUCCHI.* - *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- [\(468\)](#) *MARINELLO ed altri.* - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- [\(581\)](#) *COMPAGNA.* - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- [\(597\)](#) *CARDIELLO ed altri.* - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- [\(609\)](#) *CARDIELLO ed altri.* - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- [\(611\)](#) *CARDIELLO ed altri.* - *Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- [\(614\)](#) *CARDIELLO ed altri.* - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- [\(638\)](#) *Anna Cinzia BONFRISCO.* - *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*
- [\(696\)](#) *BARANI.* - *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- [\(697\)](#) *BARANI.* - *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- [\(700\)](#) *BARANI.* - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- [\(735\)](#) *CASSON ed altri.* - *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- [\(741\)](#) *STUCCHI.* - *Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- [\(750\)](#) *STUCCHI.* - *Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*
- [\(964\)](#) *TORRISI ed altri.* - *Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- [\(1008\)](#) *LO GIUDICE ed altri.* - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- [\(1136\)](#) *FATTORINI ed altri.* - *Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- [\(1177\)](#) *BUEMI.* - *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- [\(1352\)](#) *Donella MATTESINI ed altri.* - *Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- [\(1456\)](#) *LUMIA ed altri.* - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1587\)](#) *LO GIUDICE ed altri.* - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(1681\)](#) *GIARRUSSO ed altri.* - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

- [\(1682\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1683\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- [\(1684\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- [\(1725\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio*
- [\(1784\)](#) *Erika STEFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*
- [\(1785\)](#) *Paola TAVERNA ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*
- [\(1816\)](#) *BUEMI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio*
- [\(1834\)](#) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri*
- [\(1905\)](#) *BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- [\(1914\)](#) *MARAN ed altri. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*
- [\(1921\)](#) *Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- [\(2108\)](#) *CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima*
- [\(2122\)](#) *PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori*
- [\(2131\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio*
- [\(2146\)](#) *RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare*
- [\(2147\)](#) *Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione*
- [\(2153\)](#) *ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*
- [\(2155\)](#) *Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità*
- [\(2168\)](#) *RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il correlatore, senatore [CASSON](#) (PD) - avvertendo che il correlatore, senatore Cucca, si soffermerà successivamente sui contenuti del disegno di legge n. 2032 già approvato dalla Camera dei deputati - provvede ad illustrare i restanti disegni di legge di iniziativa parlamentare congiunti all'Atto Senato n. 2067, anch'esso già approvato dalla Camera dei deputati. Avverte che i suddetti disegni di legge

possono essere suddivisi in quattro gruppi recanti, rispettivamente, modifiche della parte generale del codice penale; modifiche alla parte speciale del codice penale; modifiche al codice di procedura penale e, infine, modifiche in materia di diritto penitenziario e misure per contrastare il sovraffollamento carcerario.

Fra i disegni di legge del primo gruppo si sofferma sul disegno di legge n. 735 (Casson e altri), il quale, riprendendo gli esiti dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal professor Pisapia, prevede un'articolata delega al Governo per la revisione del Libro I del codice penale. Il provvedimento si compone di due soli articoli e di un complesso allegato, che reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'adozione del nuovo libro I. Passando al merito ricorda che l'articolo 1 reca delega al Governo, da un lato, ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti il nuovo testo del Libro I del codice penale, nonché eventuali decreti correttivi, e, dall'altro, a procedere anche all'abrogazione esplicita di tutta la normativa incompatibile con le disposizioni introdotte nei decreti legislativi. L'articolo 2, invece, prevede i principi di codificazione, sancendo esplicitamente la centralità del Libro I del codice penale riguardo all'intero ordinamento penale, nel rispetto sia dei principi e dei valori della Costituzione e dell'Unione europea che delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Per quanto concerne gli articoli dell'allegato, il Titolo I (articoli da 1 a 5) individua i principi generali; il Titolo II (articoli da 6 a 11) interviene in materia di efficacia della legge penale; il Titolo III (articoli da 12 a 24) delinea la disciplina del reato in generale, il Titolo IV (articoli da 25 a 37) interviene sulle pene; il Titolo V (articoli da 38 a 54) reca norme in materia di punibilità e di estinzione del reato e della pena ed infine il Titolo VI (articoli da 54 a 56) interviene in tema di sanzioni civili, confisca e responsabilità degli enti.

Poi illustra l'Atto Senato n. 384 (Barani), il quale, oltre a recare misure in materia di diritto penitenziario, prevede anche una delega per la riforma del sistema sanzionatorio. Gli Atti Senato n. 386 e n. 697 (Barani), modificano l'articolo 17 del Codice, prevedendo rispettivamente l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti e l'abolizione della pena dell'ergastolo. Il disegno di legge n. 581 (Compagna), interviene in tema di ergastolo, prevedendo la possibilità per i condannati a tale pena, che abbiano espiato un periodo minimo di ventisei anni di reclusione, tranne quelli sottoposti al cosiddetto ergastolo ostativo, di poter richiedere la conversione della pena perpetua nella pena della reclusione massima di anni trenta. Gli Atti Senato nn. 1784 (Erika Stefani e altri); 1816 (Buemi e altri), 2108 (Centinaio e altri) e 2155 (Giovanni Mauro) recano tutti modifiche alla disciplina della legittima difesa di cui all'articolo 52 al fine di assicurare una più equa protezione al diritto all'autotutela nel proprio domicilio della vittima dell'aggressione. Analoga finalità si propone il disegno di legge n. 2168 (Razzi e altri), il quale introduce nel codice il nuovo articolo 52-*bis* - concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato - che esclude, nei casi di violazione della proprietà privata o del luogo lavorativo, l'eccesso di legittima difesa ai sensi dell'articolo 55 del codice penale. In proposito rileva come sia in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento il disegno di legge n. 2892, il quale interviene - seppure indirettamente (modificando non già l'articolo 52, ma l'articolo 59 del codice penale sulle circostanze non conosciute o erroneamente supposte) - in materia di legittima difesa. L'Atto Senato n. 741 (Stucchi) interviene sull'articolo 61 del codice penale, introducendo una nuova circostanza aggravante comune consistente "nell'aver commesso il fatto contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età".

Il disegno di legge n. 1905 (Barani) modifica l'articolo 178 del codice in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale. Più nel dettaglio, il provvedimento integra la disposizione codicistica escludendo che la pubblica amministrazione possa invocare, quali cause ostative alla partecipazione a pubblici concorsi e per il rilascio di autorizzazioni, le condanne subite dal soggetto per le quali è stata pronunciata sentenza di riabilitazione dal giudice competente. Inoltre il provvedimento consente l'accesso al servizio o la progressione di carriera nelle Forze armate e di polizia ai soggetti condannati a pene non superiori ad anni uno, o non superiori ad anni due in caso di patteggiamento, per i quali è stata pronunciata sentenza di riabilitazione.

Per quanto riguarda i disegni di legge recanti modifiche alla parte speciale del codice penale, il relatore

si sofferma innanzitutto sull'Atto Senato n. 1684 (Giarrusso e altri), che interviene sulla circostanza aggravante della disponibilità di armi nel reato di associazione di tipo mafioso (articolo 416-*bis*, quarto comma, codice penale), prevedendo per coloro che promuovono organizzano o dirigono l'associazione la pena dell'ergastolo in luogo della pena reclusione "da quindici a ventisei anni" attualmente contemplata. Gli Atti Senato nn. 1456 (Lumia e altri), 1681, 1682 e 1683 (Giarrusso e altri), intervengono tutti - analogamente all'articolo 3 del disegno di legge n. 2067 - sulla disciplina del reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-*ter* codice penale. Più nel dettaglio il primo dei quattro provvedimenti modifica la disposizione codicistica inasprendone il quadro sanzionatorio (la pena detentiva attualmente fissata in "da quattro a dieci anni" viene elevata a "da sette a dodici anni") e punendo oltre all'erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Gli altri tre disegni di legge intervengono sul reato di scambio elettorale politico mafioso, non solo prevedendo un aumento delle pene (identico all'AS 1465), ma anche riscrivendo la fattispecie così da escludere possibili dubbi applicativi derivanti dal riferimento esplicito alle "modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*". L'Atto Senato n. 2146 (Ruta e altri) propone modifiche al codice penale e al codice di procedura penale volte ad assicurare una più completa protezione ai beni tutelati dal delitto di contraffazione di prodotti alimentari con indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale. Fra le modifiche proposte si segnala l'introduzione di pene accessorie per il reato citato e l'inserimento dei reati associativi finalizzati alla commissione delle condotte previste dall'articolo 517-*quater* del codice penale, tra quelli di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia ed antiterrorismo. L'Atto Senato n. 2122 (Pagliari e altri) reca modifiche legislative volte a contrastare le punizioni corporali nei confronti dei minori. Il provvedimento dispone, da un lato, l'abrogazione dell'articolo 571 del codice penale (che attualmente sanziona l'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina) e, dall'altro, interviene sul reato di maltrattamenti di cui all'articolo 572 del codice penale, includendovi anche gli eventi verificatisi negli istituti scolastici, così da superare la vigente differenza tra maltrattamenti derivanti da un'azione "correttiva" e quelli commessi genericamente in ambito familiare. L'Atto Senato n. 611 (Cardiello e altri) interviene sul reato di sottrazione di persone incapaci, modificandone la collocazione codicistica (dall'attuale articolo 574 del quale è disposta l'abrogazione al nuovo articolo 605-*bis*) e apportandovi modifiche sostanziali, quali la previsione della procedibilità d'ufficio e un inasprimento del quadro sanzionatorio. L'Atto Senato n. 468 (Marinello e altri) ridelinea la disciplina legislativa del reato di omicidio volontario, intervenendo sulle circostanze aggravanti e attenuanti e sul loro computo, da un lato, e interdiciendo il ricorso ai riti speciali per tale delitto e escludendo gli omicidi da alcuni benefici penitenziari, dall'altro. L'Atto Senato n. 1725 (Campanella e altri) interviene sul regime di procedibilità del reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* codice penale ampliando l'area della procedibilità d'ufficio così da assicurare una più piena tutela delle vittime. L'Atto Senato n. 638 (Anna Cinzia Bonfrisco e altri), in conformità agli obblighi imposti dalla Convenzione di Istanbul (ratificata con la legge n. 77 del 2013), prevede ulteriori interventi legislativi (rispetto alle misure già previste dal decreto-legge n. 93 del 2013) per il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne. All'uopo il provvedimento, da un lato, reca modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti del reato di omicidio e, dall'altro, introduce il delitto di matrimonio forzato (articolo 612-*ter*). L'Atto Senato n. 1785 (Paola Taverna e altri) il quale introduce nel codice penale il reato di atti vessatori in ambito lavorativo. Il nuovo delitto, punito a querela della persona offesa, sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, nel luogo o nell'ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comportamenti di vessazione o di persecuzione psicologica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore. L'Atto Senato n. 2131 (Nadia Ginetti e altri), oltre ad inasprire significativamente le sanzioni previste per il reato di violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale, interviene sulla condotta aggravata che si verifica allorquando l'autore è armato sopprimendo l'avverbio "palesamente". L'Atto Senato n. 2147 (Erika Stefani e altri) - analogamente all'articolo 4 del disegno di legge n. 2067 - apporta modifiche alla disciplina sostanziale e processuale del reato di furto in abitazione (articolo 624-*bis* del codice penale), prevedendo un

aumento del quadro sanzionatorio, escludendo per le ipotesi previste da tale fattispecie il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti, nonché inserendo il reato suddetto fra quelli per i quali opera una presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere (sulla cui legittimità costituzionale alla luce dei più recenti e reiterati arresti della Consulta - appare opportuna una riflessione) e per i quali è previsto, senza nessuna eccezione, l'arresto obbligatorio in flagranza, ed infine subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento integrale alla parte offesa del risarcimento del danno. L'Atto Senato n. 1834 (Buemi e altri) - analogamente agli articoli 4 e 6 del disegno di legge n. 2067 - interviene sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio, estendendo l'applicabilità delle misure di prevenzione personali e reali ai soggetti indiziati dei delitti di furto in abitazione e furto con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale), rapina (628) ed estorsione (629). L'Atto Senato n. 964 (Torrise e altri) reca disposizioni volte a contrastare il fenomeno dei furti di rame. Il provvedimento, da un lato, inserisce nel codice penale una nuova specifica fattispecie di reato (articolo 624-*ter*), dall'altro, inasprisce le pene per il reato di ricettazione nel momento in cui è commesso in relazione a beni provenienti dal delitto di cui al nuovo articolo 624-*ter*, prevedendo per ambedue le fattispecie l'obbligo di arresto in flagranza (attraverso una modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale). L'Atto Senato n. 750 (Stucchi) prevede un inasprimento delle sanzioni stabilite per il delitto di invasione di terreni o di edifici di cui all'articolo 633 del codice penale. L'Atto Senato n. 741 (Stucchi) modifica anche la disciplina reato di truffa di cui all'articolo 640 codice penale, prevedendo un aggravamento di penale nel caso in cui il fatto sia stato commesso contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età". L'Atto Senato n. 407 (Stucchi), da un lato, "ricriminalizza" l'abuso della credulità popolare di cui all'articolo 661 del codice penale, e, dall'altro, introduce nel codice l'articolo 421-*bis*, il delitto di abuso della buona fede con intimidazione. In ordine ai disegni di legge recanti modifiche al codice di procedura penale, l'Atto Senato n. 1177 (Buemi) introduce nel codice di procedura penale, al nuovo articolo 11-*ter*, una puntuale disciplina della competenza per i procedimenti in danno del magistrato responsabile di valutazioni cautelari in altro procedimento. I disegni di legge n. 28 (Zeller e altri), n. 176 (Scilipoti Isgrò) e n. 609 (Cardiello e altri) intervengono in materia di mezzi di impugnazione. Più nel dettaglio l'Atto Senato n. 28 introduce nel Libro IX del codice di rito un nuovo Titolo (Titolo IV-*bis*) recante una puntuale disciplina dell'istituto della revisione della sentenza penale, quale straordinario mezzo di impugnazione, da esperire allorché una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia constatato l'iniquità del processo celebrato in Italia, per la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Gli altri due provvedimenti intervengono, invece, similmente all'articolo 11 dell'Atto Senato n. 2067, sul procedimento di archiviazione e sulla disciplina del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione, modificando il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale, nella parte in cui circoscrive tale ricorribilità ai soli casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5, del codice penale. I disegni di legge n. 171 (Scilipoti Isgrò) e n. 1914 (Maran e altri) intervengono in materia di intercettazioni. Più in particolare l'Atto Senato n. 1914, riprendendo in larga parte il contenuto del disegno di legge governativo, Atto Camera n. 1638 della XV legislatura, reca un'ampia e organica riforma della disciplina codicistica delle intercettazioni, al fine di assicurare un migliore contemperamento fra le necessità investigative, le esigenze di pubblica informazione in occasione di vicende giudiziarie di pubblico interesse e il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento. L'altro provvedimento, invece, interviene solo "indirettamente" in materia di intercettazioni, limitandosi a modificare l'articolo 192 codice di procedura penale sulla valutazione della prova, estendendo la disciplina prevista dal comma 3 (per la quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità) anche alle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Gli Atti Senato n. 208 (Torrise) e n. 295 (Barani) recano modifiche al codice di rito in materia di riparazione dell'errore giudiziario e di riparazione per ingiusta detenzione. Ben più ampia appare la portata del secondo disegno di legge, il quale oltre ad intervenire sulla disciplina della

riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, attraverso l'istituzione di una apposita Commissione presso ciascuna corte d'appello, reca modifiche anche alla legge n. 117 del 1988 in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati. Con riguardo a questa parte del provvedimento si deve rilevare come essa non tenga conto delle modifiche apportate alla legge Vassalli dalla legge n. 18 del 2015. L'Atto Senato n. 208, invece, si limita a prevedere la soppressione, attraverso l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale, del limite massimo di indennizzo fissato dal legislatore in euro 516.456,90.

Il disegno di legge n. 614 (Cardiello e altri) reca modifiche agli articoli 392 del codice di procedura penale in tema di incidente probatorio e all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale relativo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari al fine di assicurare una più completa partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo. Il disegno di legge n. 2153 (Albertini) integra, infine, l'articolo 530 del codice di rito, prevedendo che il giudice, nel pronunciare sentenza di assoluzione con formula piena, sia tenuto a condannare lo Stato a rifondere tutte le spese di giudizio sostenute dall'imputato e riconoscendo allo Stato la facoltà di rivalersi nel caso di dolo o di colpa grave sul magistrato requirente.

Infine, il correlatore [CASSON](#) (PD) si sofferma sui disegni di legge recanti modifiche in materia di diritto penitenziario e misure per contrastare il sovraffollamento carcerario

In tale gruppo sono ricompresi i seguenti disegni di legge: gli Atti Senato n. 381 (Barani) e n. 1587 (Lo Giudice e altri), i quali dettano norme in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti. Ambedue i disegni di legge, al fine di rendere "più umano" il periodo di reclusione, favorendo così anche il futuro reinserimento nella famiglia e nella società del detenuto, oltre a prevedere la realizzazione, all'interno degli edifici penitenziari, di locali idonei, o di apposite aree, ove i reclusi possano intrattenere rapporti affettivi con i propri familiari senza controllo visivo, modificano il regime dei permessi, con la possibilità di concedere un permesso di durata fino a quindici giorni per ogni semestre di carcerazione e riconoscono ai detenuti stranieri che non hanno visite da parte dei propri congiunti il diritto di intrattenere colloqui telefonici ogni quindici giorni.

Gli Atti Senato n. 379 (Barani) e n. 1008 (Lo Giudice e altri) modificano, anche se con modalità diverse, la disciplina relativa alla misura premiale della liberazione anticipata di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. Più nel dettaglio tutti e due i provvedimenti intervengono sull'articolo 54 aumentando (rispettivamente a 60 e a 90 giorni) il numero di giorni di detrazione di pena per ogni semestre di pena scontata prevista per il condannato a pena detentiva. Mentre l'Atto Senato n. 379 interviene, poi, anche in materia di custodia cautelare, riducendone i termini di durata massima; il disegno di legge n. 1008 prevede, invece, un'ulteriore modifica alla legge sull'ordinamento penitenziario recante una puntuale disciplina della liberazione anticipata nel corso dell'esecuzione di pena detentiva.

Gli Atti Senato n. 299 (Compagna) e n. 389 (Barani) intervengono sul divieto di concessione dei benefici penitenziari; il primo, sopprimendo del tutto il regime speciale contemplato dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario per i condannati per taluni delitti ritenuti di particolare allarme sociale e il secondo, invece, mantenendo tale disciplina *extra ordinem*, ma circoscrivendone (attraverso una rimodulazione) l'ambito di applicazione.

Gli Atti Senato n. 700 (Barani) e n. 1136 (Fattorini e altri) affrontano la questione delle detenute madri prevedendo l'istituzione di case-famiglia protette (strutture che, già istituite con la legge n. 62 del 2011, per ragioni principalmente di carattere economico-finanziario, stentano a divenire operative). Il solo disegno di legge n. 700 reca, poi, ulteriori modifiche alla legislazione vigente (codice penale, codice di procedura penale e ordinamento penitenziario) in materia di esecuzione della pena al fine di assicurare una più completa tutela della maternità favorendo i rapporti fra madri detenute e figli minori.

Gli Atti Senato n. 209 (Torrìsi) e n. 382 (Barani) intervengono ambedue sulla questione del reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Il primo dei due provvedimenti prevede apposite sovvenzioni in favore degli *ex* detenuti che intendono avviare "una libera attività di tipo professionale, culturale o di piccola imprenditoria", consentendo ad essi di conseguire il riconoscimento delle qualifiche professionali che richiedono un ciclo di formazione, anche in assenza di tale completamento, previo svolgimento di appositi esami di idoneità. Il secondo disegno di legge, sempre al fine di favorire il reinserimento sociale dei condannati, interviene sulle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici; dell'interdizione legale e del divieto di espatrio e ritiro della patente. La natura "incapacitante" (come si afferma testualmente nella relazione di accompagnamento) riduce o limita le possibilità del condannato di accedere a determinate attività o di svolgerle, impedendo così la piena possibilità di un reinserimento nella società.

L'Atto Senato n. 286 (Manconi e altri), per far fronte al problema del sovraffollamento carcerario e all'esigenza di garantire umane condizioni di detenzione, nel rispetto degli *standard* imposti dalla CEDU, prevede che il Ministero della giustizia debba indicare il numero massimo di posti letto per istituto, superato il quale l'ordine di esecuzione della pena si converte in obbligo di permanenza in casa o in altro luogo indicato dalla persona. La lista segue un ordine cronologico e tuttavia, nel caso di reati contro la persona, non verrà rispettato l'ordine cronologico e si potrà procedere direttamente all'esecuzione del provvedimento di condanna. Durante la sospensione del provvedimento di carcerazione, la pena scorre regolarmente come se fosse espiata, mentre il detenuto che non rispetti le prescrizioni relative all'obbligo di domicilio vedrà interrompersi lo scorrimento della pena.

L'Atto Senato n. 384 (Barani), sempre al fine di contrastare sovraffollamento ed elevare gli standard di tutela dei diritti umani nelle carceri, reca una serie di modifiche alla legislazione vigente, prevedendo nel contempo una articolata delega al Governo per far fronte a tale problematica attraverso una organica revisione del sistema sanzionatorio previsto dalla parte generale del codice penale e della disciplina in materia di benefici penitenziari. Nel merito il provvedimento interviene in primo luogo in materia di misure cautelari, rafforzando l'eccezionalità del ricorso alla detenzione intramuraria in favore di altre forme di misure coercitive. In secondo luogo il disegno di legge modifica il testo unico sull'immigrazione in materia di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Ancora il provvedimento reca disposizioni in materia di recidiva, prevedendo la soppressione di tutte le misure che comportano un aggravio di pena o la restrizione delle condizioni per accedere ai benefici; in materia di esecuzione della pena, con misure analoghe a quelle contemplate dal disegno di legge n. 286 (prevedendo cioè che, raggiunto il limite della capienza di un istituto di pena, si proceda all'attivazione di entrate scaglionate in relazione alla capienza per potenziali detenuti eccedenti, con previsione di decorso immediato della pena in detenzione domiciliare); in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova (istituto già introdotto nell'ordinamento dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 67 del 2014) e infine in materia di stupefacenti rivedendo la disciplina penale sullo spaccio e il consumo personale di droghe e prevedendo l'incentivazione di percorsi riabilitativi alternativi al carcere.

L'Atto Senato n. 387 (Barani) introduce nell'ordinamento una nuova misura alternativa alla detenzione, denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale". Tale misura va applicata a chi abbia scontato almeno metà della pena e abbia un residuo di pena non superiore a tre anni, ridotto a due anni nel caso di soggetti ai quali, in fase di giudizio, sia stata applicata la recidiva.

L'Atto Senato n. 696 (Barani), al fine di assicurare un adeguato monitoraggio della situazione carceraria, prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena. Tale sistema è volto a consentire a ciascun cittadino di acquisire, fra gli altri, dati relativi ai bilanci delle amministrazioni penitenziarie; informazioni sulle strutture detentive, sugli interventi di edilizia penitenziaria e sul personale amministrativo e sanitario impiegato nelle carceri, nonché informazioni sull'incidenza di patologie, anche psichiche, e degli atti di autolesionismo.

I disegni di legge n. 597 (Cardiello e altri) e n. 1352 (Donella Mattesini e altri) intervengono in materia di giustizia e diritto penitenziario minorile. Più nel dettaglio il primo provvedimento prevede l'inserimento - delineandone le procedure di immissione - presso i centri di prima accoglienza e le comunità per i minorenni, di assistenti dell'area pedagogica. Ben più complesso è l'intervento apportato in materia di giustizia minorile dal disegno di legge n. 1352. I 51 articoli di cui consta recano un organico intervento sul sistema penitenziario minorile, il quale oltre a disciplinare l'esecuzione dei "provvedimenti limitativi della libertà destinati ai minorenni autori di reato", interviene anche sul versante delle sanzioni implementando le misure a disposizione del giudice minorile orientato verso una sentenza di condanna.

I disegni di legge n. 385 (Barani) e n. 1921 (Maria Mussini e altri) intervengono in materia di misure di sicurezza personali detentive. Il primo provvedimento reca significative modifiche al codice penale e in particolare all'articolo 215, prevedendo l'abolizione di tutte le misure di sicurezza personali detentive. L'altro disegno di legge invece interviene su una specifica misura di sicurezza personale detentiva: il ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziario introducendo un articolato regime di licenze (licenze ordinarie, licenze premio e licenze straordinarie) per gli internati.

Il relatore [CUCCA](#) (PD), condividendo a pieno l'illustrazione testè svolta dal correlatore Casson, dà conto brevemente del disegno di legge n. 2032, recante modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e svolgimento del giudizio abbreviato in ordine ad alcuni reati di particolare gravità, anch'esso approvato dalla Camera.

Il senatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)) chiede un chiarimento ai correlatori: egli intende sapere se il criterio che verrà proposto dai relatori per individuare in via definitiva i disegni di legge sui quali procederà l'esame congiunto sia quello di considerare tutti i disegni di legge che, a vario titolo, recano modifiche al codice penale ovvero al codice di procedura penale. A suo avviso, se così è, ritiene che numerosi provvedimenti, non strettamente connessi al disegno di legge n. 2067, perderanno la propria ragion d'essere, una volta assorbiti nel testo approvato dalla Camera.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ricorda che sono ancora pendenti in Commissione alcuni disegni di legge che riguardano il concorso esterno in associazione mafiosa; di essi finora nulla si è detto in ordine alla possibile connessione con i disegni di legge in titolo, che pure, a suo avviso, dovrebbe aver luogo.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) ricorda che il disegno di legge n. 2259, a sua firma, recante modifiche all'articolo 530 del codice di procedura penale - analogamente al disegno di legge n. 2153, di iniziativa del senatore Albertini - non è stato ancora assegnato alla Commissione. Auspica che, ove assegnato, sia connesso ai disegni di legge in esame.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) richiama l'attenzione sul disegno di legge n. 1867, a sua firma e concernente modifiche del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) sottolinea l'importanza della preventiva scelta dei criteri per l'individuazione in via definitiva dell'oggetto dell'esame congiunto che dovrà aver luogo in Commissione.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che sia auspicabile che il lavoro dei relatori consenta di pervenire all'elaborazione di una proposta che circoscriva l'oggetto dell'esame congiunto, in modo da evitare una

sua eccessiva e disfunzionale dilatazione.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che la Presidenza nel predisporre l'ordine del giorno ha seguito la prassi prevalente delle Commissioni, ovvero, ha proceduto d'ufficio ad iscrivere congiuntamente all'ordine del giorno i disegni di legge che presentino a vario titolo omogeneità di contenuto, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, salva la possibilità della Commissione di deliberare successivamente di disgiungere, per ragioni di opportunità, alcuni disegni di legge ovvero di procedere alla congiunzione di altri.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) evidenzia che - poiché il testo approvato dalla Camera contiene numerose deleghe, alcune delle quali anche di ampia portata - limitare l'ambito delle congiunzioni risulta particolarmente difficile, se non impossibile.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) insiste perché l'oggetto dell'esame congiunto venga circoscritto sulla base di un criterio di sostanziale omogeneità con i contenuti dell'atto Senato n. 2067.

Intervengono poi la senatrice [GINETTI](#) (*PD*) e il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), che condividono la posizione del senatore Albertini.

Il relatore [CASSON](#) (*PD*) e il relatore [CUCCA](#) (*PD*) avvertono quindi che la prossima settimana potranno svolgere un confronto contenutistico dell'atto Senato n. 2067 e degli altri disegni di legge attualmente connessi, al fine di pervenire all'elaborazione di una proposta definitiva circa l'individuazione dell'oggetto dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, d'anzì sospeso.

Il presidente [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) - dopo essersi dichiarato allibito per il fatto di trovarsi ancora una volta di fronte ad un testo approvato dal Senato che viene completamente stravolto dalla Camera dei deputati - sottolinea l'incomprensibilità delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al nuovo capoverso 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975; la scelta della Camera dei deputati di ancorare la punibilità aggravata dei fatti di negazionismo ai fatti accertati, con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti

di organismi internazionali e sopranazionali dei quali l'Italia è membro, parrebbe volta a restringere l'ambito della punibilità, ma la formulazione utilizzata è così generica da sortire l'effetto opposto. Il riferimento agli organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia fa parte è indistinto, generico, confuso e si presta ad evidenti abusi. Ad esempio, essendo a tutti noto come taluni di questi organismi abbiano manifestato un atteggiamento pregiudizialmente ostile verso lo Stato di Israele - formulando in talune circostanze, magari grazie a maggioranze occasionali, pronunciamenti con cui lo stesso è stato accusato di asseriti crimini contro l'umanità - si rischia di assistere al paradosso che il negazionismo, da strumento che dovrebbe impedire la negazione di un fatto storico di inaudita gravità di cui il popolo ebraico fu vittima, potrebbe finire per essere usato per impedire la contestazione di affermazioni denigratorie, il cui fondamento è del tutto ipotetico, rivolte nei confronti dello Stato di Israele.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) rileva quella che gli appare come un'evidente contraddittorietà nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Se, infatti, il riferimento ai fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, può considerarsi un passo avanti verso una più esatta definizione della fattispecie di cui al nuovo capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, il riferimento invece ai fatti accertati da atti di organismi internazionali e sopranazionali dei quali l'Italia è membro si muove nella direzione opposta, rendendo evanescenti i contorni della nuova previsione normativa. Sul punto in questione il testo in esame è semplicemente incomprensibile, non essendo possibile ricostruire in alcun modo la *ratio* ispiratrice del medesimo.

Anche la senatrice [GINETTI](#) (*PD*) sottolinea l'ambiguità - se non la contraddittorietà - della nuova formulazione proposta dalla Camera per il capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, evidenziando inoltre l'opportunità di un approfondimento anche sulla ulteriore scelta effettuata dall'altro ramo del Parlamento di eliminare l'avverbio "pubblicamente" che il Senato aveva deciso di introdurre nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 citata, al fine di qualificare appunto in tal senso l'istigazione ivi prevista.

Su quest'ultimo punto richiama l'attenzione anche il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*), il quale rileva che la scelta del Senato di qualificare come pubblica l'istigazione, prevista delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 654 del 1975, rispondeva all'esigenza di limitare l'operatività della fattispecie aggravata di negazionismo alle condotte che implicassero il pericolo concreto di determinare la commissione degli atti di discriminazione, ovvero degli atti attualmente o potenzialmente violenti, di cui alle lettere *a)* e *b)* del predetto comma dell'articolo 3 della legge n. 654, evitando di criminalizzare invece condotte che si risolvessero esclusivamente in una manifestazione del pensiero. Un'ulteriore esigenza di approfondimento si presenta, a suo avviso, anche in ordine alla scelta della Camera dei deputati di sopprimere la modifica che il testo approvato dal Senato apportava all'articolo 414 del codice penale, mentre, per quanto riguarda la nuova formulazione proposta dall'altro ramo del Parlamento per il capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della più volte richiamata della legge n. 654, andrebbe attentamente valutato quanto tale formulazione sia imposta dalla necessità di assicurare il rispetto di obblighi internazionali assunti dall'Italia.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) - dopo aver ricordato che l'esperienza applicativa ha dimostrato l'esigenza di un'attenta calibratura del disposto dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 (come testimonia la surreale vicenda che ha visto recentemente vittime i membri leghisti di una giunta comunale, ai quali sono state assurdamente contestate condotte discriminatorie, solo perché avevano richiesto la cittadinanza come presupposto per l'erogazione di alcuni servizi) - sottolinea come a questa esigenza di attenta definizione dei contorni della previsione citata non corrisponda certamente la modifica apportata dalla Camera al nuovo capoverso 3-*bis* del predetto articolo 3. Al riguardo evidenzia, in particolare, che l'espressione "tenendo conto dei fatti" è sostanzialmente indefinibile nella

sua portata applicativa sul piano penalistico e certamente non corrisponde alle esigenze di tassatività e determinatezza delle previsioni incriminatrici.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) rileva come effettivamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati pongano quanto meno un problema di approfondimento delle ragioni delle stesse, anche tenendo conto del fatto che, dal dibattito che ha avuto luogo presso l'altro ramo del Parlamento, sembra emergere in qualche modo una contraddittorietà tra l'esplicito apprezzamento per il lavoro fatto dal Senato e il concreto contenuto delle modifiche apportate. L'esame in sede referente costituirà la sede naturale per un'ulteriore riflessione sia sulla soppressione dell'avverbio "pubblicamente" in relazione al disposto del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 citata, sia per un'attenta valutazione dei profili sottesi alla nuova formulazione proposta per il capoverso 3-*bis* che verrebbe introdotto nel medesimo articolo 3, sia per una considerazione delle specifiche ragioni della soppressione dell'intervento proposto dal Senato in relazione all'articolo 414 del codice penale. Il suo auspicio è che, comunque, la valutazione finale della Commissione possa essere una valutazione ampiamente condivisa, così da costituire il presupposto per una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo, anche avvalendosi eventualmente della possibilità di una riassegnazione dello stesso in sede deliberante.

Segue un ulteriore breve intervento del senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) che ritiene indispensabile un attento approfondimento delle implicazioni connesse con la nuova formulazione proposta per il capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654, sotto lo specifico profilo della configurazione di tale ipotesi come un'ipotesi aggravata rispetto a quelle previste dai commi 1 e 3 dello stesso articolo 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1949
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive

Titolo breve: *Ratifica della Convenzione fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. Delega al Governo per la riforma del libro XI del c.p.p.*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a (Affari Costituzionali)

[N. 143 \(ant.\)](#)

Esito: Non
ostativo

30 marzo 2016

Sottocomm. pareri

Parere destinato
alle Commissioni
riunite 2^a
(Giustizia) , 3^a
(Affari esteri,
emigrazione)

[N. 145 \(pom.\)](#)

Esito: Non
ostativo **su**

12 aprile 2016

Sottocomm. pareri

emendamenti

Discusso
congiuntamente:
[S. 1168](#), [Petizione](#)
[n. 425](#)

5^a (Bilancio)

[N_534 \(pom.\)](#)

24 febbraio 2016

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite 2^a
**(Giustizia) , 3^a
(Affari esteri,
emigrazione)**

[N_554 \(ant.\)](#)

6 aprile 2016

Esito: **Esame e
rinvio**

Pervenuta
relazione tecnica

[N_555 \(ant.\)](#)

7 aprile 2016

Esito: Non
ostativo con
condizioni

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

[N_562 \(pom.\)](#)

20 aprile 2016

Esito: Non
ostativo **su nuovo
testo**

Discusso
congiuntamente:
[S.1168](#)

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

14^a (Politiche dell'Unione europea)

[N_161 \(ant.\)](#)

10 febbraio 2016

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

Discusso
congiuntamente:
[S.1168](#)

Parere destinato
alle Commissioni
riunite 2^a
(Giustizia) , 3^a
(Affari esteri,
emigrazione)

[N_180 \(ant.\)](#)

7 aprile 2016

Esito: Non
ostativo con
osservazioni **su**
emendamenti

*Discusso
singolarmente*

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 143 (ant., Sottocomm. pareri) del 30/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
143ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[TORRISI](#)

La seduta inizia alle ore 9,50.

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ([n. 284](#))

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Esame.
Osservazioni non ostative)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato lo schema di decreto ministeriale in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(1949) Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a

Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.1.2. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 APRILE 2016
145ª Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

[\(2299\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

[\(1949\)](#) Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2312) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1º aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1º- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3ª e 13ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate

dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1932) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH** (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1828) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH** (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2026) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per

quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2027) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2036) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 12, segnala che le disposizioni ivi previste, relative all'attività di manutenzione del verde pubblico o privato, potrebbero riferirsi - per alcuni aspetti - a materia

riconducibile alle competenze proprie delle Regioni e degli enti locali e, conseguentemente, sono suscettibili di incidere sull'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta.

Quanto all'articolo 40, rileva che il sistema sanzionatorio ivi configurato in riferimento alla pesca illegale nelle acque interne investe competenze proprie delle Regioni e degli enti locali, con precipuo riferimento a quelle fattispecie non qualificate come illecito penale. In particolare, segnala, al comma 4, la norma ivi prevista, volta a quantificare la sanzione amministrativa da corrispondere all'ente territoriale appare di eccessivo dettaglio e, pertanto, è suscettibile di ledere l'autonomia ad esso riconosciuta. Analoga criticità è rinvenibile, a suo avviso, nel successivo comma 10, ove è prescritto l'obbligo, in capo alle Regioni e alla Province autonome, di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni dell'articolo.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Passa, quindi, ad illustrare gli emendamenti.

Sull'emendamento 1.6 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nell'imporre alle Regioni l'obbligo di adottare disposizioni in materia di trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli stagionali, appare lesiva dell'autonomia ad esse riconosciuta e, in ogni caso, presenta un carattere di eccessivo dettaglio.

Quanto agli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 6.3 e 21.1, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il riferimento al carattere vincolante dei pareri delle commissioni parlamentari competenti, che può avere natura esclusivamente obbligatoria.

Sugli emendamenti 12.1 e 12.2 propone di formulare un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate in riferimento all'articolo 12 del testo.

Quanto all'emendamento 34.7, propone di formulare un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista ha ad oggetto la dichiarazione di inizio attività e la vendita diretta dei prodotti dell'apicoltura, nonché la destinazione dei locali adibiti alle attività connesse, tutti profili riferiti a materie riconducibili alla competenza legislativa generale delle Regioni.

Infine, sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale
(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*) riferisce sugli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 534 (pom.) del 24/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016
534ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1949) Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, deve essere corredato di relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per quanto di competenza, con riferimento agli articoli della Convenzione e agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, recanti Ratifica della Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, in assenza di una stima degli effetti finanziari delle norme della Convenzione, pare opportuno che il Governo fornisca rassicurazioni circa la possibilità di espletare i relativi adempimenti avvalendosi esclusivamente delle risorse ordinarie

disponibili a legislazione vigente. Si fa riferimento, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 5 della Convenzione (invio a mezzo posta degli atti del procedimento a persone che si trovano in altro Stato membro), dall'articolo 8 (messa a disposizione di beni ottenuti attraverso reati), dall'articolo 9 (trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di un'indagine), dagli articoli 10 e 11 (audizioni mediante videoconferenza e conferenza telefonica), dall'articolo 12 (effettuazione di consegne sorvegliate), dall'articolo 13 (costituzione di squadre investigative comuni), dall'articolo 14 (svolgimento di indagini da parte di agenti infiltrati) e dagli articoli 18, 19 e 20 (intercettazione delle telecomunicazioni). Con riferimento all'articolo 3, recante delega per la completa attuazione della Convenzione, si valuti l'opportunità di precisare che sui relativi schemi di decreto legislativo debba essere espresso anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di ordine finanziario. Analoga considerazione va fatta in merito all'articolo 4, recante delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, laddove al comma 2 andrebbe previsto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sui relativi schemi di decreto. Con riferimento infine alla clausola di copertura prevista dall'articolo 6, valuta la coerenza di tale disposizione con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO comunica che risulta già disponibile una bozza di relazione tecnica fornita dal Ministero della giustizia e che ritiene di poter presentare una relazione verificata dalla Ragioneria generale dello Stato nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO segnala alcuni problemi in merito ai profili finanziari di alcuni emendamenti aggiuntivi all'articolo 43. Ritiene, in particolare, necessario acquisire una relazione tecnica che approfondisca gli effetti finanziari derivanti dalla possibile sostituzione del contributo unificato prevista dalle proposte 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3, 43.0.4, 43.0.5, 43.0.6 e 43.0.7.

Quanto all'emendamento 43.0.8 e agli identici 43.0.9, 43.0.10, 43.0.11 e 43.0.12, dopo aver richiamato la legislazione vigente in materia, fa presente che sarebbe necessario acquisire una relazione tecnica in grado di confermare che i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte siano tali da compensare gli oneri associati alla disposizione. Concorda, inoltre, con il Relatore, quanto alla necessità di acquisire elementi tecnici in merito alle conseguenze dell'esenzione da imposta di registro prevista dal comma 8 nell'emendamento 43.0.13 e degli analoghi 43.0.14, 43.0.15, 43.0.16, 43.0.17, 43.0.18, 43.0.19, 43.0.20 e 43.0.21.

Esprime, quindi, un parere conforme a quello del Relatore sull'assenza di profili finanziari problematici relativamente agli emendamenti riferiti agli articoli 44 e 45, ad eccezione dell'emendamento 45.11, rispetto al quale ritiene necessario chiarire se i corsi universitari cui si riferisce siano già esistenti a legislazione vigente oppure debbano essere istituiti *ex novo*. A tal proposito, reputa necessario acquisire una relazione tecnica, ovvero condizionare il parere non ostativo sulla proposta all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Concorda, inoltre, sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sulle proposte menzionate dal Relatore con riferimento agli articoli 46 e 47.

Esprime, infine, parere contrario sulla proposta 47.0.9.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3, 43.0.4, 43.0.5, 43.0.6, 43.0.7, 43.0.13, 43.0.14, 43.0.15, 43.0.16, 43.0.17, 43.0.18, 43.0.19, 43.0.20, 43.0.21, 46.4, 46.19, 46.20, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.25, 46.0.1, 47.0.7, 47.0.10, 47.0.11 e 47.0.9.

Sugli emendamenti 43.0.8, 43.0.9, 43.0.10, 43.0.11 e 43.0.12 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che gli oneri derivanti dalla disposizione siano interamente coperti dai diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte.

Sull'emendamento 45.11 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente comma: "6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione dei corsi di cui al comma 1, lettera a), sono integralmente coperti dalle tasse di iscrizione dei partecipanti ai corsi medesimi".

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 43 a 46, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4, sui restanti emendamenti relativi all'articolo 47, su quelli riferiti agli articoli da 48 al termine e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.2.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 554 (ant.) del 06/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2016
554ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce, con riguardo all'emendamento 19.0.3 (testo 2) e relativi subemendamenti il cui esame è stato sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, che la Ragioneria generale dello Stato sta conducendo ulteriori approfondimenti su una bozza di relazione tecnica pervenuta dal Ministero competente ma ritenuta ancora non soddisfacente in relazione alle criticità della proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1949) Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 febbraio.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2193) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SPOSETTI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo e, preso atto che la finalità del provvedimento è quella di consentire lo scambio di informazioni fiscali tra le amministrazioni dei due Paesi e che le specifiche previsioni (ricavate dalle linee guida diffuse dall'OCSE) sono di tenore analogo a quelle già attualmente utilizzate per i rapporti bilaterali dell'Italia con altri Paesi, segnala, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva.

(2192) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il

provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, riferita all'articolo 17, con cui si prevede che - a decorrere dal periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge - le persone fisiche potranno dedurre dal proprio reddito complessivo, ai fini IRPEF, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore dell'IBISG destinate alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali. La relazione tecnica stima a regime una perdita di gettito IRPEF annua pari a circa 0,99 milioni di euro, a cui si aggiunge una perdita di gettito per addizionale regionale e comunale pari, rispettivamente, a 0,043 e 0,013 milioni di euro. Gli oneri sono coperti, ai sensi dell'articolo 26, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

In relazione agli ulteriori articoli del disegno di legge segnala, per quanto di competenza, le seguenti disposizioni. Con riferimento all'articolo 7 sulla libertà di insegnamento, rileva che possibili effetti finanziari potrebbero discendere dal riconoscimento del diritto all'istituzione di scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione (a causa dei finanziamenti che potrebbero venire concessi da parte dello Stato e da parte di soggetti privati). Con riferimento all'articolo 8 sugli edifici di culto, sarebbe opportuno fornire chiarimenti in merito ai possibili effetti di gettito derivanti dall'esenzione da qualunque tributo di affissioni e distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto. Con riferimento all'articolo 9 sul trattamento di salme e cimiteri, rileva che eventuali oneri per la finanza pubblica potrebbero derivare dalla possibilità di prevedere nei cimiteri aree riservate agli appartenenti all'IBISG. Con riferimento all'articolo 13 concernente il regime tributario, andrebbero chiariti eventuali effetti di gettito derivanti dall'equiparazione del regime tributario degli enti riconosciuti dell'IBISG a quello degli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione (a causa del possibile accesso a regimi fiscalmente agevolati). Con riferimento all'articolo 19 - con il quale si prevede che una commissione paritetica possa variare l'importo deducibile a fini IRPEF nonché l'aliquota di devoluzione all'IBISG del gettito IRPEF pari all'8 per mille - evidenzia che qualora il *plafond* massimo di deducibilità o l'aliquota dell'8 per mille fossero rivisti al rialzo, potrebbero configurarsi perdite di gettito. Andrebbe chiarito, inoltre, se dall'istituzione della commissione possano derivare oneri, dato che la norma non prevede espressamente l'assenza di emolumenti e rimborsi. Analoga considerazione può essere fatta con riferimento all'articolo 21, concernente i beni culturali, che prevede la possibile istituzione di un'apposita Commissione mista per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'IBISG.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti articoli.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota contenente elementi di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2287) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [TONINI](#) (PD), in qualità di relatore, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e nessun altro chiedendo di intervenire, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, osserva che il termine del 31 gennaio indicato dall'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge n. 196 del 2009, per la presentazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, non è stato rispettato, in quanto il disegno di legge in titolo risulta presentato alla Presidenza del Senato il 16 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, può considerarsi di carattere ordinatorio.

Rileva, altresì, che le disposizioni del disegno di legge risultano, nel loro complesso, funzionali al miglioramento dell'efficienza del settore del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo, nonché al riordino della normativa in materia di attività culturali, conformemente alla Nota di aggiornamento e al Documento di economia e finanza 2015, e che esse appaiono, inoltre, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come sancito dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità."

Il senatore [URAS](#) (Misto) si dichiara perplesso in merito alla motivazione adottata nel considerare di carattere ordinatorio il termine per la presentazione del provvedimento collegato. Osserva, infatti, che tale carattere dovrebbe essere motivato in ragione della natura stessa del termine così come risultante dalla norma che lo dispone, anziché in ragione dei precedenti.

Il presidente [TONINI](#) (PD), in qualità di relatore, soffermandosi, in risposta all'osservazione del senatore Uras, sulla norma che istituisce il termine di presentazione dei provvedimenti collegati, fa presente che il carattere ordinatorio del termine stesso si desume dall'interpretazione prevalsa nella prassi che nel diritto parlamentare, come ben noto, costituisce un forte elemento di riferimento.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 555 (ant.) del 07/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 7 APRILE 2016
555ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1949) Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare; inoltre, sulla scorta della relazione tecnica di passaggio depositata nella seduta di ieri e in assenza di ulteriori interventi, illustra, pertanto, una proposta di parere così articolata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto

delle precisazioni fornite dal Governo con la relazione tecnica aggiornata al provvedimento, secondo cui le attività previste dalla Convenzione, in quanto rientranti nella sfera di amministrazione della giustizia, trovano già applicazione nel vigente impianto normativo e, pertanto, i relativi adempimenti potranno essere espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 3, recante delega per la completa attuazione della Convenzione, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "Commissioni parlamentari competenti" inserire le seguenti: "per materia e per i profili finanziari"; all'articolo 4, recante delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "Commissioni parlamentari competenti" inserire le seguenti: "per materia e per i profili finanziari"; all'articolo 6, recante disposizioni finanziarie, al comma 2, dopo le parole "adottati ai sensi" inserire le seguenti: "dell'articolo 3, comma 1, e", e sostituire le parole da "ovvero mediante compensazione" fino alla fine del periodo con le seguenti: "secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.". Rispetto agli emendamenti il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2312) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale:

- a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;**
- b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;**
- c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto a Valletta il 25 gennaio 2002;**
- d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;**
- e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 2004;**
- f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati**
(Parere alle Commissioni 3a e 13a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TONINI](#) (PD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo presso la Camera dei deputati e considerate le modifiche apportate al testo in accoglimento delle condizioni espresse dalla Commissione bilancio, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ad altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LANIECE** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica aggiornata, stanti le diverse modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento sulle parti finanziarie del testo. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO assicura che si provvederà in tempi ristretti agli adempimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 13.3/1, 13.3/2, 14.0.4/1 e 15.2/1. Occorre valutare il subemendamento 21.0.2/1. Non vi sono osservazioni sul subemendamento 1.9/1.

Ricorda infine che è rimasto sospeso il parere sulle proposte 21.0.2, 19.0.3 (testo 2) e sui relativi subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO premette che sull'emendamento 19.0.3 (testo 2) e sui relativi subemendamenti gli approfondimenti sono ancora in corso. Vi è la prospettiva di modifiche alla formulazione testuale per garantire l'assenza di oneri.

Il presidente [TONINI](#) propone allora di mantenere sospeso il parere sull'emendamento in questione e relativi subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO aggiunge che sono state svolte compiute verifiche sull'emendamento 21.0.2 e sul relativo subemendamento 21.0.2/1, dalle quali è emerso che le risorse indicate risultano disponibili e che non vi sono ulteriori controindicazioni sul piano finanziario. Quanto alle proposte 13.3/1 e 13.3/2, stante l'assenza di elementi di giudizio che assicurino rispetto a perdite di gettito fiscale, permane il rischio che la restrizione delle agevolazioni induca comportamenti economici dannosi per l'economia nazionale e, dunque, per la finanza pubblica. Rispetto al subemendamento 14.0.4/1 il giudizio è parimenti contrario, dal momento che modifica il trattamento fiscale connesso alla raccolta di tartufi. Sulla proposta 15.2/1, analogamente a quanto si è valutato per l'emendamento di riferimento, risulta necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica, ancorché il subemendamento tenda a restringere gli effetti della proposta principale. Il subemendamento 1.9/1, conformemente a quanto statuito dal relatore, non comporta d'avviso del Governo maggiori oneri.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD), preso atto dei chiarimenti emersi, propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.3/1, 13.3/2, 14.0.4/1 e 15.2/1. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 21.0.2, 21.0.2/1 e 1.9/1. Il parere rimane sospeso sull'emendamento 19.0.3 (testo 2) e sui relativi subemendamenti."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ([n. 264](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ([n. 265](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1,

commi 5 e 6, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 5 aprile.

Il PRESIDENTE, ricordando che nell'ultima seduta di trattazione si è esaurita la fase della discussione generale, invita i senatori che volessero far pervenire note scritte recanti contributi alla definizione del testo dei due pareri a farlo prima della seduta di martedì prossimo 12 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 562 (pom.) del 20/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016
562ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore LAI, illustra l'ulteriore emendamento 4.100 relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, il presidente **TONINI** (PD), in qualità di relatore, propone l'approvazione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra la seguente bozza di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in relazione alle assunzioni di cui all'articolo 2, esprime, per quanto di propria competenza parere non ostativo con le seguenti osservazioni: con riguardo all'articolo 1, in relazione al fabbisogno relativo alle attività di pulizia e manutenzione ordinaria delle scuole si renderà necessario, alla scadenza delle convenzioni attuali, appurare se vi siano in bilancio le risorse sufficienti alla prosecuzione di tali interventi, oltre a quelle ordinarie già previste a legislazione vigente; con riguardo all'articolo 3, la copertura degli oneri a valere sull'economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto legge n. 69 del 2013, non appare in linea con quanto previsto dall'articolo 17 della legge di contabilità sul punto. In questo caso, peraltro, si tratta di risparmi di spesa in corso d'anno e non ancora accertati; ciò potrebbe esporre il bilancio alla formazione di oneri non coperti."

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) con riguardo all'articolo 3 ritiene insufficiente il semplice inserimento di un'osservazione in quanto l'utilizzo in corso d'anno di economie di spesa risulta in evidente contrasto con le disposizioni della legge di contabilità.

Il senatore [URAS](#) (*Misto*), sempre con riferimento alla seconda osservazione proposta dal relatore, evidenzia la necessità di acquisire preliminarmente la certezza che le risorse finanziarie a cui si riferisce l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), siano realmente disponibili.

Il vice ministro MORANDO conferma la disponibilità delle risorse cui si riferisce il senatore Uras. Conviene, inoltre, sul fatto che l'impiego di economie in corso d'anno sia in contrasto con i principi contenuti nella legge di contabilità. Fa tuttavia osservare che la deroga a tale principio era originariamente contenuta nella legge n. 107 del 2015 in relazione alla fattispecie a cui il provvedimento in esame fa riferimento. Ritiene piuttosto necessario precisare nel parere che i risparmi di spesa a cui si fa riferimento non sono stati ancora compiutamente accertati, in quanto il monitoraggio a tal fine necessario risulta incompleto.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) concorda con il vice ministro Morando sulla necessità di precisare nel parere che la deroga alla legge di contabilità circa l'utilizzo dei risparmi di spesa in corso d'anno era già prevista dalla legge cosiddetta "buona scuola". Aggiunge che, in virtù di tale considerazione, occorrerebbe espungere dal parere l'ultimo periodo. Quanto alla prima osservazione, premesso che sarebbe necessario appurare la presenza in bilancio delle risorse sufficienti, ritiene maggiormente coerente con la natura delle funzioni esercitate dalla Commissione la sostituzione dell'espressione "appurare se vi siano in bilancio" con le parole "prevedere in bilancio".

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*), in difformità con quanto espresso dal senatore Azzollini,

suggerisce di mantenere nella seconda osservazione il riferimento al rischio che si verifichino oneri non coperti in bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire sul testo, il relatore [BRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione all'articolo 1, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.0.7, 1.0.17, 1.0.18 e 1.0.19. Fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 1.3, 1.7, 1.0.8, 1.0.21 e 1.0.22. Segnala che occorre altresì valutare le proposte 1.6, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13 e 1.0.14. In relazione all'articolo 2, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.11, 2.0.7 e 2.0.11. Rileva che comportano maggiori oneri le proposte 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.6. Fa altresì presente che occorre valutare le proposte 2.8, 2.9 (in quanto opera la copertura degli oneri sui fondi speciali del Ministero degli esteri), 2.10, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.12, e 2.0.13. In relazione all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.1. Occorre altresì valutare le proposte 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.0.7, 1.0.17, 1.0.18 e 1.0.19. Concorde, altresì, sull'onerosità degli emendamenti 1.3, 1.7, 1.0.21 e 1.0.22. Precisa, in particolare, che le risorse utilizzate dall'emendamento 1.0.21 risultano già impegnate per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti all'esame del Parlamento su cui le Commissioni bilancio hanno già reso il proprio parere. Quanto all'emendamento 1.0.22, inoltre, fa presente che la proposta comporta oneri non quantificati e non quantificabili. Ritene invece virtuoso l'emendamento 1.0.8, in quanto volto a escludere dai livelli essenziali di assistenza il servizio della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per ricondurlo ad un ambito di maggiore flessibilità.

Esprime, quindi, parere non ostativo sulla proposta 1.6, mentre ritiene scoperto l'emendamento 1.0.1. Reputa necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.10, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 1.0.9, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13 e 1.0.14. Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 2, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.11, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.10, mentre reputa onerose le proposte 2.0.7, 2.0.11, 2.0.6 e 2.9.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.8, pur ritenendo la proposta non problematica dal punto di vista finanziario, esprime perplessità sull'impiego di risorse afferenti al Fondo per l'università in favore dell'ICRA.

Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento 2.10 in virtù del fatto che il finanziamento del FIRST è coperto mediante la riduzione delle risorse a disposizione dell'Istituto italiano di tecnologia, operazione che ritiene non compatibile con le esigenze di una corretta programmazione di bilancio, soprattutto se si considera che avviene quasi a metà dell'esercizio finanziario. Il giudizio sarebbe stato diverso nel caso in cui il finanziamento fosse stato corrisposto a valere su un fondo a destinazione plurima, anziché destinato a uno specifico istituto. Per poter esprimere un giudizio compiuto sulla proposta sarebbe necessario acquisire una relazione tecnica che ne specificasse l'impatto sull'operatività dell'Istituto italiano di tecnologia.

Il senatore [URAS](#) (*Misto*) esprime il convincimento che l'emendamento 2.10 contenga una proposta pienamente condivisibile. Chiede, pertanto, al Governo di attivarsi per soddisfare tali esigenze, rammentando che in passato gli istituti di ricerca e universitari della Sardegna sono stati fortemente danneggiati in conseguenza di modifiche apportate alla destinazione dei finanziamenti ad essi spettanti. Evidenzia, a tal proposito, che alcuni diritti sono sistematicamente ignorati, mentre altri sono sistematicamente soddisfatti. Nel caso si decida di esprimere un parere contrario per assenza di relazione tecnica sull'emendamento 2.10, chiede che un analogo parere sia reso in relazione alla

proposta 2.8, a quello completamente assimilabile.

Il PRESIDENTE non ritiene condivisibili le proposte del senatore Uras e fa presente che nella fattispecie in esame la copertura sia posta a valere su un fondo specificamente destinato all'Istituto italiano di tecnologia, il quale potrebbe avere già totalmente impegnato le risorse in esso contenute, soprattutto in considerazione del fatto che l'esercizio finanziario è già abbondantemente iniziato. Ciò rende la proposta 2.10 non assimilabile a quella contenuta nell'emendamento 2.8. Per tale motivo ritiene necessario richiedere l'acquisizione di una relazione tecnica che chiarisca la portata dell'impatto dell'emendamento sull'Istituto italiano di tecnologia.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 18,10.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sugli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5, mentre considera ordinamentale la proposta 2.0.9. Gli emendamenti 2.0.10 e 2.0.12 non sono assentibili in assenza di una relazione tecnica, stante il carattere innovativo delle relative previsioni. Ciò riguarda anche l'emendamento 2.0.13, sul quale ritiene che l'assenza di oneri potrebbe essere in concreto dimostrabile.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) invita il Governo ad effettuare un approfondimento sull'emendamento 2.0.13, del quale sottolinea l'importanza.

Il vice ministro MORANDO evidenzia che le risorse impiegate dall'emendamento 3.1 non sono, allo stato, disponibili. Le proposte 3.3 e 3.6 utilizzano fondi destinati all'autotrasporto, potenzialmente già impegnati per le originarie finalità. Non ravvisa problemi dal punto di vista finanziario in relazione alla proposta 3.5. Conclude con un parere contrario sull'emendamento 3.4 in relazione ai possibili squilibri determinati dalla sottrazione di fondi destinati all'Istituto italiano di tecnologia.

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce delle argomentazioni emerse dal dibattito, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in relazione alle assunzioni di cui all'articolo 2, esprime, per quanto di propria competenza parere non ostativo con le seguenti osservazioni: con riguardo all'articolo 1, in relazione al fabbisogno relativo alle attività di pulizia e manutenzione ordinaria delle scuole si renderà necessario, alla scadenza delle convenzioni attuali, prevedere in bilancio le risorse sufficienti alla prosecuzione di tali interventi, oltre a quelle ordinarie già previste a legislazione vigente; con riguardo all'articolo 3, la copertura degli oneri a valere sull'economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto legge n. 69 del 2013, non appare in linea con quanto previsto dall'articolo 17 della legge di contabilità sul punto, per quanto tale meccanismo sia previsto dalla legge n. 107 del 2015. In questo caso, peraltro, si tratta di risparmi di spesa in corso d'anno, non ancora compiutamente accertati.

In merito agli emendamenti il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.0.7, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.19, 1.3, 1.7, 1.0.21, 1.0.22, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.11, 2.0.7, 2.0.11, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.6, 2.9, 2.10, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.10, 2.0.12, 2.0.13, 3.1, 3.3, 3.4 e 3.6. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1949 e 1168-A) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 4.200 su cui si chiedono chiarimenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore quanto al giudizio sul testo e, anche alla luce di una puntuale verifica dei riferimenti normativi, esclude la presenza di oneri in relazione all'emendamento 4.200 citato, anche in considerazione dell'accoglimento da parte della Commissione di merito, delle condizioni poste sul testo da questa Commissione.

Il RELATORE propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **D'ALI'** (*FI-PdL XVII*), richiamando le approfondite argomentazioni emerse nel corso delle audizioni, esprime una forte preoccupazione per i possibili scostamenti tra le previsioni macroeconomiche incorporate nel DEF e i concreti risultati che potranno registrarsi nel corso dell'anno, con conseguenze evidenti sulla tenuta della finanza pubblica. Rileva, infatti, che gli spazi di manovra per le politiche economiche si presentano estremamente ridotti e che gli obiettivi fissati dall'Esecutivo hanno un carattere estremamente ambizioso. La mancata revisione della spesa pubblica ha accresciuto il peso relativo del debito, sul quale agiscono contemporaneamente anche i fattori derivanti dalle debolezze del quadro internazionale. Tutti questi elementi di incertezza rischiano, all'evidenza, di minare i presupposti stessi su cui è costruito il DEF, creando un pregiudizio anche per

le riforme più volte annunciate e che il Governo si è riservato di mettere in atto nel corso dell'anno finanziario. Quanto alla struttura della spesa pubblica, esprime l'impressione che l'Esecutivo stia evitando di rivedere l'efficienza dei numerosi centri di spesa diffusi sul territorio, dal momento che enti locali e partecipate rappresentano forme di interesse a cui non si intende rinunciare. Le inefficienze, però, comportano carichi per i cittadini, soprattutto in termini di pressione fiscale aggiuntiva, ormai non più accettabili. Anche alla luce delle esperienze del recente passato, giudica lo scenario delineato dal DEF eccessivamente ottimistico, con l'evidente rischio che qualsiasi intervento nel breve e medio periodo faccia ulteriormente affidamento al peggioramento del debito pubblico, destinato ad aumentare. Introduce, poi, due questioni specifiche: una prima riguarda la revisione dei valori catastali, per la quale era previsto originariamente un presupposto di invarianza del gettito, mentre sta emergendo un aumento delle rendite complessive, e dunque un'ulteriore crescita della tassazione degli immobili. Una seconda questione riguarda l'utilizzo dei fondi originariamente destinati al Mezzogiorno per diverse finalità: nel DEF non rinviene traccia di una prospettiva di politiche economiche per il Sud, anche al fine di dare ristoro dei circa 4,5 miliardi di fondi ad esso destinati e, appunto, impiegati per le agevolazioni all'occupazione. Conclude con un invito al Governo a concentrarsi sugli investimenti, quali quelli infrastrutturali, continuamente annunciati e per i quali vi sono forti dubbi circa la sufficienza dei fondi.

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI \(PD\)](#), premesso un apprezzamento per l'impostazione che contraddistingue il Documento di economia e finanza, preannuncia che farà alcune osservazioni sugli aspetti che ritiene debbano ottenere attenzione anche nel corso dell'anno finanziario. Il DEF, correttamente, mette al centro della prospettiva di politica economica la crescita quale metodo fondamentale per la riduzione dello *stock* di debito pubblico. Da un lato, il *deficit* si sta effettivamente riducendo, ed infatti il quadro programmatico quantifica una prima riduzione per l'anno in corso, che accelererebbe nel corso delle annualità successive. Tuttavia, il presupposto è rappresentato da una crescita nominale del prodotto interno lordo che sia almeno del 2,2 per cento, e dunque dell'1,2 per cento in termini reali. Nel corso delle audizioni è emerso, in più occasioni, che possano sussistere concrete preoccupazioni circa il raggiungimento dell'obiettivo di crescita del PIL in presenza di variabili anche leggermente diverse da quelle utilizzate per la formulazione del DEF. Più in particolare, sono state affacciate preoccupazioni circa l'andamento dell'inflazione e le attese sull'andamento del PIL medesimo per il secondo semestre dell'anno in corso. Urge dunque un impegno particolare su misure che abbiano capacità di influire su tale andamento già in corso d'anno, anche in vista delle decisioni imminenti delle istituzioni europee sugli obiettivi finanziari del Paese. All'inizio del mese di maggio saranno formulati i giudizi sul quadro programmatico da parte dell'Unione europea, alla quale è stato però chiesto il rinvio di un anno del pareggio strutturale di bilancio (che passa dunque al 2019) e la considerazione, a favore del nostro Paese, di una deviazione dagli obiettivi per effetto di "eventi eccezionali". E' chiaro, però, che lo stesso concetto di eventi eccezionali, concetto astratto di difficile concreta definizione, implica una forte discrezionalità, diversamente dagli apprezzamenti sulle fasi negative del ciclo. Anche il percorso di aggiustamento verso gli obiettivi di pareggio può presentare alcune incognite, così come il rispetto della regola del debito: si tratta di fattori di rischio su cui bisognerà mantenere una particolare cautela. Invita a considerare, poi, il dato complessivo sulla crescita dell'economia italiana, che si è dimostrata più debole di quelle degli altri paesi dell'area euro, ampliando il *gap* rispetto ai principali Stati continentali. Serve, dunque, uno sforzo comune per identificare i fattori che continuano a indebolire la ripresa italiana in particolare, al di là delle note difficoltà sulla produttività e sull'erogazione del credito alle imprese. Ritiene che possano essere coinvolti elementi critici strutturali del sistema economico nazionale, peraltro richiamati anche da Confindustria nel corso delle audizioni: la lunga fase di depressione economica ha determinato una perdita di capacità produttiva del 25-30 per cento complessivo e, soprattutto, la struttura economica superstita si presenta ancora essenzialmente debole, poiché eccessivamente frammentata e sottocapitalizzata. Ne consegue la necessità di mettere in atto sforzi particolari per ottenere risultati rilevanti sul piano della competitività, e su questo versante appare cruciale l'attenuazione del cuneo

fiscale, come anche su quello dell'efficientamento del settore dei servizi alle imprese, che si presenta a sua volta frammentato e bisognoso di spinte di liberalizzazione. Conclude, quindi, sottolineando l'importanza di interventi mirati e di politiche fortemente concentrate sul sostegno ai parametri fondamentali del sistema economico, quale presupposto indefettibile per sostenere il programma ambizioso fatto proprio dal DEF.

La senatrice [ZANONI](#) (PD) sottolinea preliminarmente l'importante decisione assunta dal Governo con il DEF di neutralizzare, anche per l'anno 2017, le clausole di salvaguardia fiscale, circostanza su cui lo scorso anno sussistevano diversi dubbi da parte delle opposizioni. Affronta poi alcune questioni sul tema degli enti locali. Rileva anzitutto come si sia positivamente innescato un confronto sul tema della gestione dei finanziamenti, che tende, finalmente, a riportare verso la normalità lo stato dei rapporti tra il Governo e gli enti locali in questo settore. La positività di tale percorso è stata evidenziata da più soggetti nel corso delle audizioni, in particolare da parte dell'ANCI. Con il DEF viene ribadito il superamento del patto di stabilità interno con il contestuale passaggio al cosiddetto pareggio di bilancio, circostanza da valutare positivamente ma che richiede una adeguata modifica della legge n. 243 del 2012 di attuazione del principio di pareggio di bilancio: al riguardo si chiedono al Governo informazioni sulla tempistica di presentazione al Parlamento del disegno di legge, già approvato dal Consiglio dei ministri, che dovrebbe intervenire sul tema. Altro punto su cui si chiede maggiori ragguagli al Governo riguardano eventuali proposte di modifica della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009. Per quanto concerne la riforma della tassazione sugli immobili, il totale ritorno ai Comuni delle risorse precedentemente riscosse in regime di autonomia impositiva richiede una complessiva riconsiderazione del sistema di finanziamento degli enti locali. Inoltre, pur valutando favorevolmente il superamento del criterio della spesa storica in favore dei fabbisogni e delle capacità fiscali *standard* dei singoli comuni, permangono incertezze riguardo ai livelli essenziali delle prestazioni. Conclude, infine, con una riflessione sul meccanismo di finanziamento degli enti di area vasta: per tali soggetti si è infatti avviato un processo di trasformazione che è tuttavia ben lontano dal concludersi, stante il permanere di numerose questioni aperte, quali, ad esempio, quella delle sanzioni per le violazioni del Patto di stabilità 2015 e a cui il DEF non fa alcun riferimento ma che, invece, dovranno avere adeguata considerazione.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) sottolinea anzitutto come il problema principale del DEF sia, nel suo complesso, la totale assenza di concrete indicazioni su come il Governo intenda operare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ad esempio su temi quali la flessibilità nel mercato del lavoro o la revisione delle agevolazioni fiscali. Ricorda come nel corso dell'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio sia stato chiaramente evidenziato che le stime presentate dal Governo sono sistematicamente più ottimistiche rispetto a quelle del *panel* di previsori utilizzato dallo stesso UPB: circostanza che evidenzia il rischio, già purtroppo sperimentato in passato, di un mancato riscontro a consuntivo delle previsioni assunte dal Governo, che potrebbe produrre ripercussioni negative sulla crescita e sull'occupazione. Sempre sul tema dell'occupazione appare esemplare quanto accaduto con il *jobs act*, i cui effetti positivi ampiamente pubblicizzati dal Governo sono dovuti in realtà per la maggior parte ad una trasformazione della tipologia dei contratti di lavoro; rileva peraltro come l'occupazione in Italia stia crescendo comunque meno rispetto alla gran parte degli altri Paesi dell'Unione europea. Ricorda che con il DEF il Governo prospetta un sostanziale rinvio del rispetto delle regole di rientro imposte dall'Unione europea: ma qualora tale possibilità venisse negata al nostro Paese, ci si chiede se sia già stata presa in considerazione una strategia alternativa da parte del Governo. Sul tema della previdenza, si sottolinea come l'Esecutivo farebbe bene a destinare le risorse esistenti per incentivare i meccanismi di flessibilità in uscita, operazione che presenterebbe l'ulteriore vantaggio di agevolare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro. Un'ultima sottolineatura va dedicata agli enti locali, per i quali è previsto un ricorso sempre più massiccio ai costi *standard*, senza che tale meccanismo venga analogamente esteso anche alle Amministrazioni centrali. Ricorda infine come il

permanere di vincoli generalizzati sul *turn over* stiano creando ai Comuni delle restrizioni insostenibili dei servizi che richiederebbero un ripensamento da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,05.

1.4.2.4. 14[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 161 (ant.) del 10/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016
161ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso dell'audizione informale di esponenti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e provinciali, svoltasi il 4 febbraio, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** informa i membri della Commissione di aver nominato la senatrice Valeria Cardinali Presidente della Sottocommissione pareri (fase discendente), in sostituzione del senatore Alessandro Maran, che ringrazia vivamente per il mandato da lui finora espletato.

Il Presidente, inoltre, si rivolge di nuovo alla Commissione, dopo il congruo periodo di riflessione decorso dalla precedente seduta del 27 gennaio 2016, in cui aveva sottoposto la questione, affinché si addivenga ad un pronunciamento circa la possibile adesione all'iniziativa di attivare la *green card* sulla responsabilità sociale delle imprese.

Senza ulteriore discussione, la Commissione conviene di aderire a tale iniziativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1949) Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, approvato dalla Camera dei deputati

(1168) TONINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice **GINETTI (PD)** dà conto dei due provvedimenti, in particolare del disegno di legge n. 1949, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo aver preso atto che la Convenzione del 2000 è entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, ma non per l'Italia, che è rimasto tra i pochi Stati membri dell'Unione a non aver ancora effettuato la ratifica, espone un conferente schema di parere non ostativo, con osservazioni.

Passando a enucleare le osservazioni, fa presente che la delega per l'attuazione della Convenzione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge n. 1949 e nell'articolo 3 del disegno di legge n. 1168, dovrebbe prevedere un criterio volto a richiedere il necessario rispetto delle decisioni-quadro e delle direttive adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e il coordinamento con le norme già adottate per adeguare l'ordinamento interno. Inoltre, la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di entrambi i disegni di legge dovrebbe essere integrata con il richiamo espresso al rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per quanto concerne il solo disegno di legge n. 1949, la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 1), contempla il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei confronti di Stati membri dell'Unione nei casi e nei limiti previsti dalla Convenzione e dagli adottati "dal Consiglio" dell'Unione.

Avendo tuttavia la Convenzione del 2000 adottato il modello della trasmissione della richiesta di assistenza giudiziaria in maniera indipendente dalla via ministeriale, andrebbe specificato che tale potere sia esplicato nei soli casi espressamente indicati e sempreché non derogato da un successivo atto dalle istituzioni dell'Unione, anche adottato prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

A tale riguardo, osserva invero che nelle scorse settimane il Parlamento è stato chiamato a rendere il prescritto parere per gli schemi di decreto legislativo costituenti attuazione di numerose decisioni-quadro adottate nell'ambito del cosiddetto ex terzo pilastro che hanno incorporato il principio della cooperazione transfrontaliera su base non rogatoria, ossia una cooperazione diretta tra autorità giudiziarie invece che quella tradizionale tra governi.

In tale contesto, anche il riferimento agli "atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea" andrebbe

reformulato, sostituendo le parole "dal Consiglio" con quelle "dalle Istituzioni", per tenere conto del fatto che - successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona - gli atti legislativi rientranti nella cooperazione giudiziaria in materia penale sono adottati con la procedura legislativa ordinaria in base all'articolo 82 del TFUE, che coinvolge anche il Parlamento europeo.

La formulazione comprenderebbe anche atti adottati precedentemente al 1° dicembre 2009, gli effetti giuridici dei quali, in base all'articolo 9 del protocollo n. 36 allegato ai trattati, *«sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull'Unione europea»*.

Più in generale, continua la relatrice, è l'intera delega dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del disegno di legge n. 1949, sulla disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale, che andrebbe integrata con principi e criteri direttivi che richiamino necessariamente il rispetto dell'*acquis* europeo nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale; ivi incluso il rispetto delle decisioni-quadro, il mancato rispetto delle quali, dal 1° dicembre 2014, comporta l'assoggettamento dell'Italia a procedure di infrazione, in base all'articolo 10 del protocollo n. 36 allegato ai trattati.

Proprio per questo motivo, con l'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea per il 2014) si era conferita delega al Governo per provvedere al recepimento di ben sette decisioni-quadro: la n. 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni; la n. 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; la n. 2005/214/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; la n. 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; la n. 2009/299/GAI, volta al rafforzamento dei diritti processuali delle persone e alla promozione dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; la n. 2009/829/GAI, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; la n. 2009/948/GAI, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

Così, l'articolo 4, comma 1, lettera a), nn. 2) e 3), dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro n. 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio e i relativi provvedimenti di attuazione.

Parimenti, l'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 8), sull'audizione di testimoni e periti, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale.

In egual modo, l'articolo 4, comma 1, lettera a), nn. 9), 10) e 11, sulle squadre investigative comuni, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro n. 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni e i relativi provvedimenti di attuazione.

Infine, l'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 13, sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro 2002/584/GAI, sul mandato di arresto europeo e i relativi provvedimenti di attuazione, che non prevede un ruolo decisivo del Ministro della giustizia.

In alternativa, potrebbe essere inserito un criterio di delega volto a richiedere il necessario rispetto delle decisioni-quadro e delle direttive adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e il coordinamento con le norme già adottate per adeguare l'ordinamento interno.

Sempre in riferimento al disegno di legge n. 1949, prosegue la relatrice, la delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in materia di estradizione dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro 2002/584/GAI, sul mandato di arresto europeo e i relativi provvedimenti di attuazione. La suddetta decisione-quadro, come noto, ribalta i meccanismi estradizionali classici, ridimensionando il ruolo dell'esecutivo con i connessi poteri di impulso e di veto e valorizzando, per converso, al contrario i rapporti diretti tra autorità giudiziarie.

Per ultimo, comunque in riferimento al disegno di legge n. 1949, la delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con le decisioni-quadro nn. 2005/214/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, 2009/829/GAI, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

Il [PRESIDENTE](#), prima di aprire la discussione generale, si congratula con i pregnanti rilievi esposti dalla relatrice, che, tra l'altro, evidenziano un assetto normativo di recepimento della convenzione in argomento non del tutto lineare.

Ad avviso del senatore [LIUZZI](#) (CoR), sarebbe opportuno richiamare il Governo sulla necessità, nella fase attuativa della suddetta convenzione, di non inficiare le garanzie basilari dei cittadini in tema di libertà personali.

Secondo il senatore [COCIANCICH](#) (PD), occorrerebbe appurare le motivazioni che inducono l'Italia a ratificare un accordo internazionale così rilevante con oltre 15 anni di ritardo. In particolare, sarebbe interessante capire se esistono ragioni di merito o piuttosto delle inerzie di natura procedurale o nei meccanismi amministrativi.

Anche secondo il senatore [MOLINARI](#) (Misto) andrebbero individuate le ragioni per cui si giunge a ratificare questa convenzione con così grave ritardo.

Il [PRESIDENTE](#) rileva, in effetti, come, in tali frangenti, il circuito delle multiple verifiche ministeriali che si concentrano sulla ratifica di un singolo accordo internazionale risulti essere, purtroppo, drammaticamente farraginoso.

Dopo una breve replica della senatrice [GINETTI](#) (PD), che fa notare al collega Liuzzi come la sua opportuna sollecitazione sia, in realtà, già implicitamente contenuta nello schema di parere, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero di senatori necessari per deliberare, mette in votazione la proposta di parere della relatrice, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

(2185) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, spiegando che l'Accordo in ratifica, al fine di rafforzare la prevenzione e la lotta alla criminalità e al terrorismo, sancisce l'impegno di Italia e Svizzera a intensificare la collaborazione operativa bilaterale di polizia e doganale, nonché il reciproco scambio di informazioni, esperienze e prassi, anche tramite l'esecuzione di operazioni e servizi di polizia congiunti e pianificando mirate strategie di intervento, superando e sostituendo l'attuale Accordo del 10 settembre 1998.

Successivamente, dà lettura di una relativa bozza di parere favorevole per la Commissione di merito

Si apre la discussione generale.

La senatrice [GAMBARO](#) (AL-A), nell'esprimere condivisione per lo schema di parere testé illustrato e nel rilevare criticamente che si sarebbe comunque dovuto procedere con maggiore sollecitudine alla ratifica di tale accordo, che pur risale al 2013 - stante l'attualità e la delicatezza delle materie in esso disciplinate - richiama l'attenzione dei commissari sulla circostanza che, di tal guisa, verranno rese operative modalità di collaborazione tra Italia e Svizzera in un settore di grande attualità quale è quello della criminalità informatica.

Successivamente, il [PRESIDENTE](#), non raccogliendo nessun'altra richiesta di intervento, dopo aver verificato la presenza del numero legale, mette in votazione la bozza di parere come predisposta dalla relatrice, allegato al resoconto, che è accolta dalla Commissione.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ([n. COM \(2015\) 593 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ([n. COM \(2015\) 594 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti ([n. COM \(2015\) 595 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ([n. COM \(2015\) 596 definitivo](#))
(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame congiunto. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) illustra le quattro proposte di direttive in titolo sui rifiuti, del 2 dicembre 2015, le quali, unitamente alla comunicazione "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015) 614), costituiscono il nuovo pacchetto normativo sull'economia circolare, avanzato dalla Commissione europea, in sostituzione di quello

proposto nel luglio 2014.

Informa, quindi, che il pacchetto del 2014 ? che prevedeva l'obiettivo del riciclaggio del 70 per cento dei rifiuti urbani e dell'80 per cento dei rifiuti di imballaggio entro il 2030, e il divieto del conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili a partire dal 2025 ? è stato ritirato dalla nuova Commissione Juncker nel febbraio 2015, a seguito delle perplessità espresse da alcuni partiti politici e da alcuni Stati membri. In particolare, la Commissione ne ha motivato il ritiro con la necessità di adottare un approccio più ampio e di affrontare tutti gli aspetti del ciclo dei rifiuti, tra cui quello del consumo sostenibile e quello dello sviluppo di un mercato del riciclaggio di prodotti e materie prime. Peraltro, con le nuove proposte legislative, gli obiettivi di gestione dei rifiuti sono rivisti al ribasso, vengono introdotte deroghe per cinque Stati membri e vengono eliminati l'obiettivo di incrementare la produttività delle risorse del 30 per cento entro il 2030 e l'obiettivo di ridurre i rifiuti alimentari di almeno il 30 per cento entro il 2025.

D'altra parte, spiega la relatrice, si propone un approccio integrato, che va oltre il *focus* limitato ai rifiuti, per comprendere azioni volte a promuovere l'economia circolare in ogni fase della catena del valore, dalla produzione, alla riparazione, ai prodotti secondari, coinvolgendo tutti gli attori, sia dal lato della produzione che del consumo. In tale prospettiva, di maggiore efficienza delle risorse, la trasformazione dei rifiuti in risorse rappresenta l'elemento decisivo, "l'anello mancante", per ottenere un'economia circolare.

In particolare, i principali elementi delle nuove proposte legislative sui rifiuti sono: obiettivo di riciclaggio del 65 per cento dei rifiuti urbani e del 75 per cento dei rifiuti di imballaggio entro il 2030; obiettivo di ridurre, entro il 2030, il conferimento in discarica fino a un massimo del 10 per cento di tutti i rifiuti urbani prodotti; divieto assoluto di conferimento in discarica di rifiuti raccolti separatamente; promozione di strumenti economici per scoraggiare il conferimento in discarica; semplificazione e armonizzazione delle definizioni e dei metodi di calcolo delle percentuali di riciclo; misure concrete per promuovere il riutilizzo e stimolare sinergie industriali, in cui gli scarti di un'industria diventino materia prima di un'altra; incentivi economici ai produttori per la commercializzazione di prodotti più verdi e il sostegno a programmi di recupero e riciclo.

Circa la proposta di direttiva COM(2015) 593, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di migliorare le procedure di rilevazione statistica e di relazione alla Commissione europea, secondo la Commissione, le relazioni triennali sullo stato di attuazione delle direttive, redatte dagli Stati membri, non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. Pertanto, si propone di sostituire le relazioni triennali, con la trasmissione annuale dei dati statistici. Conseguentemente, la valutazione dei dati verrà fatta non più dai singoli Stati, ma dalla Commissione europea. A tal fine sarà necessario garantire qualità, affidabilità e comparabilità ai dati medesimi, attraverso un formato che sarà prestabilito dalla Commissione europea mediante un suo successivo atto di esecuzione. Inoltre, agli Stati membri è richiesto di accompagnare la trasmissione dei dati con una relazione sul controllo della loro qualità.

Relativamente alla proposta di direttiva COM(2015) 594, che, oltre ad armonizzare le definizioni della direttiva 1999/31/CE sulle discariche con quelle della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE), introduce il divieto assoluto di smaltimento in discarica dei rifiuti raccolti in modo differenziato, si prevede la graduale limitazione entro il 2030 del conferimento in discarica fino a un massimo del 10 per cento di tutti i rifiuti urbani prodotti, con una deroga di cinque anni per Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia, e stabilisce un sistema di allerta precoce per gli Stati che rischiano di non raggiungere l'obiettivo, per i quali la Commissione potrà formulare le opportune raccomandazioni.

Quanto alla proposta di direttiva relativa ai rifiuti (COM(2015) 595), che sostituisce quella presentata dalla Commissione europea nel luglio 2014 e ritirata nel febbraio 2015, la nuova proposta di

modifica della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti estende l'approccio anche oltre gli aspetti strettamente legati alla gestione dei rifiuti, attuando sinergie con altri settori e tenendo maggiormente conto delle differenti situazioni nei vari Stati membri.

In particolare, la proposta mantiene fermi gli obiettivi, in termini di peso, del 50 per cento di riutilizzo e riciclaggio di rifiuti urbani tra cui almeno carta, metalli, plastica e vetro, e del 70 per cento di riutilizzo e riciclaggio di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, entro il 2020.

Si aggiunge, come già accennato, il nuovo obbligo di incrementare il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani di almeno il 60 per cento entro il 2025 e di almeno il 65 per cento entro il 2030, in termini di peso. Al riguardo si ricorda che, nella proposta del 2014, la percentuale relativa al 2030 era fissata al 70 per cento.

La proposta prevede, inoltre, nuove disposizioni in materia di regimi di responsabilità estesa del produttore che stabiliscono alcuni requisiti minimi al fine di superare le differenze tra i vari Stati membri e che prevedono procedure finalizzate ad assicurare l'effettiva applicazione di tali regimi di responsabilità estesa.

In materia di prevenzione dei rifiuti, la proposta introduce un preciso obbligo, in capo agli Stati membri, di adottare misure volte a: incoraggiare l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse; promuovere il riutilizzo dei rifiuti quale fonte importante di materie prime per l'UE; incoraggiare il riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di prodotti tessili e di mobili; ridurre la produzione dei rifiuti industriali e dei rifiuti alimentari.

È prevista, inoltre, l'introduzione di registri elettronici nazionali in cui le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi devono indicare la quantità, la natura e l'origine di tali rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il metodo di trattamento previsti.

Riguardo al getto di piccoli rifiuti (*littering*), che, oltre a essere dannoso per l'ambiente e il benessere dei cittadini, comporta elevati costi di pulizia, si prevede l'introduzione di misure specifiche nei piani di gestione dei rifiuti. È prevista, inoltre, la possibilità per gli Stati membri di dispensare dall'obbligo di registrazione le imprese di piccole dimensioni che raccolgono o trasportano piccole quantità di rifiuti non pericolosi.

La proposta di direttiva COM(2015) 596, continua la relatrice, che modifica la direttiva quadro sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (94/62/CE), mira a ridurre l'impatto negativo sull'ambiente da parte di questo tipo di rifiuti, innalzando gli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio.

In particolare, è previsto un aumento al 65 per cento entro il 2025 e al 75 per cento entro il 2030, dell'obiettivo relativo al riutilizzo e riciclaggio di tutti i rifiuti di imballaggio, in termini di peso. Si ricorda che nella proposta del 2014, l'obiettivo per il 2030 era fissato all'80 per cento.

Vengono, inoltre, fissati obiettivi minimi per alcuni materiali specifici in essi contenuti, ovvero plastica, legno, metalli ferrosi, alluminio, vetro, carta e cartone, e stabilite disposizioni volte a precisare il metodo di calcolo dei dati necessari a valutare il conseguimento dei predetti obiettivi di riciclaggio.

La relatrice conclude evidenziando che la proposta COM(2015) 594 conferisce poteri delegati alla Commissione per modificare gli allegati alla direttiva 1999/31/CE sulle discariche, tra cui figurano: i requisiti che devono avere le discariche; le misure da adottare in relazione alla protezione del terreno, delle acque e dell'aria e al rischio di smottamenti; dettagliati criteri per l'ammissione dei rifiuti nelle varie categorie di discariche: le procedure di controllo e sorveglianza sulle discariche.

Inoltre, la proposta COM(2015) 595 conferisce poteri delegati alla Commissione per stabilire: i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni per considerare un rifiuto come sottoprodotto o per determinare quando un rifiuto cessa di essere tale (*end of waste*); l'elenco dei rifiuti; requisiti minimi per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e per l'omologazione dei sistemi di cauzione-rimborso; requisiti per poter computare i metalli recuperati mediante incenerimento di rifiuti nell'ambito del calcolo sul raggiungimento degli obiettivi generali di riciclaggio; la soglia delle

quantità di rifiuti non pericolosi che fa scattare l'obbligo di tenere un registro degli enti o delle imprese che raccolgono o trasportano tali rifiuti; le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento che richiedono autorizzazione e alle attività di raccolta o trasporto che richiedono registrazione; la soglia di efficienza energetica dei termovalorizzatori.

Il [PRESIDENTE](#) si congratula con la relatrice per l'esaustiva disamina di una materia che presenta una notevole dose di complessità e che sta modificando in maniera radicale l'approccio futuro dell'Unione alla soluzione dei problemi connessi al ciclo dei rifiuti.

Anche la senatrice [GINETTI](#) (PD) tiene a sottolineare l'importanza del nuovo "pacchetto" legislativo messo in cantiere dall'Unione europea in tema di rifiuti, in quanto denota un vero e proprio passaggio culturale dall'impostazione tradizionale del sistema economico complessivo in senso "lineare" ad una impostazione, invece, "circolare", più consona ai dettami di uno sviluppo sostenibile.

Altrettanto significativa, inoltre, risulta essere la questione connessa ai metodi di calcolo e di quantificazione dei rifiuti, che devono essere uniformati a livello europeo.

Il senatore [MOLINARI](#) (Misto) esprime la propria condivisione per l'ampia illustrazione svolta dalla relatrice, salvo per il fatto che, probabilmente, per quanto riguarda l'ammissibilità del criterio di sussidiarietà, ci si trova di fronte ad una situazione di *border line*.

A suo avviso, inoltre, sarebbe opportuno far presente all'Esecutivo che, in materia di rifiuti, l'Italia deve agire prontamente e con maggiore assertività, onde non trovarsi in una posizione di difficoltà e di sofferenza, come, ad esempio, sta avvenendo, fatte le debite differenziazioni, nel settore bancario.

Dopo una breve replica della relatrice [CARDINALI](#) (PD), il [PRESIDENTE](#) quindi, appurata la presenza del numero legale, mette ai voti la bozza di parere in titolo, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 1949 E 1168

La 14a Commissione permanente,
considerato che è chiamata ad esprimere parere sui disegni di legge nn. 1949 e 1168;
rilevato, in riferimento al disegno di legge n. 1949, già approvato dalla Camera dei deputati, che:

- con gli articoli 1 e 2 si provvede all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;
- l'articolo 3 reca una delega al Governo per l'attuazione della Convenzione;
- l'articolo 4 conferisce una delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale;

- l'articolo 5 modifica alcune disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero per quanto concerne il termine per la consegna e la durata massima delle misure coercitive;
 - l'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie;
 - l'articolo 7 riguarda l'entrata in vigore;
- rilevato, in riferimento al disegno di legge n. 1168, che:
- con gli articoli 1 e 2 si provvede all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;
 - l'articolo 3 reca una delega al Governo per l'attuazione della Convenzione;
 - l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore;
 - preso atto che la Convenzione del 2000 è entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, ma non per l'Italia, che è rimasto tra i pochi Stati membri dell'Unione a non aver ancora effettuato la ratifica;

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.

1) La delega per l'attuazione della Convenzione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge n. 1949 e nell'articolo 3 del disegno di legge n. 1168, dovrebbe prevedere un criterio di delega volto a richiedere il necessario rispetto delle decisioni-quadro e delle direttive adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e il coordinamento con le norme già adottate per adeguare l'ordinamento interno. Inoltre, la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di entrambi i disegni di legge dovrebbe essere integrata con il richiamo espresso al rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2) Per quanto concerne il solo disegno di legge n. 1949, la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 1), contempla il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei confronti di Stati membri dell'Unione nei casi e nei limiti previsti dalla Convenzione e dagli adottati "dal Consiglio" dell'Unione.

Avendo tuttavia la Convenzione del 2000 adottato il modello della trasmissione della richiesta di assistenza giudiziaria in maniera indipendente dalla via ministeriale, andrebbe specificato che tale potere sia esplicato nei soli casi espressamente indicati e sempreché non derogato da un successivo atto dalle istituzioni dell'Unione, anche adottato prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Si osserva invero che nelle scorse settimane il Parlamento è stato chiamato a rendere il prescritto parere per gli schemi di decreto legislativo costituenti attuazione di numerose decisioni-quadro adottate nell'ambito del cosiddetto ex terzo pilastro che hanno incorporato il principio della cooperazione transfrontaliera su base non rogatoria, ossia una cooperazione diretta tra autorità giudiziarie invece che quella tradizionale tra governi.

In tale contesto, anche il riferimento agli "atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea" andrebbe riformulato, sostituendo le parole "dal Consiglio" con quelle "dalle Istituzioni", per tenere conto del fatto che - successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona - gli atti legislativi rientranti nella cooperazione giudiziaria in materia penale sono adottati con la procedura legislativa ordinaria in base all'articolo 82 del TFUE, che coinvolge anche il Parlamento europeo.

La formulazione comprenderebbe anche atti adottati precedentemente al 1° dicembre 2009, gli effetti giuridici dei quali, in base all'articolo 9 del protocollo n. 36 allegato ai trattati, «*sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull'Unione europea*».

3) Più in generale, peraltro è l'intera delega dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del disegno di legge n. 1949, sulla disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale, che andrebbe integrata con principi e criteri direttivi che richiamino necessariamente il rispetto dell'*acquis* europeo nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale; ivi incluso il rispetto delle decisioni-quadro, il mancato rispetto delle quali, dal 1° dicembre 2014, comporta l'assoggettamento dell'Italia a procedure di infrazione, in base all'articolo 10 del protocollo n. 36 allegato ai trattati.

Proprio per questo motivo, con l'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione

europea per il 2014) si era conferita delega al Governo per provvedere al recepimento di ben sette decisioni-quadro: la n. 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni; la n. 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; la n. 2005/214/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; la n. 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; la n. 2009/299/GAI, volta al rafforzamento dei diritti processuali delle persone e alla promozione dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; la n. 2009/829/GAI, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; la n. 2009/948/GAI, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

3.1) Così, l'articolo 4, comma 1, lettera a), nn. 2) e 3), dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro n. 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio e i relativi provvedimenti di attuazione.

3.2) Così, l'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 8), sull'audizione di testimoni e periti, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale.

3.3) Così, l'articolo 4, comma 1, lettera a), nn. 9), 10) e 11, sulle squadre investigative comuni, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro n. 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni e i relativi provvedimenti di attuazione.

3.3) Così, l'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 13, sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro 2002/584/GAI, sul mandato di arresto europeo e i relativi provvedimenti di attuazione, che non prevede un ruolo decisivo del Ministro della giustizia.

In alternativa, potrebbe essere inserito un criterio di delega volto a richiedere il necessario rispetto delle decisioni-quadro e delle direttive adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e il coordinamento con le norme già adottate per adeguare l'ordinamento interno.

4) Sempre in riferimento al disegno di legge n. 1949, la delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in materia di estradizione dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro 2002/584/GAI, sul mandato di arresto europeo e i relativi provvedimenti di attuazione. La suddetta decisione-quadro, come noto, ribalta i meccanismi estradizionali classici, ridimensionando il ruolo dell'esecutivo con i connessi poteri di impulso e di veto e valorizzando, per converso, al contrario i rapporti diretti tra autorità giudiziarie.

5) Ancora, con riferimento al disegno di legge n. 1949, la delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con le decisioni-quadro nn. 2005/214/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, 2009/829/GAI, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2185

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che l'Accordo in ratifica, al fine di rafforzare la prevenzione e la lotta alla criminalità e al terrorismo, sancisce l'impegno dei due Paesi a intensificare la collaborazione operativa bilaterale di polizia e doganale, nonché il reciproco scambio di informazioni, esperienze e prassi, anche tramite l'esecuzione di operazioni e servizi di polizia congiunti e pianificando mirate strategie di intervento, superando e sostituendo l'attuale Accordo del 10 settembre 1998; ricordato che la Svizzera ha concluso con l'Unione europea, il 28 gennaio 2008, un Accordo di associazione al sistema di Schengen sulla libera circolazione e, il 28 febbraio 2008, un Accordo di associazione al sistema di Dublino sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una richiesta di asilo; rilevato che, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa del Governo, l'Accordo è stato redatto, in particolare per la parte di cui al titolo VII concernente i "rapporti giuridici durante atti ufficiali nell'altra Parte" (articoli 31-36), prendendo spunto da forme giuridiche di cooperazione transfrontaliera di polizia già previste, in particolare, dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nonché dal Trattato di Prüm e dalle relative decisioni quadro 2008/615/GAI e 2008/616/GAI, che provvedono a incorporare la sostanza delle disposizioni del Trattato di Prüm nel quadro giuridico dell'Unione europea; considerato, in particolare, che:

- l'articolo 5 dell'Accordo in ratifica identifica i seguenti ambiti criminosi di applicazione: la criminalità organizzata transnazionale; i reati contro la vita e l'integrità fisica; i reati contro il patrimonio; la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; la tratta di persone e il traffico di migranti; i reati contro il patrimonio storico e culturale; i reati economici e finanziari, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; la criminalità informatica, con particolare riguardo agli attacchi alle infrastrutture critiche; gli atti terroristici, in conformità alla normativa in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
- tra le forme di cooperazione, di cui all'articolo 6, 27 e 28 dell'Accordo, figura anche l'attività del centro comune, istituito ai sensi del Protocollo del 7 settembre 2002 tra l'Italia e la Svizzera relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale in prossimità della frontiera comune, identifica ? in base all'articolo 3 ? nelle province di Aosta, Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como, Sondrio e Bolzano, e nei cantoni del Vallese, del Ticino e del Grigioni;
- l'Accordo in ratifica prevede all'articolo 12 il diritto di inseguimento di persone colte in flagranza di reato o evase, senza limiti di tempo e di spazio, mentre l'Accordo vigente del 1998 stabilisce il limite di 30 chilometri dal confine;
- ai sensi dell'articolo 23, gli agenti delle Parti possono partecipare a pattuglie miste nella predetta zona di frontiera. I diritti e gli obblighi degli agenti, nonché le condizioni di esecuzione delle operazioni sono disciplinate dalla normativa nazionale della Parte in cui si svolgono le operazioni;
- l'articolo 35 stabilisce la responsabilità per danni a terzi in capo alla Parte del territorio ove i danni sono stati provocati, anche se a provarli sono stati agenti dell'altra Parte, salvo poter poi poter ottenere il rimborso dall'altra Parte, a meno che l'intervento sia avvenuto su richiesta di quest'ultima, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI NN.
COM (2015) 593 definitivo, COM (2015) 594 definitivo, COM (2015) 595 definitivo e COM**

(2015) 596 definitivo SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminati gli atti in titolo, considerato che le quattro proposte di direttiva sui rifiuti, del 2 dicembre 2015, unitamente alla comunicazione "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015) 614), costituiscono il nuovo pacchetto normativo sull'economia circolare, avanzato dalla Commissione europea, in sostituzione di quello proposto nel luglio 2014; ricordato che il pacchetto del 2014 che prevedeva l'obiettivo del riciclaggio del 70 per cento dei rifiuti urbani e dell'80 per cento dei rifiuti di imballaggio entro il 2030, e il divieto del conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili a partire dal 2025 è stato ritirato dalla nuova Commissione Juncker nel febbraio 2015, a seguito delle perplessità espresse da alcuni partiti politici e da alcuni Stati membri. In particolare, la Commissione ne ha motivato il ritiro con la necessità di adottare un approccio più ampio e di affrontare tutti gli aspetti del ciclo dei rifiuti, tra cui quello del consumo sostenibile e quello dello sviluppo di un mercato del riciclaggio di prodotti e materie prime; rilevato che con le nuove proposte legislative, rispetto alle proposte precedenti, gli obiettivi di gestione dei rifiuti sono rivisti al ribasso, vengono introdotte deroghe per cinque Stati membri e vengono eliminati l'obiettivo di incrementare la produttività delle risorse del 30 per cento entro il 2030 e l'obiettivo di ridurre i rifiuti alimentari di almeno il 30 per cento entro il 2025. D'altra parte, si propone un approccio integrato, che va oltre il *focus* limitato ai rifiuti, per comprendere azioni volte a promuovere l'economia circolare in ogni fase della catena del valore, dalla produzione, alla riparazione, ai prodotti secondari, coinvolgendo tutti gli attori, sia dal lato della produzione che del consumo. In tale prospettiva, di maggiore efficienza delle risorse, la trasformazione dei rifiuti in risorse rappresenta l'elemento decisivo "l'anello mancante" per ottenere un'economia circolare; considerato, in particolare, che i principali elementi delle nuove proposte legislative sui rifiuti sono:

- obiettivo di riciclaggio o preparazione per il riutilizzo del 60 per cento dei rifiuti urbani e del 65 per cento dei rifiuti di imballaggio entro il 2025 e, rispettivamente, del 65 per cento e 75 per cento entro il 2030;
- obiettivo di ridurre, entro il 2030, il conferimento in discarica fino a un massimo del 10 per cento di tutti i rifiuti urbani prodotti;
- divieto assoluto di conferimento in discarica di rifiuti raccolti separatamente;
- promozione di strumenti economici per scoraggiare il conferimento in discarica;
- semplificazione e armonizzazione delle definizioni e dei metodi di calcolo delle percentuali di riciclo;
- misure concrete per promuovere il riutilizzo e stimolare sinergie industriali, in cui gli scarti di un'industria diventino materia prima di un'altra;
- incentivi economici ai produttori per la commercializzazione di prodotti più verdi e il sostegno a programmi di recupero e riciclo;

considerati i poteri delegati e le competenze di esecuzione attribuiti alla Commissione europea con le quattro proposte di direttiva; valutate le relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, sulle quattro proposte di direttiva; valutato il Documento elaborato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Province autonome in merito alle priorità dell'Unione europea per il 2016, in cui si evidenzia come sia i rifiuti che il loro trattamento toccano da vicino le autorità regionali e locali, chiamate a provvedere alla predisposizione ed adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e le misure contenute nel pacchetto potrebbero comportare un aumento delle responsabilità per le regioni e le autorità locali; valutata altresì la Risoluzione dell'Assemblea della Regione Marche, approvata nella seduta del 2 febbraio 2016; formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- la **base giuridica** è individuata, per le proposte COM(2015) 593, 594 e 595, nell'articolo 192,

paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure in materia ambientale e, per la proposta COM(2015) 596, nell'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Al riguardo, potrebbe essere opportuno valutare la possibilità di omogeneizzare le basi giuridiche della direttiva sui rifiuti di imballaggio e delle altre direttive sui rifiuti, combinando insieme l'articolo 192 del TFUE e l'articolo 114. Allo stato attuale, infatti, la differenza nella gestione tra i rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE e i rifiuti di imballaggio della direttiva 94/62/CE si è significativamente ridotta, in quanto, anche per i rifiuti non di imballaggio è previsto il recupero, nella forma della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di energia, con evidenti implicazioni anche sulla concorrenza tra imprese e sul funzionamento del mercato interno. D'altra parte, le implicazioni di natura ambientale, connesse con la gestione dei rifiuti di imballaggio, non potrebbero oggi essere considerate meno pregnanti, rispetto a quelle connesse con la tutela della concorrenza e il funzionamento del mercato interno.

- il **principio di sussidiarietà** è per larga parte rispettato. Gli obiettivi connessi con il riutilizzo, riciclaggio e recupero energetico dei rifiuti, nonché con la riduzione del loro smaltimento in discarica, richiedono una disciplina omogenea e valida per tutti gli Stati membri, a causa degli evidenti oneri di riorganizzazione che ciò comporta per le imprese e le istituzioni.

Va osservato, peraltro, che, nel riparto di competenze amministrative proprio dell'ordinamento italiano, e in ossequio al principio di sussidiarietà, le Regioni sono chiamate a porre in essere tutta una serie di azioni indispensabili per garantire il puntuale e rigoroso rispetto del diritto europeo. Questo dato trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha stabilito che la gestione dei rifiuti attraverso appositi piani di gestione adottati ai sensi dell'articolo 7, n. 1, della direttiva 2006/12/CE può essere organizzata su base regionale, come avviene in effetti in Italia. Ciò comporta che, in linea di principio, ogni regione deve garantire il trattamento e lo smaltimento dei suoi rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, al fine di limitarne il più possibile il trasporto (Corte di giustizia, sentenza 17 marzo 1993, C-155/91 e sentenza 4 marzo 2010, C-297/08). Le nuove proposte prendono, quindi, in considerazione l'impatto del loro recepimento negli ordinamenti degli Stati membri, rilevando come molto spesso la legislazione sui rifiuti sia recepita in modo fortemente decentralizzato. Questo aspetto giustifica l'interesse delle Regioni italiane e, più in generale, del sistema delle autonomie, il cui ruolo sarà poi determinante per garantire la piena e corretta attuazione degli obiettivi contenuti nelle direttive modificate.

Sempre in riferimento al principio di sussidiarietà si esprime, tuttavia, preoccupazione per gli ampi poteri delegati e di esecuzione attribuiti alla Commissione europea con le quattro proposte di direttiva. In particolare, la proposta COM(2015) 594 conferisce poteri delegati alla Commissione per modificare gli allegati alla direttiva 1999/31/CE sulle discariche, tra cui figurano: - i requisiti che devono avere le discariche; - le misure da adottare in relazione alla protezione del terreno, delle acque e dell'aria e al rischio di smottamenti; - dettagliati criteri per l'ammissione dei rifiuti nelle varie categorie di discariche; - le procedure di controllo e sorveglianza sulle discariche.

Inoltre, la proposta COM(2015) 595 conferisce poteri delegati alla Commissione per stabilire: - i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni per considerare un rifiuto come sottoprodotto o per determinare quando un rifiuto cessa di essere tale (*end of waste*); - l'elenco dei rifiuti; - requisiti minimi per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e per l'omologazione dei sistemi di cauzione-rimborso; - requisiti per poter computare i metalli recuperati mediante incenerimento di rifiuti nell'ambito del calcolo sul raggiungimento degli obiettivi generali di riciclaggio; - la soglia delle quantità di rifiuti non pericolosi che fa scattare l'obbligo di tenere un registro degli enti o delle imprese che raccolgono o trasportano tali rifiuti; - le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento che richiedono autorizzazione e alle attività di raccolta o trasporto che richiedono registrazione; - la soglia di efficienza energetica dei termovalorizzatori. Al riguardo, si ricorda che il Consiglio federale dell'Austria, il 19 gennaio 2016, ha espresso un

"parere motivato" (ha cioè accertato una violazione del principio di sussidiarietà) sulla proposta di direttiva sui rifiuti COM(2015) 595, censurando gli eccessivi poteri delegati e di esecuzione attribuiti alla Commissione europea, con la conseguente erosione di potere degli Stati membri e delle Regioni. In tal senso, è chiara la menomazione *pro futuro* del ruolo dei parlamenti nazionali, con la soppressione del potere, loro conferito dai protocolli nn. 1 e 2 allegati ai trattati, di adottare pareri sui "progetti di atti legislativi" dell'Unione; potere invece insussistente per quanto concerne i "progetti di atti delegati";

- le proposte rispettano in larga parte anche il **principio di proporzionalità**, in quanto le norme e gli obblighi, introdotti con le quattro direttive in titolo, non vanno al di là di quanto è necessario per perseguire gli obiettivi posti dalle direttive, ovvero: proteggere la salute umana e l'ambiente, utilizzare con maggiore efficienza le risorse, assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e restrizioni alla concorrenza nell'Unione.

Pertanto, alcune delle definizioni, contenute in particolare nella proposta di direttiva che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM (2015) 595), rischiano di essere troppo vaghe, al punto da rivestire, almeno potenzialmente, quel carattere di "manifesta inidoneità" a realizzare, in concreto, gli obiettivi che dovrebbe perseguire, compromettendone così la stessa legittimità (Corte di giustizia, sentenza 18 giugno 2015, causa C-508/13). Eventuali difficoltà nell'attuazione delle nuove disposizioni, imputabili ad una imprecisa definizione, potrebbero inoltre circoscrivere gli obiettivi individuati dalla Commissione europea e potrebbero anche pregiudicare il corretto recepimento;

- nel **merito**, si osserva che le quattro proposte di direttiva prevedono la sostituzione delle relazioni triennali sull'attuazione delle normative europee negli ordinamenti nazionali (attualmente a carico degli Stati membri) con le trasmissioni annuali dei dati statistici, corredate con le rispettive relazioni sulla qualità dei dati raccolti. Si ritiene che ciò possa comportare un onere significativamente più gravoso per le Amministrazioni coinvolte e, quindi, non pienamente in linea con gli obiettivi della *better regulation*;

- in riferimento alla **proposta di modifica della direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti (COM(2015) 594)**, sussistono profili di criticità per la definizione di "trattamento" dei rifiuti destinati ad essere conferiti in discarica, di cui all'articolo 2, lettera h), della direttiva 1999/31/CE. Al riguardo, si ritiene che, ai fini di certezza e di miglior applicazione della direttiva, debba essere considerata l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, nella sentenza del 15 ottobre 2014, causa C-323/13, sul caso di Malagrotta, in cui si è affermato che *"non si può ... sostenere che ... gli Stati membri possano limitarsi ad optare per un qualsiasi trattamento dei rifiuti e non abbiano l'obbligo di ricercare e di mettere in atto il trattamento più adatto, compresa la stabilizzazione della frazione organica di tali rifiuti, al fine di ridurre il più possibile le ripercussioni negative dei rifiuti sull'ambiente e, pertanto, sulla salute umana"* e inoltre *"che la mera compressione e/o triturazione dei rifiuti indifferenziati destinati a essere collocati a discarica non risponda ai requisiti posti dalla direttiva 1999/31"*.

Si valuti inoltre l'opportunità di prevedere una modifica all'allegato I della direttiva, riguardante i "requisiti generali per tutte le tipologie di discariche". Al punto 3.3 della seconda tabella si propone di sostituire la seconda riga dopo l'intestazione con la seguente:

Categoria di discarica	Rifiuti non pericolosi	Rifiuti pericolosi
rivestimento impermeabile artificiale	richiesto	richiesto

Questa modifica consentirebbe di estendere il rivestimento impermeabile artificiale anche ai rivestimenti di copertura delle discariche che attualmente vengono realizzati anche con materiali naturali quali, in particolare, le ghiaie, che hanno un costo molto più elevato rispetto ad un rivestimento impermeabile e la loro estrazione comporta un elevato impatto ambientale e le cui caratteristiche di permeabilità favoriscono la produzione di percolato (per infiltrazione delle precipitazioni) e la dispersione in atmosfera di biogas;

- in riferimento alla **proposta di modifica della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (COM(2015) 595)**, ci sono alcuni elementi di potenziale criticità, che riguardano la definizione di "recupero",

"riciclaggio" e di "cessazione della qualifica di rifiuto", che dovrebbero essere chiariti, ai fini di una omogenea applicazione della direttiva in tutti gli Stati membri. Alcune operazioni di recupero possono invero essere considerate come riciclaggio e conteggiate ai fini di raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani.

La proposta di direttiva che modifica la direttiva 2008/98 introduce, tra altro, la nuova definizione di "rifiuto urbano" che non include i "rifiuti da costruzione e demolizione" (articolo 1, che introduce il punto 1-*bis* all'articolo 3). Al fine di rendere più chiara e, conseguentemente, più efficace la nuova normativa, si reputa indispensabile precisare che l'esclusione riguardante i "rifiuti da costruzione e demolizione" sia circoscritta a quelli "di origine non domestica", inserendo, pertanto, nella definizione di rifiuto urbano anche quella di "rifiuto da costruzione e demolizione domestica". Se rimanesse l'esclusione prevista dalla proposta potrebbe aumentare l'abbandono di rifiuti da costruzione e demolizione di provenienza domestica derivanti da piccoli lavori di manutenzione svolti in proprio. Si tratta di rifiuti che, in base all'attuale normativa italiana, i cittadini possono conferire presso i Centri di raccolta comunali e che sono contabilizzati tra i rifiuti urbani, dal momento che attualmente si considerano di provenienza domestica. Conseguentemente, andrebbe modificato anche il punto 4-*bis* di cui si propone l'inserimento (relativo alla definizione di rifiuti da costruzione e demolizione). Anche la modifica della definizione di "preparazione per il riutilizzo" di cui all'articolo 1, lettera e), della proposta potrebbe creare confusione con il concetto di "riutilizzo", poiché unisce le azioni di prevenzione svolte sui prodotti o i componenti di prodotti (che non sono rifiuti) con quelle svolte sui rifiuti. La mancata demarcazione tra il concetto di riutilizzo (prevenzione) e recupero (gestione di rifiuti) crea confusione poiché i rifiuti sono gestiti con determinate procedure ben identificate, che non si estendono alla gestione dei c.d. prodotti. Questa mancata demarcazione potrebbe fare sorgere problemi durante i controlli relativi al rispetto della normativa e delle procedure riguardanti il riciclaggio dei rifiuti oltre a creare problemi nel monitoraggio dei dati. Sarebbe pertanto opportuno distinguere l'operazione di recupero di prodotto (di un oggetto che deve essere riparato al fine di non diventare rifiuto) da ciò che è già rifiuto ed è sottoposto ad un processo di recupero.

Un altro elemento di criticità riguarda il metodo di calcolo introdotto con l'articolo 11-*bis*, che prevede un livello di scarti non deducibili pari al 10 percento del peso totale dei rifiuti riciclati, laddove l'Italia calcola le percentuali di riciclaggio sottraendo tutti gli scarti prodotti dagli impianti.

La formulazione proposta del nuovo articolo 22 della direttiva 2008/98 prevede che la raccolta separata della frazione organica sia effettuata tenuto conto della sua fattibilità sul piano tecnico, ambientale ed economico. Al riguardo, si ritiene che questa condizione non incoraggi la raccolta della frazione organica. Si propone pertanto di valutare una diversa formulazione, al fine di rendere la raccolta della frazione organica obbligatoria;

- in riferimento alla **proposta di direttiva sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (COM(2015) 596)**, si rilevano profili di criticità in quanto il progetto fa riferimento a concetti e definizioni fondamentali della direttiva quadro che non sono stati specificati con chiarezza nella direttiva attuale, né nella proposta di modifica della stessa. Inoltre, istituisce un modello di calcolo che, prevedendo un livello di scarti non deducibili pari al 10 percento, di fatto penalizza l'Italia che invece calcola le percentuali di riciclaggio sottraendo tutti gli scarti prodotti dagli impianti;

- per quanto concerne le azioni da realizzare, con finanziamenti per oltre 650 milioni di euro provenienti da *Horizon 2020* e per 5,5 miliardi di euro dai fondi strutturali, appare opportuno acquisire chiarimenti sulle risorse di cui si prevede l'utilizzo sia per quanto concerne i fondi strutturali sia per quanto riguarda la quota parte di *Horizon 2020*. In particolare, si tratta di capire se la Commissione europea intenda chiedere agli Stati membri che accedono ai fondi strutturali di destinare una porzione delle rispettive disponibilità a tale finalità e se nell'ambito di *Horizon 2020* si intenda fare riferimento a specifici progetti ovvero utilizzare risorse già destinate ad altri scopi.

La questione è rilevante perché, al fine di raggiungere l'obiettivo del 65 percento di riciclaggio dei rifiuti urbani e dell'obiettivo del conferimento in discarica del 10 percento dei rifiuti urbani, occorrerà prevedere in molti Stati membri, tra cui l'Italia, notevoli risorse aggiuntive volte, tra l'altro, alla

creazione di un sistema efficace di raccolta differenziata su tutto il territorio nazionale, alla realizzazione di impianti necessari al trattamento dei rifiuti e alla valorizzazione energetica dei rifiuti residui. Una parte delle risorse, seppur limitata, dovrà poi essere destinata per assolvere l'obbligo di rendicontazione annuale;

- per quanto riguarda le **azioni per ridurre i rifiuti alimentari**, compresa una metodologia comune di misurazione, una migliore indicazione della data di consumo, e strumenti per raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile globale di ridurre della metà i rifiuti alimentari entro il 2030, si ritiene che sia stato valorizzato l'invito rivolto da alcuni parlamenti nazionali, tra cui anche il Senato, volto a richiedere alla Commissione europea azioni specifiche per contrastare gli sprechi alimentari (*green card*).

Peraltro, si auspica che l'Unione europea promuova azioni ancora più efficaci per sostenere e diffondere buone pratiche di prevenzione dello spreco alimentare, coinvolgendo non solo le istituzioni regionali e locali, ma quell'ampio partenariato sociale rappresentato dalla cooperazione sociale, dalle associazioni di volontariato e dalle forme di distribuzione commerciale solidale proprie dei GAS, i gruppi di acquisto solidale ormai diffusissimi ed attivi in tutti i Paesi europei.

1.4.2.4.2. 14^a(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 180 (ant.) del 07/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
GIOVEDÌ 7 APRILE 2016
180^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1949) Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni su emendamenti)

La senatrice **GINETTI** (PD), relatrice, introduce l'esame degli emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi il 24 marzo, il 5 e il 6 aprile 2016.

Dopo aver richiamato il parere già reso dalla Commissione il 10 febbraio 2016 sui disegni di legge nn. 1949 e 1168 e dopo aver ribadito l'urgenza e l'indifferibilità di una sollecita ratifica della Convenzione del 2000, come anche ricordato nel Convegno svolto in Senato il 18 marzo 2016, la relatrice illustra uno schema di parere non ostativo con alcune osservazioni riferite agli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, prima parte, 4.22 e 4.35 e con un richiamo al citato parere del 10 febbraio in riferimento alla delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il senatore **AMIDEI** (FI-PdL XVII) chiede delucidazioni in merito alla condizione di reciprocità riferita agli Stati membri dell'Unione prevista in alcuni emendamenti.

La relatrice [GINETTI](#) (PD) evidenzia come l'applicazione della condizione di reciprocità per le materie della cooperazione giudiziaria in materia penale non si dovrebbe applicare agli Stati membri dell'Unione europea.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo con osservazioni predisposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo ([n. 279](#))

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice [CARDINALI](#) (PD), relatrice, introduce l'esame dell'atto in titolo, diretto alla semplificazione della normativa in materia di terre e rocce da scavo, attualmente disciplinata da cinque decreti-legge e dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

Con tale atto, si procede alla semplificazione normativa e delle procedure di verifica della sussistenza delle condizioni per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto anziché come rifiuto, in tal modo mirando a conseguire una riduzione dei costi connessi all'approvvigionamento di materiali da impiegare nei processi produttivi.

Il provvedimento è inoltre diretto alla chiusura del caso UE Pilot 5554/13/ENVI, concernente il citato decreto ministeriale n. 161 del 2012, che verrebbe sostituito e abrogato.

In particolare, la Commissione europea ha contestato la procedura di autorizzazione con silenzio assenso del piano d'utilizzo per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. Al riguardo, il provvedimento, agli articoli 9 e 21, sostituisce tale procedura con una procedura analoga alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo cui la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti può essere avviata, per i cantieri di grandi dimensioni, decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano d'utilizzo, e per i cantieri di piccole dimensioni, decorsi 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per quanto riguarda la seconda contestazione, il provvedimento ha espunto, dall'elenco delle "normali pratiche industriali" di cui all'allegato 3 del citato decreto ministeriale, le attività di stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idonea all'utilizzo e le attività di riduzione della presenza di elementi antropici (come vetroresina, cementiti o bitumi), in quanto, secondo la Commissione europea, si tratta di attività che riguardano rifiuti e non sottoprodotti.

Sulla questione della qualificazione di terre e rocce da scavo come sottoprodotti è anche intervenuta la Corte di giustizia UE con la sentenza del 18 dicembre 2007 (causa C-194/05), e inoltre la nozione di sottoprodotto è stata poi disciplinata dall'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, del 12 dicembre 2008, relativa ai rifiuti.

La relatrice Cardinali illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi riferiti all'articolo 9, comma 7, dello schema di decreto, relativo alle ispezioni e verifiche, da parte delle Agenzie di protezione ambientale, della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, per la qualificazione di terre e rocce da scavo come sottoprodotti, e riferiti all'allegato 3, recante l'elenco delle "normali pratiche industriali" alle quali possono essere sottoposte terre e rocce da scavo ai fini

del loro riutilizzo come sottoprodotti.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, rileva come le osservazioni della relatrice affrontino alcune questioni poste dall'atto in titolo, sul quale è in corso un serio approfondimento in Commissione di merito. Evidenzia peraltro come occorrerebbe ipotizzare strumenti normativi che eliminino i fattori di incertezza per chi opera nel settore, ritenendo al riguardo non sufficientemente adeguato il meccanismo del silenzio assenso.

Il senatore [URAS](#) (*Misto*) osserva come il provvedimento incida sugli ambiti ambientali, per loro natura complessi e meritevoli di attenta considerazione. Preannuncia il suo voto di astensione.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) preannuncia il suo voto favorevole.

La relatrice [CARDINALI](#) (*PD*) sottolinea le difficoltà nel distinguere tra le categorie dei rifiuti e dei sottoprodotti, per le quali è necessario adoperare nozioni unitarie che evitino differenziazioni in ambiti regionali. Ricorda inoltre come il provvedimento in titolo utilizzi un meccanismo analogo alla segnalazione certificata di inizio attività, che offre maggiori garanzie di certezza per i destinatari.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi predisposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto, che risulta approvato.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COM (2016) 62 definitivo) ([n. 112](#))

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), relatore, introduce l'esame dell'atto in titolo, che reca l'autorizzazione alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'Accordo di Parigi, adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), prevista per il 22 aprile 2016.

L'Accordo, concernente la riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra, è stato finalizzato durante la 21^a Conferenza delle Parti dell'UNFCCC (COP 21), tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015. Il 22 aprile 2016 si svolgerà a New York una cerimonia di alto livello per la firma dell'accordo, che rimarrà aperta per un anno. L'accordo entrerà, poi, in vigore il 30° giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione (che rappresentano un totale stimato di almeno il 55 per cento delle emissioni totali di gas a effetto serra) avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

L'Accordo di Parigi costituisce un progresso, rispetto al Protocollo di Kyoto del 1997, nel rafforzamento dell'azione collettiva mondiale e nell'accelerazione della transizione globale verso un'economia a basse emissioni di carbonio e una società resiliente ai cambiamenti climatici. Esso fissa un obiettivo qualitativo di riduzione delle emissioni a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2°C e di proseguire gli sforzi per

mantenerlo a 1,5°C. A tal fine, le Parti sono tenute a definire o aggiornare i piani climatici nazionali di riduzione delle emissioni ed è previsto che, a partire dal 2023, ogni 5 anni le Parti faranno il punto della situazione, per monitorare i progressi e valutare le riduzioni delle emissioni.

La firma a nome dell'Unione europea dell'Accordo di Parigi, prevista dall'articolo 218 del TFUE, rientra tra le competenze esclusive dell'Unione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, e pertanto la proposta di decisione in titolo non è sottoposta alla procedura di scrutinio del principio di sussidiarietà prevista dal protocollo n. 2 allegato ai Trattati.

Il relatore Mirabelli illustra quindi un conferente schema di parere favorevole.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) condivide i principi e gli obiettivi dell'accordo di Parigi, chiedendo peraltro delucidazioni sul monitoraggio degli impegni previsti da esso.

La senatrice [GAMBARO](#) (*AL-A*) esprime apprezzamento per le finalità sottese al provvedimento in titolo e richiede un chiarimento sul ruolo del Governo nell'implementazione degli impegni.

Il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ricorda il monitoraggio costante sul rispetto degli obiettivi dell'Accordo di Parigi, che si inquadrano anche negli obiettivi europei della riduzione delle emissioni di gas serra del 20 per cento, del raggiungimento del 20 per cento del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili e dell'aumento del 20 per cento dell'efficienza energetica. Sul raggiungimento di tutti questi obiettivi, la posizione dell'Italia è molto incoraggiante in vista delle scadenze del 2020.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole predisposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto, che risulta approvato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'accordo di Parigi a corredo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici" (COM (2016) 110 definitivo) ([n. 113](#))

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), relatore, introduce l'atto in titolo, da ritenersi collegato al precedente. L'Accordo di Parigi guiderà il mondo nella transizione verso un'energia pulita, che imporrà alle imprese e agli investitori di mutare gli abituali comportamenti, e ai decisori di fornire nuovi incentivi nell'intero spettro delle politiche. L'attuazione dell'Accordo offre opportunità di crescita e occupazione che consentiranno all'Unione di dare impulso alle rinnovabili e all'efficienza energetica e affacciarsi ai nuovi mercati mondiali, mantenendo e sfruttando la sua posizione pionieristica. Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia, l'attuazione completa dei piani climatici previsti dall'Accordo comporterà investimenti in efficienza energetica e tecnologie a basse emissioni dell'ordine di 13.500 miliardi di dollari USA dal 2015 al 2030.

Nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, l'Unione si è impegnata a fare in modo che il 20 per cento del proprio bilancio complessivo sia destinato a progetti e politiche per il clima. Il

bilancio per la ricerca nel campo delle tecnologie a basse emissioni a titolo di Orizzonte 2020 è già stato raddoppiato per il periodo 2014-2020, con almeno il 35 per cento destinato ad attività inerenti al clima, mentre la programmazione dei nuovi Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) ha destinato 114 miliardi di euro agli interventi in materia di clima per il periodo 2014-2020 (pari al 25 per cento dei fondi SIE). Inoltre, è indispensabile mobilitare rapidamente gli investimenti privati, anche attraverso il Piano di investimenti per l'Europa che ha già dato risultati promettenti in questo settore.

La Comunicazione in titolo ritiene importante anche il coinvolgimento della società civile, in tutte le sue componenti: cittadini, consumatori, parti sociali, PMI, *start up* innovative e imprese competitive sui mercati mondiali, mentre saranno intensificate le attività a livello di città e l'elaborazione di politiche urbane, in quanto le città intelligenti e le comunità urbane saranno i luoghi che vedranno le maggiori trasformazioni.

Infine, l'Unione europea e i suoi Stati membri si sono impegnati, nell'ambito dei contributi stabiliti a livello nazionale (*intended nationally determined contributions - INDC*), presentati in vista dell'Accordo di Parigi, a dare seguito al Quadro 2030 per il clima e l'energia, adottato dal Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, che reca un obiettivo minimo di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra del 40 per cento entro il 2030 rispetto al 1990, e un obiettivo di raggiungere il 27 per cento la quota di energie rinnovabili e di migliorare nella stessa misura l'efficienza energetica. A tal fine, la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione del sistema di scambio delle quote di emissione e nei prossimi 12 mesi presenterà le altre proposte legislative necessarie per raggiungere i predetti obiettivi.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole predisposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo un breve intervento del senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) sul termine per la presentazione degli emendamenti, il [PRESIDENTE](#), nel ricordare come tali questioni vadano poste al momento della fissazione dei termini, preannuncia la convocazione della Commissione per l'esame del disegno di legge europea 2015 per mercoledì 14 aprile, alle ore 8,15.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1949

La 14a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti e subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi il 24 marzo, il 5 aprile e il 6 aprile 2016;

richiamato il parere reso il 10 febbraio 2016 sui disegni di legge nn. 1949 e 1168;

ribadita l'urgenza e l'indifferibilità di una sollecita ratifica della Convenzione del 2000, come anche ricordato nel Convegno svolto in Senato il 18 marzo 2016, alla presenza del Presidente del Senato, del Ministro della giustizia e del Primo Presidente della Corte di cassazione,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- l'emendamento 4.1 dei relatori va nella direzione auspicata nel suddetto parere, ove si richiedeva che l'intera delega dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge n. 1949, sulla disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale, fosse integrata con principi e criteri direttivi che richiamino necessariamente il rispetto dell'*acquis* europeo nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

- gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 dovrebbero prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla cooperazione giudiziaria richiesta, *"quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità"* o *"in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato"*, non si applichi nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, già vincolati dalle convenzioni europee relative all'assistenza giudiziaria in materia penale e dagli atti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 67 e 82 del TFUE in attuazione del principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale;

- l'emendamento 4.7, nella sua prima parte, va nella direzione auspicata nel parere del 10 febbraio, poiché tiene conto del fatto che - successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona - gli atti legislativi rientranti nella cooperazione giudiziaria in materia penale sono adottati con la procedura legislativa ordinaria in base all'articolo 82 del TFUE, che coinvolge anche il Parlamento europeo;

- l'emendamento 4.22 prevede che la costituzione di una squadra investigativa comune debba essere autorizzata dal Ministro della giustizia, così contestualmente modificando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 34 del 2016, di recepimento della decisione quadro n. 2002/465/GAI. Tale potere autorizzatorio ministeriale non sembra espressamente previsto dalla decisione quadro, che si riferisce genericamente alle "autorità competenti" degli Stati membri, e va in direzione opposta a quanto di recente approvato con il decreto legislativo n. 34 del 2016, che rimette la costituzione delle squadre investigative comuni al procuratore della Repubblica competente;

- l'emendamento 4.35, in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, reintroduce una condizione di reciprocità che non è prevista nelle decisioni quadro che riguardano il settore.

Si richiama infine il citato parere del 10 febbraio che, con riferimento alla delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, richiedeva doversi prevedere il rispetto e il coordinamento con le decisioni-quadro nn. 2005/214/GAI (reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie), 2008/909/GAI, (reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea), 2008/947/GAI, (reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive), 2009/829/GAI, (reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare).

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.
279**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, considerato che esso è diretto alla semplificazione della normativa in materia di terre e rocce da scavo, attualmente disciplinata da cinque decreti-legge e dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, "regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"; rilevato che, grazie alla semplificazione normativa e delle procedure di verifica della sussistenza delle condizioni per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto anziché come rifiuto, si prevede di conseguire una riduzione dei costi connessi all'approvvigionamento di materiali da impiegare nei processi produttivi e quindi un rafforzamento della competitività delle imprese del settore, nonché un miglioramento delle condizioni ambientali con una riduzione del ricorso a materiali di cava e allo smaltimento in discarica;

rilevato, inoltre, che il provvedimento è diretto anche alla chiusura del caso UE Pilot 5554/13/ENVI, concernente il citato decreto ministeriale n. 161 del 2012, che verrebbe sostituito e abrogato. In particolare, la Commissione europea ha contestato la procedura di autorizzazione con silenzio assenso del piano d'utilizzo per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. Al riguardo, il provvedimento, agli articoli 9 e 21, sostituisce tale procedura con una procedura analoga alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo cui la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti può essere avviata, per i cantieri di grandi dimensioni, decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano d'utilizzo, e per i cantieri di piccole dimensioni, decorsi 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per quanto riguarda la seconda contestazione, il provvedimento ha espunto, dall'elenco delle "normali pratiche industriali" di cui all'allegato 3 del citato decreto ministeriale, le attività di stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idonea all'utilizzo e le attività di riduzione della presenza di elementi antropici (come vetroresina, cementiti o bitumi), in quanto, secondo la Commissione europea, si tratta di attività che riguardano rifiuti e non sottoprodotti;

rilevato che, secondo quanto riferito nella relazione illustrativa del Governo, lo schema di decreto sarà trasmesso alla Commissione europea per la sua valutazione ai fini della chiusura del citato caso EU Pilot;

ricordato che sulla questione della qualificazione di terre e rocce da scavo come sottoprodotti è intervenuta la Corte di giustizia UE con la sentenza del 18 dicembre 2007 (causa C-194/05), e che la nozione di sottoprodotto è stata poi disciplinata dalla direttiva 2008/98/CE, del 12 dicembre 2008, relativa ai rifiuti, ove all'articolo 5 specifica che "Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o; b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana",

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 9, comma 7, dello schema di decreto, relativo alle ispezioni e verifiche, da parte delle Agenzie di protezione ambientale, della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, per la qualificazione di terre e rocce da scavo come sottoprodotti, considerato che la preventiva autorizzazione con il silenzio assenso del piano d'utilizzo è stata sostituita dalla sua mera presentazione, si ritiene necessario integrare il regime annuale dei controlli sulla sussistenza dei requisiti con un sistema di controlli casuali, al fine di rafforzarne ulteriormente l'efficacia;

in riferimento all'allegato 3, recante l'elenco delle "normali pratiche industriali" alle quali possono essere sottoposte terre e rocce da scavo ai fini del loro riutilizzo come sottoprodotti, considerata la necessità di espungere dall'elenco due tipologie di attività, poiché considerate dalla Commissione europea come non riferibili a sottoprodotti ma a rifiuti, si ritiene necessario, ai fini di una maggiore certezza del diritto, che l'elenco sia riportato in allegato non a mero "titolo esemplificativo".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 112

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo, considerato che esso reca l'autorizzazione alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'Accordo di Parigi, adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), prevista per il 22 aprile 2016; ricordato che l'Accordo, concernente la riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra, è stato finalizzato durante la 21a Conferenza delle Parti dell'UNFCCC (COP 21), tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015. Il 22 aprile 2016 si svolgerà a New York una cerimonia di alto livello per la firma dell'accordo, che rimarrà aperta per un anno. L'accordo entrerà, poi, in vigore il 30° giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione (che rappresentano un totale stimato di almeno il 55 per cento delle emissioni totali di gas a effetto serra) avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; considerato che l'Accordo di Parigi costituisce un progresso, rispetto al Protocollo di Kyoto del 1997, nel rafforzamento dell'azione collettiva mondiale e nell'accelerazione della transizione globale verso un'economia a basse emissioni di carbonio e una società resiliente ai cambiamenti climatici. Esso fissa un obiettivo qualitativo di riduzione delle emissioni a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2°C e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5°C. A tal fine, le Parti sono tenute a definire o aggiornare i piani climatici nazionali di riduzione delle emissioni ed è previsto che a partire dal 2023, ogni 5 anni le Parti faranno il punto della situazione, per monitorare i progressi e valutare le riduzioni delle emissioni; considerato che l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno comunicato, il 6 marzo 2015, in vista dell'Accordo, i loro contributi stabiliti a livello nazionale (*intended nationally determined contributions* - INDC), impegnandosi a favore di un obiettivo minimo di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra del 40 per cento entro il 2030 rispetto al 1990, come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2014 relative al quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030; considerato che la firma a nome dell'Unione europea dell'Accordo di Parigi, prevista dall'articolo 218 del TFUE, rientra tra le competenze esclusive dell'Unione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del TFUE, e che pertanto la proposta di decisione in titolo non è sottoposta alla procedura di scrutinio del principio di sussidiarietà prevista dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 113

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo, ricordato che la 21a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), cosiddetta COP 21, tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015, ha adottato il testo dell'Accordo concernente la riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra, la cui firma è prevista per il 22 aprile 2016 a New York, e che la Commissione

europea ha presentato una proposta di decisione (COM(2016) 67) volta ad autorizzare il Consiglio UE a firmare l'Accordo per conto dell'Unione;

considerato che l'Accordo di Parigi costituisce un progresso, rispetto al Protocollo di Kyoto del 1997, nel rafforzamento dell'azione collettiva mondiale e nell'accelerazione della transizione globale verso un'economia a basse emissioni di carbonio e una società resiliente ai cambiamenti climatici. Esso fissa un obiettivo qualitativo di riduzione delle emissioni a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2°C e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5°C. A tal fine, le Parti sono tenute a definire o aggiornare i piani climatici nazionali di riduzione delle emissioni ed è previsto che a partire dal 2023, ogni 5 anni le Parti faranno il punto della situazione, per monitorare i progressi e valutare le riduzioni delle emissioni;

rilevato che, secondo la comunicazione della Commissione europea, l'Accordo di Parigi guiderà il mondo nella transizione verso un'energia pulita, che imporrà alle imprese e agli investitori di mutare gli abituali comportamenti, e ai decisori di fornire nuovi incentivi nell'intero spettro delle politiche. L'attuazione dell'Accordo offre opportunità di crescita e occupazione che consentiranno all'Unione di dare impulso alle rinnovabili e all'efficienza energetica e affacciarsi ai nuovi mercati mondiali, mantenendo e sfruttando la sua posizione pionieristica. Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia, l'attuazione completa dei piani climatici previsti dall'Accordo comporterà investimenti in efficienza energetica e tecnologie a basse emissioni dell'ordine di 13.500 miliardi di dollari USA dal 2015 al 2030;

ricordato che nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, l'Unione si è impegnata a fare in modo che il 20 per cento del proprio bilancio complessivo sia destinato a progetti e politiche per il clima. Il bilancio per la ricerca nel campo delle tecnologie a basse emissioni a titolo di Orizzonte 2020 è già stato raddoppiato per il periodo 2014-2020, con almeno il 35 per cento destinato ad attività inerenti al clima, mentre la programmazione dei nuovi Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) ha destinato 114 miliardi di euro agli interventi in materia di clima per il periodo 2014-2020 (pari al 25 per cento dei fondi SIE). Inoltre, è indispensabile mobilitare rapidamente gli investimenti privati, anche attraverso il Piano di investimenti per l'Europa che ha già dato risultati promettenti in questo settore;

considerato che la comunicazione ritiene importante anche il coinvolgimento della società civile, in tutte le sue componenti: cittadini, consumatori, parti sociali, PMI, *start up* innovative e imprese competitive sui mercati mondiali, mentre saranno intensificate le attività a livello di città e l'elaborazione di politiche urbane, in quanto le città intelligenti e le comunità urbane saranno i luoghi che vedranno le maggiori trasformazioni;

considerato, infine, che l'Unione europea e i suoi Stati membri si sono impegnati, nell'ambito dei contributi stabiliti a livello nazionale (*intended nationally determined contributions* - INDC), presentati in vista della dell'Accordo di Parigi, a dare seguito al Quadro 2030 per il clima e l'energia, adottato dal del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, che reca un obiettivo minimo di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra del 40 per cento entro il 2030 rispetto al 1990, e un obiettivo di raggiungere il 27 per cento la quota di energie rinnovabili e di migliorare nella stessa misura l'efficienza energetica. A tal fine, la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione del sistema di scambio delle quote di emissione e nei prossimi 12 mesi presenterà le altre proposte legislative necessarie per raggiungere i predetti obiettivi, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1949
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive

Titolo breve: *Ratifica della Convenzione fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. Delega al Governo per la riforma del libro XI del c.p.p.*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 610 \(ant.\)](#)

20 aprile 2016

Attività (esito)

Dibattito connesso

Discusso congiuntamente: [S.1949](#), [S.1168](#)

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 20 aprile 2016 alle ore 13:00

[N. 611 \(pom.\)](#)

20 aprile 2016

Discussione generale

Repliche del relatore e del Governo

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

[N. 612 \(ant.\)](#)

21 aprile 2016

Trattazione articoli

Esame art. da 1 a 7, S. 1949, testo delle Commissioni riunite, approvati emendamenti.

Voto finale

Esito: **approvato con modificazioni**

Assorbimento di [S.1168](#)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 152, contrari 0, astenuti 22, votanti 174, presenti 175.

Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 610 (ant.) del 20/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

610a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 613 del 21 aprile 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,01).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 13 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni

qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 10,05*).

Richiesta di referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che il senatore Mauro Del Barba ha presentato una richiesta al fine di dare corso alla procedura - prevista dall'articolo 138, secondo comma, della Costituzione e disciplinata dagli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352 - per la richiesta di *referendum*, da parte di un quinto dei componenti del Senato della Repubblica, sul testo di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione», approvato dal Senato della Repubblica, in seconda deliberazione - a maggioranza assoluta, inferiore ai due terzi, dei suoi componenti - nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione - a maggioranza assoluta, inferiore ai due terzi, dei suoi componenti - nella seduta del 12 aprile 2016, come comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Su proposta del senatore Del Barba, i senatori Luigi Zanda, Renato Schifani e Karl Zeller sono stati designati quali delegati a depositare la richiesta di *referendum* presso la cancelleria della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della richiamata legge n. 352 del 1970.

Il *quorum* per la presentazione della richiesta di *referendum* è di 65 firme.

La richiesta dovrà pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione del predetto comunicato e cioè entro il 15 luglio 2016 (articolo 4, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352).

I fogli per la sottoscrizione della richiesta di *referendum* sono a disposizione degli onorevoli senatori presso la Sala Pannini di Palazzo Madama fino alle ore 20 di stasera.

Da domani e nei giorni dal lunedì al venerdì la richiesta potrà essere sottoscritta dalle ore 9,30 alle ore 20.

I funzionari delegati dal Segretario Generale provvederanno all'autenticazione delle firme degli onorevoli senatori, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 10,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 5 maggio.

Questa settimana saranno esaminati i seguenti argomenti: ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri, Convenzione dell'Unione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale; disegno di legge sui rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai; il disegno di legge sul reato di negazionismo, ove concluso dalla Commissione.

Il calendario della prossima settimana prevede, oltre l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, l'esame del Documento di economia e finanza 2016 nella giornata di mercoledì 27 aprile nonché la discussione del decreto-legge in materia di funzionalità del sistema scolastico e la seconda deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale di riforma dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 28 aprile si svolgerà il *question time* con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Nella settimana dal 3 al 5 maggio il calendario prevede, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, la discussione della legge europea 2015 e delle connesse risoluzioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché, ove concluso dalla Commissione, del disegno di legge sull'istituzione del sistema nazionale delle Agenzie ambientali.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016:

- Disegno di legge n. 1949 e connesso - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 2192 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
- Disegno di legge n. 54-B - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge costituzionale n. 1289-B - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare (*Approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati*) (*Seconda deliberazione del Senato*) (*Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*)
- Disegno di legge n. 2228 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015 e connesse risoluzioni sulle Relazioni relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
- Disegno di legge n. 1458 - Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 361 - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali
- Disegno di legge n. 951 e connesso - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia
- Disegno di legge n. 1581 - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto
- Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio

- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 5 maggio 2016:

Mercoledì	20	aprile	ant.	h. 10-13	- Ratifiche di accordi internazionali
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1949 e connesso - Convenzione UE assistenza giudiziaria in materia penale e norme di adeguamento del codice di procedura penale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	21	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 2192 - Rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai - Disegno di legge n. 54-B - Reato di negazionismo (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Giovedì	21	Aprile	Pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1949 e connesso (Convenzione UE assistenza giudiziaria in materia penale e norme di adeguamento del codice di procedura penale) e 2192 (Rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai) dovranno essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 20 aprile.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 54-B (Reato di negazionismo) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	26	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Doc. LVII, n. 4 - Documento di economia e finanza 2016
Mercoledì	27	"	ant.	h. 9,30-13	(mercoledì 27) - Disegno di legge n. 2299 - Decreto-legge n. 42, funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (<i>Voto finale entro il 28 aprile</i>) (<i>Scade il 28 maggio</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge costituzionale n. 1289-B - Modifiche allo Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia (<i>Approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Seconda deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i>)
Giovedì	28	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	28	aprile	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Le proposte di risoluzione sul Doc. LVII, n. 4 (Documento di economia e finanza 2016) dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione. Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro un'ora dall'espressione del parere.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2299 (Decreto-legge n. 42, funzionalità del sistema scolastico e della ricerca) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 21 aprile.

Martedì	3	maggio	pom.	h. 16.30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Discussione congiunta disegno di legge n. 2228 - Legge europea 2015 e connesse risoluzioni sulle Relazioni relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

Mercoledì	4	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 1458 - Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	5	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	5	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2228 (Legge europea 2015) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 28 aprile.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1458 (Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del doc. LVII, n. 4**

(Documento di economia e finanza 2016)

(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	30'
Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	40'
FI-PdL XVII	20'
M5S	19'
AP (NCD-UDC)	18'
Misto	16'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	15'
AL-A	14'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)	13'
LN-Aut	12'
CoR	12'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2299**

(Decreto-legge n. 42, funzionalità del sistema scolastico e della ricerca)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		22'

LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione congiunta
del disegno di legge n. 2228 (Legge europea 2015)
e delle connesse risoluzioni sulle Relazioni relative
alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, vorrei avanzare una proposta di modifica del calendario. Ieri in quest'Aula abbiamo proposto una mozione di sfiducia al Governo Renzi, il quale ci ha risposto che gli italiani attendono altro da quest'Aula del Parlamento. Quindi chiedo ai parlamentari che ieri hanno votato contro la mozione di sfiducia di inserire in calendario una mozione che serve ai cittadini, ovvero quella relativa al modello ISEE. I cittadini italiani l'anno scorso si sono visti privati di un diritto che era sancito ed è stato soppresso. Questo è un provvedimento a favore dei cittadini: inseriamolo subito in calendario senza stare a perdere tempo.

Inoltre, chiedo l'immediata calendarizzazione di un altro provvedimento a favore dei cittadini: il disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che ormai sta facendo le ragnatele in quella Commissione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

È inutile che il presidente del Consiglio Renzi si sciacqui la bocca parlando di andare incontro ai cittadini: lo faccia veramente e chiami i suoi parlamentari per far inserire all'ordine del giorno dei provvedimenti a favore dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, le chiedo anch'io una modifica del calendario. Approfitto peraltro della presenza del Sottosegretario agli affari esteri, perché penso che sarebbe un atto molto serio e opportuno se questo Parlamento, anche alla luce degli eventi drammatici che si sono verificati in Egitto alcune settimane fa e della morte di Giulio Regeni (abbiamo avuto modo di parlarne tante volte anche qui), provasse davvero a risarcire la memoria di questo giovane italiano ammazzato in Egitto, non semplicemente ricordandolo in quest'Aula e mettendo in campo un'azione diplomatica efficace e anche di contrasto molto seria, che naturalmente è necessaria e, anzi, evidentemente deve

essere implementata nel corso delle ore che verranno nei confronti dell'Egitto.

Questo Parlamento farebbe anche molto bene - questa è la mia richiesta di modifica del calendario - se recuperasse da qualche scantinato del Senato in cui è sepolto il disegno di legge sul reato di tortura, che in quest'Aula abbiamo tentato di discutere tante volte nel corso dei mesi passati. Abbiamo anche avuto una prima lettura qui in Senato, un'altra lettura alla Camera e lo stesso Presidente del Consiglio - lo ricordo bene - prima di entrare in carica aveva detto tante volte che l'introduzione nell'ordinamento italiano del reato di tortura era il risarcimento minimo rispetto a tanti fatti che purtroppo hanno segnato anche la storia recente di questo Paese. Ebbene, anche alla luce della drammatica vicenda di Giulio Regeni, penso che questo Parlamento darebbe davvero un grande segno di serietà, di stile e finanche, appunto, di consapevolezza politica se tentasse di mettere in campo oggi quella che evidentemente, soltanto nel nostro Paese, è una gigantesca mancanza.

Il reato di tortura è presente nell'ordinamento di molti Paesi europei. Avevamo già detto, nel corso dei mesi passati, quando ne discutemmo in quest'Aula al Senato, come la formulazione che si era trovata qui, quella di non considerare quel reato quale reato proprio ma invece considerarlo in altro modo, fosse un passo indietro rispetto a una legislazione più avanzata, ma poi quello che è successo nei mesi successivi è stato ancora più grave, perché questo provvedimento è stato davvero abbandonato in qualche scantinato.

Riprendiamo da questo scantinato il disegno di legge sul reato di tortura, calendarizziamolo il prima possibile, facciamolo diventare legge ed onoriamo, anche in questo modo, la memoria di Giulio Regeni. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e dei senatori Campanella e Manconi).*

[BELLOT](#) *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BELLOT](#) *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, al di là del rispetto che dobbiamo avere per i provvedimenti che comunque vengono inseriti in questo calendario (le ratifiche hanno ovviamente una loro importanza), dopo l'increscioso e vergognoso episodio verificatosi qui in Aula il 16 marzo con il ritiro dal calendario del disegno di legge sul distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, credo che sia ulteriormente vergognoso ed increscioso non tornare più a calendarizzare questo disegno di legge.

Quindi io chiedo fortemente che, nel rispetto delle motivazioni che hanno portato in Aula questo disegno di legge, cioè nel rispetto del *referendum* che si è svolto in quel Comune, il provvedimento sia assolutamente ricalendarizzato con urgenza. L'increscioso episodio che si è verificato il 16 marzo deve essere assolutamente cancellato attraverso la ricalendarizzazione del provvedimento nel più breve tempo possibile. Chiedo pertanto che questo disegno di legge venga inserito nel calendario che è stato da lei evidenziato, signor Presidente.

Ricordo poi una mozione urgente che ancora non avete calendarizzato e che riguarda le banche. Abbiamo infatti presentato una mozione in cui chiediamo che sia verificato l'operato della Banca d'Italia e che, a seguito di tale verifica, qualora emerga un non corretto controllo e una non corretta operatività, si proceda alla rimozione (o, in caso contrario, alla riconferma) del Governatore. Si tratta di una mozione assolutamente contingente ed urgente, che porterà a trattare l'argomento delle banche. Penso che il quotidiano dimostri la problematica che, in famiglie normali, ha dissipato e dipanato le loro intere poche risorse, che sono poi le risorse del loro futuro.

Chiedo pertanto che venga calendarizzato prima il disegno di legge per riparare ad un vergognoso episodio e poi la mozione che riguarda un altro vergognoso episodio, cioè l'aver defraudato i cittadini delle loro risorse, attraverso un sistema bancario che purtroppo è arrivato veramente a mettere le mani in tasca, in maniera vergognosa, ai nostri cittadini.

[PETROCELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PETROCELLI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, la modifica che intendo proporre all'Aula è l'inserimento in calendario del provvedimento che prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta sull'ENI, che ho già citato in Aula ieri durante la discussione sulle mozioni di sfiducia. Si tratta di una richiesta

presentata a giugno 2015, che purtroppo, per vari motivi facilmente desumibili, è bloccata all'esame delle Commissioni giustizia e industria.

Le questioni che già abbiamo ampiamente discusso e dibattuto ieri mostrano che è quanto mai urgente che l'Assemblea si occupi della richiesta di istituire una Commissione di inchiesta sulla corruzione internazionale (e non solo) relativa all'ENI e alle società satelliti. Per quanto sta accadendo, ritengo che sia opportuna la calendarizzazione del provvedimento, visto che anche nell'altro ramo del Parlamento alcuni Gruppi parlamentari avrebbero presentato ultimamente la richiesta di una Commissione di inchiesta monocamerale sugli stessi temi. Al di là del fatto che la Camera dei deputati magari sia o possa essere più sensibile del Senato della Repubblica a tali questioni, dal mio punto di vista sarebbe opportuno, data la presentazione a giugno dell'anno scorso, che finalmente il provvedimento per l'istituzione di questa Commissione d'inchiesta arrivi in Assemblea con i tempi più rapidi possibili. Chiedo quindi che venga inserito nel calendario che lei, signor Presidente, ha precedentemente illustrato.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, per competenza di materia vorrei attirare l'attenzione anche del senatore Zavoli.

Il 9 maggio celebreremo, come ogni anno, il Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi. Ho citato ieri un intervento del presidente Napolitano che, otto anni fa, in occasione della prima evenienza di tale ricorrenza, richiamava, come poi ha fatto in tutti gli anni successivi, la necessità di arrivare a una verità condivisa, di conoscere le cause delle vicende drammatiche che hanno insanguinato l'Italia, alcune ormai risalenti a trent'anni fa.

Il sottoscritto, insieme ai colleghi Gotor, Di Biagio e Gasparri, con grande sorpresa è venuto a conoscenza, nella Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, che carte fondamentali, risalenti a trentasei anni fa, sono ancora coperte dal segreto di Stato. Quindi, solo previa autorizzazione abbiamo potuto visionare queste carte coperte dal segreto di Stato risalenti a trentasei anni fa, cioè alla vigilia della strage di Ustica e di quella alla stazione di Bologna. Abbiamo potuto consultarle e leggerle, ma non possiamo divulgarle perché coperte dal segreto di Stato.

Quelle carte, però, contengono elementi importantissimi. Io chiedo quindi che qualcuno del Governo venga in Aula prima del 9 maggio ad assicurarci che, dopo trentasei anni, quelle carte vengano desegretate. Il collega di SEL ha ragione a dire che l'Italia deve insistere fortemente con l'Egitto affinché scopra le carte sul caso di Giulio Regeni e non copra niente della verità. Noi, però, dopo trentasei anni non possiamo ancora avere il segreto di Stato in una Italia che realizza film e trasmissioni televisive accusando gli americani e i francesi di essere assassini e bugiardi, parlando di battaglie aeree e così via, quando poi le carte che possono dare un contributo determinante alla verità su quanto accaduto a quei tempi sono ancora coperte dal segreto di Stato.

Chiedo, quindi, che prima del 9 maggio, un membro del Governo venga in Assemblea, visto che ufficialmente si era deciso che tutte le carte erano state desegretate: invece, tantissime carte non lo sono e non possono essere rese pubbliche. Capisco che il Governo possa mantenere ancora alcuni *omissis* perché, essendo passati trentasei anni, possono esserci aspetti di politica internazionale che richiedono prudenza nei rapporti con Paesi terzi, ma nella sostanza dobbiamo anche evitare di trasformare il 9 maggio nella solita parata ipocrita in cui tutte le alte istituzioni dello Stato affermano di volere la verità, quando poi la verità viene coperta dal segreto di Stato, perché così facendo non porteremmo acqua al mulino della credibilità delle istituzioni.

Chiedo, dunque, che venga inserita nel calendario dei lavori la richiesta che un membro del Governo venga a riferire cosa il Governo intenda fare per quanto riguarda il segreto di Stato su quelle carte che - lo ripeto - i senatori hanno potuto vedere, leggere e consultare ma delle quali non possono rivelare il contenuto. Sconterebbero, infatti, in tal caso, fino a cinque anni di carcere per aver rivelato il contenuto di carte ancora oggi coperte dal segreto di Stato. (*Applausi del senatore Liuzzi*).

[CAPPELLETTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, io sono già intervenuto chiedendo la modifica del calendario per la reintroduzione del passaggio del Comune di Sappada al Friuli-Venezia Giulia e in questa occasione voglio ribadire tale richiesta, per un motivo molto semplice. Vi è una grande convergenza politica e questo punto potrebbe occupare un tempo molto limitato dei lavori in questa Aula. Inoltre, oltre al 95 per cento dei cittadini si sono espresse a favore anche le Province e le Regioni.

Pubblicamente, leggendo i giornali, si evince che tutti i politici del territorio e tutti gli schieramenti si sono dichiarati favorevoli. In Senato, però, questo punto sparisce dall'ordine del giorno. Chiedo, dunque, che esso venga rimesso all'ordine del giorno, che si possa votare anche su tale questione e che così facendo finalmente si comprenda se c'è ipocrisia da parte di alcuni politici che, sul territorio, dichiarano di essere favorevoli e poi, invece, in Parlamento fanno esattamente il contrario.

In subordine, chiedo che venga discussa con priorità assoluta in quest'Assemblea anche la riforma della *class action*. (*Applausi dal Gruppo M5S*). L'Atto Senato 1950 è stato approvato sostanzialmente all'unanimità alla Camera dei deputati e poi è stato insabbiato al Senato. Ricordo che è stato insabbiato al Senato - guarda caso - dopo l'intervento critico di Confindustria. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Mi chiedo se la volontà di insabbiare questo provvedimento risponda all'interesse, ancora una volta, della *lobby* molto potente di Confindustria e quindi vada a detrimento dell'interesse dei cittadini. Chiedo dunque che venga messo all'ordine del giorno il disegno di legge relativo alla riforma della *class action*.

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, anche il Gruppo della Lega Nord propone di inserire in calendario alcuni disegni di legge che a nostro avviso sono di particolare importanza. Visto che stiamo passando delle settimane con un lavoro dilatato nei tempi, si potrebbero benissimo inserire nelle nostre discussioni, lavorando intensamente come è doveroso, anche delle ipotesi che riteniamo rispondano anche a richieste avanzate dai cittadini.

Abbiamo disegni di legge in materia di affidamento condiviso, una materia molto delicata che riguarda quelle fasi della separazione e del divorzio che purtroppo coinvolgono i bambini: mi riferisco al disegno di legge n. 1441. In materia di minori vi è poi il disegno di legge n. 1867 sulla sottrazione internazionale di minori: si tratta di un testo strettamente connesso alla mozione sulla sottrazione di minori approvata all'unanimità da quest'Assemblea e in cui vi era l'impegno a valutare la rivisitazione della normativa esistente. Noi chiediamo quindi che venga inserito in calendario il disegno di legge n. 1867.

Inoltre, considerando che in questo periodo purtroppo l'Italia è afflitta da un aumento della criminalità e soprattutto dei reati predatori, chiediamo che sia calendarizzato il disegno di legge n. 2147, che prevede misure di contrasto ai furti in abitazione. Stiamo discutendo in Commissione di una riforma del processo penale e del codice penale, ma purtroppo non vi è stato abbinato il citato disegno di legge, quindi chiediamo venga trattato separatamente.

Vi sono poi anche disegni di legge in materia di regolamentazione del diritto di culto e concernenti l'ubicazione e la regolamentazione degli stessi edifici di culto, come ad esempio le moschee; su queste materie, peraltro, sono state approvate leggi dal Consiglio regionale del Veneto. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, non intervengo per presentare una proposta di modifica al calendario, ma per richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo, il sottosegretario Amendola. Ricordo infatti che la scorsa settimana il Senato ha approvato all'unanimità, con il parere favorevole del Governo, una mozione presentata dal senatore Amidei e da molti senatori dell'opposizione che impegna il Governo a smaltire il grande arretrato di risposte alle interrogazioni. Il

Senato ha ritenuto fondato quanto è stato detto, cioè che è necessario rispondere alle interrogazioni; quindi non formuliamo una proposta in questa sede per il calendario della settimana in corso, ma per il prossimo calendario. Naturalmente occorre la collaborazione del Governo, perché è inutile calendarizzare delle risposte a delle interrogazioni se il Governo non è in grado di rispondere. Il Governo deve quindi attivarsi per primo, avendo accolto questa mozione, perché ci sia il modo e l'opportunità di stabilire un tempo adeguato per iniziare a smaltire l'arretrato. Ovviamente non si tratta solo di interrogazioni a risposta orale, ma anche a risposta scritta. Il Governo potrà anche comunicarci i modi in cui intende farlo, naturalmente anche chiedendo una collaborazione reciproca per avere queste risposte.

Intendiamo tuttavia ribadire che la mozione è solo l'inizio di un lavoro, non è la fine: non è che, avendo approvato la mozione, siamo a posto. L'approvazione di quell'atto di indirizzo significa che da lì si inizia un lavoro in cui il Governo risponde davvero agli atti di sindacato ispettivo. Chiedo quindi davvero all'Esecutivo di attivarsi, ricordando a tutti noi che poi dovremo stabilire tempi adeguati nel calendario. *(Applausi del senatore Amidei).*

[CIOFFI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere di inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea un disegno di legge a prima firma del senatore Zanda, che è già stato approvato in Commissione all'unanimità, e che prevede l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sugli appalti. Siccome è stato già approvato in Commissione all'unanimità e porta la firma del Capogruppo del partito di maggioranza *(Applausi dal Gruppo M5S)*, penso sia opportuno che questo disegno di legge arrivi in Aula, altrimenti continuiamo a parlare, ma non agiamo.

Siccome chiediamo che venga inserito un disegno di legge della maggioranza, penso che forse quest'ultima dovrebbe essere d'accordo, visto che porta la prima firma del suo Capogruppo.

[SCIBONA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, visto che c'è tutta questa serie di proposte, io vorrei ricordare che giacciono ormai da mesi in 1a Commissione, anche come proposte dell'opposizione, dei disegni di legge per quanto riguarda gli identificativi delle Forze dell'ordine. Ricordo che in 1a Commissione il ministro Alfano aveva assicurato nel giro di qualche settimana la presentazione di un decreto-legge per poter far sì che tutte le questioni di sicurezza e gli identificativi sulle divise fossero prese in considerazione da parte dell'Aula. Questo non è stato fatto e si continua ad attendere la votazione di una quindicina di emendamenti in 1a Commissione, nonché dei disegni di legge delle minoranze in Aula. Vorrei quindi che fossero inseriti all'ordine del giorno anche questi disegni di legge del PdL. *(Applausi dei senatori Bottici e Buccarella).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo docenti e studenti del Liceo classico «Tito Lucrezio Caro» di Roma, che stanno assistendo ai lavori *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, restiamo abbastanza stupiti dalla scelta fatta ieri sera in Conferenza dei Capigruppo; ieri abbiamo assistito qui alle dichiarazioni del presidente Renzi, il quale diceva che avrebbe voluto il Senato impegnato a parlare di scuola, di edifici, di ristrutturazioni, di lavoro, di previdenza. A questo punto chiediamo: ma come, se il presidente Renzi ha dato un'indicazione poi la sua maggioranza la disattende non inserendo nessuno di questi provvedimenti

all'ordine del giorno della prima seduta successiva? Questa è la considerazione che svolgo.

Io, signor Presidente, mi aspetterei una proposta che calendarizzi tutti i provvedimenti di maggioranza inerenti alla previdenza, alle ristrutturazioni, all'ambito scolastico e certamente al mondo del lavoro e dell'economia. Altrimenti, quanto dichiarato ieri dal presidente Renzi è semplicemente uno *spot* televisivo a favore delle telecamere, ma non ha alcuna attinenza con quello che avviene qui dentro e con quello che la maggioranza intende fare. Ricordo a me stesso che sono esattamente tre settimane che il Senato si occupa di provvedimenti di rango decisamente molto, molto basso.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, sto verificando che in questo Paese chi è stato vittima di fallimenti fantasma non viene mai preso in considerazione, soprattutto se è un cittadino che ha investito i suoi capitali in obbligazioni. È come se tutto passasse in silenzio, anche per quanto riguarda le banche. Se si tratta di difendere le banche, il Governo interviene immediatamente; invece, se si tratta di difendere gli obbligazionisti che magari sono stati ingiustamente truffati, in questo caso il Governo non fa nulla.

Noi abbiamo depositato già da tempo un disegno di legge per istituire una Commissione d'inchiesta sul fallimento di una società in di navigazione, la Deiulemar compagnia di navigazione SpA. Attenzione, non si tratta di materia trasporti, ma di materia finanze, quindi la Commissione finanze metta finalmente in calendario la richiesta che in questo momento sto facendo.

Spero che la Presidenza intervenga, anche perché ormai sono anni che sta lì questo disegno di legge e sono anni che cittadini truffati, intere famiglie, per colpa di questo fallimento oggi sono anche in difficoltà economica.

PRESIDENTE. Vi vedo molto attivi oggi sulle proposte.

Colleghi, facciamo il punto della situazione e dopodiché procederemo alla votazione delle proposte di modifica.

Voteremo prima la proposta di introdurre nel calendario la trattazione delle mozioni sull'ISEE, le banche, eccetera e poi le proposte volte a inserire nel Calendario la trattazione dei disegni di legge segnalati nel corso del dibattito, dei disegni di legge istitutivi di Commissioni d'inchiesta - visto che sono due quelle citate - e, infine, di comunicazioni del Governo sul segreto di Stato.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di mozioni.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di ulteriori disegni di legge.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova su questa e sulle successive votazioni.

PRESIDENTE. Verifichiamo se ve ne sia l'opportunità. Lei lo richiede preventivamente; pensa che non possa essere approvata neanche una proposta di modifica?

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di disegni di legge istitutivi di Commissioni d'inchiesta.

Non è approvata.

Questa volta siamo messi anche peggio, senatore Santangelo.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire

comunicazioni del Governo sul segreto di Stato.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Sulla morte dell'ex presidente cileno Patricio Aylwin

[CASINI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi una notizia che è giunta ieri sera. È una notizia che, per chi ama la politica e per chi conosce la realtà internazionale, ha colpito molto.

È morto ieri sera a Santiago del Cile il primo Presidente del Cile del dopo Pinochet. È stata una delle grandi personalità del Sud America, Patricio Aylwin, dirigente democristiano cileno. È stato un grande protagonista della lotta e della resistenza contro Pinochet, nonché Presidente del Senato.

Da giovane avvocato ha partecipato alla fondazione del Partito democratico cristiano nel 1957. Fu eletto senatore del 1965, poi Presidente della Camera Alta nel 1971, incarico che occupò fino al *golpe* militare del 1973. Dopo la sconfitta di Pinochet nel plebiscito del 1988, diventò una delle figure chiave della Concertazione, coalizione di centrosinistra, formatasi intorno ai socialisti e ai democratici cristiani, nonché il primo candidato presidenziale, risultando eletto nel 1989 con il 60 per cento dei voti.

È stato un grande amico dell'Italia, un uomo che abbiamo apprezzato durante i numerosissimi incontri che ha avuto con i *leader* della Democrazia cristiana, fino agli anni scorsi. Tenete presente che aveva novantasette anni, per cui da diverso tempo non veniva nel nostro Paese, ma ha amato profondamente l'Italia.

Chiedo al signor Presidente del Senato, se è possibile, di dedicare un minuto di silenzio, perché questo sarebbe assai significativo nella storia delle relazioni bilaterali tra l'Italia e il Cile, tra Italia e America Latina. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza si unisce al suo ricordo e chiede un minuto di silenzio all'Assemblea. (*Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2125\)](#) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,41)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2125, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Sangalli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Ricordo a tutti i relatori sulle ratifiche internazionali che c'è sempre la possibilità di integrare il testo scritto.

Ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

[SANGALLI](#), *f.f. relatore*. Signor Presidente, tra le varie ratifiche che oggi dovremo esaminare, questa è una di quelle che ha fatto discutere di più, sia la Commissione affari esteri, sia altre Commissioni. È una ratifica per l'esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra l'Italia e la Confederazione elvetica per evitare le doppie imposizioni fiscali.

Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, già approvato dalla Camera dei deputati, riguarda un protocollo che intende adeguare le disposizioni della Convenzione ai più recenti *standard* internazionali consentendo l'ampliamento del perimetro delle informazioni oggetto di scambio, mediante apposite procedure di cooperazione amministrativa. (*Brusio*).

Vedo che l'argomento entusiasma, ma si tratta del rapporto di finanza e di regolazione dei capitali tra Italia e Svizzera.

Si ricorda che il 27 marzo 2011 l'Unione europea e la Svizzera hanno firmato una nuova intesa sulla trasparenza fiscale, che prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari dei soggetti residenti nei rispettivi territori a partire dal 2018, ma con riferimento all'annualità precedente, quindi al 2017.

Il Protocollo si compone di tre articoli. Il primo prevede norme in materia di scambio di informazioni conformi all'attuale *standard* dell'OCSE. Il secondo inserisce nella Convenzione ulteriori disposizioni in materia di scambio di informazioni relativamente agli aspetti procedurali e attuativi della cooperazione amministrativa. L'articolo 3, relativo all'entrata in vigore del Protocollo, consente allo Stato richiedente di inoltrare richieste di informazioni dalla data di entrata in vigore del Protocollo medesimo. Ovviamente, nella relazione scritta l'articolato è descritto in maniera più dettagliata.

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli, che dispongono rispettivamente in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) e all'entrata in vigore.

A conclusione di questa brevissima introduzione, poiché questa mattina intervengo al posto del senatore Micheloni, che ha un'indisposizione, debbo evidenziare un tema che il senatore Micheloni, in quanto italiano residente in Svizzera, ha più volte sottolineato anche in sede di discussione della legge di stabilità.

Segnalo quindi - in conclusione - che, nel corso dell'esame presso la Commissione affari esteri, il Governo ha accolto un ordine del giorno, presentato dal senatore Micheloni e sostenuto da tutta la Commissione, in cui si impegna a tutelare la posizione dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorative all'estero, in qualità di residenti iscritti all'AIRE ovvero come lavoratori transfrontalieri, e con i proventi di tali attività, già assoggettata a tassazione e contribuzione obbligatoria nello Stato estero, abbiano ivi costituito attività finanziarie o abbiano acquisito immobili.

La Svizzera è stata usata come paradiso fiscale, come cassaforte, in vario modo, di denaro più o meno legale e questo ordine del giorno serve a chiarire che in Svizzera hanno lavorato tantissimi italiani, molti dei quali hanno anche costruito il proprio successo economico, i quali non sono esportatori di valuta ma gente che ha prodotto la propria ricchezza sul quel territorio e quindi o sono stati tassati in Svizzera o sono tassati per i beni che hanno in Italia: per costoro bisogna evitare la doppia tassazione, perché sarebbe eccessiva e ingiusta.

Alleghiamo l'ordine del giorno G/2125/1/3 alla relazione sulla ratifica della Convenzione.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, dichiaro il voto di astensione del Movimento 5 Stelle sul disegno di legge n. 2125 e segnalo, perché resti agli atti, alcuni effetti di questa *voluntary disclosure*. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria i Paesi *black list* che abbiano sottoscritto un accordo con l'Italia per lo scambio di informazioni, sono di fatto equiparati negli effetti sanzionatori ai Paesi *white list*. Questo significa che non troveranno applicazione né il raddoppio dei termini di accertamento, né l'impianto sanzionatorio previsto per le violazioni relative ai Paesi della *black list*.

Segnalo inoltre, per un'entrata in vigore differente, che il primo scambio di informazioni effettivo avverrà tra Italia e Svizzera nel 2018. Vorrei che questa mia dichiarazione restasse agli atti.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il mio Gruppo voterà a favore del disegno di legge n. 2125.

Vorrei però richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che nella votazione dell'articolo 2 ci siamo astenuti e per un semplice motivo.

Condividiamo quanto il relatore Sangalli ha appena affermato circa l'importante lavoro svolto dal collega Micheloni, in Commissione, per l'ordine del giorno che abbiamo sottoscritto e condividiamo. Riteniamo fondamentale che i nostri concittadini residenti all'estero, in questo caso nella Confederazione elvetica, non corrano più il rischio di essere paragonati, per quanto riguarda le questioni fiscali, alla banda della «pizza connection», perché questo è quello che è successo nel corso degli anni.

Vorrei però segnalare un aspetto fondamentale dell'articolo 2, che configura un rischio che possiamo correre con questo trattato. L'articolo 2, al terzo capoverso, fa chiaro riferimento al fatto che i vari Governi possono avviare procedure relativamente ad informazioni di carattere fiscale, ad esempio patrimoni detenuti nelle banche, che vengono classificate come «verosimilmente rilevanti». Ebbene, dobbiamo prestare molta attenzione affinché non si incorra nell'eventualità che questa ricerca generalizzata possa diventare una ricerca indiscriminata sui nostri cittadini. Mi riferisco al famoso rischio del *fishing expedition*, che si può verificare a livello internazionale.

Abbiamo già visto i nostri concittadini lavoratori o residenti all'estero molto preoccupati per l'attività svolta dal nostro Paese, in questo caso sulla questione del rientro dei capitali dalla Svizzera, per cui è stata condotta una campagna, a nostro giudizio, pesante e molto aggressiva, che ha messo i nostri concittadini in allarme. Si tratta, tra l'altro, di cittadini che hanno risorse economiche che provengono dal sudore del proprio lavoro. Sottolineiamo pertanto che non dobbiamo correre assolutamente questo rischio.

In ogni caso, voteremo convintamente questa ratifica, che è bene sia arrivata all'esame dell'Assemblea,

anche se in ritardo.

[VERDUCCI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, dichiaro il voto a favore del Gruppo del Partito Democratico.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Vorrei ricordarle, Presidente, che in base al Regolamento non si possono essere lasciate inserire le tessere quando si è assenti. Siccome noto tantissime tessere di quelli che io chiamo i furbetti, le chiedo di estrarre le tessere dei senatori assenti prima della votazione. Tra queste, ne individuo una che mi fa particolarmente specie che è quella del senatore Casini, che è da trent'anni in Parlamento. Siamo stanchi che i soliti furbetti facciano sempre la stessa cosa.

Pertanto, in attesa che la Presidenza intervenga anche dal punto di vista disciplinare con delle sanzioni, la invito gentilmente a far estrarre le tessere dei senatori distratti. (*Commenti dal Gruppo PD*).

[PRESIDENTE](#). Procediamo al ritiro delle tessere. Ovviamente le tessere vengono ritirate da una parte e dall'altra.

Colleghi, i nostri Segretari ci daranno una mano; se ce la dessero anche i colleghi rispetto al vicino del banco, credo che potremmo accelerare i tempi. Colleghi, togliamo quelle in eccesso.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata dal senatore Santangelo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

[\(2028\)](#) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 (Relazione orale) (ore 10,57)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2028.

Il relatore, senatore Colucci, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Ricordo ai colleghi che possono integrare il testo scritto del proprio intervento, ma che può anche bastare il medesimo testo scritto ove consegnato agli Uffici.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[COLUCCI](#), relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame dispone la ratifica di quattro accordi sottoscritti fra il 2012 ed il 2015 con alcune importanti organizzazioni internazionali che hanno

sedi nel nostro Paese: la *Bioversity International*, l'Agenzia spaziale europea e le Nazioni Unite.

Si tratta di importanti strutture presenti in alcune città italiane - a Roma e nella sua provincia, a Torino e a Brindisi - che contribuiscono al prestigio internazionale del nostro Paese e offrono un valore aggiunto anche per le ricadute economiche indirette, in particolare nei settori della ricerca scientifica e della formazione professionale di alto livello.

Le intese sono finalizzate a rinegoziare accordi di sede già sottoscritti in precedenza, nonché a consentire a tali organizzazioni di ampliare le rispettive attività operative.

La *Bioversity* (già denominata Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche) è un'organizzazione di ricerca a tutela della biodiversità agricola e per la promozione della sicurezza alimentare. L'Accordo è finalizzato ad assicurarle maggiore stabilità finanziaria e a consolidarne la presenza in Italia, scongiurando il rischio di un suo possibile trasferimento all'estero, più volte paventato. Il testo disciplina anche i privilegi e le immunità spettanti al personale dell'organizzazione, attualmente operante, della struttura di Maccarese, nelle vicinanze di Roma.

L'accordo con l'Agenzia spaziale europea è finalizzato a definire i termini delle concessioni dei terreni e delle strutture per il funzionamento della sua sede in Italia, situata nel territorio di Frascati, nei pressi di Roma, nonché a disciplinare le prerogative dei luoghi e del personale.

L'accordo con le Nazioni Unite è finalizzato a fornire un contributo di 500.000 euro annui per il funzionamento del *college* dell'ONU, che ha sede a Torino.

Da ultimo, c'è il Protocollo con le Nazioni Unite sulla base logistica di Brindisi. L'Accordo è finalizzato a trasformare tale complesso in un vero e proprio centro di servizi globali e comunicazioni satellitari, nonché in area di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nelle missioni di pace.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 3 milioni di euro annui, di cui 2,5 milioni di euro annui per l'Accordo con *Bioversity*, 500.000 euro per il Collegio di Torino, e 45.000 euro per la base di Brindisi.

Considerata l'importanza del provvedimento, si propone la sua approvazione da parte dell'Assemblea. *(Applausi dei senatori Compagna, Fattorini e Sangalli).*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, in realtà avrei anche voluto fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non siamo ancora alle dichiarazioni di voto, senatore Marton.

MARTON (M5S). Signor Presidente, vorrei chiederle, se fosse possibile, di votare per parti separate questa ratifica.

Chiedo inoltre che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Marton, l'ho già iscritta in dichiarazione di voto; adesso voteremo i singoli articoli della ratifica, come sempre.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di voto mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Anullo la votazione. Per che cosa, senatore Martone? Io l'ho iscritta per intervenire sul voto finale.

MARTON (*M5S*). Per chiarezza, signor Presidente, sto cercando di capire e quindi le chiedo aiuto. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione a quattro ratifiche contemporaneamente. Noi vorremmo, se è possibile (mi dica lei se è possibile), votare i singoli punti relativi alle diverse ratifiche, perché su una saremmo d'accordo, mentre sulle altre no. Le chiedo aiuto, signor Presidente, non sto cercando di dilatare i tempi.

PRESIDENTE. La richiesta del senatore Marton è supportata e ragionevole, essendo composto l'articolo 1 di quattro lettere, riferite a quattro ratifiche diverse. Ci sono contrarietà a votarlo per parti separate?

CANDIANI (*LN-Aut*). Sì.

PRESIDENTE. Il senatore Candiani è contrario, quindi metterò ai voti la proposta per alzata di mano.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sono assolutamente favorevole alla votazione dell'articolo 1 per parti separate. Ho già stigmatizzato, nel corso dell'ultima seduta dedicata alla ratifica di trattati internazionali, questa prassi, che comincia a diventare eccessiva e che fino a qualche mese fa ancora non era comparsa. Mi riferisco all'unificazione di più ratifiche in un unico disegno di legge, il che costringe i colleghi, quando non c'è la votazione per parti separate, a dover bilanciare la loro opinione. Quindi non solo sono d'accordo, ma vorrei invitare il Governo ed anche la Presidenza, ove necessario un suo intervento, ad evitare il ripetersi di questi episodi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'articolo 1.

È approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *a*) dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *b*) dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *c*) dell'articolo 1.

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *d*) dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, consegnerò il testo integrale del mio intervento perché resti agli atti, ma rilascerò anche una breve dichiarazione.

Il Senato ha votato per parti separate su nostra richiesta. In realtà, lo si sarebbe dovuto fare d'ufficio, perché ho notato che la ratifica riguardante la Bioversity contiene punti particolari. Ad esempio, l'articolo VII dell'Accordo prevede che: «Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne, trasmesse dall'Organizzazione con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non sono soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza». Stiamo cioè dando a questo organismo, che dovrebbe occuparsi di biodiversità alimentare, tutte le garanzie di immunità per qualsivoglia loro azione.

Io mi chiedo a cosa serva dare queste immunità ad una Organizzazione che si occupa di cibo. Cosa hanno da nascondere queste organizzazioni? Perché dobbiamo concedere queste immunità? Di cosa si occupano? E noi ratifichiamo così, nel disinteresse assoluto dell'Assemblea.

Vorrei far notare anche che stiamo dando all'ONU il mandato per realizzare a Brindisi un'altra installazione, potenzialmente stile MUOS, senza che a questa organizzazione venga chiesta alcuna valutazione di impatto ambientale. Tutte le autorizzazioni vengono escluse e noi stiamo dando loro la possibilità di realizzare altre installazioni militari. Per quale motivo? Mi chiedo se queste ratifiche debbano essere approvate tutte insieme e nel disinteresse più assoluto.

Vorrei porre anche altre domande: perché in questo accordo non potevano essere inserite clausole di salvaguardia che mettessero al sicuro i cittadini da installazioni nocive? Era vietato? Non potevamo farlo?

Non ho capito perché - ripeto: nel disinteresse più assoluto dell'Assemblea - dobbiamo ratificare questo tipo di provvedimenti.

È possibile che la nostra posizione debba essere sempre supina rispetto ad interessi esterni? Ma quando applicheremo un po' di sovranità nazionale al nostro territorio e rispetto alle installazioni? Mi chiedo se quest'Assemblea abbia ancora un senso logico e compiuto nelle azioni che compie.

Il nostro voto, ovviamente, sarà contrario. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Marton, lei ha sollevato, insieme al collega D'Alì, un problema assolutamente concreto, che interessa il momento della valutazione delle ratifiche, nel momento in cui arrivano, perché, effettivamente, si tratta di ratifiche che non hanno nulla a che fare l'una con l'altra.

Quanto al suo intervento, la Presidenza la autorizza ad allegare il testo integrale.

[STEFANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord su questo provvedimento.

Pur non trattandosi del merito dell'atto che andiamo ad approvare, colgo l'occasione per parlare di biodiversità, che è estremamente importante dal momento che la produzione agricola italiana ha grandissime qualità e possibilità di ulteriore sviluppo se la biodiversità è tutelata. Tuttavia, se a livello internazionale per tutela della biodiversità si intende distinguere le mele dalle pere, non è quello che noi vogliamo. Stiamo parlando di produzioni, come quelle delle mele in Trentino-Alto Adige, che hanno particolari differenziazioni e purtroppo, in un mercato indistinto, si rischia di perdere le particolarità appartenenti al nostro territorio. (*Applausi della senatrice Comaroli*).

[BONERISCO](#) (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, come ha segnalato il collega del Movimento 5 Stelle con il suo intervento, il testo presenta alcune criticità che vorrei venissero registrate agli atti di questa seduta del Senato.

Valutiamo positivamente l'individuazione in Italia della sede di un organismo delle Nazioni Unite così importante e strettamente connesso alla battaglia storica italiana per vedere affermata la propria produzione particolare, di nicchia. Una produzione che certo non insegue e non segue i mercati più importanti della produzione agricola, dove si pratica la coltivazione massiva, quella caratterizzata dallo sfruttamento del territorio, dagli OGM e dalla grande produzione, che contraddice il principio della tutela della biodiversità, che invece qui viene riconosciuta.

Questo è un grande valore positivo, ma sono certa che tutti vogliamo riflettere sul dato segnalato dal senatore Marton, del Movimento 5 Stelle. Mi chiedo quindi a quale tutela pensiamo davvero? A quella della biodiversità di molti nostri territori, dal Veneto fino alla Sicilia, o di altri territori dell'Europa, oltre che del mondo intero, oppure ci stiamo attrezzando per avere un organismo che poi porta con sé i principi e le linee guida di un altro tipo di agricoltura e di rispetto dell'ambiente?

Nei giorni in cui stiamo valutando con grande preoccupazione alcuni effetti sul territorio, sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, anche in relazione al tema cruciale che ha interessato la Basilicata, credo che vada posta la massima attenzione su questo testo. Il voto del Gruppo CoR sarà favorevole al provvedimento, ma con tutti i distinguo che abbiamo segnalato con la nostra astensione nelle singole votazioni sugli articoli.

[SANGALLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANGALLI](#) (PD). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo PD sul disegno di legge in esame.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2099) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015 (Relazione orale) (ore 11,13)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2099.

Il relatore facente funzioni, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

[COMPAGNA](#), f. f. relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione riguarda l'accordo di cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto tra Italia e Giordania nell'aprile 2015.

La Giordania, Paese con poco più di sei milioni di abitanti, ospita attualmente nel suo territorio oltre un milione di rifugiati siriani. Si tratta perciò di un Paese che ha confini molto delicati, da un lato con Israele e dall'altro con l'Iraq e la Siria. La sua stabilità politica è dunque essenziale nel quadrante mediorientale.

L'accordo sottoscritto rinnova una precedente intesa bilaterale del 2002 ed ha lo scopo di fissare la

cornice giuridica entro la quale sviluppare la cooperazione tra i nostri due Paesi nel settore della difesa. L'intento è quello di consolidare le rispettive capacità difensive, migliorare la comprensione reciproca su questioni della sicurezza e indurre positivi effetti nei relativi settori produttivi.

L'articolo 2 disciplina gli strumenti operativi in campi di interesse e modalità di attuazione della cooperazione, prevedendo tra l'altro che siano i rispettivi Ministeri della difesa ad organizzare attività come visite reciproche di delegazione, scambi di esperienze e incontri. Fra i campi di cooperazione vengono annoverate la politica di sicurezza e difesa, la ricerca, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, formazione, organizzazione e impiego delle Forze armate.

I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari, gli ambiti di giurisdizione, i profili del risarcimento danni provocati nel corso delle attività di cooperazione.

C'è poi l'articolo 6, che disciplina l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, da realizzare in conformità ai rispettivi ordinamenti interni: dunque, per il nostro Paese, nel rispetto della legge n. 185 del 1990 e limitatamente a specifiche categorie di armamenti. Sono quindi esplicitamente escluse dall'ambito di cooperazione mine antiuomo o l'esportazione di materiali acquisiti verso Paesi terzi senza il preventivo benestare della parte cedente.

Lo stesso articolo 6 stabilisce pure le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria e della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli armamenti.

L'articolo 7 impegna le parti a protezione della proprietà intellettuale, ivi inclusi i brevetti derivanti da attività condotte in conformità dell'Accordo. Gli oneri economici sono quantificati in circa 2.000 euro, ad anni alterni, imputabili alle spese per incontri e consultazioni dei rappresentanti delle parti.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Compagna, se la interrompo. È certo che stiamo parlando della stessa ratifica? Perché quella che ho io ha cinque articoli, mentre lei è arrivato al settimo.

COMPAGNA, *f. f. relatore.* Sì, Signor Presidente, sto parlando del disegno di legge n. 2099, testo A, ma mi riferisco agli articoli dell'Accordo che con tale disegno di legge si intende ratificare.

L'articolo 7 dell'Accordo tratta della protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, per quelle attività, come la produzione di materiale per la difesa, dallo stesso previste.

Non presentando detto Accordo profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario o con gli altri obblighi internazionali del nostro Paese, la Commissione ha ritenuto di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Università «Giustino Fortunato» di Benevento, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2099 (ore 11,21)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, l'accordo di cui si propone la ratifica è destinato a rinnovare un analogo Accordo di cooperazione firmato nel giugno 2002, ratificato in Italia con la legge 10 gennaio 2004, n. 19, che ha cessato la sua efficacia dal 20 giugno 2014. Si tratta dunque di un rinnovo puro e semplice.

Quando si indica che la sottoscrizione di tale Atto va intesa come «azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di grande rilevanza politica negli attuali scenari politici internazionali», in particolare nella regione mediorientale, si va direttamente al cuore del problema, che è il principale motivo della nostra opposizione. Detto in altre parole, magari più tranquillizzanti, il problema è appunto che si forniscono armi e mezzi ad un Paese al confine con il più pericoloso conflitto che la storia di questo breve e nuovo secolo abbia conosciuto.

Signor Presidente, in altre parole riteniamo che il Medio Oriente sia già pieno di armi. Solo l'Italia ha autorizzato la vendita, tra il 2010 e il 2014, di armi in Africa settentrionale e in Medio Oriente per un totale di 4,8 miliardi di euro. Le abbiamo vendute ad Algeria, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, alcuni dei quali direttamente accusati di fomentare il terrorismo in Medio Oriente. Secondo le relazioni annuali di Palazzo Chigi sull'*export* di armamenti, in questi cinque anni le industrie italiane produttrici di armi sono state destinatarie di autorizzazioni definitive alle esportazioni per 17,47 miliardi di euro: di questi, 8,58 miliardi sono stati realizzati in Europa (pari al 49,2 per cento del totale), 4,85 miliardi in Africa settentrionale e nel vicino Medio Oriente (27,8 per cento del totale).

Oggi si vota un ulteriore Accordo per una durata di cinque anni, che riguarderà la solita fumosa dicitura «politica di sicurezza e difesa, ricerca e sviluppo» e l'immancabile "supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa", che suona davvero bene, se gli effetti non fossero i morti e i feriti dello Yemen, della Siria, dell'Iraq e di tutti i conflitti africani, ma anche, signor Presidente, di Parigi, di Ankara, di Baghdad e di tanti altri luoghi dove imperversa una guerra.

Sappiamo ormai che quelle armi finiscono, in un modo o nell'altro, nelle mani dei terroristi, che le usano contro civili inermi, in ogni parte del mondo. Ma cosa dire di fronte alla *Realpolitik* del mercato delle armi? Possiamo forse bestemmiare e maledire il primo comandamento del capitalismo? Impedire all'offerta di soddisfare la domanda? Conseguire un utile, creare posti di lavoro è forse proibito in

Italia? Certo che no, ma con la stessa logica mercantilistica, con lo stesso cinismo di chi tratta gli esseri umani come oggetti, vorrei sottolineare quanto queste virtuose attività creano in realtà un danno economicamente incalcolabile all'intera economia mondiale. Quanto spendiamo e quanto tempo impegniamo nella gestione dei migranti e nell'accoglienza dei profughi? Quanto spendiamo in controlli di sicurezza? Quanto abbiamo perso nell'imporre sanzioni economiche a Paesi che ci erano amici? Quanto abbiamo speso per combattere quelli che abbiamo armato?

Quanto infine abbiamo contribuito al diffondersi della violenza generalizzata, della paura, del terrorismo? È probabile che il guadagno di pochi azionisti abbia causato e causi un enorme costo sociale ed economico per lo Stato?

A tutte queste domande è possibile rispondere e il Governo dovrebbe farlo, penso. C'è un però, un aspetto meno filosofico e più pragmatico, che riguarda l'attuale fase in Medio Oriente. La Giordania è un Paese che si trova al confine con la Siria, è tra i Paesi della coalizione anti-ISIS che, dal febbraio 2015, da quando uno dei suoi piloti fu arso vivo dalle bestie del Califfato, ha intensificato i suoi sforzi per combatterlo.

L'ISIS è però un'entità multiforme, che non necessariamente si manifesta nelle vesti dei terroristi armati con le bandiere nere con scritto ISIS. È successo decine di volte che gruppi addestrati per combattere l'ISIS finissero per aderirvi, come raccontato da sempre più numerosi fonti, prove, articoli e documentari.

Considerato che l'accordo prevede la cessione di navi, aeromobili, elicotteri, carri armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali blindati, ovvero quanto necessario a una guerra, e considerato che a luglio 2014 Israele ha consegnato alla Giordania di re Abdullah 16 elicotteri Cobra per consentirgli di rafforzare la difesa dalle infiltrazioni dello Stato Islamico attraverso i confini con Iraq e Siria, mi viene naturale chiedermi: di quante armi ha bisogno un Paese di 6,5 milioni di abitanti per difendersi, visto che l'Italia e altri Paesi hanno fornito armi per anni?

Già, perché, in considerazione del fatto che la vendita di questi armamenti può essere fatta solo con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito può essere effettuata solo con il preventivo benestare della parte cedente, cioè noi.

Ecco, ci siamo assicurati del fatto che tutte le armi che abbiamo venduto alla Giordania siano ancora lì?

Ma soprattutto, da quando il Governo Monti ha autorizzato forniture non letali ai ribelli siriani, si sono verificati casi di addestramento da parte del nostro personale, a uomini poi passati all'ISIS o a gruppi radicali islamici? Perché, signor Presidente, la Giordania è un crocevia per la fornitura di armi ai gruppi armati che combattono in Siria.

L'Italia ha avuto e ha un ruolo attivo nell'addestrare e nell'armare ribelli siriani in Giordania?

Secondo «HispanTV», carichi di armi e munizioni statunitensi sono stati trasportati all'aeroporto di Mafrq, a circa 80 chilometri da Amman nel luglio del 2014. Nella zona si trovavano vari gruppi di ribelli in attesa di essere infiltrati in Siria: circa 1.500 uomini armati, che avevano ricevuto addestramento militare in Giordania. Secondo stime attendibili in Giordania ci sono almeno 2.000-3.000 persone che si identificano chiaramente con lo Stato islamico, un pericolo costante che mette a rischio la pace e la stabilità nel Paese.

Dietro la propaganda giordana contro l'ISIS, scatenatasi con l'uccisione di un proprio pilota, la Giordania ha mostrato determinazione nel combattere il fenomeno terrorista, ma allo stesso tempo sul suo territorio si muovono agevolmente personaggi di gruppi affini se non alleati del Califfato.

Sarò più chiara, signor Presidente: siamo certi che le armi che forniamo alla Giordania, non vengano

cedute a terzi, magari islamisti che combattono in Siria, senza il nostro consenso?

C'è poi un'altra questione altrettanto importante: in Giordania sono presenti circa un milione di profughi, in buona parte siriani. Da qualche mese a questa parte, secondo fonti giornalistiche svedesi, i profughi starebbero ritornando in Siria, a causa delle pessime condizioni dei campi profughi e dei ferrei divieti, che impediscono di fare praticamente qualsiasi attività.

Noi vediamo più questa come occasione di cooperazione per la sicurezza e la pace, ovvero migliorare le condizioni dei campi profughi, in maniera da prevenire ulteriori spostamenti, anche verso l'Europa, che causano tante morti e tanta violenza. Questo è ciò su cui ci interessa cooperare seriamente con la Giordania, in attesa che si chiarisca meglio ciò che accade ai confini con la Siria, che ci interessa direttamente, sia in termini di profughi che di sicurezza interna.

Chiediamo inoltre di verificare ulteriormente, alla luce dell'appoggio fornito dalla Giordania ad alcuni gruppi armati che operano in Siria, in violazione dei principi di non ingerenza di sovranità territoriale, se questo accordo non violi il principio contenuto nella legge n. 185 del 9 luglio 1990, che al punto 5, recita: «l'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato».

Noi riteniamo che queste garanzie, in questo momento, non ci siano e per questo dichiaro il voto contrario del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[STEFANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sul disegno di legge al nostro esame. *(Applausi della senatrice Comaroli)*.

[SANGALLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, le argomentazioni che sono state usate meriterebbero un'approfondita interlocuzione, ma dato che si tratta della ratifica di un accordo con un Paese nostro alleato, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia al disegno di legge al nostro esame.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2107) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014 (Relazione orale) (ore 11,31)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2107.

Il relatore facente funzioni, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

COMPAGNA, f. f. relatore. Signor Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea reca la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel luglio 2014, fra Italia e Vietnam, per la cooperazione nella lotta alla criminalità.

Il Vietnam, Paese in grande crescita economica, ha avviato un significativo processo di riforme interne e di ricollocazione strategica dal punto di vista delle alleanze internazionali. Da qui l'interesse italiano allo sviluppo delle relazioni bilaterali, confermato dalla visita del presidente Mattarella lo scorso novembre.

L'intesa in esame è finalizzata a rafforzare la cooperazione fra i due Paesi per il contrasto alla criminalità transnazionale, al traffico illegale di sostanze stupefacenti, al traffico di migranti e al terrorismo.

L'Accordo, che si compone di un preambolo e di 13 articoli, individua il Ministero dell'interno italiano e il Ministero della pubblica sicurezza vietnamita come autorità competenti alla sua attuazione.

L'intesa definisce poi le forme della cooperazione, prevedendo misure come lo scambio di informazioni ed altre prassi operative, nonché la formazione delle forze di polizia.

Alcuni articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza e per la loro esecuzione e i casi in cui si può opporre un rifiuto a tali richieste.

Un articolo è dedicato alla protezione dei dati personali e delle informazioni classificate, mentre altri articoli prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra le autorità delle due parti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore. Gli oneri economici per l'Italia sono stimati in circa 60.000 euro all'anno.

L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario, ed è in linea con gli obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata del 2000.

Per queste ragioni, a giudizio della Commissione, sarebbe opportuno il voto favorevole dell'Aula.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, colleghi senatori, il disegno di legge n. 2107, di cooperazione sulla sicurezza tra Vietnam e Italia, ricalca in pieno la struttura di questo tipo di accordi che - solitamente - prevedono scambio di informazioni tra polizie, addestramento e aggiornamento tra le parti.

Come non cogliere, signor Presidente, lo stretto legame tra questo Accordo e quello più ampio sul libero scambio e l'abolizione dei dazi per le importazioni dal Vietnam, recentemente siglato con l'Unione europea. Alla luce di questo nuovo quadro, questo Accordo nasce già vecchio.

Non si fa riferimento alle misure di coordinamento tra le polizie di frontiera, che in considerazione dell'aumento del commercio estero con il Paese asiatico e l'abolizione dei dazi saranno la nuova sfida dei prossimi anni.

Questo accordo, inoltre, non si è ratificato nel 2015. Bisognerà quindi prevedere che per le spese per il 2016, che appaiono abbastanza sostenute rispetto agli altri accordi similari siglati con altri Paesi, sia cambiata la data dello stanziamento delle somme.

ASTORRE (PD). È stata già cambiata.

BERTOROTTA (M5S). Se è stata cambiata, è perché lo avevamo già suggerito in Commissione. (*Commenti dei senatori Angioni e Astorre*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

BERTOROTTA (M5S). Riguardo ai contenuti dell'Accordo, attraverso una stretta collaborazione tra le nostre forze di polizia e quelle vietnamite, si vogliono contrastare la tratta di esseri umani, il terrorismo e il traffico di stupefacenti. Il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto il coordinamento tra le *intelligence* dei vari Paesi come via maestra nella lotta al terrorismo. Per noi è meglio scambiarsi informazioni, coordinare gli sforzi di Polizia nel contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, piuttosto che bombardare interi Paesi, come si fa da quindici anni a questa parte.

Ciò stabilisce una frattura profonda tra chi vuole lottare davvero contro la destabilizzazione e il terrore e chi li usa per regnare e prosperare sul caos e la divisione etnica. Lo abbiamo detto più volte sull'ISIS, lo abbiamo sottolineato in tempi non sospetti, quando è emerso il problema dei passaporti siriani contraffatti e abbiamo continuato a sostenere questa soluzione, quand'anche il nostro Governo sembrava aver dimenticato il pericolo rappresentato dal terrorismo, riducendo gli stanziamenti alle Forze dell'ordine.

Per questo, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a questo provvedimento perché si tratta di accordi che guardano nella giusta direzione, nel contrasto dei fenomeni criminali internazionali.

Nonostante queste considerazioni, che riteniamo fondanti della nostra politica di sicurezza, non possiamo non rilevare che il contesto generale spinge ad un nuovo accordo di liberalizzazione degli scambi con il Vietnam che, a nostro avviso, complicherà ulteriormente la crisi dell'economia reale italiana.

Lo voglio ricordare ai colleghi presenti in Aula e lo voglio ricordare agli italiani, che ogni giorno combattono per tenere aperte le proprie attività, aspettandosi che il Governo non li penalizzi.

L'accordo di liberalizzazione degli scambi, prevede infatti che le attività non agricole potranno godere del marchio *made in* Unione europea, pur essendo in Asia; che il settore agricolo italiano legato al riso potrà fare le valigie, visto che sono in arrivo almeno 80.000 tonnellate all'anno di riso a basso costo solo dal Vietnam, e considerando che altri accordi di liberalizzazione degli scambi sono in corso con

altri Paesi asiatici, la quota potrebbe presto arrivare a 500.000 tonnellate, colpendo direttamente e irrimediabilmente la produzione italiana d'eccellenza che è quella del riso.

In compenso, il Vietnam aprirà il mercato delle *utility*, ovvero dei servizi, luce, acqua, telefonia, appalti eccetera, di cui beneficeranno una manciata di grandi imprese italiane, che si trovano casualmente sempre al posto giusto nel momento giusto.

Il nostro Presidente del Consiglio ha ampiamente dimostrato che la tutela del *made in Italy* non è una priorità nazionale e che le aziende che vanno tutelate sono sempre le stesse, ENI, SAIPEM e poche altre, mentre alle altre non resta che pagare le tasse e subire una concorrenza sleale, che mette sullo stesso piano chi paga un lavoratore 2.000 euro al mese e chi lo paga 160 dollari.

Ritornando all'Accordo in oggetto, sintetizzo quindi che è stato pensato non tenendo conto degli accordi di libero scambio tra UE e Vietnam e rispetto ad accordi similari presenta un bilancio economico davvero troppo alto.

Nonostante ciò, dichiaro, come anticipato, il nostro voto favorevole.

[STEEFANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord al disegno di legge in esame.

[SANGALLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, per motivi di economia rispetto ai lavori dell'Assemblea annuncio il voto favorevole del Partito Democratico, ma vorrei far notare solamente che si può dire tutto, ma qualche volta bisognerebbe anche riflettere su quello che si dice. Sarebbe utile. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

[\(2185\)](#) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013 (Relazione orale) (ore 11,42)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2185.

Il relatore, senatore Razzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[RAZZI](#), relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare l'Accordo, sottoscritto nell'ottobre 2013, fra Italia e Svizzera in materia di cooperazione di polizia e doganale.

L'intesa sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la cooperazione e il reciproco scambio di informazioni, al fine di combattere la criminalità e il terrorismo.

L'Accordo individua nel Ministero dell'interno e, per gli aspetti doganali, nel Ministero dell'economia le autorità responsabili per la parte italiana.

Fra le forme di cooperazione sono individuate lo scambio di informazioni e di esperienze, la formazione professionale e le misure di sorveglianza comune.

Sono anche previste modalità particolari di cooperazione di polizia, fra cui le consegne sorvegliate, la protezione dei testimoni e il sostegno in caso di rimpatri.

Il titolo V della Convenzione disciplina l'organizzazione e le modalità operative del Centro comune, struttura destinata ad accogliere personale di entrambe le parti per la gestione congiunta delle informazioni.

I successivi titoli VI e VII sono dedicati ai limiti di utilizzo delle informazioni e dei documenti contenenti dati personali, e al regime giuridico per gli agenti che operano temporaneamente nel territorio dell'altro Stato.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 100.000 euro annui.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il voto contrario del Movimento 5 Stelle su questa ratifica, per alcuni motivi principali. Anzitutto, all'interno del disegno di legge si definiscono urgenti i nuovi strumenti di cooperazione, ma l'accordo è stato siglato circa dieci anni fa; quindi l'aggettivo utilizzato andrebbe contestualizzato in maniera più appropriata. Inoltre, ci sono alcuni punti che non condividiamo, ad esempio il fatto che l'accordo non abbia una conclusione, cioè che sia a tempo indeterminato, e la possibilità dell'uso di armi e del relativo munizionamento nel territorio dell'altra parte.

Un discorso più ampio andrebbe fatto invece su questa tipologia di accordi. Si tratta di un accordo tra l'Italia e la Svizzera. Noi riteniamo che, anche in materia di controllo dei flussi migratori, avremmo la necessità di ragionare in termini più sistemici, quindi anche in termini di Comunità europea, per fronteggiare questi fenomeni in maniera appropriata e civile.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord voterà a favore di questo Accordo, che ci sembra opportuno, in modo particolare in questo momento di grande confusione a ridosso dei confini: ve lo dice uno che sta a ridosso del confine. Ci sembra appropriato infatti far sì che le varie polizie dei diversi Paesi (in questo caso quella del nostro Paese e quella della Confederazione elvetica) possano collaborare in maniera seria ed importante. Tra l'altro, si sistemerebbe un'imperfezione presente nell'accordo vigente del 1998, il quale stabiliva che le diverse forze di polizia nelle Province di confine (Aosta, Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como, Sondrio e Bolzano) verso i Cantoni Vallese, Ticino e dei Grigioni potessero uscire dai confini nazionali qualora stessero svolgendo operazioni di polizia. Prima c'era il famoso limite dei 30 chilometri oltre confine, che mi ricorda un po' un telefilm degli anni Ottanta, quando lo sceriffo Rosco P. Coltrane non poteva andare oltre la Contea di Hazzard. Battute a parte, noi riteniamo invece che la cooperazione fra le varie polizie e tra i servizi di *intelligence* abbia contribuito in modo particolare a fermare una criminalità sempre più radicata nelle zone di confine ma anche, in maniera estremamente operativa, a dare finalmente una stangata a questi delinquenti, che sempre più vediamo andare avanti e indietro sui confini.

Dichiaro pertanto il voto favorevole della Lega Nord.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

[SANGALLI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (*PD*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2126\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,48)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2126, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Lucidi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LUCIDI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione dei due Accordi tra Italia e Cipro, uno di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione, l'altro sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

L'Accordo sulla collaborazione culturale sostituisce un precedente Accordo di cooperazione culturale risalente al 1973. Composto di un preambolo, di 18 articoli e di un annesso, il testo precisa innanzitutto le finalità dell'intesa bilaterale, volta alla realizzazione di programmi e attività comuni, che favoriscano la cooperazione culturale e scientifica, precisando i principali settori della collaborazione, che sono: arte, cultura, istruzione, cooperazione cinematografica e radiotelevisiva, scambi giovanili, ricerca scientifica, tecnologica ed ambientale.

Gli articoli da 3 a 14 definiscono nel dettaglio la collaborazione nei diversi settori, specificando tra l'altro che i due Paesi daranno ulteriore impulso alla cooperazione interuniversitaria, nel quadro della realizzazione dello spazio euromediterraneo dell'istruzione superiore. È previsto altresì che le parti si impegnino reciprocamente ad offrire borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese, ad incoraggiare lo scambio di informazioni e di esperienze e a favorire lo scambio di programmi culturali e cinematografici. Le parti incoraggeranno altresì la cooperazione nel campo dell'archeologia e della protezione del patrimonio culturale, in particolare nel contrasto ai traffici illeciti di opere d'arte e beni culturali. L'articolo 16 istituisce una commissione mista per esaminare i progressi della cooperazione.

Il secondo atto all'esame della Commissione, finalizzato al reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario, intende favorire la mobilità studentesca e lavorativa tra i due Paesi. Questo Accordo, col favorire l'insediamento di studenti ciprioti nel sistema accademico italiano, mira da un lato a sostenere l'internazionalizzazione dei nostri atenei e, dall'altro, a diffondere ulteriormente la lingua italiana a Cipro, dove il numero degli studenti di italiano ammonta a circa 14.000 persone. Il testo precisa innanzitutto le istituzioni universitarie cui esso è applicabile e individua le corrispondenze dei titoli accademici rilasciati dalle università dei due Paesi, distinguendole in tre livelli, che per l'Italia sono: laurea triennale, laurea specialistica e dottorato di ricerca. L'Accordo dispone poi in materia di riconoscimento dei diplomi di scuola secondaria, ai fini dell'accesso alle istituzioni universitarie, dei periodi di studio e di esame per gli studenti che intendano proseguire un corso di studi presso un istituzione universitaria dell'altro Paese contraente e dei titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo. Vengono anche disciplinate le modalità di accesso al dottorato di ricerca e viene istituita una commissione permanente di esperti per finalità consultive e di monitoraggio.

Il disegno di legge di ratifica dei due Accordi si compone di quattro articoli, che dispongono rispettivamente in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alle coperture finanziarie (articolo 3) e all'entrata in vigore (articolo 4). Gli oneri economici per l'Italia, dettagliati nella relazione tecnica, sono stati stimati complessivamente in circa 170.000 euro annui.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI (*CoR*). Signor Presidente, signori colleghi, siamo chiamati a votare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché nel campo dell'istruzione, tra il nostro Governo e il Governo della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 6 giugno 2005. Signor Presidente, sarebbe interessante conoscere le ragioni di tanto ritardo nella ratifica che ci viene sottoposta. È auspicabile, perciò, che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale venga a riferire all'Assemblea su tale ritardo.

Accogliamo con favore la necessità di intensificare le relazioni bilaterali nei settori della cooperazione culturale, con particolare interesse all'arte e ai musei, al restauro e alla tutela del patrimonio culturale, rafforzando il contrasto ai traffici illeciti di opere d'arte, alla conservazione degli archivi e delle biblioteche, il tutto dovuto anche alla massiccia richiesta di cultura e di lingua italiana che perviene dallo Stato cipriota.

Tale Accordo, che sostituisce un precedente accordo di cooperazione culturale del 1973, rafforzerebbe la collaborazione e la realizzazione di programmi e attività comuni nel quadro dell'ambito dei programmi dell'Unione europea permettendo ai due Stati di incentivare settori culturali utili allo sviluppo delle proprie politiche nazionali come la cooperazione, incoraggiando lo scambio di informazioni e di esperienze sulle attività giovanili e di collaborazione sulla ricerca scientifica, e incoraggiando infine la ricerca tecnologica e in campo ambientale impegnando reciprocamente gli Stati ad offrire borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese come previsto dall'articolo 7 della Convenzione.

Consideriamo infine utile l'istituzione di una Commissione mista mediante la quale le Parti esamineranno i progressi e concorderanno in merito a programmi esecutivi pluriennali: un vero e proprio *auditing*, necessario a valutare metodologicamente lo stato dell'Accordo.

Allo stesso modo il nostro Gruppo si esprime favorevolmente in merito all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, firmato a Roma il 9 gennaio 2009.

Siamo convinti che con tale Accordo, che promuove lo scambio e la cooperazione bilaterale nel campo dell'istruzione a livello universitario e il reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario, favorirà ulteriormente la mobilità degli studenti, permettendo ad essi, italiani e ciprioti, di continuare gli studi nell'altro Paese. Siamo certi che questo accordo non solo rafforzerà l'internazionalizzazione dei nostri atenei favorendo anche l'inserimento di studenti ciprioti nel nostro sistema accademico, ma permetterà anche alla lingua italiana di essere diffusa oltre i confini nazionali; infatti, non è un mistero sapere, come ha detto il relatore, che sono oltre 14.000 gli studenti di italiano a Cipro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, a me dispiace non essere d'accordo con il collega Liuzzi. Spiegherò i motivi per i quali nutro due ordini di perplessità su questo Accordo.

La prima deriva dal fatto che esso modifica completamente l'intervento italiano culturale sull'isola di Cipro, perché l'Accordo del 1973 precedeva gli episodi di contrasto internazionale che si sono verificati sull'isola di Cipro.

Quindi, l'Italia oggi restringe il suo campo di attività solamente a quella zona che, sostanzialmente, è sotto il controllo di fatto del Governo della Repubblica di Cipro, escludendo circa un terzo di quell'isola che invece è ancora sotto il controllo di truppe considerate d'occupazione turca ma che, in realtà, costituiscono una Repubblica autonoma.

Quindi, caro collega Liuzzi, da questo Accordo scaturisce che mentre noi, in base al vecchio Accordo, avremmo potuto operare anche su quella zona di territorio cipriota, adesso non lo possiamo più fare. Verranno dunque esclusi dal nostro raggio di attenzione importanti complessi come l'intero complesso archeologico di Salamina, o le grandi testimonianze dell'architettura veneziana di Famagosta, di Girne e di altri siti che richiamano la presenza della Repubblica di Venezia in quel territorio.

Il Governo italiano, che ha già superficialmente collaborato all'ingresso di Cipro nell'Unione europea prima che venisse risolto il grave conflitto che in questo momento interessa quel territorio, dovrebbe ugualmente spendersi perché gli interessi culturali del nostro Paese che riguardano l'intera isola di Cipro non vengano invece ristretti solamente alla posizione di territorio per ora gestita dalla Repubblica di Cipro.

Tale Repubblica, peraltro in maniera molto accorta e internazionalmente intelligente, si ritiene rappresentante dell'intero territorio e riceve contributi anche da organizzazioni internazionali come l'UNESCO che riguardano l'intero territorio, ma poi naturalmente li spende solo sulla parte di cui ha anche il controllo di fatto. Tutto questo dovrebbe sollecitare il Governo italiano a una più attenta valutazione dei rapporti con la popolazione di quell'isola, perché è nostro interesse trattare non solo con una sua porzione, ma con l'intera realtà, che tra l'altro nella storia è stata fortissimamente legata

all'Occidente e soprattutto al nostro Paese, nel periodo crociato e sicuramente in quello veneziano e nei successivi sviluppi dei rapporti internazionali. Non potrò quindi condividere i toni assolutamente encomiastici con cui viene affrontato il Trattato in esame.

Allo stesso modo, per la seconda eccezione concernente la parte contabile, la 5a Commissione ha espresso un parere di *transeat* rispetto al fatto che si vogliono impiegare nel 2016 somme del 2015, mentre per tutte le altre ratifiche è stato opportunamente suggerito ai relatori, al Governo e all'Assemblea di evitare di inserire nelle possibilità di spesa somme di competenza del 2015. Nel parere reso sul presente disegno di legge di ratifica è stato invece trovato un modo elegante per dire che anche le somme del 2015, nonostante siamo nel 2016, possono essere spese in virtù di questo Trattato. A mio giudizio, si tratta di un modo non condivisibile secondo i principi della contabilità di Stato e che si giustifica ancora una volta - traggo questa conclusione dall'andamento usuale dei nostri lavori - con il fatto che la Camera ha già approvato il presente disegno di legge e, quindi, noi non lo possiamo modificare, perché altrimenti dovrebbe tornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento. In virtù di questo principio diventato ormai soverchiante rispetto alle regole fondamentali delle nostre decisioni in materia contabile o anche di legislazione in senso ampio, continuiamo a subordinare la possibilità di intervento sui disegni di legge al fatto che provengano dalla Camera e siano stati già approvati dalla stessa.

Ritengo questi motivi importanti e soprattutto il fatto che il nostro Governo dovrebbe svolgere una forte riflessione riguardo alla presenza italiana sui territori dell'isola di Cipro che oggi di fatto costituiscono territori della Repubblica di Cipro Nord. Per questi motivi non potrò votare a favore del provvedimento in esame e vorrei anche che su queste tematiche la Commissione affari esteri ci dicesse qualcosa in più rispetto ai soliti modellini standard che ci propone.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LUCIDI, relatore. Signor Presidente, accolgo le osservazioni del senatore D'Alì e mi impegno a riportarle in Commissione per una più attenta valutazione, sia per questo che per i casi futuri. Chiedo anche un parere del Governo su quanto sollevato dal senatore D'Alì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, ho ascoltato in parte il dibattito e accolgo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Colleghi, per maggiore chiarezza, chiedo al senatore Lucidi di spiegare meglio la sua proposta di rinvio in Commissione.

LUCIDI, relatore. Specifico in maniera più chiara quanto ho detto.

Faccio mie le considerazioni del senatore D'Alì e mi riprometto di riportare il tema in Commissione.

PRESIDENTE. Adesso risulta più chiaro.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.

Colleghi, all'articolo 1 nelle lettere *a)* e *b)* si recepiscono due Accordi fatti addirittura in sedi differenti. Se l'Assemblea non ha contrarietà al riguardo, proporrei la votazione per parti separate della lettera *a)* e della lettera *b)*, come abbiamo fatto poc'anzi con il disegno di legge n. 2028 che mi sembra assolutamente corretto.

Passiamo dunque alla votazione della lettera *a)* dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *a)* dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *b*) dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[ROSSI Luciano](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, intervengo per anticipare il voto favorevole di Area Popolare e anche per evidenziare il lavoro svolto dal collega Lucidi.

Bisogna, però, prestare attenzione, perché il passaggio del senatore D'Alì riveste un ruolo di importanza nella politica estera del nostro Paese. La Repubblica di Cipro è sostanzialmente divisa in due parti, e noi ne riconosciamo solo una parte. Credo che questo tema meriti maggiore attenzione e auspico che in Commissione l'argomento venga non solo riproposto ma anche "attenzionato", perché si tratta di un tema delicato che da troppo tempo è di fatto irrisolto.

Dunque il voto di Area Popolare è convintamente positivo, ma nello stesso tempo si invita a porre attenzione alla grave situazione di divisione in una piccola isola, qual è Cipro, che da troppo tempo viene divisa in maniera forzata.

[BERTOROTTA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, non essendo stata sollevata in Commissione anche io non ero a conoscenza della questione testé esposta dal senatore D'Alì. Sarebbe opportuno, visto che è rientrato il Presidente, avere qualche notizia in più al riguardo. Per motivi di coerenza, sarebbe per me auspicabile far tornare il provvedimento in Commissione prima di procedere alla votazione.

Eravamo del tutto favorevoli allo scambio dei titoli di studio, alla possibilità che gli studenti possano andare all'estero a studiare e vedersi riconosciuti i titoli e viceversa. È chiaro che la nostra posizione favorevole non vuole escludere nessuna parte dell'isola di Cipro.

In Italia pare che studino circa 1.000 studenti provenienti da Cipro. Le università predilette sono l'Accademia di Belle Arti, le facoltà di architettura e medicina. A Cipro, invece, i nostri giovani si recano per studiare lettere, filosofia e *business administration*. Quest'ultima da noi rappresenta un importante programma di specializzazione manageriale *post lauream*.

In un'ottica di integrazione socio-lavorativa, la questione del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero è di prioritaria rilevanza, in quanto possibile veicolo per facilitare il processo di inclusione e migliorare la condizione sociale dello straniero. Quando parliamo di stranieri intendiamo anche i nostri figli che vanno a vivere all'estero, perché in Italia non hanno ormai speranze di trovare

un lavoro sicuro. E non dimentichiamoci che all'estero verranno considerati anch'essi stranieri.

Per questi motivi, il Movimento 5 Stelle, come anticipato all'inizio, voterà sì ai due Accordi, convinto che il domani è nelle mani dei giovani, che sicuramente vanno resi protagonisti di questo mondo. A loro l'augurio di migliorarlo e riprenderselo con forza e coraggio.

[STEFANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, sulla ratifica dell'Accordo in esame annuncio fin da ora il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

Ciò che preme sottolineare sul suo contenuto è che fino a qualche tempo fa in Italia, quando si parlava di riconoscimento dei titoli di studio stranieri, come di quelli professionali, si temeva che qualcuno venisse a lavorare in Italia prendendo delle fette di mercato. Il grosso problema adesso, invece, è che dobbiamo cercare di stimolare le ratifiche per permettere ai nostri studenti e professionisti di trovare uno sbocco fuori dall'Italia. Questo è un gravissimo problema nel quale siamo incorsi negli ultimi anni perché la crisi ha coinvolto molto anche il mondo dello studio, della ricerca e delle professioni, dove spesso c'è una forma di emigrazione, che è resa purtroppo necessaria da un sistema che non sta certamente aiutando le grandissime menti e risorse che abbiamo in Italia e che dovremmo tenere strette. Ormai il sistema della globalizzazione ci porta necessariamente a trovare degli accordi al fine di permettere anche ai nostri studenti di poter sviluppare le loro capacità. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[SANGALLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico a questo provvedimento.

Desidero, poi, sottolineare che le considerazioni svolte in una parte di questo dibattito sembrano prescindere da un concetto di base: la Repubblica di Cipro è parte dell'Unione europea e non vi sono altre parti nella Repubblica di Cipro che noi non riconosciamo in un qualunque modo. Stiamo parlando di un Paese che fa parte dell'Unione europea, e complessivamente. Se vogliamo rinfocolare i vecchi scontri tra la Cipro musulmana e quella cristiana - come se di scontri non ce ne mancassero - possiamo rinfocolare quelli immaginari. È opportuno, però, pensare che, con i piedi per terra e molto realismo, sottoscriviamo un accordo con un Paese unico e dell'Unione europea. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2193) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015 (Relazione orale) (ore 12,14)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2193.

La relatrice facente funzioni, senatrice Fattorini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

FATTORINI, *f. f. relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea reca l'Accordo tra Italia e il Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

L'intesa, firmata nel settembre 2015, ricalca il modello predisposto dall'OCSE, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale ed è in linea con l'impegno dell'Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale internazionale.

Il documento ha infatti lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due parti, attraverso uno scambio di informazioni finalizzato a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza. In tale senso l'Accordo si inserisce nel quadro di quelle intese, previste dalla legge, quali strumenti utili per l'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità adottati dall'Unione europea.

Le imposte oggetto del possibile scambio informativo sono - per l'Italia - l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP, l'IVA, quelle sulle successioni, sulle donazioni e le sostitutive.

L'articolo 4 offre un quadro di definizioni necessarie a eliminare possibili difformità interpretative nell'applicazione dell'Accordo, mentre l'articolo 5 regola le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni che, di fatto, limitano fortemente il segreto bancario, conformemente agli standard dell'OCSE in materia.

I successivi articoli 6 e 7 dispongono la possibilità per le parti di effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché le ipotesi in cui sia possibile per una delle parti sottrarsi alla richiesta informativa.

L'articolo 8 pone un rigido principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle informazioni.

Gli articoli conclusivi dell'Accordo dispongono l'obbligo per le parti di adottare le modifiche legislative interne necessarie per dare attuazione all'intesa bilaterale (articolo 10); stabiliscono le procedure per la risoluzione amichevole delle controversie (articolo 11) e disciplinano i termini per l'entrata in vigore e per l'eventuale denuncia dell'Accordo medesimo (articoli 12 e 13).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli, che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore dell'Atto bilaterale. Il provvedimento non comporta nuove spese o minori entrate.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario, ponendosi altresì a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[STEEANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord anche su questo tema e faccio una piccola battuta. Questo tipo di accordi che vengono conclusi sono molto importanti proprio al fine di sconfiggere il fenomeno dell'evasione fiscale. Alcuni casi che sono stati riportati nelle cronache urlano allo scandalo se si pensa alle difficoltà dei conti pubblici e degli italiani che pagano le tasse.

Sicuramente sarà necessario un approfondimento delle motivazioni per le quali si arriva a simili decisioni sull'evasione fiscale. È giusto che vengano puniti i casi più clamorosi, ma sicuramente bisogna tenere conto dei problemi nei quali versano tanti piccoli imprenditori che si trovano in difficoltà nell'adempiere agli obblighi nei confronti dello Stato.

Il Gruppo della Lega Nord ha presentato alcune proposte in tema di fiscalità e ha sollevato la problematica relativa alla *flat tax*, sulla quale vorrebbe si aprisse un dibattito al fine di raggiungere l'obiettivo che ogni soggetto sappia quali sono le tasse che deve pagare. Si parla del principio della certezza della pena, ma ci dovrebbe essere anche il principio della certezza della tassa: è necessario, cioè, conoscere esattamente il costo della vita all'interno di uno Stato, di ogni apparato. Probabilmente con una imposizione fiscale giusta ed equilibrata si riuscirebbero anche a disattendere certi comportamenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[SANGALLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico sul disegno di legge al nostro esame.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Inversione dell'ordine del giorno

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, vorrei avanzare una proposta: al prossimo punto all'ordine del giorno avremmo la discussione del disegno di legge sulla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, di cui non abbiamo ancora il testo. Il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 13.

Abbiamo però la possibilità di affrontare in tempi brevi il disegno di legge che recepisce la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai. Anche in questo caso, il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 13. Ma, dato che si tratta di un'intesa, non è emendabile, per cui propongo di invertire l'ordine del giorno e di affrontare adesso l'esame di questo secondo disegno di legge. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Lascio quindi il ruolo di Presidente per assumere quello di relatore.

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#) (ore 12,23)

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

[\(2192\)](#) *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione* (ore 12,23)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2192.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

[CALDEROLI](#), *relatore*. Signora Presidente, per dare il buon esempio mi rimetto alla relazione scritta, segnalando solo che credo che il disegno di legge al nostro esame sia un atto assolutamente dovuto. Si tratta di una istituzione che è stata riconosciuta dal 2000 e attende di raggiungere l'intesa con il nostro Stato e, dopo sedici anni, credo sia il momento giusto.

Abbiamo dovuto recepire nell'articolo 26 uno scambio di date rispetto alle coperture. Segnalo che è stato accolto come raccomandazione un ordine del giorno del senatore Malan, che è assolutamente condivisibile. In Italia sono 75.000 gli aderenti a questa istituzione - ricordo che il buddismo è la quarta religione nazionale - e altre hanno già raggiunto l'intesa, per cui credo sia giunto il momento per andare avanti.

[PRESIDENTE](#). Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, istituimo la prassi che adesso anche gli articoli si votano con voto elettronico senza verificare l'appoggio?

PRESIDENTE. Lo avevo chiesto.

MARTON (M5S). Questi, però, sono articoli.

[PRESIDENTE](#). Ha ragione. Non è una prassi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[MARTON](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei chiederle, se possibile, una precisazione. Premesso che la invito a chiedere, anche in Ufficio di Presidenza, una modifica del Regolamento tale da permettere che si voti sempre con voto elettronico, mi chiedo: gli articoli 2, 3 e 4 sono stati votati con scrutinio elettronico ma senza verificare l'appoggio alla richiesta avanzata. Consideriamo valide o meno quelle votazioni? È giusto per capire.

[PRESIDENTE](#). Abbiamo verificato il sostegno, senatore Marton, e comunque, se vuole, ripetiamo il voto. In ogni caso, lo abbiamo verificato. *(Commenti del senatore Marton).*

Passiamo alla votazione finale.

[DE PETRIS](#) *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, annunciamo il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame e auspichiamo che intese con altre comunità religiose presenti nel nostro Paese vengano perseguite, perché credo siano un elemento importante.

[MANCUSO](#) *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Area Popolare al disegno di legge in esame.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al disegno di legge in

esame, richiamandomi a quanto concisamente ma efficacemente detto dal relatore Calderoli.

[SANGALLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Antonio Meucci» di Firenze. Benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[LIUZZI](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CoR). Signora Presidente, onorevoli colleghi, com'è noto l'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese del Paese, con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con enti privati e pubblici, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di approfondimento dell'apprendimento in situazioni lavorative.

La domanda di abilità e competenze di livello superiore si prevede che crescerà ulteriormente nel 2020. I sistemi di istruzione devono pertanto impegnarsi a innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento, per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze, vecchie e nuove, e consentire ai giovani di inserirsi con successo nei contesti organizzativi del lavoro.

Il *contest* è fatto da concetti relativamente nuovi: si chiama alternanza scuola-lavoro. E l'alternanza scuola-lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge n. 53 del 28 marzo 2003, in cui tuttavia era previsto che fossero gli studenti a presentare la richiesta di svolgere un percorso formativo, alternando periodi in aula e in ambienti lavorativi. Il meccanismo è stato potenziato e perfezionato nel corso degli anni, fino ad arrivare alla riforma scolastica dello scorso luglio (la cosiddetta legge sulla buona scuola), che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, come parte integrante dei percorsi di istruzione. La legge n. 107 del 2015 stabilisce, infatti, un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che, dal corrente anno scolastico 2015-2016, coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione.

Inoltre, l'alternanza scuola-lavoro viene sistematizzata, dall'anno scolastico 2015-2016, nel secondo ciclo di istruzione, attraverso la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti: almeno quattrocento ore negli istituti tecnici e professionali e almeno duecento ore nei licei. È un tirocinio ciò che si propone.

Tuttavia, l'aspetto organizzativo dell'attuazione dei tirocini sta creando non trascurabili difficoltà agli istituti scolastici, poiché gli studenti in attesa di uno *stage* sono migliaia e non si rendono facilmente disponibili settori produttivi di beni o servizi in cui impiegare le ore che gli studenti dovranno trascorrere lontani dalle aule. Il problema principale... (*Richiami della Presidente*).

Signora Presidente, cercherò di abbreviare, ma la materia è un po' complessa.

PRESIDENTE. Lei sa che la durata degli interventi di fine seduta è di tre minuti.

LIUZZI (*CoR*). Il problema principale riguarda soprattutto i licei, poiché gli istituti tecnici e professionali hanno ormai un consolidato rapporto di collaborazione con fabbriche e aziende del territorio, mentre per i licei la situazione è molto più complessa.

Occorre maggiore sensibilizzazione del sistema culturale e qui l'azione promozionale del Ministero dei beni e delle attività culturali ad accogliere studenti presso archivi e biblioteche è importante. Come pure è poco comprensibile la scarsa collaborazione assicurata dai Comuni e dagli enti locali in generale.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Liuzzi.

LIUZZI (*CoR*). Viste le concrete difficoltà riscontrate anche a livello di autonomia scolastica nell'organizzazione dei tirocini e nel reperimento di strutture disponibili a essere partecipi e protagoniste della formazione dei ragazzi, ci si chiede se non sia più efficace stabilire un arco temporale definito in cui gli *stage* potranno svolgersi, anche in modo da non sovrapporsi alla pianificazione didattica dell'anno scolastico.

Si ritiene perciò auspicabile una razionalizzazione della tempistica, soprattutto per quanto riguarda i licei, cioè gli istituti con maggiori difficoltà a reperire enti disposti ad impiegare gli stagisti, prevedendo lo svolgimento delle esperienze lavorative durante il mese di settembre...

PRESIDENTE. La invito a consegnare la parte restante del suo intervento, senatore Liuzzi.

LIUZZI (*CoR*). Signora Presidente, se mi concede ancora un minuto, posso concludere l'intervento.

PRESIDENTE. Il suo non è un intervento in discussione, ma un intervento di fine seduta, per svolgere il quale ha a disposizione tre minuti: ma il suo intervento è già durato otto minuti. La prego, senatore: conosce le regole. Completì l'ultima frase e consegnerà l'intervento.

LIUZZI (*CoR*). Va bene, signora Presidente: chiedo che la restante parte del mio intervento sia allegata al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signora Presidente, intervengo in merito a una notizia che appare oggi sugli organi di stampa e che cade proprio a fagiolo dopo l'intervento svolto ieri dal nostro Presidente del Consiglio in questa Assemblea, in cui ancora una volta, forse non tenendo conto degli esiti disastrosi della sua riforma della scuola, si vantava di questa grandiosa riforma, che pure sta avendo molto problemi per quanto riguarda la reale stabilizzazione del precariato, per il fatto di non aver curato la "supplentite", per il concorsone e per il fatto che sono partiti migliaia di ricorsi. Oggi - udite udite - veniamo a sapere che il dottor Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ha fatto una segnalazione al Governo e al Parlamento perché intervengano urgentemente in merito a una proroga, prevista proprio nella legge sulla buona scuola del luglio 2015, in merito agli appalti per le pulizie nelle scuole.

La proroga, contenuta nella buona scuola di Renzi, era già una proroga della proroga, e in questi giorni

stiamo addirittura esaminando un altro provvedimento di legge che prevede un'ulteriore proroga. È accaduto dunque che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'*Antitrust*, con delibera del 22 dicembre 2015, ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza in una gara comunitaria indetta dalla CONSIP, nel 2012, per l'affidamento dei servizi di pulizia degli edifici scolastici. Ebbene, quali sono le cooperative coinvolte in questa delibera che l'Autorità garante ha sanzionato? Sono le due cooperative rosse Consorzio nazionale servizi, coinvolta nell'inchiesta su Mafia Capitale, Manutencoop e poi Roma Multiservizi, Kuadra e Exitone. Pare che in questa gara, finita nell'obiettivo e nella rete dell'*Antitrust*, si siano spartiti oltre un miliardo e mezzo di euro di soldi pubblici.

Dunque, se ricostruiamo un po' i fatti c'è da concludere (*Richiami della Presidente*) - e concludo - che l'*Antitrust* nel dicembre del 2015 si pronuncia con un provvedimento sanzionatorio, a seguito di un'indagine che era già partita molto prima che fosse prevista nel luglio del 2015 questa proroga nella buona scuola. Ciò ci induce a concludere che il Governo non abbia assolutamente tenuto conto di questa indagine che l'*Antitrust* stava promuovendo e portando avanti e che, addirittura, con questo nuovo provvedimento che ci troviamo ad esaminare in Commissione, non abbia neanche tenuto conto, non solo della multa comminata (pur gravissima), ma anche di tutte le preoccupazioni e di tutto lo scenario che la multa dell'*Antitrust* fa insorgere in materia di appalti di servizi all'interno delle scuole.

Il Movimento 5 Stelle non solo ha fatto presente questo fatto in Commissione, ma ha presentato un'interrogazione e oggi, in Assemblea, rinnoviamo al Governo non solo l'invito di venire a rispondere urgentemente a tale interrogazione, ma di tener conto anche della segnalazione fatta dal dottor Cantone e di porre fine, una volta per tutte, a questi affidamenti che, andando in proroga, escono dall'alveo regolare degli appalti, guarda caso sempre a favore delle cooperative, rosse e non solo. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami*).

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signora Presidente, lunedì scorso io e la mia collega Laura Bottici eravamo nella Cattedrale di Massa per il funerale dei due cavatori, Roberto Ricci e Federico Benedetti, morti nel gravissimo incidente verificatosi alle cave di marmo di Carrara, vicino Colonnata.

Quando avviene un incidente alle cave tutti i riflettori si accendono su Carrara, poi dopo qualche giorno nessuno ne parla più, finché non se ne verifica uno nuovo, un'altra tragedia. Restano le promesse delle autorità, civili e politiche, ma poi non vengono mai attuate azioni concrete e risolutive.

L'anno scorso erano state tre le vittime sul lavoro nei bacini marmiferi e nelle attività legate alla lavorazione del marmo. Anche i dati relativi agli infortuni, lievi e di media entità, seppur in diminuzione, restano molto allarmanti (uno ogni due giorni) e ci si domanda ancora una volta se è stato fatto proprio tutto per garantire la sicurezza dei nostri lavoratori. È possibile continuare a scavare le montagne a ritmi incessanti a fronte dei continui decessi dei lavoratori del settore? Il mondo dell'oro bianco è fatto di privilegi medievali, ingiustizie, disuguaglianze, infortuni, dolore e morte. Una risorsa che garantisce molti profitti a pochi e causa uno sfruttamento indiscriminato delle nostre risorse umane e ambientali.

Il Movimento 5 Stelle non ha mai messo la testa sotto la sabbia su questo tema, intervenendo in modo deciso sull'argomento con i propri consiglieri comunali fin dal 2012. Nel novembre 2013 con l'iniziativa Incavatour più di venti parlamentari del Movimento 5 Stelle di ogni parte d'Italia salirono a Carrara per rendersi conto di quanto stava accadendo alle cave.

Proprio per questo, in qualità di membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, avevo chiesto sin dal settembre 2014 un intervento specifico sulle cave di marmo di Carrara. Il 15 dicembre 2015 rinnovai la richiesta alla Presidenza, inviando una lista di audizioni eventuali da svolgere.

Signora Presidente, i cavatori sputano ogni giorno sudore e sangue. Si tratta di una categoria di lavoratori che fanno un lavoro particolarmente usurante e anche per questo bisogna metterli in

condizioni di andare in pensione prima dei sessantacinque anni, come attualmente previsto dalla scellerata legge Fornero.

Pertanto, bisogna adoperarsi per applicare alla categoria la legge n. 5 del 1960 che riduce il limite di età per chi lavora nelle miniere, cave e torbiere, annettendo quindi anche la categoria di chi lavora in cava a cielo aperto.

Tornando alla loro sicurezza, l'unico modo per prevenire incidenti e implementare forme di prevenzione e sicuro controllo è verificare le misure di sicurezza, imponendo anche a chi estrae più rispetto della vita umana piuttosto che del profitto.

Signora Presidente, ogni lavoratore morto in cava significa che una moglie è rimasta vedova, che un figlio non ha più un padre e che una persona è stata strappata alla vita in modo violento. Tutto questo non è più tollerabile.

Tutto il Movimento 5 Stelle si stringe al dolore dei nostri concittadini e, in particolare, a loro va l'abbraccio della collega Laura Bottici e il mio. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa a lei di fronte a questa tragedia.

[ROMANI Maurizio](#) (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Signora Presidente, il mio intervento oggi si riferisce all'arrivo del primo gruppo di 51 bambini dalla Repubblica democratica del Congo. Per me questo costituisce un momento di soddisfazione e di gioia ed anche un momento per evitare polemiche strumentali.

In questo caso, la Commissione per le adozioni internazionali, anche attraverso la sua presidente Silvia Della Monica, ha svolto un grandissimo lavoro per risolvere la questione della moratoria da parte della Repubblica democratica del Congo, grazie al quale tengo a sottolineare che l'Italia è l'unico Paese che ha ottenuto dalla Repubblica democratica del Congo l'approvazione di tutte le procedure adottive.

Per questo i bambini adottati dalle famiglie italiane possono finalmente abbracciare i loro genitori. È vero, ne sono arrivati 51, ma mi è stato confermato che l'arrivo di tutti gli altri è imminente. Questo ci permette di attendere con serenità e fiducia, nel rispetto dei tempi e delle procedure richieste alla Commissione dalla Repubblica democratica del Congo.

La Commissione ha mantenuto la riservatezza della notizia - è vero - ma io penso che ciò sia avvenuto, non solo perché la Repubblica del Congo ha richiesto che non vi fossero clamori mediatici (diversamente penso sarebbero potute sorgere criticità nei rapporti internazionali), ma anche a salvaguardia dei diritti dei minori, cui è garantita una tutela rafforzata dalla nostra legislazione. Pensiamo anche alla Carta di Treviso secondo la quale al bambino va tutelata la specificità come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita. D'altra parte anche le famiglie hanno diritto di essere preservate nella loro *privacy*, tanto più che l'incontro con i propri figli rappresenta un momento intimo e importante, come tale dalle stesse rivendicato. Essendoci passato personalmente, vi posso garantire che è così. Non è accettabile per loro - e per nessuno - una pressione mediatica vergognosa e irrispettosa dei diritti fondamentali dei loro bambini e della loro *privacy* e sono certo che - contrariamente a quanto si è cercato di ventilare - la CAI ha agito non solo con professionalità, ma anche con sensibilità e rispetto dei diritti fondamentali.

Pertanto, di fronte a una pagina così bella, sono deprecabili e non solo insensati gli attacchi mediatici, ma anche gli attacchi politici, alcuni svolti nelle sedi parlamentari, che utilizzano senza alcuno scrupolo i bambini per mettere in cattiva luce la Commissione per le adozioni internazionali e istituzioni, come la Polizia di Stato, che invece devono essere apprezzate e ringraziate per l'attività svolta in questa occasione e quotidianamente. Tra l'altro, tali attacchi assurdi creano una ingiustificata agitazione e preoccupazioni per le famiglie che in questo momento sono in attesa, con fiducia, nella consapevolezza che presto potranno abbracciare i loro bambini, e questo grazie al lavoro incessante delle nostre associazioni.

Con questo intervento è mia intenzione rassicurarle e invitarle a prepararsi gioiosamente all'arrivo dei

loro figli. *(Applausi delle senatrici Bencini e Petraglia)*.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signora Presidente, il mio intervento era relativo alla diffamazione che ho subito a seguito dell'intervento che ho svolto ieri in discussione generale. Mi spiace palesare in questo momento quello che avrei voluto dire, in quanto è assente l'intero Gruppo del Movimento 5 Stelle, visto che ciò è in relazione a un comportamento che la comunicazione di quel Gruppo politico ha posto in essere nei miei confronti. Conseguentemente non dirò altro, perché ritengo sia opportuno farlo quando saranno presenti i senatori di tale Gruppo; mi riservo quindi di poterlo fare nuovamente nella seduta pomeridiana.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,53)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015 (**2125**)

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo III del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; *c)* Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; *d)* Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 (2028)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato. Votato per parti separate

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

- a)* Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015;
- b)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015;
- c)* Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015;
- d)* Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XIX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, dall'articolo 24 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, e dall'articolo XII del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dal Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, pari a euro 45.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015 ([2099](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 2.178 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), e degli eventuali oneri di cui all'articolo 5 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014 ([2107](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 37.738 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 21.854 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del

Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013 ([2185](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 43 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 14, 16, 23 e 41 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 78.641 annui a decorrere dall'anno 2016, e dai restanti articoli dell'Accordo stesso, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quelli espressamente previsti e quantificati nel comma 1 del presente articolo. Alle eventuali ulteriori attività si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009 ([2126](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato. Votato per parti separate

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005;

b) l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 52.840 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 56.800 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 116.620 annui a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 1.440 annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di euro 170.900 per l'anno 2015, di euro

169.460 per l'anno 2016 e di euro 174.860 a decorrere dall'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015 ([2193](#))

ARTICOLI 1, 2 E 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione ([2192](#))

ARTICOLI DA 1 A 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. I rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 27 giugno 2015.

Art. 2.

Approvato

(Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone -- Tokyo.

Art. 3.

Approvato

(Libertà religiosa)

1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena libertà di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. È garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 4.

Approvato

(Ministri di culto)

1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del proprio statuto è assicurato il libero esercizio del loro ministero.
2. La qualifica di ministri di culto è certificata dall'IBISG che ne tiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

3. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
5. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 5.

Approvato

(Assistenza spirituale)

1. Gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
2. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto richiesti. A tali ministri è assicurata la libertà di accesso alle strutture di cui al comma 1, affinché possano garantire l'assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti all'IBISG, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto è assicurato l'accesso agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito elenco dei ministri di culto è tenuto dall'IBISG e trasmesso alle competenti amministrazioni.
5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'IBISG.
6. Gli appartenenti all'IBISG che prestano servizio militare possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto geograficamente più vicina.
7. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti all'IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia.

Art. 6.

Approvato

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni e da coloro cui compete la responsabilità su di essi.
2. L'IBISG fruisce delle possibilità offerte dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai.
3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.

Art. 7.

Approvato

(Libertà di insegnamento)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'IBISG il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle

scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Art. 8.

Approvato

(Edifici di culto)

1. Gli edifici dell'IBISG aperti al culto pubblico non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Istituto.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'IBISG, effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e delle loro pertinenze, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualsiasi tributo.
4. Le competenti autorità dell'IBISG informano la Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando gli spazi specificamente dedicati al culto ed eventuali variazioni che si determinino.
5. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'IBISG per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto.

Art. 9.

Approvato

(Trattamento delle salme e cimiteri)

1. Agli appartenenti all'IBISG è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.
3. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato è equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.

Art. 10.

Approvato

(Certificazione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 8, l'IBISG rilascia apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.

Art. 11.

Approvato

(Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, purché abbiano la sede in Italia e perseguano fini di religione o di culto.
2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 12.
3. Il riconoscimento della personalità di un ente dell'IBISG è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera favorevole del consiglio nazionale.
4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia.
5. Gli enti dell'IBISG che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG civilmente riconosciuti.

Art. 12.

Approvato

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o aventi scopo di lucro.

Art. 13.

Approvato

(Regime tributario)

1. Agli effetti tributari gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alla normativa europea e alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 14.

Approvato

(Gestione degli enti)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità confessionali senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Art. 15.

Approvato

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi entro i termini previsti dalla normativa vigente nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Art. 16.

Approvato

(Mutamento ed estinzione degli enti)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente dell'IBISG civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'IBISG.

3. La soppressione di un ente aderente all'IBISG, civilmente riconosciuto, o la sua estinzione per altra causa hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento del competente organo dell'IBISG che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro dell'interno.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Art. 17.

Approvato

(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'IBISG si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'IBISG, destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).
3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 18.

Approvato

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'IBISG concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 17, comma 2, anche ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonché ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonché per la difesa dell'ambiente.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Istituto verrà indicato con la denominazione «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)». Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, utilizzando le relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'IBISG le somme determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

Art. 19.

Approvato

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli 17 e 18, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'IBISG.

Art. 20.

Approvato

(Rendiconto annuale)

1. L'IBISG trasmette annualmente al Ministro dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 17 e 18 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve comunque precisare gli interventi operati per le finalità previste dagli articoli 17 e 18.
3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21.

Approvato

(Beni culturali)

1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 11, eventualmente anche

istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

Art. 22.

Approvato

(Festività religiose)

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti all'IBISG, su loro richiesta, il diritto di osservare le festività del 16 febbraio, che celebra la nascita del Buddha Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre, che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

Art. 23.

Approvato

(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'IBISG e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 24.

Approvato

(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono.
2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 25.

Approvato

(Ulteriori intese)

1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
2. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'IBISG con lo Stato sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 26.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 17, valutati in euro 1.846.000 per l'anno 2017 ed in euro 1.081.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato B

Testo dell'ordine del giorno allegato all'intervento del relatore Sangalli nella discussione del disegno di legge n. 2125

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2125, recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo

che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio", riaffermata l'importanza della collaborazione internazionale nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, considerata tuttavia l'esigenza di tutelare la posizione dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorative all'estero, come residenti iscritti all'AIRE ovvero come lavoratori frontalieri, e con i proventi di tale attività, già assoggettata a tassazione e contribuzione obbligatoria nello Stato estero, abbiano ivi costituito attività finanziarie o abbiano acquisito immobili impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere un'iniziativa legislativa affinché

- a decorrere dal 1° gennaio 2016, le somme detenute da tali cittadini italiani presso conti correnti bancari esteri, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero (acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'AIRE) siano assoggettate ad aliquota non superiore al 3 per cento e a tali somme non si applichino le disposizioni di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2015, n. 187;

- le donazioni e le eredità a cittadini italiani residenti in Italia, derivanti da attività lavorative svolte all'estero, non siano assoggettate alla tassazione in Italia qualora già assoggettate a tassazione nel Paese estero, e ad esse non si applichino comunque le disposizioni di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2015, n. 187.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Marton sul disegno di legge n. 2028

La Ratifica di questo Accordo, con cui l'Italia accoglie tutte le principali richieste avanzate in relazione alla base logistica dell'ONU di Brindisi, non vede la nostra approvazione. Ci siamo espressi contrari nelle Commissioni di competenza e lo ribadiamo con forza oggi, qui in Aula.

Il problema di fondo di questi accordi sono le finalità, ovvero le giustificazioni formali con cui dovremmo accettare di accogliere nel nostro territorio installazioni militari. Dietro la bandiera "Mantenimento della Pace e missioni umanitarie", gli Organismi internazionali e l'Italia, consolidano maggiormente l'uso della guerra come strumento di risoluzione di qualsiasi crisi internazionale. Uno strumento che seppur rappresenta un volano per il fatturato di industrie belliche come Finmeccanica, dall'altro distrugge ogni effettiva possibilità di coltivare la pace ed immaginare un mondo diverso, scevro da violenze ed in cui fenomeni come quelli terroristici non possono trovare terreno fertile.

In Italia da Aviano alla Maddalena solo tra basi Nato ed Americane (ovvero tramite accordi bilaterali) se ne contano dichiarate 120, 20 addirittura segrete. Tra queste, famosa quella di Ghedi, nel bresciano in cui vengono custodite addirittura bombe nucleari. Ci sono poi quelle dell'ONU, difficili da conteggiare perché spesso non assumono *strictu sensu* la natura "militare", ma ci sono.

L'Italia, un Paese che gradualmente viene militarizzato, con conseguenze sullo sviluppo di altri settori che, per vocazione, storia e bellezza del territorio, vengono mortificati. In cambio, postazioni strategiche per le nostre guerre verso il Mediterraneo, in ossequio a politiche imperialistiche caldegiate come al solito dagli Stati Uniti.

Accordi come questi ci allontanano dalla possibilità di promuovere modelli diversi di difesa, che privilegiano il dialogo politico, che potenziano la diplomazia come strumento di ricerca di soluzione alle varie controversie internazionali, la cui matrice è purtroppo rinvenibile nella maggioranza dei casi, in una contrapposizione di interessi economici.

Vorremmo che l'Italia si impegnasse maggiormente a promuovere accordi di altra natura con gli altri organismi internazionali ovvero intese volte, non a potenziare capacità belliche, ma a sviluppare procedure di confronto e di dialogo tra gli Stati interessati nei conflitti. Altrimenti ci troveremo sempre un Iraq, una Libia da "pacificare", o peggio uno "Stato islamico" da combattere.

Il problema non è questo Accordo con l'ONU, ma il metodo.

Dobbiamo ottenere che questo Governo cambi rotta e si ponga, a livello internazionale, come il maggiore sostenitore dei tavoli di confronto, affrancandosi dal ruolo di servitore fedele a politiche di *lobby*.

Entrando poi anche nel merito delle richieste che andremmo ad accogliere con questo Protocollo, c'è un articolo che desta particolare preoccupazione, soprattutto perché rievoca questioni già viste e direi, senza esagerazioni, "dolorose" per il nostro territorio. Parlo del MUOS.

Mi spiego: l'articolo 6 di questo documento di intesa, in ambito di comunicazioni, sancisce il diritto esterno di installare qualsivoglia sistema radio e comunicare liberamente, anche a mezzo strumenti classici, senza restrizioni di sorta. Questo "senza restrizione di sorta" riteniamo sia un'autorizzazione in bianco, un lasciapassare a qualsiasi installazione o sistema, in spregio alla nostra normativa interna a tutela della salute, dell'ambiente, del territorio. Non possiamo arrogarci il diritto di svendere la sicurezza dei nostri cittadini, per agevolare una sorta di "militarizzazione" del nostro territorio. L'interesse alla guerra non può prevalere sulle libertà e sui diritti che uno Stato di diritto dovrebbe sempre ed in tutti contesti difendere.

Mi pongo e vi pongo delle domande:

- 1) In questo Accordo non potevano essere inserite clausole di salvaguardia che mettono al sicuro i cittadini da installazioni nocive?
- 2) Possibile che la nostra posizione deve essere sempre supina rispetto ad interessi esterni?
- 3) La vicenda MUOS non ha insegnato niente?

Lo stesso discorso vale per l'articolo 8 che autorizza i voli di velivoli, anche supersonici, per conto dell'ONU sul territorio. Anche qui: perché non definire meglio le concessioni e compiere un bilanciamento di interessi in cui per una volta siano le libertà dei cittadini italiani a prevalere?

Per queste ragioni voteremo contro.

Integrazione all'intervento del senatore Liuzzi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Questi ultimi devono rivolgersi a istituzioni culturali che non sembrano preparate ad accogliere i ragazzi, né ad affiancargli un *tutor*, come previsto dal programma. Proprio per questo motivo musei, gallerie d'arte, biblioteche e altri istituti privati hanno detto no agli *stage*. Occorre maggiore sensibilizzazione del sistema culturale e qui l'azione promozionale del MIBACT è fondamentale. Ed è poco comprensibile la scarsa collaborazione dei Comuni, Province e Regioni.

Il decreto ministeriale per l'avvio del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di II grado per il triennio 2014/2016 (emanato ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) contempla le linee guida per l'organizzazione dei percorsi didattici, la stipula di convenzioni tra gli istituti scolastici e le aziende e gli enti locali e in generale le modalità di attuazione dei tirocini.

Viste le concrete difficoltà riscontrate anche a livello di autonomia scolastica, nell'organizzazione dei tirocini e nel reperimento di strutture disponibili a essere partecipi e protagonisti della formazione dei ragazzi, ci si chiede se non sia più efficace stabilire un arco temporale definito in cui gli *stage* potranno svolgersi, anche in modo da non sovrapporsi alla pianificazione didattica dell'anno scolastico. Si ritiene, perciò, auspicabile una razionalizzazione della tempistica, soprattutto per quanto riguarda i licei, cioè gli istituti con maggiore difficoltà a reperire enti disposti a impiegare gli stagisti, prevedendo lo svolgimento delle esperienze lavorative durante il mese di settembre, il quale si presta anche all'impiego di un maggior numero di personale, collegato alla ripresa a pieno regime dell'attività degli uffici e dei reparti produttivi *post* ferie e prevedendo, conseguentemente, la ripresa dell'attività scolastica all'inizio del mese di ottobre.

Ciò renderebbe più consona, più proficua, più soddisfacente per il sistema scolastico italiano la realizzazione di questa singolare esperienza formativa. Destiniamo quindi settembre a questa singolare prassi di apprendimento. Eleggiamo questo mese di ripresa lavorativa a fattore strategico per apprendere un mestiere, una funzione e per agevolare le imprese nella profilassi dell'impiego. Infine, riconsegnamo dignità all'atto del ritorno a scuola in seguito alle vacanze estive, investendo i docenti di una missione davvero motivante, che ridia stimoli alla complessità dell'insegnamento e dell'apprendimento.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2125:

sulla lettera c) dell'articolo 1, la senatrice Dirindin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2099:

sull'articolo 2, la senatrice Dirindin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2192:

sulla votazione finale, il senatore Manconi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Amati, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fattori, Gentile, Lezzi, Micheloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rossi Gianluca, Rubbia, Sciascia, Serra, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lo Giudice, per attività della 2a Commissione permanente; Casini, per attività della 3^a Commissione permanente; Battista, Migliavacca, Panizza, Scilipoti Isgrò e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Arrigoni, Nugnes, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Amoruso, Bertuzzi, Corsini, Divina, Fazzone, Gambaro, Giro, Lucherini e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Dalla Tor, Conte, Scavone, Bianconi, Padua, Molinari, Spilabotte, Gualdani, Bencini, Bignami, Astorre e Anitori hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02758 del senatore Mancuso.

Mozioni

[SIMEONI](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [DE PIETRO](#), [VACCIANO](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#) - Il Senato,

premessi che:

l'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sancisce che la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge;

l'articolo 27, comma 8, lettera e), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, stabilisce che l'uso della posta elettronica venga esteso nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3", statuisce le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata (PEC);

la PEC, in sostanza, è un sistema di trasmissione sicuro e regolamentato per inviare documenti e messaggi di posta elettronica con valore legale. Viene istituita come versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno e punta a rendere più agili, immediati ed economici, tutti gli scambi di informazioni tra persone, imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti, sfruttando le potenzialità del digitale;

con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, viene emanato il CAD, ovvero il codice dell'amministrazione digitale, costituito da un insieme di norme che favoriscono e regolamentano le comunicazioni digitali tra la pubblica amministrazione e i cittadini;

con l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene introdotto l'obbligo da parte delle imprese e dei professionisti di creare un indirizzo di PEC proprio e di comunicarlo rispettivamente al registro imprese e agli ordini o collegi di appartenenza;

i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, estendono l'obbligo alle imprese individuali, siano esse nuove o già esistenti, di comunicare al registro imprese il proprio indirizzo PEC. Il comma 3 dello stesso articolo, apportando una modifica al decreto legislativo del 7 marzo 2005, introduce l'articolo 6-bis, che sancisce la nascita dell'INI-PEC, l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, a partire dagli elenchi di indirizzi PEC, già registrati presso il registro imprese e gli ordini o collegi professionali di appartenenza dei singoli professionisti, come previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185;

INI-PEC è oggi una realtà al servizio di molti soggetti: cittadini, imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni;

attualmente le organizzazioni sindacali, forma istituzionale e di autotutela esclusiva dei lavoratori, non hanno l'obbligo di dotarsi di una PEC;

la libertà sindacale è sancita dall'articolo 39 della Costituzione e rimarrebbe un principio astratto, se non si evolvesse in "diritto sindacale" all'interno dell'impresa e nella contrattazione collettiva nazionale, che rappresenta uno dei principali strumenti di autoregolamentazione per i rapporti di lavoro e per le relazioni sindacali;

con l'adozione del regolamento (UE) n. 910/2014 "eIDAS", entrato in vigore il 17 settembre 2014, si è provveduto a garantire la piena interoperabilità a livello comunitario non solo della firma elettronica ma di tutto un insieme di servizi di identificazione ed autenticazione: questo regolamento troverà applicazione definitiva dal 1° luglio 2016 con l'abrogazione della direttiva 1999/93/CE,

impegna il Governo:

1) ad assicurare che, per le comunicazioni per cui attualmente è richiesto l'obbligo di utilizzare la forma della raccomandata con ricevuta di ritorno, i cittadini siano messi in condizione di poter liberamente scegliere di utilizzare la PEC o un altro strumento di recapito a norma eIDAS, essendo questi metodi di trasmissione digitale, immediati, sicuri, garantiti e soprattutto economici;

2) a stabilire che i sindacati, oltre alle associazioni, le organizzazioni e le fondazioni che per la loro attività sono destinatari di documenti con valore legale, abbiano il dovere di dotarsi di una PEC, affinché gli utenti possano trasferirli in sicurezza ed in immediatezza salvaguardando l'economicità.

(1-00562)

Interpellanze

[BERTACCO](#), [PICCOLI](#), [AMIDEI](#), [MARIN](#), [CERONI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interpellanti:

il tribunale di Verona ha pronunciato propria sentenza di condanna nella causa di primo grado, iscritta al n. 2495/2013, promossa dal signor L. A. contro la fondazione "Pia Opera Ciccarelli Onlus", con sede a San Giovanni Lupatoto (Verona) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e di seguito vengono riportati i principali avvenimenti;

il 29 novembre 2012, la fondazione ha richiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del signor A. per il pagamento complessivo di 13.485,24 euro, relativo alla retta di ricovero della madre (signora B. L.) affetta dalla malattia di Alzheimer, presso una struttura gestita dalla medesima *onlus*;

il ricovero si è protratto dal 16 agosto 2011 al 5 aprile 2013, data di decesso dell'anziana signora;

il 28 febbraio 2013, il signor A. si è opposto all'ingiunzione, affermando che vi fosse l'insussistenza dell'obbligazione relativa al pagamento della retta, poiché la spesa per l'assistenza alla madre sarebbe stata a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). In via subordinata, ha richiesto la riqualificazione delle somme da versare in compartecipazione per la quota sociale delle prestazioni. In ultima istanza, alla luce di una comunicazione di recesso del contratto sottoscritto con la *onlus*, ha richiesto la rideterminazione della somma dovuta, a titolo di retta, in base all'indicatore della situazione economica

equivalente (ISEE) della signora L.;

il 13 giugno 2013, la fondazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale, sulla base del fatto che il signor A. avrebbe sottoscritto, all'atto di ricovero della madre, un contratto di assistenza in cui si impegnava a corrispondere alla fondazione la retta per il ricovero e l'assistenza della madre malata;

il 24 novembre 2014 il giudice non ha ammesso le istanze istruttorie delle parti e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato l'udienza per la precisazione delle conclusioni;

considerato che, a parere degli interpellanti:

dai motivi della decisione presa dal giudice si può evincere quanto di seguito riportato;

l'opposizione del signor A. al decreto ingiuntivo inflittogli sarebbe fondata, poiché si tratta del pagamento delle rette relative al ricovero della madre, affetta dalla malattia di Alzheimer, presso la casa di riposo "Policella", gestita dalla *onlus* indicata;

le prestazioni alle quali si riferiscono le fatture azionate dovrebbero essere qualificate come "prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria" e quindi a carico del SSN;

a tale proposito, l'articolo 3-*septies*, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", testualmente recita: "Le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenza da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative";

inoltre, l'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 specifica che: "Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitarie sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e della preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza";

dalla documentazione relativa alle visite neurologiche, si può riscontrare che la signora L. soffriva di "demenza di tipo Alzheimer in fase avanzata", con disturbi comportamentali prima di moderata e, in seguito, di grave entità;

nel novembre 2012, la paziente è stata sottoposta ad un intervento di gastrostomia endoscopica percutanea, al fine di consentirne la nutrizione enterale, al seguito del quale è stata ritenuta "con elevata necessità di cure sanitarie";

inoltre, dall'esame del diario sanitario-medico della paziente, emergerebbe che, sin dal momento del ricovero, la stessa sia stata sottoposta ad un continuo monitoraggio medico e a frequenti variazioni della terapia farmacologica in essere; tali cure sono riportate anche nel diario sanitario-infermieristico, ove viene confermato il predetto monitoraggio, nonché la terapia farmacologica, l'applicazione di cateteri, l'applicazione di cinture di contenzione, la nutrizione per via enterale e, negli ultimi mesi di vita, la somministrazione, su indicazione del medico curante, di ossigeno;

per i motivi riportati avrebbe perso efficacia anche il richiamo, da parte della fondazione "Pia Opera Ciccarelli Onlus", alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3541/2015, poiché in essa prevale la componente socio-assistenziale su quella sanitaria, questioni che in questa circostanza sono totalmente opposte, poiché le prestazioni fruite dalla signora L. si qualificano come socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria;

per quanto concerne il contratto di assistenza sottoscritto dal signor A., all'atto di ricovero dell'anziana madre, con il quale si impegnava a corrispondere alla fondazione la retta per il ricovero e l'assistenza di quest'ultima, esso deve considerarsi, sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 4558/2012), nullo per difetto di causa, posto che sarebbe riscontrabile "una totale assenza di una reale funzione economica del negozio, vale a dire un difetto genetico della causa intesa come ragione giustificativa, in concreto, del contratto stante la evidente irrealizzabilità dell'assunzione dell'obbligazione altrui che risulti, per le considerazioni esposte, assolutamente insussistente";

sulla base di quanto riportato, stante a quanto stabilito dal tribunale di Verona, con sentenza emanata il 17 marzo 2016, le prestazioni di cui avrebbe fruito la signora L. vanno qualificate come ad esclusivo carico del Servizio sanitario nazionale e per gli stessi motivi è fondata anche la domanda riconvenzionale proposta dal signor A., visto che quest'ultimo non era tenuto a versare alcunché alla fondazione, in quanto tali prestazioni, per quanto già detto, sono da considerarsi totalmente a carico del SSN;

in conclusione, detto tribunale ha accolto l'opposizione proposta dal signor A. avverso il decreto ingiuntivo n. 5386/2012 revocandone l'effetto, oltre a condannare la fondazione "Pia Opera Ciccarelli Onlus" alla restituzione nei confronti del signore di 23.625,36 euro, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese di lite a favore di parte attrice, liquidate in 3.500 euro per compenso e 45 euro per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;

da notizie in possesso degli interpellanti, tale sentenza starebbe determinando un'elevata apertura di contenziosi per il rimborso di quanto versato e, a breve, potrebbe determinare una rivalsa delle strutture sanitarie convenzionate nei confronti delle aziende sanitarie locali, che, da tempo, dichiarano di non avere risorse a bilancio disponibile;

a giudizio degli interpellanti, la sentenza emanata dal tribunale di Verona potrebbe "fare giurisprudenza" e, in tal caso, si creerebbero dei precedenti considerevoli ai quali il SSN, in questo periodo di perdurante congiuntura economica negativa nonché di *spending review* per i vari comprati dello Stato, non riuscirebbe a farsi carico;

la sentenza potrebbe avere, quindi, conseguenze potenzialmente dirompenti sui bilanci degli enti, che offrono assistenza ad anziani con patologie richiedenti interventi ad elevata necessità di cure sanitarie, provocando tagli nel personale occupato negli stessi fino alla loro chiusura (le entrate di tali enti sono per il 98 per cento costituiti dalle rette degli utenti e dalle partecipazioni statali);

tali costi inevitabilmente ricadrebbero, come da disposto della sentenza stessa, sulle aziende sanitarie del SSN, cui ai sensi della vigente normativa compete l'onere di sostenere economicamente l'erogazione di cure;

in assenza di uno strumento normativo-amministrativo che disciplini con rigore la fattispecie, si lascerebbe alla sola determinazione del giudice (con conseguente necessità per gli attori di adire i tribunali competenti) la verifica di ogni singolo caso, così come peraltro già espresso dalla Corte di cassazione;

vista la durata dei contenziosi legali, in concomitanza con la contemporanea sospensione dei pagamenti delle rette da parte degli ospiti o dei loro aventi causa, verrebbe a prodursi, in ogni caso, una perdita di risorse economiche e finanziarie, anche nell'ipotesi di successivo esito favorevole;

tenuto conto altresì che, a quanto risulta agli interpellanti:

il tribunale ordinario di Milano ha emanato una sentenza, nella causa iscritta al n. R.G. 8678/2015, successiva a quella emessa dal tribunale di Verona;

in tale sentenza, i ricorrenti (G.B. e P.B.) hanno citato in giudizio il Ministero in indirizzo, la Regione Lombardia e la ASL di Monza, al fine di ottenere il rimborso delle rette mensili della loro congiunta, signora B., affetta dal morbo di Alzheimer e ricoverata presso una struttura specializzata per questo tipo di malattie;

i ricorrenti hanno sostenuto di non essere tenuti al pagamento della somma, né degli ulteriori importi da versare successivamente per il medesimo titolo, in favore della struttura, trattandosi di oneri a carico del SSN, stante la completa non autosufficienza della loro congiunta ed a fronte della stretta correlazione tra le prestazioni sanitarie ed assistenziali rese dalla struttura di ricovero e cura, tale da non rendere possibile la determinazione di quote da imputarsi all'una piuttosto che all'altra tipologia di prestazioni;

in applicazione del criterio della ragione più liquida, la richiesta avanzata dai ricorrenti è stata respinta sulla base del merito, poiché la signora B. è ricoverata in un centro geriatrico polifunzionale, godendo di un contributo a carico del SSN di 52 euro sulla retta giornaliera;

siffatto contributo risulta conforme al principio di compartecipazione alla spesa, ossia in presenza di

"prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale";

alla luce di ciò, le parti ricorrenti, dal canto proprio, hanno sostenuto che l'onere di spesa debba essere totalmente a carico del SSN, in quanto il malato di Alzheimer va assimilato al malato psichiatrico;

a detta del tribunale ordinario di Milano, invece, la patologia, avente notoriamente natura neurologica e carattere cronico-degenerativo, è più correttamente inquadrabile tra le patologie degenerative tipiche dell'anziano non autosufficiente, coerentemente con la classificazione dell'OMS;

infatti, la struttura presso cui la signora B. risulta ricoverata è una residenza sanitaria assistenziale e non una struttura ospedaliera o ambulatoriale autorizzata ad erogare prestazioni sanitarie per conto del SSN;

sulla base della normativa vigente, il soggiorno in una residenza sanitaria assistenziale non è assimilabile ad un ricovero ospedaliero, trattandosi, come disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di "presidi che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello «alto» di assistenza tutelare ed alberghiera, modulate in base al modello assistenziale adottato dalle Regioni e Province autonome che sono destinate a soggetti non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate";

per tutto quanto descritto, il tribunale ordinario di Milano, sezione Lavoro, ha rigettato la richiesta avanzata dai congiunti della signora B., e li ha condannati al rimborso delle spese processuali,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione verificatasi successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna nella causa di primo grado, iscritta al n. 2495/2013, da parte del tribunale di Verona;

se sia a conoscenza della sentenza e, in caso affermativo, per quali ragioni non sia intervenuto fattivamente per tentare di risolvere i problemi derivanti dagli effetti di tale provvedimento giurisdizionale;

se, coadiuvato dalle strutture ministeriali, sia in grado di determinare il numero di pazienti che potrebbero rientrare in tale fattispecie, in considerazione del fatto che tutte le strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti, in via preponderante, svolgono un'attività di accompagnamento delle stesse fino alla fase finale della loro esistenza, erogando, pertanto, prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, come cita la norma richiamata nella sentenza in esame;

quali azioni intenda intraprendere, per dotare le Regioni di adeguati finanziamenti, volti a rispondere alla situazione, attraverso la copertura economica delle mancate entrate e delle spese riferite ai mancati pagamenti e ai contenziosi, che dovranno affrontare i centri di servizio per anziani pubblici e convenzionati con il pubblico, i quali, se non adeguatamente sostenuti, si troveranno a non poter far altro che riversare sulle strutture ospedaliere, già oberate, tutti gli utenti anziani che non pagano più le rette dovute;

quali azioni intenda intraprendere, per dotare le Regioni dei mezzi idonei per garantire, comunque, le cure a quei cittadini bisognosi, per i quali vengono ritardati o sospesi gli inserimenti protetti per la mancanza di chiarezza normativa che molteplici strutture residenziali devono affrontare: le stesse, infatti, di fronte a richieste di inserimento hanno difficoltà ad accogliere nuove persone non sapendo da chi e come saranno saldate le prestazioni successivamente erogate.

(2-00381)

Interrogazioni

[CARIDI](#), [DAVICO](#), [RAZZI](#), [PELINO](#), [D'ANNA](#), [Giovanni MAURO](#), [BRUNI](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [AURICCHIO](#), [AIELLO](#), [Mario FERRARA](#), [GUALDANI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

recentemente Enel Energia, Enel servizio elettrico e Poste italiane hanno indetto gare d'appalto per lotti di erogazione di servizi di *customer service* (Poste), di *back office* (Enel Energia) e *front office* (Enel servizi elettrici);

le gare, regolarmente concluse nel pieno rispetto delle leggi vigenti, sono state aggiudicate ad un raggruppamento temporaneo d'impresa italiane e pienamente radicate in Italia (in particolare nel Mezzogiorno), che ha potuto aggiudicarsi i servizi messi a bando, anche grazie ad un'offerta economica che prevedeva l'assunzione di personale a tempo indeterminato con i sussidi previsti nel "Jobs act" (legge n. 183 del 2014);

ad oggi, le gare non sono ancora state assegnate sebbene il raggruppamento di imprese abbia prodotto i documenti necessari per l'avvio del servizio, abbia già avviato i lavoratori in formazione e stia corrispondendo i compensi per il personale dedicato;

subito dopo l'aggiudicazione, giova ribadire regolare, delle gare, si è prodotta una pressione mediatica e sindacale sull'opinione pubblica da parte di alcune aziende, precedentemente assegnatarie del servizio, tesa a convincere che la mancata assegnazione dei lotti messi a bando da Enel e Poste avrebbe costretto al licenziamento di un numero cospicuo di persone ed al vero e proprio fallimento di alcune aziende;

tale pressione ha determinato un forte rallentamento nell'avvio delle attività previste nei lotti aggiudicati e proposte di revisione nell'assegnazione dei servizi a favore delle aziende escluse, senza che si sia considerato che: le gare sono state assegnate a seguito di regolare bando di gara; le aziende aggiudicatrici hanno presentato la documentazione richiesta e versato le cauzioni previste; il raggruppamento di imprese ha avviato le attività di formazione necessarie per il personale dipendente e assunto le figure necessarie per garantire il servizio;

giova altresì ricordare che le aziende per le quali si è attivata la pressione mediatica denunciano esuberi estremamente superiori rispetto a quanto richiesto dalle gare indicate, con ciò evidenziando strumentalmente problematiche più generali e non direttamente afferenti alla perdita delle commesse; infatti, le gare aggiudicate prevedono un impiego complessivo di circa 700 lavoratori e non giustificano le migliaia di esuberi denunciati dalle aziende perdenti;

peraltro, è necessario sottolineare che le aziende aggiudicatrici delle gare specificate, contrariamente a quanto fatto dalle aziende perdenti, non hanno mai dato vita a progetti di delocalizzazione in Paesi esteri, né hanno mai ottenuto aiuti pubblici sulle loro commesse,

si chiede di sapere:

quali siano gli interventi che i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per accelerare il perfezionamento procedurale delle gare già assegnate, impedendo che indebite pressioni mediatiche e politiche costringano le aziende che hanno partecipato validamente ai bandi a subire danni economici e patrimoniali ingenti;

se e come intendano tutelare il personale già assunto ed in formazione, inserito nel raggruppamento temporaneo di imprese per rispondere ai servizi richiesti, a rischio di licenziamento nel caso di mancata rapida attivazione delle gare stesse;

se non ritengano necessario garantire la corretta prosecuzione delle attività economiche, il cui svolgimento è tutelato costituzionalmente, evitando che aziende escluse dalle gare pubbliche attuino indebite pressioni al fine di trasferire sulla concorrenza le loro problematiche, che nulla hanno a che fare con le gare già indette da Enel e Poste.

(3-02788)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ZIZZA](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nel mese di ottobre 2012, la Corte dei conti, sezione di controllo, di Bari, rilevò, per i rendiconti 2010 e 2011 del Comune di Melissano (Lecce), violazioni di legge, gravi irregolarità contabili, comportamenti difformi ai criteri di una sana e prudente gestione finanziaria, il mancato perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, e che il protrarsi di tali irregolarità e violazioni per un arco di tempo pluriennale avevano generato uno squilibrio strutturale di bilancio ed una costante

erosione della liquidità dell'ente in grado di provocarne il dissesto;
il Comune di Melissano venne invitato ad adottare un "piano di risanamento triennale", che la stessa Corte dei conti di Bari giudicò inadeguato nell'aprile 2013;
successivamente, nel mese di luglio 2013, il Comune presentò un "piano di riequilibrio finanziario pluriennale", che prima la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di Bari (gennaio 2014) e successivamente le Sezioni unite della Corte dei conti (aprile 2014) bocciarono;
il Comune di Melissano ripresentò un nuovo "piano di riequilibrio" con deliberazione del Consiglio comunale dell'8 aprile 2014, n. 5, trasmessa alla Sezione regionale di controllo, con nota dell'11 aprile 2014 e pervenuta in data 16 aprile 2014, prot. n. 1578;
con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 2 settembre 2014 il Comune approvava il "piano di riequilibrio finanziario pluriennale" di durata decennale, richiedendo l'accesso al fondo di rotazione;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 12 dicembre 2014, il Comune modificava tale piano di riequilibrio per effetto dell'ottenimento, della Cassa depositi e prestiti, di un'anticipazione di liquidità di 2.260.998,16 euro;
la Commissione per la stabilità degli enti locali del Ministero dell'interno con nota del 19 febbraio 2015, pervenuta per conoscenza alla Sezione regionale di controllo, in data 5 agosto 2015, prot. n. 2712, richiedeva al Comune elementi integrativi e chiarificatori al fine di procedere all'elaborazione della relazione finale prevista dall'art. 243-*quater*, comma 1, del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
il Comune non dava riscontro agli specifici rilievi istruttori formulati;
con deliberazione consiliare n. 20 del 30 giugno 2015 il Comune prendeva atto della deliberazione di Giunta n. 90 del 20 maggio 2015, recante le operazioni di accertamento straordinario dei residui ed approvava una nuova rimodulazione del piano di riequilibrio;
la relazione della commissione ministeriale, in via preliminare, ha segnalato che il Comune di Melissano non ha fornito riscontro agli specifici rilievi istruttori formulati, per verificare ed accertare la sussistenza delle condizioni per la riproposizione del piano;
il Comune non avrebbe riscontrato le richieste istruttorie, volte ad accertare una concreta riduzione del disavanzo, al fine della riproposizione del piano di riequilibrio. La Commissione pertanto, sulla base dei dati ricavabili dal Ministero dell'interno, nel certificato 2013, e dal conto del bilancio 2013, rinvenibile nel sito *web* dell'ente, ha considerato che il risultato di amministrazione 2013 sia influenzato dalla quota di avanzo vincolato di 395.965,38 euro, che comporta un disavanzo sostanziale dell'esercizio 2013 di 3.439.557,72 euro in aumento rispetto al disavanzo dell'esercizio 2012 e che pertanto, non consentiva l'avveramento della condizione richiesta dall'art. 1, comma 573-*bis*, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), per la ripresentazione del piano;
infatti, *conditio sine qua non* per la ripresentazione di un nuovo piano di riequilibrio era la dimostrazione "dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di Amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato", così come stabilito dall'art. 3 del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, che rettifica l'art. 1 della legge n. 147 del 2013, commi 573 e seguenti;
in data 2 marzo 2016 la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con deliberazione n. 79/2016/PRSP, ha disposto di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Melissano, adottato con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 5 dell'8 aprile 2014 e n. 22 del 2 settembre 2014 e modificato con deliberazioni consiliari n. 34 del 12 dicembre 2014, n. 9 del 18 marzo 2015 e n. 20 del 30 giugno 2015,
si chiede di sapere:
se, essendo stati bocciati i piani di riequilibrio relativi agli anni 2013 e 2014, il Comune di Melissano possa oggi procedere alla riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) e quali saranno gli

adempimenti che dovrà svolgere l'amministrazione comunale che si insedierà in seguito alle prossime consultazioni elettorali;

se, in conseguenza della bocciatura dei piani relativi agli anni 2013 e 2014, i medesimi siano da considerarsi come mai presentati e quindi non rientranti nella normativa citata.

(3-02789)

[LAI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

sarà il nostro Paese ad ospitare il prossimo vertice del G7, nel 2017. L'organizzazione dell'importante *summit* è giustamente considerata un'opportunità per la sede presso cui si svolgerà, che potrà beneficiare di finanziamenti finalizzati alla realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali e alla sicurezza dei partecipanti;

nel 2009, il Governo presieduto da Silvio Berlusconi aveva inizialmente individuato nell'isola di La Maddalena, in Sardegna, la sede presso cui si sarebbe svolto il vertice del G8. Per quell'occasione erano stati avviati i lavori nell'ex arsenale militare, che avrebbe dovuto ospitare il vertice, che venne poi spostato a L'Aquila; si è trattato di una vera e propria beffa per l'isola de La Maddalena, che ancora oggi, a distanza di 7 anni, continua a pagare un prezzo altissimo per tale spostamento, con numerose opere incompiute, come incompiuta è rimasta la bonifica dei fondali dello specchio d'acqua prospiciente l'ex arsenale;

in vista del prossimo vertice del G7, La Maddalena è stata considerata da subito e da più parti tra le sedi più idonee ad accogliere tale importante evento, sia sotto il profilo logistico (molte delle infrastrutture necessarie sono state già realizzate e altre attendono solo il completamento) sia per ragioni legate alla sicurezza dei luoghi, già considerati idonei e dunque pronti per ospitare l'importante evento;

lo svolgimento del G7 del 2017 a La Maddalena rappresenterebbe, inoltre, l'occasione più opportuna e più prossima per risarcire, in parte, la Sardegna per gli ingenti danni già subiti dal precedente spostamento e per evitare che altri ne possa subire;

considerato che:

da alcune notizie circolate nei giorni scorsi e non smentite ufficialmente, si apprende che il Governo avrebbe già scelto la città di Taormina quale sede del prossimo vertice;

tale candidatura avrebbe superato quella de La Maddalena e di Firenze. In particolare, le stesse notizie riportano che La Maddalena sarebbe stata scartata per motivi di sicurezza. Tale motivazione, se realmente sostenuta, è palesemente infondata ad avviso dell'interrogante in quanto, come detto, La Maddalena aveva già superato i protocolli di sicurezza e sotto il profilo logistico appare più che idonea ad ospitare il *summit*,

si chiede di sapere:

se risponda al vero la notizia che il Governo avrebbe deciso di ospitare in Sicilia il prossimo vertice del G7;

se tale notizia dovesse corrispondere al vero, quali siano i motivi che hanno portato all'esclusione della candidatura de La Maddalena, sede già ritenuta idonea sotto il profilo sia logistico che della sicurezza; se non ritenga, pertanto, che l'eventuale organizzazione del prossimo G7 in una località diversa da La Maddalena, oltre a costituire l'ennesima beffa per la Sardegna, non sia da considerarsi una scelta inaccettabile, insensata ed eccessivamente gravosa per le casse dello Stato, considerati gli alti costi che sarà necessario sostenere per rendere qualunque sede idonea ad ospitare il G7, come lo è sin d'ora La Maddalena;

se non ritenga che la scelta di La Maddalena quale sede per il prossimo G7 sia da considerarsi in assoluto la più adeguata, la più sensata e la più vantaggiosa per il nostro Paese, anche sotto il profilo economico;

infine, se non ritenga che lo svolgimento del *summit* presso l'arcipelago rappresenti la migliore occasione per procedere in tempi rapidi al completamento di quei lavori infrastrutturali, avviati per il G8 del 2009 e mai completati, con danni ingentissimi all'immagine de La Maddalena e di tutta la

Sardegna.

(3-02790)

[VACCIANO](#), [CAMPANELLA](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [DE PIETRO](#) - *Al*

Ministro della salute - Premesso che:

in data 22 ottobre 2015, il sottosegretario di Stato al Ministero della salute, Vito De Filippo, ha svolto in Aula del Senato la risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-02053, interrogazione redatta sul caso di una minore di 3 anni, bimba affetta da paralisi cerebrale infantile, alla quale è stata negata l'erogazione di 2 ausili (busto in lycra e seggiolino auto, richiesti tramite la prassi della riconducibilità, poiché non presenti nel nomenclatore tariffario) necessari al normale svolgimento della sua già complicata quotidianità. Le considerazioni puntuali di cui si è avvalso il Sottosegretario durante la replica, in realtà, sono state formulate dal tavolo tecnico aziendale assistenza protesica della ASL di Latina, istituito con il mandato di approfondire questioni simili alla vicenda della piccola A., dati che la ASL di Latina ha inviato alla Prefettura che, a sua volta, ha inoltrato al Ministero;

le diverse questioni riportate dal sottosegretario De Filippo, sulla base della documentazione inviata dalla ASL territoriale, a parere degli interroganti presentano profili di rilevante fallacia e parzialità strumentale. Pertanto si è provveduto a raccogliere la documentazione necessaria per contestare più di qualche aspetto, cosicché lo scopo della presente interrogazione è di offrire la possibilità al Ministro in indirizzo di vagliare in maniera più circostanziata le incongruenze emerse e, quindi, la validità di quanto affermato dalla ASL di Latina;

a titolo esemplificativo, si farà riferimento alla sola vicenda della richiesta e rigetto dell'ortesi elastica poiché, in questo contesto, il caso è sufficiente a palesare quelli che, a parere degli interroganti, risultano essere errori di metodo e di merito dell'ente sanitario locale;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

la risposta all'istanza per l'ottenimento del busto elastico, datata 9 dicembre 2013, è l'atto tramite il quale la ASL ha comunicato formalmente alla famiglia della bambina l'esito negativo;

a questa risposta fa riferimento lo stesso sottosegretario quando afferma: «Rilevati forti elementi di inappropriatezza per questa prescrizione, l'ASL di Latina ha respinto l'istanza in data 17 dicembre 2013, dopo aver anche consultato gli specialisti dell'unità valutativa distrettuale assistenza protesica del distretto 2». Purtroppo, è da rilevare che la motivazione addotta dai responsabili locali del SSN, apposta graficamente sul documento appena citato, recita semplicemente che: «Il dispositivo proposto non è essenziale e non opportuno in riferimento ai Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.)», mentre sullo stesso documento cartaceo, di cui gli interroganti dispongono copia, sono elencate definizioni che individuano motivazioni *standard* di rigetto, ad esempio "Nella prescrizione il Medico Specialista non ha indicato il programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente il significato terapeutico riabilitativo (...) Nel timbro dell'ente di appartenenza e/o del soggetto prescrittore non è indicato il possesso della specializzazione nella patologia per la quale è stata rilasciata la prescrizione (...) Dalla scheda immagine e dalla scheda tecnica allegata all'istanza è evidente la non riconducibilità del presidio prescritto con quello previsto dal DM 332/99", che non furono selezionate sebbene tali argomentazioni rappresentino l'asse portante su cui il tavolo tecnico aziendale abbia strutturato il parere negativo alla fornitura della suddetta ortesi elastica;

invero, il sottosegretario stesso afferma quanto segue: «nella prescrizione non si trova un organico progetto riabilitativo individuale né, tanto meno, un dettagliato programma dove vengano ben esplicitati i tempi di applicazione del metodo, la necessità dell'ortesi all'interno di un training riabilitativo in ambiente domiciliare e/o ambulatoriale, nonché una prognosi riabilitativa a breve, medio e lungo tempo». Come annunciato, gli interroganti hanno provveduto ad interpellare lo specialista che ha avuto in cura la minore sin dal momento della nascita, il quale, mediante una comunicazione formale (9 aprile 2014) indirizzata al tavolo tecnico aziendale, informava i membri della commissione che: «In accordo con l'equipe riabilitativa di riferimento, è stata quindi in considerazione l'uso del body in Lycra; questa è un'ortesi funzionale dinamica che tende a migliorare la simmetria della postura e il movimento, a migliorare la stabilità posturale, senza limitare i

movimenti funzionali. (...) Per le caratteristiche posturo-motorie dei bambini affetti da tetraparesi spastica, l'ausilio appare particolarmente indicato sia in ambito riabilitativo che domiciliare quotidiano per il mantenimento di una corretta postura sia in posizione seduta che in statica eretta, questo al fine di permettere anche un migliore uso funzionale degli arti. (...) Per questi bambini è stata data indicazione all'uso del body durante le attività riabilitative e domiciliare per un massimo di 6 ore al giorno; in relazione all'accrescimento staturo-ponderale del bambino si consiglia una revisione dell'ausilio ogni 6 mesi circa». Perciò, quanto riportato in Aula dal sottosegretario, suo malgrado, potrebbe essere individuata come una delle mistificazioni lamentate dagli interroganti in premessa; tra gli aspetti formali e sostanziali citati dal sottosegretario di Stato in sede di risposta, si riporta quanto segue: «la prescrizione [dell'ausilio] deve essere redatta solo da specialisti in neurologia oppure in fisioterapia. Sebbene la prescrizione sia stata firmata in calce, la ASL ci comunica che il timbro apposto dal medico del Policlinico "A. Gemelli" non documenta il possesso di un titolo di specializzazione. Al riguardo, l'ASL di Latina dichiara che, da una visura effettuata sul sito *web* FNOMCeO, il medico risulta essere specialista in psichiatria». Interpellato, il medico chiamato in causa fornisce la sua replica: «Il sottoscritto non è specialista in Psichiatria, come affermato dalla ASL, ma specialista in Neuropsichiatria Infantile; sul fatto che nel mio timbro non è specificatamente riportata la mia specializzazione, faccio presente che è presente un codice in calce che mi identifica come medico del Policlinico Gemelli e come facente parte dell'equipe di neuropsichiatria infantile» e, per completezza, «la presa in carico riabilitativa sia in ambito ospedaliero che nei centri di riabilitazione è affidata quasi sempre al neuropsichiatra infantile che coordina l'equipe riabilitativa e tiene i contatti con i genitori e la scuola; propone gli ausili più idonei alle diverse necessità della vita quotidiana del paziente e spesso prescrive egli stesso, se medico prescrittore di ASL o di strutture ospedaliere di Terzo livello. Secondo la normativa vigente, art. 4, comma 1 del decreto ministeriale del 27 agosto 1999, n. 332, "la prescrizione dei dispositivi protesici è redatta da un medico del SSN, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità". Quindi, la normativa non definisce specificatamente la specializzazione del medico prescrittore, ma semplicemente dice che deve essere competente per la patologia; di conseguenza, il neuropsichiatra infantile può tranquillamente prescrivere essendo competente per la patologia. Inoltre, se ciò non bastasse e per chiarire ogni dubbio, ricordo che la specializzazione in neuropsichiatria infantile, secondo quanto descritto nel decreto ministeriale del 30 e 31 gennaio 1998 e successivi aggiornamenti, è specializzazione affine ed equipollente alla neurologia». Inoltre, quanto affermato dal sottosegretario, ossia «tutte le prescrizioni sono state effettuate sempre dallo stesso medico del Policlinico "A. Gemelli", tutti i presidi - riferisco testualmente - provenivano sempre dalla stessa ditta di Frosinone», sempre sulla base di quanto attestato dalla documentazione inviata dalla ASL pontina, appare pericolosamente contraddittorio rispetto alle dichiarazioni del medico interpellato: «Ovviamente non corrisponde al vero l'affermazione che le prescrizioni venivano effettuate esclusivamente da me e solo con Ortopedia Italia. Io personalmente ho effettuato prescrizioni di body in lycra, flexa e theratogs con Ortopedia Italia, Progettiamo Autonomia, Caravaggio 70 e ITOP. Inoltre il body in flexa, che ha caratteristiche simili a quello in lycra, è ampiamente utilizzato in Italia e prodotto dalla ditta Progettiamo Autonomia»; è opinione degli interroganti che le gravissime imprecisioni relative alla professionalità del medico in questione potrebbero interpretarsi come la preoccupante incapacità da parte dei membri del tavolo tecnico di valutare la casistica di loro competenza; dunque, preso atto di quanto esposto, in forza dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2015, con il quale si prevede che sia "istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute una Unità di crisi permanente con il compito di individuare con tempestività procedure e strumenti atti a ridurre il rischio di ripetizione di eventi infausti o di particolare gravità che si verificano nell'ambito delle attività di erogazione di prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale e di coordinare gli interventi a tal fine necessari per rendere più efficiente e immediata l'azione del medesimo Ministero e delle altre Istituzioni competenti", gli interroganti auspicano l'intervento della menzionata unità di crisi affinché venga valutata la bontà delle decisioni prese in merito al caso della famiglia citata, che sia

vagliata puntualmente la documentazione prodotta dalla ASL di Latina e, più in generale, che venga stimato il reale livello di qualità del servizio offerto nell'ambito dell'erogazione di ausili sanitari; considerato inoltre che:

durante l'esposizione della risposta del Governo, viene sollevato anche l'aspetto riportato qui di seguito: «Poiché la tutina elasto-dinamica in lycra non è compresa negli elenchi del nomenclatore tariffario di cui al già citato decreto ministeriale n. 332 del 1999, il medico ha ritenuto di ricorrere nella sua prescrizione all'istituto della riconducibilità, invocando l'omogeneità funzionale ad un busto in stoffa e stecche ed ad una lunga serie di tutori rigidi per gli arti superiori ed inferiori». Difatti, è a conoscenza degli interroganti che la ASL di Latina abbia autorizzato regolarmente ordinativi per tutori ODM a beneficio di pazienti appartenenti ai distretti Lt1, Lt2, Lt3, Lt4 e Lt5, come dichiarato da una delle aziende produttrici del suddetto ausilio, dunque, ciò che afferma il sottosegretario, oltre ad essere corretto, non può essere interpretato diversamente. A fronte delle diverse richieste di fornitura di tutori in *lycra* pervenute all'azienda sanitaria locale pontina, quest'ultima dichiara che: «a parità di dispositivo, tipo di patologia ed età degli assistiti, i preventivi apparivano addirittura assai difforni fra loro differenziandosi anche per svariate centinaia di euro, mentre non si rilevavano quote a carico degli assistiti». Per contro, il medico dell'*équipe* dell'ospedale "A. Gemelli" eccepisce che: «Il fatto che i preventivi variavano nei costi, probabilmente è da mettere in relazione [al fatto che] che i body presentavano caratteristiche diverse in relazione alla patologia di base del bambino», considerazione doverosa nonostante sia bizzarro dover ribadire alla ASL di Latina un concetto già, anche in rapporto alle precedenti forniture accordate;

per lo stesso motivo, risulta strumentale anche la seguente considerazione: «l'appropriatezza dell'ortesi in argomento, e di altre similari, non appare definitivamente acclarata, in quanto, dalla revisione della letteratura scientifica, alcuni studi sono ancora in fase preliminare e riguardano la tolleranza dei pazienti al presidio, e in nessuno studio viene impostato un confronto con i tradizionali presidi riabilitativi concedibili né emerge un'assoluta indispensabilità per funzioni non supportate da altri presidi». Come ricorda lo stesso sottosegretario, in occasione della formulazione della proposta di revisione e aggiornamento dell'assistenza protesica facente parte dello schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2008, erano state inserite le voci "ortesi elastiche dinamiche funzionali", ossia ausili della tipologia prescritta alla bambina, con la seguente indicazione terapeutica: "per ottenere correzioni dinamiche dello schema motorio (del controllo posturale della locomozione, della manipolazione) di assistiti con esiti di paralisi cerebrale infantile e sindromi atassiche congenite o acquisite" prescrivibile esclusivamente nel quadro di progetti riabilitativi individuali elaborati da Centri specificatamente individuati dalle Regioni;

considerato altresì che:

l'opinabile posizione dei dirigenti sanitari pontini in merito agli ausili necessari alla minore, tuttavia richiama, maldestramente, l'attenzione sull'eventualità che ditte o istituti di ricerca potrebbero mettere in atto forzature, tramite la prassi della riconducibilità, per creare precedenti autorizzativi rispetto a dispositivi da loro prodotti perseguendo il solo fine venale. Nel caso riportato in premessa, però, si è tentato di dimostrare che, per quanto concerne i supporti in *lycra* o materiali affini, è una questione diversa, soprattutto per il manifestato interesse del Ministero nei confronti di questa tipologia di dispositivi, i quali, come già ricordato, vennero inseriti nel 2008 nella proposta di aggiornamento del nomenclatore;

gli interroganti si augurano che con l'agognato aggiornamento degli elenchi dei LEA (livelli essenziali di assistenza) e del nomenclatore tariffario (che in base all'art. 11 del decreto ministeriale n. 332 del 1999 tale revisione dovrebbe avere una "cadenza massima triennale" o, come ribadito al comma 553 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiornati, comunque, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell'annuale legge di stabilità) siano introdotti tra i servizi erogabili anche dispositivi, ortesi, supporti ed ausili, frutto dell'evoluzione scientifica che indubbiamente è intercorsa dal 1999, anno dell'approvazione del decreto ministeriale n. 332, ad oggi. Invero, anche il sottosegretario De Filippo stesso, rispondendo alcuni mesi fa a un'interrogazione in Senato, anticipava che "sono stati

inseriti gli ausili e i dispositivi che l'evoluzione scientifica e tecnologica in materia ha reso disponibili sul mercato del settore, ma che oggi non possono essere prescritti". Gli interroganti si augurano che, nonostante i tagli attuati nei bilanci della Sanità nazionale, il Ministero non debba ricorrere a stravolgimenti degli elenchi diminuendo la varietà degli ausili su misura in favore di più economici dispositivi generici da acquisire tramite gare al ribasso, le quali non garantiscono appropriatezza, risparmio, efficacia ed efficienza nel contesto di ogni singolo fruitore disabile, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare tutte le opportune misure di competenza, incluso l'interessamento della unità di crisi istituita presso il Ministero, per fare chiarezza relativamente alle dichiarazioni dei dirigenti della ASL pontina, riportate nelle considerazioni e, tenuto conto di ciò, delle richieste rigettate dallo stesso ente nei confronti della famiglia citata, affinché sia garantito il godimento del diritto fondamentale alla salute, anche alla bambina;

quali provvedimenti intenda adottare per verificare la correttezza e la trasparenza della ASL pontina, per evitare che abbiano a ripetersi situazioni come quelle esposte;

se il Governo non ritenga, a fronte dell'imminente confronto con la Conferenza Stato-Regioni, di dover accelerare l'approvazione dell'aggiornamento dei LEA e, conseguentemente, del nomenclatore tariffario.

(3-02791)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE PIN](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

un recente rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente attesterebbe che la pianura Padana è la zona più inquinata d'Europa. Essa supera i limiti considerati "accettabili" dalle norme sanitarie fissate dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) riguardo alla quantità di inquinanti nell'aria, ed attesta che ogni abitante perde in media 3 anni di vita a causa dell'inquinamento;

sono state rilevate, in particolare, elevate quantità di micropolveri sottili, diossido di azoto e monossido di carbonio. Tutte sostanze che l'Agenzia, che analizza e classifica agenti e sostanze cancerogene per conto dell'OMS, ha inserito nella "lista nera" dei fattori che causano il cancro (3 per cento di tutti i tumori, 5 per cento di tutti i tumori polmonari);

il numero degli impianti a biomassa ha raggiunto nel 2012 un tasso di crescita dell'81 per cento rispetto all'anno precedente e, tra questi, la maggioranza sono localizzati nel Nord Italia (1.652 impianti pari a circa il 75 per cento del totale) prevalentemente concentrati tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte;

i recenti episodi di superamento dei livelli di inquinamento nell'area della pianura Padana e il conseguente peggioramento della qualità dell'aria, anche a causa della scarsa ventilazione e del ristagno degli inquinanti in atmosfera, induce ad una legittima riflessione che riguarda la sostenibilità degli impianti di produzione energetica a biomasse, considerando il fatto che, negli ultimi anni, molte centrali sono state realizzate e numerosi progetti sono in corso di presentazione per il rilascio delle relative autorizzazioni di competenza regionale;

la letteratura scientifica internazionale appare sempre più interessata all'inquinamento dell'aria causato dall'uso energetico delle biomasse, le quali, in linea di principio, non producono anidride carbonica e tuttavia portano ad un incremento delle emissioni di inquinanti atmosferici, come ossido di azoto, composti organici volatili e polveri, determinando, concretamente, un peggioramento della qualità dell'aria;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

la ditta svedese Cortus Energy Italy Srl ha presentato una proposta per la realizzazione di un impianto cogenerativo alimentato a syngas, prodotto *in loco* da gassificazione di biomassa vegetale a Gaiarine (Treviso), in via Resteiuza, nei pressi del bosco omonimo soggetto a vincolo paesaggistico in base al piano di assetto del territorio intercomunale approvato con Conferenza di servizi, in data 28 maggio 2009 e diventato efficace il 26 agosto 2009;

la tavola n. 1 della carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del piano dei Comuni individua

l'area relativa al bosco di Gaiarine e tutta la proprietà in cui ricadrebbe l'intervento come soggetta ai seguenti vincoli: ambiti dei parchi o per l'istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche ed a tutela paesaggistica (art. 18); ambiti naturalistici di livello regionale (art. 20); vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (corsi d'acqua); vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (zone boscate);

l'ecosistema boschivo su cui dovrebbe sorgere l'impianto ospita numerose specie di rilievo sia faunistiche che floristiche (la Regione Veneto ha proposto questo lembo boschivo come sito di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva 92/43/CEE); in più tale spazio boschivo è inteso come ecosistema forestale unico e irricreabile, non esistendo studi di livello condotti su ripristini vegetazionali con quella biodiversità;

la ditta proponente non si atterrebbe alla pianificazione comunale e intercomunale, alle restrizioni e alla normativa relativa all'area, in cui vorrebbe installare il pirogassificatore, considerando che secondo tali previsioni l'installazione non è tollerabile e sarebbe necessaria una variante al piano;

anche le previsioni di viabilità e di accesso al fondo per l'approvvigionamento della biomassa non terrebbero conto del vincolo paesaggistico (*ex* decreto legislativo n. 42 del 2004, e direttive e prescrizioni, di cui all'art. 11 delle norme tecniche del piano);

vi sarà a giudizio dell'interrogante un oggettivo aumento del traffico pesante, che necessariamente dovrà accedere all'impianto, che risulterebbe insostenibile per la viabilità della zona: sono stati stimati ottimisticamente 800 mezzi pesanti all'anno per il trasporto della biomassa, che darebbe luogo a 1.600 complessivi transiti annui su via Resteiuza. Questa strada ha una larghezza media di 2,5 metri per carreggiata;

la ditta Cortus Energy dichiara che circa 14.400 tonnellate del "cippato" necessario per la combustione saranno sermenti di vite, senza specificare che le stesse provengono da viticoltura convenzionale, quindi impregnati di pesticidi e, di conseguenza, di particolare pericolosità, perché queste sostanze si disperderebbero, ancora più, in atmosfera, avendo subito modificazioni chimiche difficilmente prevedibili;

non verrebbe effettuata un'analisi ecologica ed ecosistemica, verrebbe omessa la valutazione degli effetti cumulativi del rumore e le ripercussioni sul bosco di nuove fonti di calore e di nuove fonti di vibrazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire, considerato che si tratta di un'area già fortemente inquinata, che abbisogna di soluzioni urgenti, atte alla riduzione del rischio sanitario;

quali iniziative di propria competenza ritenga opportuno adottare per le sorti dell'area ricadente a Gaiarine e del progetto, la cui opera, dal punto di vista del bilancio ambientale, produrrà ad avviso dell'interrogante inquinamento, consumo di risorse (7.200.000 litri di acqua potabile all'anno), non aiuterà a ridurre i gas serra e metterà in grave difficoltà flora e fauna del bosco di Gaiarine e dei comuni limitrofi.

(4-05675)

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

si apprende da notizie di stampa la decisione di Trenitalia e RFI di chiudere nel periodo estivo (da giugno ad agosto 2016) la tratta ferroviaria Catania-Siracusa;

a parere degli interroganti mai decisione fu più intempestiva;

la decisione sembra dovuta all'inizio dei lavori di velocizzazione della linea ferrata, ormai vecchia e fatiscente;

è notorio come al Sud Italia, e in particolare in Sicilia, i treni siano lenti, viaggino su linee obsolete e troppo spesso accumulino ritardi;

la situazione del trasporto ferroviario italiano è sempre più divisa in 2, tra un'alta velocità con servizi più veloci e moderni e un servizio locale con diffusa situazione di degrado, nonostante il fatto che siano tante le persone che ogni giorno utilizzano i treni per raggiungere i luoghi di lavoro o studio; in

Italia attualmente sono circa 3.300 i treni in servizio nelle regioni;
dal 2010 a oggi, complessivamente, si possono stimare tagli nel servizio ferroviario regionale pari al 6,5 per cento, proprio quando, nel momento di crisi, è aumentata la domanda di mobilità alternativa più economica rispetto all'auto;
tra il 2010 e il 2015 il taglio ai servizi ferroviari è stato pari al 26 per cento in Calabria, al 19 per cento in Basilicata, al 15 in Campania, al 12 per cento in Sicilia, mentre si è registrato un generale aumento del costo dei biglietti, a fronte di un servizio che non ha avuto alcun miglioramento;
al Sud si trovano i treni più vecchi; in Sicilia, l'età media dei treni è di circa 23 anni, con la conseguenza che sulla tratta Siracusa-Gela lo stato dei treni è mediocre, tanto che gli attuali tempi di percorrenza sono addirittura superiori a quelli di 20 anni fa, anche a causa di un'infrastruttura decisamente carente;
un recente studio di Legambiente annovera la tratta ferroviaria Messina-Catania-Siracusa tra le 10 peggiori linee d'Italia per i pendolari, nel 2015; qui i treni viaggiano a una velocità media di 69 chilometri orari passando per Catania, i disservizi più frequenti riguardano gli imprevisti tecnici, quasi sempre dovuti alla condizione dell'infrastruttura. Manca sempre un'adeguata informazione ai viaggiatori in caso di interruzioni, guasti agli scambi, furti di rame;
indubbiamente la linea ferroviaria Catania-Siracusa necessita di ammodernamento e velocizzazione, ma prevedere un tempo di 3 mesi (e sempre che non ci siano cause di rinvio della data di fine lavori) di chiusura della linea, e per giunta nel periodo estivo, senza offrire una valida alternativa ai pendolari e ai turisti che affolleranno questa parte di Sicilia, proprio nei mesi che vanno da giugno ad agosto, sembra davvero un'ipotesi insostenibile;
alla luce delle notizie che provengono da diverse parti del mondo, dove un'intera autostrada crollata viene ricostruita in 6 giorni (questo il tempo impiegato dalla Nexco, la società autostradale giapponese per ricostruire un'autostrada a nord di Tokyo, distrutta dal terremoto dell'11 marzo 2011), o in California, dove la Santa Monica freeway viene riportata a condizioni di normalità nel giro di pochi giorni; o ancora in Cina, dove un grattacielo è stato ultimato in appena 19 giorni e un ponte stradale (il Sanyuan bridge) viene abbattuto e ricostruito in sole 43 ore, ci si interroga sul grado di efficienza, di produttività, e dell'uso delle migliori tecniche del sistema italiano di realizzazione di lavori pubblici, si chiede di sapere:
quale sia la tipologia esatta dei lavori di velocizzazione che dovranno essere realizzati sulla tratta ferroviaria Catania-Siracusa;
nel caso in cui si trattasse dei lavori previsti dalla delibera CIPE del 19 luglio 2013 (Velocizzazione linea ferroviaria CT-SR, tratta Bicocca-Targia: primo lotto funzionale; cavalcaferrovia al chilometro 274 e ripristino della viabilità a nord della linea in corrispondenza della variante Brucoli), se il Ministro in indirizzo non ritenga eccessiva, alla luce delle tecniche costruttive e organizzative più moderne, la previsione di una chiusura della linea ferroviaria per ben 3 mesi;
se non ritenga di verificare l'applicabilità delle migliori tecniche di organizzazione del lavoro, atte ad evitare che la tratta ferroviaria rimanga chiusa per il tempo annunciato;
se non ritenga questa decisione oltremodo penalizzante per i pendolari e per i turisti che visiteranno la Sicilia orientale nei prossimi mesi, con le inevitabili e gravi ripercussioni economiche per tutto il territorio della Sicilia orientale;
quali azioni di propria competenza intenda porre in essere per evitare il disagio agli utilizzatori della linea ferroviaria, per il tempo in cui saranno realizzati i lavori di velocizzazione della tratta, e se siano state previste alternative atte a scongiurare le legittime lagnanze dei cittadini e dei lavoratori dei territori interessati.

(4-05676)

CASSON - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

il magistrato alle acque di Venezia è stato soppresso con il decreto-legge n. 90 del 2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e l'efficienza degli uffici

giudiziari", a seguito dell'inchiesta e degli arresti sulla gestione della costruzione del MOSE;
con la legge n. 114 del 2014 (legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 90), oltre alla conferma della soppressione, è stato stabilito che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le funzioni già esercitate dal citato Magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite";

la citata legge di conversione comporta, così, l'ulteriore frazionamento delle competenze sulle acque lagunari: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Triveneto, Autorità portuale e Capitaneria di porto; Regione Veneto; Comune di Venezia; Comune di Chioggia; ora anche Città metropolitana;

le autorità diventano quindi, di fatto, 7;

tuttavia sono passati quasi 2 anni e nessun passo formale e noto sarebbe stato compiuto in questa direzione;

sono passati 4 anni dal decreto interministeriale n. 79 del 2012 (cosiddetto Clini-Passera), poi impugnato, che avrebbe dovuto limitare il transito delle grandi navi, ma nessuna soluzione è stata fin qui adottata, nemmeno transitoria, e nemmeno in sostituzione del decreto annullato;

in questi 4 anni sono stati presentati alcuni progetti per individuare un percorso alternativo per le grandi navi;

alcuni di questi progetti non hanno superato nemmeno le prime fasi procedurali, nonostante le continue e fuorvianti dichiarazioni pubbliche dell'Autorità portuale e del Comune di Venezia, mentre solo uno è tuttora sottoposto alle valutazioni della commissione VIA (valutazione d'impatto ambientale);

in Senato sono stati presentati vari disegni di legge per la riforma della legge speciale su Venezia, ma il loro esame pare complicato e lento, anche in assenza di un intervento chiarificatore del Governo;

secondo la legge di conversione n. 114 del 2014, parte del personale dell'ex magistrato alle acque dovrebbe passare con la Città metropolitana, e tuttavia nessuno pare aver avviato alcuna procedura di informazione o pianificazione di tale passaggio;

il consorzio "Venezia nuova" è stato commissariato, i licenziamenti per riduzione del personale sono già iniziati, ma nonostante le promesse di passaggio alla Città Metropolitana, annunciate sulla stampa, nessuno ha indicato una soluzione occupazionale certa per i numerosi lavoratori delle società consorziate;

prosegue l'occupazione abusiva delle valli da pesca della laguna di Venezia, e tuttavia nessuna misura è stata assunta, mentre gli occupanti delle valli continuano a sfruttare il patrimonio naturale e venatorio, senza versare alcun canone o indennità al demanio, e mentre uno specifico disegno di legge (A.S. n. 198), giace presso la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato dal 17 luglio 2013,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'immobilismo decisionale descritto;

nel caso in cui siano state intraprese iniziative nel campo, quali esse siano, con riferimento, soprattutto: al problema occupazionale; al frazionamento di competenze dell'ex magistrato alle acque di Venezia; alle grandi navi; all'ingente perdita di patrimonio pubblico dovuta all'occupazione abusiva delle valli da pesca; allo stato della proposta di nuova legge speciale per Venezia.

(4-05677)

[LUMIA](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:

gli immigrati stanno impegnando il nostro Paese in un'opera di accoglienza senza precedenti, con una partecipazione attiva dei cittadini delle comunità locali e delle realtà del terzo settore; accanto a realtà positive ed encomiabili sono emersi casi gravissimi di corruzione e mafia dell'"affare immigrati". Le cronache, più volte, hanno portato alla luce casi clamorosi, come quello di Roma, con l'operazione "Mafia capitale" e l'altro gravissimo sul caso del Cara di Mineo, in provincia di Catania, che coinvolgerebbero inoltre anche importanti rappresentanti istituzionali; un altro caso è emerso nei giorni passati secondo le notizie di stampa (da un articolo de "la Repubblica" del 12 aprile 2016) dove sempre in Sicilia, in provincia di Trapani, si sarebbe sviluppato un affare da 50 milioni di euro all'anno; il malaffare è affiorato a seguito dell'arresto di Sergio Librizzi, direttore della Caritas locale, ed in seguito condannato a 9 anni di reclusione per violenze sessuali. Don Sergio avrebbe chiesto prestazioni ai giovani migranti in cambio di documenti per l'ottenimento dell'asilo politico. Inoltre, era socio di una cooperativa che controllava tutti i centri di accoglienza presenti nella provincia trapanese, mediante una classica rete clientelare, di cui avrebbero fatto parte anche componenti delle forze dell'ordine, del mondo del volontariato, della diocesi trapanese e delle amministrazioni locali. Don Sergio spaziava dal ricatto sessuale al grande *business*. Si trattava proprio di un grande affare, un grande commercio che la provincia siciliana più vicina all'Africa aveva messo in piedi. In tanti hanno messo le mani sul *business* che si poteva ricavare dal traffico dei migranti: sono stati trasformati vecchi casali e fabbricati in *residence* e *bed and breakfast* ed in qualsiasi forma di locale idoneo ad ospitare i migranti. Per l'emergenza di questi ultimi anni, anche diverse aziende avrebbero "ricconvertito" le loro attività, "perché con i migranti il profitto è garantito" come sosteneva Salvatore Buzzi nell'inchiesta di Mafia capitale. 32-35 euro al giorno sono assicurate per adulto, che diventano circa 80 euro per bambino, un giro di molti milioni di euro all'anno, che avrebbe coinvolto una trentina di case d'accoglienza finite sotto inchiesta giudiziaria. A capo di tutto vi sarebbero stati ex assessori della Regione, onorevoli della provincia, già condannati per mafia, professionisti specializzati in ospitalità per grandi masse. Le forze dell'ordine avrebbero ricostruito una rete di personaggi che farebbero riferimento a 3 esponenti principali: Giuseppe Gianmarinaro (ex deputato regionale DC, che avrebbe esercitato la sua influenza a Salemi, attualmente in attesa di una sentenza per misura di prevenzione personale e patrimoniale), Onofrio Norino Fratello (ex deputato regionale, che patteggiò diversi anni prima una condanna per concorso esterno), Giuseppe Scozzari (esponente di un importante colosso per la gestione dei centri d'accoglienza, sotto processo per associazione a delinquere), si chiede di sapere:

quale attività di controllo si sia svolta per impedire che in provincia di Trapani si potesse produrre una tale e ripetuta condizione di illegalità e compromissione istituzionale e politica; quale attività di prevenzione si intenda adottare per garantire una piena trasparenza e legalità nella gestione, sui vari territori, della questione dell'accoglienza degli immigrati.

(4-05678)

[MARTON, SANTANGELO](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, all'articolo 882 disciplina l'esercizio della rappresentanza militare e al comma 5 indica i divieti imposti ai delegati, in ragione della loro qualità di componenti dell'organo di rappresentanza. Tra i diversi divieti, quelli di rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza; avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle forze armate, salvo quanto disposto dal libro IV del titolo IX del capo III del codice e dal regolamento; promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività di rappresentanza; assumere iniziative che possono infirmare l'assoluta estraneità delle forze armate alle competizioni politiche; il successivo comma 6 afferma comunque il principio che ai delegati deve essere garantita libertà di opinione nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico incarico, fermo restando che

"l'inosservanza delle norme contenute nel libro IV del titolo IX del capo III del codice e nel regolamento è considerata a tutti gli effetti grave mancanza disciplinare";

il sito *web* "Sergenti.it", in data 14 aprile 2016, ha pubblicato una nota (M_D ARM001 0042535 13 aprile 2016 INT) con la quale lo Stato maggiore dell'Aeronautica, 1° reparto, seppure con i limiti imposti dalla normativa vigente, ha risposto positivamente alla richiesta del Consiglio centrale della rappresentanza militare (Cocer) tesa ad ottenere l'autorizzazione alla partecipazione ad un convegno, organizzato, a Firenze, lo scorso 15 aprile 2016 dall'ONA (Osservatorio nazionale amianto). Nella nota si legge che "In merito a quanto chiesto con il foglio in riferimento si comunica che, in conformità alle indicazioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa, in occasione di precedenti analoghe attività, l'eventuale partecipazione all'evento indicato nell'oggetto dovrà avvenire: - a titolo personale". La nota specifica, altresì, che "a titolo personale" è da intendersi a "titolo privato", ovvero senza onere a carico dell'amministrazione della difesa e con valido titolo giustificativo per l'assenza dal servizio. Si evidenzia, inoltre, che per partecipare al citato evento i partecipanti dovranno indossare abiti civili ed esprimere opinioni personali, senza divulgare programmi e decisioni dei vari consigli della rappresentanza militare;

considerato che, nonostante lo Stato maggiore abbia rilasciato la citata autorizzazione alla partecipazione dei rappresentanti del Cocer, sul sito *web* è stato pubblicato un comunicato stampa che nell'affermare il contrario riporta: "Avevamo chiesto allo Stato Maggiore Aeronautica l'autorizzazione per partecipare al convegno dal titolo "Amianto e altri cancerogeni. La strage di militari. Più morti che in guerra" che si terrà a Firenze il giorno 15 aprile 2016. Ritenevamo la materia di estremo interesse per il personale militare tenuto conto che il Cocer dell'Aeronautica ha trattato più volte il tema della tutela della salute nei posti di lavoro con particolare riferimento anche all'amianto. Lo Stato Maggiore non ha autorizzato la partecipazione dei delegati al predetto incontro come se discutere e approfondire questioni relative alla salute dei colleghi ammalati, anche a causa dell'amianto, fosse un fatto privato e non riferibile alle competenze della rappresentanza militare e quindi di servizio. Ancora una volta emergono con i fatti tutte le criticità e i limiti di un organo di rappresentanza nato nel lontano 1978 e non più al passo con i tempi. È arrivato il momento che il Parlamento metta mano ad una riforma dello strumento rappresentativo in linea con i dettami della Carta europea dei diritti dell'uomo, che sia capace di tutelare concretamente il personale e che abbia reali poteri di contrattazione di primo e secondo livello. Lo dichiarano i delegati del Cocer dell'Aeronautica Militare Alfio Messina e Antonsergio Belfiori";

considerato inoltre che:

a giudizio degli interroganti è pienamente condivisibile la necessità di addivenire, con la massima urgenza, ad una riforma del sistema di rappresentanza dei militari, volta a riconoscere pienamente i diritti dei cittadini in divisa, anche nel senso auspicato dai 2 delegati del Cocer, che hanno firmato il suddetto comunicato stampa, ma è altresì necessario sottolineare la non veridicità di quanto espresso, nella comunicazione citata, in merito al mancato rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione al convegno di Firenze;

la scelta dello Stato maggiore dell'Aeronautica di autorizzare, a titolo privato, la partecipazione, rientra in una logica di *spending review*, secondo i principi della normativa vigente in materia di riorganizzazione e razionalizzazione della macchina amministrativa. Infatti, l'autorità militare ha voluto evitare, in questo modo, non solo di corrispondere le indennità riconosciute per le trasferte dei delegati militari, ma anche tutte le spese connesse a questa trasferta;

in varie occasioni, anche in risposta a diversi atti di sindacato ispettivo il Ministro della difesa ha rivelato gli ingenti costi sostenuti per il pagamento delle indennità di missione dei componenti dei Consigli della rappresentanza militare che, peraltro, come è noto, si sono visti prorogare, a parere degli interroganti illegittimamente in spregio ai diritti di tutti gli altri militari, il loro mandato elettivo, proprio grazie ad una norma approvata dall'attuale maggioranza parlamentare;

riguardo agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, agli interroganti risulta che, proprio in relazione alle trasferte della rappresentanza militare, l'applicazione della legge 12 novembre 2011, n.

183 (legge di stabilità per il 2012), viene sempre più spesso disattesa. In particolare, quanto dispone l'articolo 4, comma 98, che sancisce "Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili";

considerato infine che, a parere degli interroganti, appare di fondamentale importanza procedere con urgenza ad una compiuta riforma della rappresentanza militare, sempre annunciata e mai realizzata, anche al fine di disciplinare, in maniera esauriente, le facoltà, i diritti e gli oneri connessi all'esercizio del diritto sindacale militare,

si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritenga di dover intraprendere iniziative volte a verificare le eventuali responsabilità circa la diffusione di notizie non veritiere a proposito del mancato rilascio ai rappresentanti militari dell'autorizzazione alla partecipazione al convegno citato;

quali provvedimenti di competenza abbia assunto, o intenda assumere, per assicurare il pieno rispetto della citata vigente normativa, al fine di conseguire gli obiettivi di *spending review* perseguiti anche a livello generale.

(4-05679)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-02573 del senatore Panizza.

È stata ritirata l'interrogazione 3-02784 del senatore Vacciano ed altri.

Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 609a seduta pubblica del 19 aprile 2016, a pagina 107, sotto il titolo "Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza", alla seconda riga, dopo le parole: "ha assunto" inserire le seguenti: "in data 14 aprile 2016".

1.5.2.2. Seduta n. 611 (pom.) del 20/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

611a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,37).

Saluto ad una delegazione del Senato francese

PRESIDENTE. È presente in tribuna una delegazione del Senato francese, guidata dal presidente del Gruppo parlamentare di amicizia Francia-Italia, François Zocchetto. Benvenuti al Senato della Repubblica italiana. *(Applausi)*.

Discussione dei disegni di legge:

(1949) Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1168) TONINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) *(Relazione orale)*
(ore 16,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1949, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1168.

I relatori, senatori Sangalli e Casson, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sangalli.

SANGALLI, relatore. Signor Presidente, il provvedimento si inquadra nell'ambito della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. Successivamente entrerà nel merito del provvedimento di natura giuridica.

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera, come lei ci ha ricordato, reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. Il provvedimento contiene anche una delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale e altre concomitanti modifiche normative. Per l'illustrazione di tali misure di adeguamento dell'ordinamento, su cui le Commissioni hanno ritenuto di introdurre delle modifiche, lascio ovviamente l'esposizione al collega Casson, relatore per la Commissione giustizia. Svolgo alcune brevi considerazioni sui profili di interesse della Commissione affari esteri.

Ricordo, in primo luogo, che con il nostro lavoro stiamo cercando di recuperare il ritardo nella ratifica da parte del nostro Paese della Convenzione di Bruxelles, ritardo che è stato più volte stigmatizzato in sede europea, e che in alcune circostanze ha potuto rappresentare un freno all'attività della nostra magistratura.

La Convenzione risponde infatti all'esigenza di rendere, più stringente la collaborazione tra i Paesi dell'Unione sul piano delle indagini e su quello processuale, al fine di garantire una più efficace azione di contrasto alla criminalità. *(Brusio)*.

Chissà se magari interessa il contrasto alla criminalità.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Sangalli. Colleghi vi invito a seguire con maggiore attenzione e rispetto la relazione del senatore Sangalli.

SANGALLI, relatore. L'obiettivo è quello di semplificare le procedure di richiesta di assistenza giudiziaria, introducendo forme e tecniche specifiche di collaborazione «rafforzata», tra cui le audizioni mediante videoconferenza, squadre investigative comuni, intercettazioni e così via.

La Convenzione, ratificata dalla quasi totalità dei 28 Stati membri dell'Unione, si compone di un

preambolo e di trenta articoli, suddivisi in cinque titoli.

Particolare rilievo assumono le disposizioni di cui al Titolo II (articoli da 8 a 16), che disciplinano le richieste relative a forme specifiche di assistenza giudiziaria. Gli articoli 10 e 11 disciplinano il ricorso all'audizione di testimoni e periti, prevedendo anche l'audizione mediante videoconferenza. Le audizioni di imputati possono invece essere effettuate soltanto a determinate condizioni, concordate dagli Stati membri interessati, e previo consenso dell'imputato stesso.

L'articolo 12 prevede che, nell'ambito di indagini su reati passibili di estradizione, si possano svolgere, su richiesta di uno Stato membro, consegne sorvegliate.

L'articolo 13 stabilisce che due o più Stati membri possano costituire una squadra investigativa comune per lo svolgimento di indagini, in particolare nel caso di inchieste complesse e che esigano un'azione coordinata e concertata.

Il titolo V della Convenzione prevede - fra l'altro - le modalità per l'adesione dei nuovi membri dell'Unione europea e l'efficacia di alcune norme anche nei confronti dell'Islanda e della Norvegia.

Segnalo - in conclusione - che la Convenzione è stata approvata quando la materia rientrava nell'ambito del cosiddetto "terzo pilastro comunitario" con procedure particolari, di carattere essenzialmente intergovernativo. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel 2009, l'ambito della cooperazione giudiziaria penale è entrato nella piena competenza delle procedure comunitarie.

Le questioni di cui si occupa la Convenzione sono disciplinate oggi con norme comunitarie, e dunque è davvero urgente che il nostro Paese si metta in regola con il progresso, ratificando la Convenzione di Bruxelles.

Il disegno di legge di ratifica si compone di sette articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le deleghe per la riforma dell'ordinamento interno, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casson.

[CASSON](#), *relatore*. Signor Presidente, chiedo fin d'ora di depositare anche una relazione scritta più dettagliata, materia per materia e articolo per articolo, perché si tratta di un disegno di legge piuttosto complesso, arrivato dalla Camera dei deputati il 3 giugno 2015 e che interviene, da una parte, per attuare, oltre che autorizzare, la ratifica della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles nel lontano anno 2000, ma, dall'altra, interviene anche in materia di codice e diritto penale, con particolare riferimento alle questioni concernenti l'assistenza giudiziaria e l'estradizione attiva e passiva. In particolare, il disegno di legge che ci arriva dalla Camera dei deputati assorbe il precedente disegno di legge depositato al Senato, l'Atto Senato 1168.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CASSON, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame si compone di sette articoli, i primi due, già illustrati dal collega corelatore, fanno riferimento alla ratifica e all'ordine di esecuzione della Convenzione, gli articoli 3, 4 e 5 concernono le deleghe per la riforma dell'ordinamento interno, gli articoli finali, 6 e 7, fanno riferimento alla questione dell'invarianza finanziaria e l'ultimo articolo all'entrata in vigore del disegno di legge.

Per quanto concerne gli articoli 3, 4 e 5, devo dire che le due Commissioni riunite hanno lavorato in maniera molto approfondita, per diverso tempo, intervenendo con delle modifiche importanti e profonde sul testo giunto dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento ad alcuni principi fondamentali, che erano stati in parte tralasciati, e soprattutto con la volontà e l'intento, che riteniamo compiuto, di meglio precisare le deleghe al Governo, che in alcuni casi erano soltanto prospettate e non rientravano nel minimo richiesto - a modo di vedere delle due Commissioni riunite del Senato - per ciò che concerne i criteri e i principi direttivi per poter esercitare la delega.

L'articolo 3, innanzitutto, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Convenzione, individuando specifici principi e criteri direttivi. In particolare, al comma 1 si prevede che i decreti legislativi debbano intervenire per migliorare la cooperazione giudiziaria in

materia penale con gli Stati parte della Convenzione e assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso i predetti Stati venga attuata nella maniera più rapida ed efficace possibile, nel rispetto costante della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, oltre che dei principi fondamentali, che vengono ripetutamente specificati e citati e che concernono anche il nostro ordinamento interno. Va però precisato che, proprio per l'applicazione della direttiva comunitaria, il riferimento al rango delle fonti primarie è sempre quello della natura europea di queste norme.

A seguito dell'approvazione nelle Commissioni riunite di un emendamento del relatore, si prevede in particolare l'obbligo, in sede di esercizio della delega - fin dalla lettera *e*), che è stata riscritta -, del rispetto del principio di reciprocità. Su questo tema ci siamo ripetutamente soffermati, perché era stato un po' sconosciuto dal testo pervenuto dalla Camera dei deputati e devo dire che qui al Senato è stato fatto un lavoro egregio, sia per quanto riguarda l'esame del disegno di legge giunto alle Commissioni riunite, sia per quanto riguarda gli emendamenti presentati da parte della 14a Commissione, competente per materia, che ha fornito delle indicazioni specifiche, proprio per migliorare, nell'ottica del coordinamento con l'ordinamento europeo, le norme che andiamo ad approvare.

Nell'articolo 4, che costituisce il cuore del disegno di legge in esame, si fa riferimento ad una delega al Governo per la riforma di un intero libro del codice di procedura penale. Si tratta del libro XI, ovvero, sostanzialmente, delle norme dall'articolo 696 del codice di procedura penale in poi. In materia è stato fatto un lavoro di coordinamento e di precisazione delle deleghe molto specifico. L'articolo 4, come pervenuto dalla Camera dei deputati, non conteneva, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega dal medesimo prevista, una previsione analoga a quella del vigente articolo 696 della procedura penale, in ordine alla prevalenza delle convenzioni del diritto internazionale generale nella materia in questione. Questo è stato segnalato, in particolare anche su indicazione della 14a Commissione, proprio perché questa omissione aveva suscitato notevole perplessità nell'ambito del dibattito, sia in quanto la prevalenza delle norme convenzionali di diritto internazionale generale, nei termini indicati nel nuovo articolo 696 del codice di procedura penale, costituisce un principio consolidato nella materia in esame, sia in quanto l'inserimento di un principio e criterio direttivo sul punto qui specificamente considerato poteva rappresentare la sede naturale in cui affrontare in modo espresso anche il tema della collocazione delle fonti normative dell'Unione europea nel contesto complessivo in esame, tra l'altro in conformità con quanto la Commissione di merito espressamente competente ci aveva segnalato. E qui c'è stato un richiamo costante in particolare al principio e alle garanzie di reciprocità, per quanto concerne sia gli Stati dell'Unione europea, sia gli Stati non facenti parte dell'Unione europea.

Ci sono state modifiche successive alle varie lettere dell'articolo 4. In particolare, alla lettera *c*) vengono esplicitati gli ambiti del potere di intervento del Ministro della giustizia, nei rapporti sia con gli Stati dell'Unione europea, sia con Stati diversi da quelli dell'Unione europea, dettando anche una disciplina diversificata, che è stata sintetizzata negli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite e sottoposti oggi all'esame dell'Assemblea del Senato.

Sempre l'articolo 4, comma 1, lettera *a*), numeri 8 e 9, estende l'applicazione delle regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria, in quanto compatibili con le richieste presentate da uno Stato membro o da altri Stati membri dell'Unione europea nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni, anche amministrative. Questa è una particolarità sulla quale si è discusso e che è stata confermata proprio per la valenza che può avere nei rapporti tra gli Stati, tenuto appositamente conto della diversità degli ordinamenti giuridici nazionali.

Per quanto riguarda poi le previsioni dei successivi numeri 10, 11 e 12 della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4, si fa riferimento alla possibilità di costituire squadre investigative comuni. Su questo punto, nonostante la presentazione di una serie di emendamenti, si è ritenuto di non dover intervenire in maniera profonda, proprio perché di recente il Governo ha adottato, sempre su delega di questo Parlamento, una normativa specifica, molto recente, per regolamentare la materia delle squadre investigative comuni. Quindi appariva non appropriato modificare quanto proprio di recente il Parlamento e il Governo, nel loro insieme, avevano deciso di adottare.

Per quanto riguarda più in particolare la materia dell'extradizione, di cui si parla nell'articolo 4, comma 1, lettera b), le Commissioni, a differenza della lettera precedente, non hanno ritenuto di dover cambiare in profondità l'impianto del disegno di legge pervenuto dalla Camera dei deputati, che mira a differenziare le aree di esercizio delle concorrenti potestà dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria, sì da evitare la sovrapposizione di valutazioni riferite ai medesimi parametri. Tuttavia alcune modifiche sono state apportate.

Innanzitutto, al comma 1, lettera b), numero 1, si dice che all'autorità politica è affidato il vaglio del complesso delle circostanze fattuali riconducibili alla sfera delle valutazioni tipicamente politiche, riferite all'incidenza dell'extradizione sugli interessi essenziali dello Stato, prevedendo il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di extradizione solo qualora l'extradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

Al successivo numero 2 si prevede il potere del Ministro guardasigilli di subordinare a condizioni la concessione dell'extradizione e di rifiutare in casi predeterminati l'extradizione del cittadino, salvo quanto previsto da accordi internazionali.

Il numero 3, a seguito dell'approvazione, da parte delle Commissioni riunite, di un emendamento presentato dai correlatori, prevede un'esplicita garanzia giurisdizionale; viene indicata a questo proposito la corte d'appello quale organo giurisdizionale competente in materia estradizionale. È un'indicazione forse superflua nelle intenzioni del Governo, però non era inserita nella legge delega e si è ritenuto opportuno precisare anche l'organo giurisdizionale, quindi la garanzia giurisdizionale, sia per il caso dei Paesi facenti parte dell'Unione europea, sia per il caso dei Paesi che non ne fanno parte.

Passo rapidamente all'articolo 5 (depositerò poi agli atti una relazione un po' più dettagliata). L'articolo 5, in particolare, introduce modifiche al codice di procedura penale in materia di extradizione per l'estero. Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva modifiche solo degli articoli 708 e 714. Tuttavia le Commissioni riunite giustizia ed esteri del Senato hanno approvato un emendamento del Governo che modifica anche l'articolo 698 del codice di procedura penale. L'emendamento ha inteso, oltre che modificare la rubrica, richiamare la tutela dei diritti fondamentali in materia di extradizione per l'estero. Si è poi modificato il secondo comma di quest'articolo. Pertanto, se il fatto per il quale è richiesta l'extradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, ai fini della concessione dell'extradizione, è attribuito all'autorità giudiziaria il potere di accertare che è stata presa una decisione irrevocabile che commina una pena diversa dalla pena di morte; o, se questa è stata inflitta, che l'abbia già commutata in una pena diversa.

La norma vigente, invece, prevede ancora che l'extradizione possa essere concessa dopo che lo Stato estero abbia dato assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'autorità politica che dall'autorità giudiziaria, che la pena di morte non sarà inflitta. Abbiamo visto anche casi recenti in questa materia. Si è ritenuto più opportuno dare indicazioni, in sede di Commissione, di approvare una norma più stringente.

In sintesi, questo è il lavoro svolto, ma la relazione è molto più dettagliata. Abbiamo presentato una serie di norme di coordinamento, che ovviamente sono state presentate già nel testo giunto all'esame del Senato. Come relatori abbiamo anche aggiunto alcuni emendamenti che costituiscono, nella sostanza, un necessario ed obbligato coordinamento tra le norme adottate in Commissione e il testo, proprio per rendere più semplice la lettura e più facile l'applicazione per gli operatori del diritto nei vari settori di competenza. *(Applausi del Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in Aula per assistere ai nostri lavori una rappresentanza di studenti e docenti del Liceo ginnasio statale «Gaetano De Bottis» di Torre del Greco, in provincia di Napoli, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1949 e 1168 (ore 16,56)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, siamo qui a discutere dell'autorizzazione alla ratifica e dell'esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale fra Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

È auspicabile che ci sia la ratifica di una Convenzione che tende a migliorare i rapporti tra Stati membri dell'Unione europea. Signor Presidente, io però immagino che a lei non sia sfuggito che siamo nel 2016. Se aspettiamo ancora un mese, onorevoli colleghi, saranno sedici anni esatti di ritardo. Nel frattempo sono state firmate altre convenzioni. E lo stesso quadro giuridico di sedici anni fa non è più lo stesso, in Italia e negli altri Paesi d'Europa. Pertanto, sarebbe stata ben più opportuna una ratifica più sollecita. Non c'è molto quindi da rallegrarsi.

Ricordo una battuta fatta ieri da Renzi sul *jobs act*. Molti di voi si sono spellati le mani quando ha detto che avrebbe dovuto essere fatta prima. A parte il fatto, per inciso, che i nuovi posti di lavoro nell'ultimo anno sono tutti riferibili a 13 miliardi di sgravi fiscali, e non certo al *jobs act*. Mi chiedo, però, con quale ipocrisia si sia ritenuto di voler applaudire una battuta che dà degli incapaci a chi ha governato il Paese per ben tredici degli ultimi venti anni, cioè proprio chi ha applaudito ieri il Presidente del Consiglio.

Tornando alla ratifica, va comunque apprezzato il passo indietro fatto dal Governo. Anzi, potrei definirlo dal mio punto di vista un passo in avanti, dal momento che si è ritenuto di accogliere le richieste del Movimento 5 Stelle e poi anche dal senatore Tremonti, presentate in Commissione e fatte proprie dal relatore, di introdurre il principio di reciprocità nei rapporti tra gli Stati dell'Unione europea e con gli altri Stati. Questo, naturalmente, con riferimento agli effetti di questa Convenzione.

Questo è un dato positivo, perché era una grave mancanza. Ma era una grave mancanza che avevamo già abbondantemente segnalato alla Camera. Se le nostre segnalazioni fossero state accolte già alla Camera, potremmo approvare questo provvedimento di ratifica in maniera definitiva già oggi. Comunque, come si suol dire, meglio tardi che mai.

Certo, non possiamo non considerare che se non vi fosse il bicameralismo perfetto (il cosiddetto bicameralismo perfetto), se cioè fosse in vigore la riforma costituzionale più inutile e dannosa della storia della Repubblica, questa correzione a un disegno di legge di ratifica sbagliato (sbagliato non perché lo diciamo noi, ma perché lo dite voi, lo dice il relatore, lo dice il Governo e pressoché l'intera Commissione, cioè è unanimemente ritenuto sbagliato), non si sarebbe potuta fare, con il risultato che il Parlamento avrebbe visto approvare e pubblicare in Gazzetta ufficiale una legge unanimemente ritenuta sbagliata. Lo stesso discorso si potrebbe fare per tantissimi altri provvedimenti, probabilmente decine solo nell'ultimo mese.

In sintesi il Governo chiede, anche su richiesta del Movimento 5 Stelle, la modifica di un provvedimento ritenuto errato, o meglio perfezionabile, già approvato alla Camera. Con tutta probabilità il Senato, a grande maggioranza, andrà a convergere su questa impostazione, grazie quindi all'esistenza del bicameralismo perfetto, senza il quale sarebbe stata approvata una legge sbagliata; si tratta, però, esattamente di quel bicameralismo perfetto per il cui superamento lo stesso Senato, almeno questa maggioranza, ha votato.

Signor Presidente, lascio a lei e ai colleghi ogni eventuale ulteriore riflessione su questa totale incoerenza e ipocrisia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI (PD). Signor Presidente, tardivamente giunge in Parlamento la ratifica della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Bruxelles nel 2000; tardiva rispetto all'evoluzione vissuta in oltre quindici anni di processo d'integrazione europeo anche nel campo del

diritto penale e della cooperazione giudiziaria: da terzo pilastro del Trattato di Maastricht del 1992 (come ricordava il relatore), è divenuta materia di competenza condivisa, come sancito nel successivo Trattato di Lisbona del 2009 per la costruzione di uno spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia.

La cooperazione giudiziaria cosiddetta tradizionale in materia penale si basava infatti su diversi strumenti internazionali caratterizzati dal principio della richiesta, a cui peraltro un altro Stato sovrano poteva decidere di non dar seguito; si trattava di un sistema intergovernativo che non creava certezza, lento e complesso. Per questa ragione il Consiglio di Tampere del 1999 sancì il principio del reciproco riconoscimento come pietra miliare della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea, tanto in materia civile che penale, fondata sulla fiducia reciproca nei diversi sistemi di giustizia nazionali e sul principio dell'equivalenza. Si tratta di un programma che avrebbe accompagnato gli anni successivi sino all'approvazione del Trattato di Lisbona, individuando un periodo transitorio di cinque anni al fine di preparare e adeguare gli ordinamenti interni a tale passaggio.

Il riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale avrebbe dovuto altresì procedere di pari passo con un determinato grado di armonizzazione attraverso norme minime comuni tra gli Stati membri; tale aggiornamento nel nostro sistema significa soprattutto rivedere il libro undicesimo del codice di procedura penale, intitolato "Rapporti giurisdizionali con autorità straniera" in tema di estradizioni, rogatorie internazionali ed effetti di sentenze penali straniere. Codice di procedura penale che nasce di fatto nel 1988 già relativamente superato, modificato da oltre vent'anni di giurisprudenza costituzionale.

E in questa direzione l'attuazione del diritto europeo ha svolto e sta svolgendo un ruolo fondamentale. In tale quadro, la delega per l'attuazione della Convenzione è chiamata al necessario rispetto delle decisioni-quadro e delle direttive adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e il coordinamento con le norme già adottate per l'adeguamento dell'ordinamento interno nonché - lo ricordava il relatore - al rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare in base all'articolo 9 del protocollo n. 36 allegato ai trattati.

Il potere del Ministro della giustizia di valutazione se dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria non dovrebbe pertanto applicarsi nei confronti degli Stati membri dell'Unione, lasciando tale competenza alle procure procedenti.

L'intera delega richiama necessariamente il rispetto dell'archivio europeo nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, che dal 1° dicembre 2014 comporta l'assoggettamento dell'Italia a procedure di infrazione.

Proprio per questo motivo, con la legge di delegazione europea per il 2014, approvata nel luglio scorso, si è conferita delega al Governo per provvedere al recepimento di ben sette decisioni-quadro: relativa alle squadre investigative comuni; all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; alle sentenze e alle decisioni di sospensione; al rafforzamento dei diritti processuali delle persone; sulle misure alternative alla detenzione cautelare; sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione; sull'audizione di testimoni e periti relativa all'ordine europeo di indagine penale.

Di certo non poteva mancare il riferimento alla decisione-quadro del 2002, sul mandato di arresto europeo e i relativi provvedimenti di attuazione. La suddetta decisione-quadro infatti, come noto, ribalta i meccanismi estradizionali classici, ridimensionando il ruolo dell'Esecutivo con i connessi poteri di impulso e di veto e valorizzando, per converso, i rapporti diretti tra autorità giudiziarie.

In tale quadro, tuttavia, ancor prima di esaminare i diversi aspetti e le conseguenze del principio del reciproco riconoscimento, sembrerebbe opportuno affrontare il problema dell'informazione, dello scambio e dell'accesso alle decisioni emesse dai diversi Stati membri. Considerato, infatti, che non esiste un registro unico europeo delle sentenze che possa essere utilizzato a tale scopo, la recente istituzione di ECRIS, ovvero di un Sistema informatico che velocizza l'acquisizione di informazioni dai casellari giudiziari nazionali risulta fondamentale al fine di affrontare peraltro le varie questioni ad

esso collegati, quali la competenza per l'accesso, la protezione dei dati, il grado di omogeneità dei dati introdotti.

Riconoscere una decisione significa innanzitutto darne attuazione, senza necessità di altra procedura di conversione quando si tratti di Paese membro dell'Unione europea; significa tenerne conto in connessione al principio *ne bis in idem*, o alla nozione di recidiva e alla valutazione della pericolosità del reo, sino, in alcuni casi, alla valutazione o meno della condanna come circostanza aggravante.

Si tratta di un passaggio culturale e politico, ancor prima che giuridico: il passaggio dalla mutua assistenza al mutuo riconoscimento, dietro un'indubbia accelerazione di questi anni di Governo con i diversi decreti legislativi attuativi delle decisioni europee in materia di cooperazione giudiziaria (e ne va dato atto). Accelerazione legata anche ai tragici eventi del terrorismo internazionale, necessaria anche per portare a compimento il disegno di progressiva e irreversibile unificazione europea con cessione di sovranità nazionale anche in tale materia. Dunque dal terzo pilastro del Trattato di Maastricht di cooperazione intergovernativa alla Convenzione del 2000, all'auspicata procura unica europea in materia penale.

Tale armonizzazione fa apparire il libro X e XI del codice di procedura penale più che superato. Per questo si rende non più rinviabile la ratifica della Convenzione di Bruxelles del 2000 e l'aggiornamento del nostro ordinamento, in sintonia con l'articolo 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che richiede che l'Unione faciliti l'accesso alla giustizia, al fine di costruire un autentico spazio giudiziario comune di certo più sicuro, ma soprattutto più europeo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casson.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, utilizzerò pochissimo tempo solo per dare atto e dire che il lavoro all'interno delle Commissioni riunite è stato svolto da parte di tutti con grande spirito di collaborazione proprio perché si voleva arrivare ad un testo positivo ed efficiente per quanto riguarda i rapporti internazionali in materia penale, sia per la parte relativa all'assistenza giudiziaria penale in senso stretto, sia per quella relativa alle estradizioni attive e passive. Soprattutto è stato molto utile il lavoro svolto dalla 14a Commissione, sintetizzato anche nell'intervento della collega Ginetti.

Aggiungo soltanto che come relatori abbiamo presentato, entro l'orario che era stato predeterminato, quattro emendamenti che costituiscono sostanzialmente delle norme di coordinamento e che, quando sarà il momento, verranno eventualmente illustrate (probabilmente, dopo l'espressione del parere da parte della 5a Commissione).

PRESIDENTE. Poiché il relatore, senatore Sangalli, non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ci tengo a ringraziare le Commissioni giustizia ed esteri che su questo provvedimento hanno svolto un lavoro importante. In tale sede infatti sono state proposte ed approvate diverse modifiche che hanno risolto alcuni nodi critici che il provvedimento in esame presentava, in gran parte determinati dal fatto che il disegno di legge delega si affida alla tecnica della novella e non ambisce a riscrivere l'intero settore della disciplina processuale. Questa tecnica ha generato qualche fraintendimento che gli emendamenti che sono stati approvati in Commissione hanno fugato. Ciò è accaduto per la mancata previsione, tra i principi e i criteri direttivi, della generale prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale, che è stata sanata da un emendamento che ha chiarito che il principio della prevalenza delle convenzioni continua ad essere quello che governa la materia. E, come ha detto bene il relatore, anche in merito all'assenza della previsione della condizione di reciprocità e, quindi, del potere del Ministro di non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità e alla mancata previsione della garanzia giurisdizionale in materia di estradizione, è stato approvato un altro emendamento.

Oggi si può quindi licenziare un disegno di legge importante che affida al Governo il compito di

rimediare alla sopravvenuta inadeguatezza delle vigenti forme processuali, soprattutto in tema di assistenza giudiziaria, forme processuali che non sono più capaci di dare risposta alle istanze di semplificazione della cooperazione internazionale.

Qui voglio solo ricordare, soffermandomi sul terreno della disciplina della cooperazione a fini probatori, che l'idea guida è di differenziare il sistema di regole a seconda che siano in gioco rapporti con gli Stati dell'Unione europea o con Stati ad essa estranei.

Nello spazio giudiziario europeo, che è caratterizzato dalla reciproca fiducia nella democraticità degli ordinamenti nazionali, viene superata la necessità di un doppio vaglio (politico e giurisdizionale) circa la sussistenza, in concreto, delle condizioni dell'assistenza giudiziaria e si opta per un modello differenziato in grado di garantire la sostanziale depoliticizzazione del sistema dell'assistenza giudiziaria incentrato sulla trasmissione diretta della rogatoria all'autorità giudiziaria competente l'esecuzione. Nelle relazioni con Stati terzi, invece, si mantiene il doppio vaglio, distinguendo i poteri dell'autorità politica e di quella giudiziaria ed evitando inutili sovrapposizioni.

Viene così previsto che il Ministro della giustizia possa non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria esclusivamente per motivi di tutela della sovranità, della sicurezza e di altri interessi essenziali dello Stato.

L'autorità giudiziaria, invece, ha il potere di rifiutare o di sospendere l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria, ogni qual volta ricorra uno dei motivi previsti dalla legge, e in particolare quando gli atti richiesti siano vietati dalla legge o contrari a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; oppure se vi siano fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle altre condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento del processo.

Si provvede poi ad una quanto mai opportuna semplificazione delle procedure, spostando la competenza dalla corte d'appello, non idonea a governare materie ed esigenze investigative affidate ordinariamente alle competenze di organi diversi, alla dialettica tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari competenti.

In particolare, se la richiesta ha per oggetto acquisizioni probatorie che prescindono, secondo la legge interna, dal necessario intervento del giudice, si prescrive che sia il procuratore della Repubblica l'autorità giudiziaria di esecuzione, superando in tal modo un modello ottocentesco di assistenza; invece, se gli atti richiesti debbano compiersi davanti al giudice ovvero non possano svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, si prevede che il procuratore della Repubblica debba interpellare senza ritardo il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto.

In definitiva si tratta di un provvedimento normativo molto atteso, specialmente per l'emergenza terroristica che ci chiede un rafforzamento delle relazioni di cooperazione.

Il testo del disegno di legge, lo ribadisco, è stato migliorato ed affinato da un ottimo lavoro delle Commissioni riunite, che ha rimediato forse anche a qualche eccessiva genericità dei criteri direttivi.

Auspico che l'Assemblea possa esitare, con un esame rapido, la bontà del lavoro che è stato svolto dalle Commissioni riunite. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)).*

PRESIDENTE. Non essendo pervenuto il parere della 5a Commissione, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Richiesta di deliberazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, per il documento XXII, n. 23

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stata chiesta dal senatore Petrocelli la dichiarazione d'urgenza in ordine al documento XXII, n. 23, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ENI S.p.A».

Ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del Regolamento, la discussione su tale richiesta sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani, giovedì 21 aprile. Seguirà la votazione per alzata di mano.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, denuncio una mala gestione della cultura e, nello specifico, del cinema tipica del Partito Democratico. La mia città, come sapete, è amministrata dalla vostra Giunta PD.

Il 31 dicembre 2015 scadeva dopo dodici anni il mandato di direttore di Alberto Barbera. La normativa in materia di trasparenza e i regolamenti del Comune e della Regione in materia di nomine nelle partecipate imponevano di procedere alla ricerca del nuovo direttore mediante un bando pubblico. Bando pubblico è una parola chiave che si sente sempre meno in questa Nazione.

Tuttavia, per salvare Barbera (consulente a partita IVA), il 22 dicembre 2015 il Collegio dei fondatori del Museo decide di ricercare un direttore gestionale aggiuntivo e nominare Barbera direttore artistico, violando così palesemente lo statuto del Museo.

Quindi al bilancio del Museo si aggiunge lo stipendio di un direttore gestionale e di contro lo stipendio di Barbera rimane invariato (140.000 euro l'anno più IVA) pur essendo il suo incarico (già di otto mesi all'anno) enormemente ridotto. A marzo, l'assessore Braccialarghe scrive una *mail* (alla faccia delle ingerenze della politica) in cui impone che la ricerca non sia diretta a un direttore, ma a un dirigente gestionale. Siccome i soci fondatori privati non cadono nella trappola, viene deciso di rimandare tutto a dopo le elezioni. Il 28 dicembre 2015 (tre giorni prima della sua scadenza), Barbera effettua una «manovrina» di 21 aumenti di livello e stipendio, tra cui la nomina di tre nuovi quadri (altra attività abituale per voi: le nomine poco prima dei rinnovi), compresa quella per Angela Savoldi, la sua assistente, anche lei, come Barbera, con doppio incarico, Torino e Venezia, che riceve l'ennesimo aumento di stipendio. La manovra comporta per il Museo un aumento di 70.000 euro di costi fissi l'anno, mentre Barbera ha deleghe per un massimo di 50.000 euro di spesa. È evidente che si sta creando un buco.

Pur essendo il Museo una fondazione a prevalenza di contributi pubblici (Comune e Regione *in primis*), e pertanto soggetta alla normativa in materia di affidamenti pubblici, non esistono un regolamento di contabilità, un criterio formalizzato per l'affidamento dei lavori e l'acquisto di beni e servizi, un regolamento per la ricerca e assunzione di personale - signori, fate schifo - un organigramma o mansionario dei dipendenti - altra vergogna - un regolamento per l'affidamento di incarichi a consulenti, collaboratori e ditte, che non di rado vengono cooptate con criteri del tutto discutibili, quando non apertamente clientelari.

Tale situazione ha portato alle dimissioni dei seguenti componenti del Comitato. Ve lo dico perché è molto interessante. A novembre 2014 si è dimesso Claudio Saracco, presidente del collegio dei revisori dei conti, che casualmente se ne va apposta; a dicembre 2014, Ugo Nespolo, presidente della Fondazione; a gennaio 2015, Giovanni Desiderio, consigliere nominato dalla Fondazione CRT; a giugno 2015, Stefania Raimondi, vicepresidente nominato dalla Compagnia di San Paolo; a marzo 2016, Sergio Foà, vicepresidente nominato dalla Compagnia di San Paolo.

La situazione a Torino fa schifo. Se pensate di vincere le elezioni e di proporci questo schifo, io veramente mi auguro che spariate dalle amministrazioni.

[GIARRUSSO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri sera, intorno alle 22,15, quattro camorristi a Secondigliano su due *scooter* hanno esploso circa 40 colpi di kalashnikov in direzione

della caserma dei Carabinieri di Secondigliano, colpendola anche all'interno e devastando le vetture di due carabinieri. Si tratta di un fatto di una gravità assoluta di cui si deve tenere conto. È un fatto che non ha precedenti nella storia, pur travagliata, della Campania. Non era mai accaduto un attacco con armi da guerra nei confronti di una caserma dei Carabinieri in Campania.

Il Movimento 5 Stelle invita il Governo a tenere subito alta la guardia e a intervenire prima che accada l'irreparabile. Il Movimento 5 Stelle è con i carabinieri di Secondigliano e con tutti i carabinieri che fanno in Campania il proprio dovere ogni giorno a rischio della propria pelle. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 21 aprile 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 21 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 17,25)*.

[Allegato B](#)

Testo integrale della relazione orale del senatore Casson sui disegni di legge nn. 1949 e 1168

Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati, autorizza la ratifica ed ordina l'esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 delegando il Governo per la sua attuazione. Delega altresì il Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale e reca modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero.

La Convenzione risponde all'esigenza di rendere possibile una più stringente collaborazione sul piano delle indagini e su quello processuale al fine di garantire un'effettiva azione di contrasto alla criminalità. L'obiettivo è semplificare e rendere più efficaci le procedure sulle richieste di assistenza giudiziaria, introducendo forme e tecniche specifiche di collaborazione «rafforzata» con le autorità giudiziarie degli altri Paesi europei, inclusa la possibilità di svolgere audizioni mediante videoconferenza e teleconferenza, creare squadre investigative comuni, effettuare intercettazioni e così via.

La Convenzione, ratificata dalla quasi totalità dei 28 Stati membri dell'Unione, si compone di un preambolo e di trenta articoli, suddivisi in cinque titoli.

Particolare rilievo assumono le disposizioni di cui al Titolo II (articoli da 8 a 16), che disciplinano le richieste relative a forme specifiche di assistenza giudiziaria. In particolare, gli articoli 10 ed 11 disciplinano il ricorso all'audizione di testimoni, periti, prevedendo anche l'audizione mediante videoconferenza, purché non contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato richiesto e che questi abbia a disposizione gli strumenti tecnici necessari. Le audizioni di imputati possono invece essere effettuate soltanto a determinate condizioni, concordate dagli Stati membri interessati, e previo consenso dell'imputato stesso.

Nell'ambito di indagini penali relative a reati passibili di estradizione, l'articolo 12 prevede che possano effettuarsi, su richiesta di uno Stato membro, consegne sorvegliate.

L'articolo 13 stabilisce che due o più Stati membri possano costituire una squadra investigativa comune per lo svolgimento di indagini, in particolare nel caso di inchieste complesse e che esigano un'azione coordinata e concertata.

Il titolo V della Convenzione prevede - fra l'altro - l'obbligo per ciascuno Stato membro di designare le autorità competenti (art. 24), l'impossibilità di formulare riserve al testo (art. 25), le modalità per l'adesione dei nuovi membri dell'Unione europea (art. 28), l'entrata in vigore di alcune norme anche nei confronti dell'Islanda e della Norvegia (art. 29).

Segnalo - in conclusione - che la Convenzione è stata approvata prima dell'adozione del Trattato di Lisbona, quando cioè la materia rientrava nell'ambito del cosiddetto «Terzo pilastro». Con l'entrata in vigore del Trattato, il 1° dicembre 2009, tutta la materia della cooperazione giudiziaria penale rientra nella competenza dell'Unione europea, rispetto alla quale le decisioni non vengono più assunte attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale. Se quindi le questioni di cui si occupa la Convenzione dovessero essere disciplinate oggi, lo si farebbe con norme comunitarie, circostanza che rende ancora più imbarazzante il ritardo dell'Italia nella ratifica del provvedimento.

Il disegno di legge n. 1949-A, che assorbe il disegno di legge n. 1168, si compone di 7 articoli: i primi due riguardano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; gli articoli 3-5 le deleghe per la riforma dell'ordinamento interno; l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore.

L'articolo 3 delega il Governo ad emanare - entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge - uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Convenzione, individuando alcuni principi e criteri direttivi. Durante l'esame nelle Commissioni riunite sono state approvate delle modifiche volte a rafforzare i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per l'attuazione della Convenzione.

In particolare, al comma 1, lettere a) e b), prevedendosi che i decreti legislativi dovranno migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati parte della Convenzione, nonché assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso i predetti Stati sia attuata in maniera rapida ed efficace, nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, si è ritenuto opportuno richiamare altresì i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 4. La lettera c) del predetto comma 1, non è stata modificata e prevede, tra i criteri direttivi, i necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative. La lettera d), a cui è stata apportata qualche modifica di coordinamento, prevede, tra i principi della delega, specifiche forme di assistenza giudiziaria, quali le condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione; le procedure e l'autorità competente per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; la necessità di disciplinare l'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; la possibilità di prevedere, per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero, di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'extradizione o quando appare necessario ai fini della cattura dei responsabili. A seguito dell'approvazione, nelle Commissioni riunite, di un emendamento dei relatori, la nuova lettera e) prevede l'obbligo, in sede di esercizio della delega, per il legislatore delegato di applicare il principio di reciprocità ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione oggetto di ratifica nell'ipotesi ivi prevista. In commissione è stata modificata altresì la successiva lettera f), relativa alla disciplina delle richieste, informazioni e operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, che deve essere conforme a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione, ma anche ai principi dell'ordinamento giuridico italiano. A seguito dell'approvazione di un ulteriore emendamento è stata aggiunta la lettera g) che detta l'obbligo di prevedere la responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano.

Il comma 2 delinea la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, che prevede l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, come indicato dal parere della Commissione bilancio che è stato recepito da un emendamento dei relatori.

Con riferimento all'articolo 4, recante delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di

procedura penale, nelle Commissioni riunite si è svolto un dibattito molto articolato e, al tempo stesso costruttivo, nell'ambito di una vivace dialettica tra maggioranza ed opposizione che ha portato all'approvazione di numerosi emendamenti condivisi. L'articolo 4, come approvato dalla Camera dei deputati non conteneva, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega dal medesimo prevista, una previsione analoga a quella di cui al vigente articolo 696 del codice di procedura penale in ordine alla prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale nella materia in questione. Tale omissione ha suscitato perplessità nell'ambito del dibattito sia in quanto la prevalenza delle norme convenzionali e di diritto internazionale generale, nei termini indicati dalla formulazione del vigente articolo 696 del codice di procedura penale costituisce un principio consolidato nella materia in esame - per cui si è ritenuto che la sua mancata riproposizione avrebbe potuto suscitare incertezze sul piano interpretativo - sia in quanto l'inserimento di un principio e criterio direttivo sul punto qui specificamente considerato poteva rappresentare la sede naturale in cui affrontare in modo espresso anche il tema della collocazione delle fonti normative dell'Unione europea nel contesto complessivo in esame, in conformità, tra l'altro, a quanto suggerito dalla XIV Commissione permanente nel parere dalla medesima formulato sul testo in questione. Le Commissioni riunite hanno perciò approvato un emendamento dei relatori volto a introdurre nell'articolo 4 del disegno di legge la previsione di principi e criteri direttivi di cui alla lettera a) del comma 1, che tengono conto delle considerazioni sopra esposte. È stato altresì inserito un ulteriore principio e criterio direttivo nella successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, che ora contempla la possibilità per il Ministro della giustizia di non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità sul modello di quanto previsto dal vigente quarto comma dell'articolo 723 del codice di procedura penale. Le Commissioni riunite hanno ritenuto, infatti, che l'assenza di tale previsione fosse incomprensibile nei confronti degli Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, dove questo meccanismo costituisce in realtà l'unico strumento con il quale nei rapporti internazionali è possibile indurre un allargamento degli spazi della collaborazione giudiziaria. Ma l'assenza di tale previsione è apparsa incomprensibile anche nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea. In questa prospettiva si ricorda che la possibilità di avvalersi del principio di reciprocità per rifiutare una collaborazione altrimenti imposta da norme convenzionali, ovvero da norme interne, costituisce diretta derivazione del principio di sovranità di cui all'articolo 1 della Costituzione - principio che la giurisprudenza della Corte costituzionale iscrive fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato (cfr Corte costituzionale n. 18 del 1982) - a sua volta fondamento del principio di parità fra gli Stati, al rispetto del quale l'articolo 11 della Costituzione subordina l'efficacia delle limitazioni di sovranità dallo stesso contemplate.

Alla lettera c), n. 1) vengono esplicitati gli ambiti del potere d'intervento del Ministro della giustizia, sia nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea che nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea.

Alla lettera citata, non sono stati modificati i successivi numeri 2) e 3), in cui si prevede che, se la richiesta ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che negli altri casi il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria con decreto motivato. Con riferimento al successivo numero 4) , invece è stata approvata una modifica volta a disciplinare le ipotesi in cui l'applicazione dei criteri predeterminati per la concentrazione delle controversie di cui al n. 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 risulti problematica o comunque controversa, prospettando una soluzione coerente con l'impianto della previsione di delega - e quindi distinguendo queste ipotesi a seconda che si tratti di attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice ovvero che si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice - nonché con le disposizioni codicistiche che in generale regolano la soluzione di simili ipotesi di conflitti o contrasti.

Con il nuovo numero 5) è stato inserito un ulteriore criterio di delega nel senso di indicare dei parametri alla stregua dei quali l'autorità giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria.

Ulteriori previsioni di delega riguardano la possibilità di autorizzare la presenza alle attività da compiersi di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea (comma 1, lettera c), n. 6), e la possibilità di compiere attività supplementari, non indicate nella richiesta di assistenza (n. 7).

L'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 8), estende l'applicazione delle regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria, in quanto compatibili, alle richieste presentate da uno Stato membro ad altri Stati membri dell'Unione europea nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative, mentre al numero 9) vi è la delega per la disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica.

Le previsioni di cui ai numeri 10), 11) e 12) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 riguardano la possibilità di costituire squadre investigativa comuni, anche se nell'ambito del n. 10) le Commissioni riunite hanno approvato un emendamento dei relatori volto a prevedere la comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo con gli altri Stati per la costituzione della squadre investigative. La previsione indicata al successivo numero 13) concerne l'acquisizione e l'utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera.

Nell'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 14) vi è la delega a prevedere una forma specifica di assistenza giudiziaria, che riguarda le procedure e l'autorità competente a consentire il trasferimento temporaneo di persone detenute a fini investigativi. Anche su questo punto è stato approvato un emendamento dei relatori, volto a prevedere che il Ministro della giustizia non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria avente ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti ad un giudice straniero, qualora lo Stato richiedente non offra idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata.

In relazione alla materia dell'extradizione, le Commissioni riunite non hanno stravolto l'impianto del disegno di legge che mira a differenziare le aree di esercizio delle concorrenti potestà dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria, sì da evitare la sovrapposizione di valutazioni riferite ai medesimi parametri. Tuttavia sono state apportate rilevanti modifiche. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 1), all'autorità politica è affidato il vaglio del complesso delle circostanze fattuali riconducibili alla sfera delle valutazioni tipicamente politiche riferite all'incidenza dell'extradizione sugli interessi essenziali dello Stato, prevedendo il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione solo qualora l'extradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato; al numero 2) si prevede il potere del Ministro guardasigilli di subordinare a condizioni la concessione dell'extradizione e di rifiutare in casi predeterminati l'extradizione del cittadino Salvo quanto previsto da accordi internazionali; il numero 3), a seguito dell'approvazione, da parte delle Commissioni riunite, di un emendamento dei relatori, prevede un'esplicita garanzia giurisdizionale, indicando la Corte di appello quale organo giurisdizionale competente in materia estradizionale.

I numeri 4) e 5) prevedono, rispettivamente, il potere del Procuratore della Repubblica di svolgere l'interrogatorio dell'estradata e che la rinuncia di quest'ultimo al principio di specialità sia irrevocabile.

Il numero 6) contiene un'ulteriore previsione di delega circa i parametri alla stregua dei quali l'autorità giudiziaria dovrà assumere la propria decisione in ordine alla concessione o meno dell'extradizione. Il testo ripropone i parametri attualmente rinvenibili nel disposto degli articoli 698 e 705 del codice di procedura penale.

In materia di estradizione dall'estero, vi è poi la correlativa attribuzione al Ministro della giustizia di un potere di blocco, definitivo o temporaneo, delle procedure di estradizione avviate su richiesta dell'autorità giudiziaria, ove l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato (numero 7).

Il numero 9) ripropone l'attuale previsione di cui al comma 4 dell'articolo 720 del codice di procedura penale, esplicitando il potere del Ministro della giustizia di decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione.

Al numero 10) della lettera d) si assicura il computo ad ogni effetto processuale della custodia cautelare sofferta all'estero ai fini dell'estradizione; al numero 11) si prevede che, ai fini dell'estensione dell'estradizione possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare; al numero 12), si prevede, invece, sul versante passivo, che il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, mentre al numero 13) viene riconosciuta la riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta all'estero a fini dell'estradizione.

Il comma 1, lettera e), dell'articolo 4 prevede che in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero i decreti legislativi assicurino criteri di massima semplificazione, oltre a prevedere condizioni e forme del trasferimento delle procedure. Le Commissioni riunite hanno approvato, sul punto, un emendamento che riprende le previsioni dei vigenti articoli 733 e 735, commi 1 e 2, 3, e 4 del codice di procedura penale, in ordine ai presupposti e alle modalità di riconoscimento delle sentenze straniere.

Nell'articolo 4, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2), si prevede che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria italiana possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento, fatto salvo il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento (numero 3). Al numero 2) viene previsto che le decisioni giudiziarie da eseguire nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente e che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri una corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessarie all'esecuzione delle decisioni delle quali si è chiesto il riconoscimento.

Si stabilisce che il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti delle persone giuridiche (numero 4); che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e modi idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia (numero 5); che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea senza poter sindacare il merito della decisione, salva la osservanza dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico (numero 6). A seguito di una modifica approvata dalle Commissioni riunite (il numero 7) prevede l'impugnabilità, senza effetto sospensivo della loro esecutività, delle sentenze di riconoscimento, salvi casi specifici. Il numero 8) della citata lettera f) prevede infine che i decreti legislativi contengano idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione.

In materia di trasferimento dei procedimenti giurisdizionali, è stata aggiunta la lettera g) che prevede l'interpello del Ministro della Giustizia.

Il comma 2 dell'articolo 4 fissa la procedura da osservare nell'adozione dei decreti legislativi di riforma del libro XI del codice di rito, mentre il comma 3 prevede la facoltà da parte del Governo di avvalersi di decreti correttivi e integrativi.

L'articolo 5 introduce modifiche al codice di procedura penale, in materia di estradizione per l'estero. Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva modifiche solo agli articoli 708 e 714 del codice di procedura penale in materia di estradizione. Tuttavia le Commissioni riunite 2a e 3a del Senato hanno approvato un emendamento del Governo che modifica anche l'articolo 698 del codice di procedura penale. Innanzitutto l'emendamento in questione ha inteso modificare anche la rubrica del citato articolo 5 nel senso di richiamare la tutela dei diritti fondamentali in materia di estradizione per l'estero. Quindi è stato modificato il comma secondo dell'articolo 698 del codice di procedura penale,

per cui se il fatto per il quale è richiesta l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, ai fini della concessione dell'estradizione, è attribuito all'autorità giudiziaria il potere di accertare che è stata adottata una decisione irrevocabile che commina una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, l'abbia commutata in una pena diversa. La norma vigente, invece, prevede che l'estradizione può essere concessa dopo che lo Stato estero abbia dato assicurazioni, ritenuti sufficienti sia dall'autorità politica che dall'autorità giudiziaria, che la pena di morte non sarà inflitta.

Per quanto concerne la modifica dell'articolo 708 codice di procedura penale, prevista al secondo comma, questa muove dalla necessità di predisporre un intervento correttivo alla disciplina dei termini previsti dall'articolo 708, comma 5, codice di procedura penale, per la consegna del soggetto estradando allo Stato estero richiedente, all'esito della decisione positiva del Ministro della giustizia. In particolare, si aggiunge un secondo periodo al citato comma 5 prevedendo un'ipotesi di sospensione del termine per la consegna, in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del ministro da parte del competente giudice amministrativo. Tale intervento - non modificato dalle Commissioni riunite 2a e 3a - si giustifica alla luce dell'esigenza di non incorrere nella cessazione degli effetti del provvedimento di estradizione di cui al comma 6 dell'articolo 708 del codice di rito - che si determina qualora, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provveda a prendere in consegna l'estradando - nelle ipotesi in cui la mancata consegna dipenda dalla sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale, adottata da parte della giurisdizione amministrativa, non essendo ipotizzabile una proroga del provvedimento coercitivo in assenza di espressa disposizione che la consenta.

Conseguentemente, l'articolo 5, secondo comma, del disegno di legge in titolo interviene sull'articolo 714 del codice di procedura penale, inserendo il comma 4-*bis* e prevedendo uno specifico termine massimo di durata delle misure coercitive per la fase successiva all'emissione del decreto ministeriale.

Con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni finanziarie, le Commissioni riunite hanno approvato un emendamento sull'invarianza di spesa, imposto dal parere della Commissione bilancio.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Amati, Anitori, Bubbico, Caleo, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fedeli (*dalle ore 18*), Gentile, Lezzi, Micheloni, Minniti, Monti, Mussini, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rossi Gianluca, Rubbia, Sciascia, Serra, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lo Giudice, per attività della 2a Commissione permanente; Casini, per attività della 3a Commissione permanente; Battista, Migliavacca, Panizza, Scilipoti Isgro' e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Arrigoni, Nugnes, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Amoruso, Bertuzzi, Corsini, Divina, Fazzone, Gambaro, Giro, Lucherini e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Padua Venera

Norme per favorire la formazione in materia di responsabilità genitoriale (2330)

(presentato in data 14/4/2016);

senatori Pepe Bartolomeo, Molinari Francesco, Davico Michelino, Vacciano Giuseppe

Riconoscimento della qualifica di "Lavoro particolarmente usurante" per i conducenti di veicoli industriali non inferiori alle 6 tonnellate (2331)

(presentato in data 19/4/2016);

senatrice Orru' Pamela Giacomina Giovanna

Riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore (2332)

(presentato in data 19/4/2016);

senatore Panizza Franco

Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n.

773, in materia di rilascio della licenza di portare armi (2333)
(presentato in data 20/4/2016);
senatrice Spilabotte Maria
Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP) (2334)
(presentato in data 20/4/2016).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 20/04/2016 le Commissioni 2° e 3° riunite hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per i disegni di legge:

- sen. Tonini Giorgio, sen. Zanda Luigi

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione" (1168)

- dep. Verini Walter, dep. Amendola Vincenzo

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive" (1949)

C.1460 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1332, C.1334, C.2440, C.2747, C.2813).

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 20 aprile 2016, ha inviato una nota concernente alcuni *errata corrige* al Documento di economia e finanza 2016 (*Doc. LVII*, n. 4).

La predetta documentazione (*Doc. LVII*, n. 4 - *Errata corrige*) è stata trasmessa alla 5a Commissione permanente, nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Mastrangeli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05654 della senatrice Simeoni ed altri.

Mozioni

[ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [SANTANGELO](#), [MONTEVECCHI](#), [CIOFFI](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [DONNO](#), [MARTON](#), [MORONESE](#), [BERTOROTTA](#) - Il Senato,

premesso che:

all'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 30 dicembre 2015, si legge che "Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata (...) sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti";

le intese che si raggiungeranno in sede di Conferenza unificata rivestono grande importanza, soprattutto in ragione delle azioni che molte Regioni hanno concretamente realizzato in tema di contrasto e prevenzione all'azzardopatia e che rappresentano un grande progresso nell'ottica della tutela della salute dei cittadini che sarebbe del tutto insensato vanificare intaccando l'autonomia normativa regionale in questa materia;

tra le azioni poste in essere da Regioni ed enti locali per la prevenzione e il contrasto all'azzardopatia, rientrano l'introduzione di limitazioni all'installazione e diffusione delle apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito che contemplino distanze minime da luoghi sensibili, quali istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, luoghi di aggregazione giovanile, luoghi di cura; l'introduzione di limiti alla pubblicizzazione del gioco d'azzardo lecito; la previsione di limitazioni di orario dell'offerta di

giochi con vincite in denaro; la revisione di forme incentivanti, anche fiscali, a sostegno di iniziative istituzionali e associative, ivi incluse forme di sostegno agli esercizi pubblici che rinuncino o non installino offerte di gioco;

appare evidente, alla luce delle descritte azioni e delle ulteriori messe in campo ai fini del contrasto all'azzardopatia da Regioni ed enti locali, la necessità di preservare e di incentivare le buone azioni regionali garantendo, anche con l'introduzione della futura cornice normativa di livello statale, la salvaguardia della normativa regionale preesistente conservando e consolidando l'autonomia normativa regionale in materia;

considerato che tali considerazioni sono peraltro contenute insieme a numerose altre all'interno di un documento definito "Manifesto delle Regioni per la lotta alla ludopatia", già sottoscritto dalle Regioni Lombardia, Liguria, Veneto e Basilicata, volto a favorire il contributo più ampio possibile al fine di innalzare il livello minimo contrasto all'azzardo condiviso da tutte le Regioni sul tema della lotta all'azzardopatia,

impegna il Governo:

1) ad attenersi, in sede di Conferenza unificata, al rispetto dell'autonomia normativa e regolamentare di Regioni ed enti locali in materia di contrasto all'azzardopatia, in modo da garantire e preservare la normativa regionale vigente, con particolare riferimento alla possibilità di introdurre limiti di distanza dei punti di offerta di gioco dai luoghi sensibili anche in misura maggiore rispetto ai limiti eventualmente fissati a livello nazionale;

2) a definire le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, con l'obiettivo di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, recependo in maniera esaustiva le proposte contenute nel "Manifesto delle Regioni per la lotta alla ludopatia";

3) a valutare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di vietare qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*;

4) ad incrementare significativamente i fondi erariali volti alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, anche nell'ambito dei disegni di legge di stabilità e di bilancio per gli anni 2017, 2018 e 2019.

(1-00563)

Interrogazioni

[MORRA](#), [SANTANGELO](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [DONNO](#) - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

il 18 dicembre 2015 è stato pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'avviso di chiamata pubblica alla candidatura per la presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

con decreto ministeriale, protocollo n. 0000055 del 15 febbraio 2016, il Ministro in indirizzo ha nominato, a far data dal 20 febbraio 2016 e per un quadriennio, presidente del CNR il professor Massimo Inguscio;

tale nomina, come si legge nel decreto, è stata disposta considerando la "rosa" dei candidati, contenuta nel verbale datato 8 febbraio 2016 e trasmesso il 9 febbraio al Ministero dal comitato di selezione nominato *ad hoc* e visti i *curricula vitae* dei medesimi, e, in particolare, tenendo conto delle valutazioni effettuate in precedenza dal comitato stesso;

da un articolo del 7 aprile 2016, pubblicato sul "Foglietto della Ricerca", notiziario *on line* del sindacato Usi (Unione sindacale italiana) Ricerca, a firma del professor Enzo Boschi, dal titolo "Presidenza Cnr. Sorpresa: il vincitore non è arrivato primo", si apprende che a seguito di accesso agli atti, effettuato dallo stesso Boschi che aveva partecipato alla selezione, dal citato verbale sarebbe emerso che la rosa dei 5 candidati proposti al Ministro, dopo la valutazione delle competenze

scientifiche e gestionali, era composta da Vincenzo Barone, Francesco Sette, Adriana Albini, Roberto Danovaro e Massimo Inguscio;
il candidato Barone veniva giudicato in possesso di "eccellenti competenze scientifiche ed eccellenti competenze gestionali", con il punteggio complessivo di 95 su 100;
il candidato Sette veniva giudicato in possesso di "eccellenti competenze scientifiche ed eccellenti competenze gestionali", con il punteggio complessivo di 92 su 100;
i candidati Albini, Danovaro e Inguscio venivano tutti e tre giudicati in possesso di "competenze scientifiche molto buone ed esperienze gestionali molto buone" ed ottenevano l'identico punteggio complessivo di 86 su 100;

considerato infine che a giudizio degli interroganti la nomina del professor Massimo Inguscio alla presidenza del CNR è frutto di una svista oppure della precisa volontà di nominare al vertice del più grande e prestigioso ente di ricerca del Paese, che assorbe risorse pubbliche per circa un miliardo di euro all'anno, un candidato di terza scelta,

si chiede di sapere:

se quanto riportato nell'articolo di stampa citato corrisponda al vero;

quali siano le ragioni per le quali, contrariamente a quanto riportato nel decreto di nomina del professor Inguscio a presidente del CNR, il Ministro in indirizzo non abbia tenuto conto della valutazione effettuata dal preposto comitato di selezione, anche in considerazione del fatto che, a parere degli interroganti, tale nomina può risultare offensiva e mortificante non soltanto per gli scienziati che hanno ottenuto giudizi e punteggio di gran lunga migliori del presidente prescelto, ma anche per l'intero comitato di valutazione che ha visto totalmente ignorate le proprie valutazioni.

(3-02793)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[PUPPATO](#), [FEDELI](#), [PUGLISI](#), [CIRINNA'](#), [DE PETRIS](#), [SPILABOTTE](#), [VALENTINI](#), [AMATI](#), [BIGNAMI](#), [ORRU'](#), [SCAVONE](#), [PEZZOPANE](#), [IDEM](#), [ALBANO](#), [RICCHIUTI](#), [BOCCHINO](#) - *Ai Ministri della salute e della giustizia* - Premesso che:

l'11 aprile 2016 il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa ha nuovamente riconosciuto la violazione da parte dell'Italia dei diritti delle donne che, alle condizioni prescritte dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, intendano interrompere la gravidanza, nonché la violazione dei diritti dei medici non obiettori di coscienza, a causa dell'elevato e crescente numero di medici obiettori di coscienza e della disorganizzazione degli ospedali e delle Regioni;

in particolare, il Comitato europeo ha riconosciuto la violazione dell'articolo 11 della Carta sociale europea in materia di diritto alla salute delle donne, che non riescono ad accedere alle condizioni previste dalla legge n. 194 del 1978 al trattamento di interruzione della gravidanza, nonché la violazione del principio di non discriminazione in ragione della discriminazione di ordine economico e territoriale che si determina a seconda delle condizioni personali delle donne;

in aggiunta a quanto detto, è stata, inoltre, riconosciuta la violazione dei diritti dei medici non obiettori di coscienza rispetto agli articoli 1, comma 2, in materia di diritto al lavoro e 26, comma 2, in materia di diritto alla dignità sul lavoro della Carta sociale europea;

a tal riguardo, si evidenzia come la Carta sociale europea insieme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituisca il sistema di riconoscimento e garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo, al cui rispetto l'Italia è tenuta alla luce del dettato dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

rilevato che:

in Italia negli ultimi anni il tasso di obiezione di coscienza tra i ginecologi ha raggiunto oramai livelli altissimi, con valori che sono passati dal 38,6 per cento nel 2005 al 46,5 per cento nel 2013. Le maggiori differenze si riscontrano a livello regionale. I picchi sono al Centro-Sud, con percentuali di obiezione tra i ginecologi superiori all'80 per cento: in Molise (93,3 per cento), nella provincia autonoma di Bolzano (92,9 per cento), in Basilicata (90,2 per cento), in Sicilia (87,6 per cento), in Puglia (86,1 per cento), in Campania (81,8 per cento), nel Lazio e in Abruzzo (80,7 per cento). 4 ospedali pubblici su 10 non applicano la legge n. 194: dalla relazione emerge infatti che nel 2013, a

livello nazionale, il numero totale delle strutture che effettuano le interruzioni volontarie di gravidanza corrisponde solo al 60 per cento del totale delle strutture con reparto di ostetricia e ginecologia (era il 64 per cento nel 2012);

inoltre, secondo la Libera associazione italiana dei ginecologi per l'applicazione della legge 194 (LAIGA), i dati ministeriali, aggiornati al 2013, sarebbero sottostimati e non terrebbero nella dovuta considerazione l'evoluzione dei prossimi anni. Infatti, come riportato da diverse indagini, l'età media dei ginecologi è superiore ai 50 anni, pertanto, nei prossimi anni, si corre il rischio di un drastico calo del numero dei medici non obiettori, per effetto del pensionamento di quelli attualmente in servizio. In conclusione, la LAIGA ha stimato che nel giro di 5 anni rimarrebbero poco più di un centinaio di ginecologi non obiettori per l'intero territorio nazionale;

a fronte del quadro esposto, in maniera sempre più crescente, le donne che richiedono l'interruzione volontaria di gravidanza sono costrette ad emigrare in altre regioni e in certi casi all'estero, con accresciuti oneri economici;

considerato, inoltre, che:

l'articolo 9 della legge n. 194 dopo aver previsto, al comma 1, che: "Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione", al successivo comma 4, dispone che: "Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale";

pertanto, la legge n. 194 del 1978, oltre a prevedere la tutela di scelte individuali, contempla anche delle responsabilità pubbliche. L'obiezione di coscienza viene configurata, infatti, come un diritto della persona, ma non della struttura, che ha anzi l'obbligo di erogare le prestazioni sanitarie garantite dalla legge. Molte strutture ospedaliere, per garantire l'applicazione della legge, ricorrono, quindi, a specialisti esterni convenzionati con il Sistema sanitario nazionale ed assunti esclusivamente per le interruzioni di gravidanza (medici Sumai) o a medici "a gettone", con un significativo aggravio di spesa per il Sistema sanitario nazionale;

a fronte dell'impossibilità materiale di accedere alla prestazione dell'interruzione volontaria di gravidanza conseguono, inoltre, una serie di effetti pericolosi per la salute stessa della donna. Infatti, negli ultimi anni, si assiste ad un incremento, in special modo tra le donne straniere residenti nel nostro Paese, dell'odioso fenomeno dell'"aborto clandestino", che proprio la legge n. 194 aveva contribuito a ridurre al minimo. Tali prestazioni clandestine, oltre che svolte negli studi medici di professionisti, in maniera sempre più crescente vengono controllate dalla criminalità organizzata, che intravede, sia nelle prestazioni chirurgiche, che nello "spaccio" di medicinali abortivi o presunti tali, una grande occasione di guadagno illecito;

a quanto detto si aggiunga che l'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67", dispone che: "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda". Conseguentemente l'importo della sanzione è stato rideterminato da 5.000 a 10.000 euro, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 5, lett. a), del medesimo articolo;

tale depenalizzazione ha coinvolto, altresì, la fattispecie di cui all'articolo 19 della legge n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", che, al comma 2, puniva con la multa, fino a 51 euro, la donna che si sottopone ad interruzione volontaria della gravidanza, senza l'osservanza delle modalità di cui agli articoli 5 o 8 della legge;

pertanto, a seguito delle nuove disposizioni in materia di depenalizzazione, qualora una donna si sottoponesse ad interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità di cui alla già citata legge n. 194 del 1978, si troverebbe ora esposta ad un trattamento sanzionatorio

significativamente aggravato,
si chiede di sapere:

se il Ministro della salute non ritenga di dover intervenire, con la massima urgenza, al fine di garantire la piena applicazione della legge n. 194 del 1978 sull'intero territorio nazionale, nel rispetto del principio di autodeterminazione della libertà delle donne in materia di maternità responsabile e del riconoscimento della libera scelta e del diritto alla salute delle donne, assumendo tutte le iniziative necessarie, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate anche all'assunzione di personale non obiettore, al fine di garantire il servizio di interruzione volontaria di gravidanza;
se, in particolare, il Ministro della giustizia non intenda intraprendere, con la massima sollecitudine, le necessarie iniziative, al fine di modificare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria inflitta alla donna che ricorra, nei primi 3 mesi, ad interruzione volontaria della gravidanza in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 o 8 della legge n. 194 del 1978, stanti le evidenti criticità del quadro italiano.

(3-02792)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ORELLANA](#), [CARDINALI](#), [PEZZOPANE](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il 30 gennaio 2011 il dottor Omid Kokabee, laureato in fisica alla "Sharif University of Technology", è stato arrestato presso l'aeroporto "Imam Khomeini" di Teheran mentre era diretto negli Stati Uniti per proseguire gli studi finalizzati al conseguimento di un dottorato di ricerca in fisica presso l'università del Texas;

il 14 maggio 2012 è stato condannato a 10 anni di carcere con l'accusa di "contatti con governo ostile" e l'appello, presentato poco tempo dopo, è stato rigettato dalle autorità giudiziarie iraniane;

nell'aprile 2013, in una lettera inviata dalla prigione di Evin, il dottor Kokabee ha dichiarato che le vere ragioni dell'arresto sono da imputare al suo rifiuto di collaborare con l'*intelligence* iraniana per lo sviluppo di ricerche scientifiche in ambito bellico;

la Corte Suprema iraniana ha riconosciuto, nel 2015, le gravi carenze della documentazione presentata dall'accusa nei confronti del detenuto, tuttavia le autorità giudiziarie non hanno ritenuto opportuno procedere con la scarcerazione;

inoltre, particolare preoccupazione destano le condizioni di salute del dottor Kokabee, affetto da diverse patologie, aggravate dal sistematico diniego di accesso ad adeguate terapie mediche e, più in generale, dalle durissime condizioni che caratterizzano il regime carcerario in Iran;

nell'ottobre 2014, 31 premi Nobel per la fisica si sono uniti alle centinaia di attivisti per i diritti umani per richiedere la scarcerazione del giovane fisico iraniano. Tuttavia, a seguito delle notizie pubblicate dalla stampa anche internazionale riguardanti la sua detenzione, il regime carcerario cui è sottoposto è stato ulteriormente inasprito;

considerato che:

il 12 aprile 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri, in una conferenza stampa con il presidente dell'Iran Rouhani durante la quale è stato fatto il punto sulla visita della delegazione italiana a Teheran, ha annunciato l'apertura di un tavolo con l'Iran per i diritti umani. Nessun dettaglio è stato fornito su chi componga il tavolo e quali scopi esso abbia;

giòva ricordare che, ai sensi dell'articolo 4 della Costituzione iraniana, la legge islamica è "la fonte essenziale per tutti i rami della legislazione", tra cui la legislazione civile e penale;

la pena di morte è prevista per diversi reati, quali: omicidio, rapina a mano armata, stupro, blasfemia, apostasia, rapimento, tradimento, spionaggio, terrorismo, reati economici, reati militari, cospirazione contro il Governo, adulterio, prostituzione, omosessualità, reati legati alla droga;

analizzando i dati elaborati sulla base di statistiche ufficiali dal *paper* "Visualising executions in Iran 2011-2015", emerge chiaramente come, solo nel 2012, in Iran sono state giustiziate 580 persone, un dato che non comprende le 200 esecuzioni notificate a "Iran human rights", ma non confermate da fonti governative ufficiali;

ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento iraniano, il potere di emettere ed eseguire le condanne alla pena capitale spetta al potere giudiziario, tuttavia, l'aumento del numero delle esecuzioni nel corso della presidenza di Hassan Rouhani è un dato incontrovertibile. Inoltre, il presidente e i suoi ministri non si sono mai pronunciati contro l'elevato numero di esecuzioni in Iran, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intraprendere adeguate iniziative per garantire il diritto alla vita dello scienziato iraniano e fornire maggiori informazioni su chi componga e quali scopi abbia il tavolo con l'Iran sui diritti umani, chiarendo in particolare se e come si intenda trattare la questione della pena di morte.

(4-05680)

ARACRI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la legge n. 560 del 1993, recante "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", ha stabilito, sino all'approvazione della legge di riforma costituzionale n. 3 del 2001, i criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale in tutto il Paese;

successivamente, con la riforma del titolo V della Costituzione conclusosi con la promulgazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", le singole Regioni italiane si sono dotate di proprie norme per regolare l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale;

a tal proposito la Regione Umbria, con propria legge n. 23 del 2003, recante "Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale", ha regolato il mercato dell'edilizia residenziale rendendo di fatto inefficace la legge statale citata;

il legislatore regionale, nel disciplinare le alienazioni degli alloggi, ha inteso offrire la possibilità di acquisto a tutti gli occupanti di alloggi in vendita, mutuando il disposto della analoga legge n. 410 del 2001, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", relativa all'alienazione degli immobili statali;

la *ratio* della legge regionale, rispetto alla precedente legge statale n. 560 del 1993 che permetteva l'acquisto ai soli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), ha voluto permettere l'acquisto della casa, oltre a questi ultimi, anche agli assegnatari di immobili di numerosi enti disciolti (Istituto nazionale per le casi degli impiegati statali, militari, eccetera, nel frattempo confluiti nel patrimonio dell'Ater) che, sebbene non potessero disporre dei requisiti reddituali di "assegnatario di alloggi ERP" (ufficiali e sottufficiali dell'esercito e delle forze di polizia), conducevano da decenni l'alloggio posto in vendita;

da notizie in possesso dell'interrogante, sembrerebbe che gli organismi umbri preposti all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale applichino, sulla base di una propria discrezionalità, la legge regionale n. 23 del 2003 o la superata legge n. 560 del 1993, a seconda della persona che occupa l'alloggio;

i Comuni umbri, disattendendo le disposizioni di legge citate e tuttora in vigore, emanano ordinanze di sgombero di numerosi alloggi condotti dai militari italiani e dai loro conviventi. È da biasimare che un ente pubblico disponga, a proprio piacimento, nell'ambito di un rapporto tra privati;

giòva ricordare che molto spesso è accaduto che le menzionate ordinanze siano state impugnate ed annullate da parte dei tribunali amministrativi poiché adottate in palese violazione di legge, prima fra tutte la sentenza del Consiglio di Stato n. 869/2006, che censura l'ordinanza di sgombero su alloggio ex INCIS, adottata irregolarmente dal Comune di Foligno (Perugia);

inoltre, ATER Umbria, disattendendo l'articolo 55 della legge regionale n. 23 del 2003, anziché vendere all'asta gli immobili da alienare, ha preferito assegnarli, sulla base di graduatorie di Comuni "compiacenti", a cittadini cinesi, albanesi, rumeni eccetera;

a giudizio dell'interrogante, è da biasimare e desta forte sdegno il caso di un soldato italiano che, combattendo per il proprio Paese, durante il secondo conflitto mondiale in Grecia-Albania, era rimasto ferito mentre salvava i propri connazionali (e a tal proposito fu insignito della medaglia d'argento al

valor militare) e oggi, nonostante l'avanzata età e la malattia, è stato privato della propria casa, condotta ineccepibilmente per 60 anni, per vederla assegnata ad un cittadino albanese, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta e se, oltre all'Umbria, si riscontrino altre criticità in altre regioni;

se non ritenga di dover intraprendere iniziative volte alla risoluzione dell'annosa problematica che vede coinvolti i militari italiani, privati di immobili spettanti loro o alle proprie famiglie, che invece vengono assegnati a cittadini extracomunitari;

per quali ragioni gli organismi umbri preposti all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale applichino, sulla base di una propria discrezionalità, la legge regionale n. 23 del 2003 o la superata legge statale n. 560 del 1993, a seconda delle persone che occupano l'alloggio.

(4-05681)

STEFANI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

i cittadini di Cereda, frazione del Comune di Cornedo vicentino, nell'ultimo mese sono stati vittime di gravi disservizi da parte della compagnia telefonica Telecom Italia, per il malfunzionamento o addirittura l'isolamento completo per giorni interi delle linee telefoniche e delle linee Adsl, che stanno causando gravi disagi;

a distanza di poche settimane, due interruzioni, dovute una volta alla pioggia e una volta a lavori di trivellazione per posare la fibra ottica, hanno lasciato circa 200 utenti senza telefono fisso e senza la possibilità di comunicare via *internet* o di ricevere pagamenti telematici, causando disagi ad abitazioni, aziende, negozi e ristoranti della zona;

in questo modo gli imprenditori, i commercianti e le piccole e grandi aziende presenti sul territorio che utilizzano telefono, *fax* e *internet* come strumenti base per il proprio lavoro, indispensabili per lo svolgimento della regolare attività, sono stati danneggiati sia in termini di immagine con i propri fornitori e clienti, sia in termini economici;

la società Telecom è incaricata, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche", di fornire il servizio universale telefonico su tutto il territorio nazionale;

ai sensi dell'articolo 61, comma 4, nell'ambito della direttiva per la qualità e le carte dei servizi di telefonia vocale fissa e per il servizio universale (delibera 49/09/CSP), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha fissato i valori obiettivo, ossia gli *standard* generali degli indicatori di qualità del servizio universale per la telefonia vocale fissa, che l'impresa designata, attualmente Telecom Italia, si deve impegnare a raggiungere;

tra gli obiettivi di qualità è espressamente indicato il tempo di riparazione dei malfunzionamenti, che non deve superare le 48 ore;

gli utenti lamentano una notevole discordanza fra gli *standard* imposti alla compagnia telefonica e quelli effettivamente applicati, ritenendo ingiusto il pagamento del canone a fronte di un mancato servizio da parte di Telecom Italia, anche perché il canone è finalizzato a mantenere ed ammodernare la linea telefonica;

la società Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 223 del 2006, ha presentato all'Autorità degli impegni in cui indica, fra gli obiettivi, quello di soddisfare i clienti finali attraverso concreti interventi per lo sviluppo e il miglioramento della qualità della rete e dei servizi,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, intenda intraprendere al fine di tutelare i diritti degli cittadini utenti della frazione di Cereda (Vicenza), che hanno subito nell'ultimo mese disagi nella propria vita personale e professionale a causa dei disservizi imputabili alla compagnia Telecom Italia, affinché sia loro garantito il servizio universale telefonico ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003;

se sia in possesso della documentazione relativa al rispetto degli impegni assunti dalla compagnia nei confronti dello Stato come fornitore di servizio universale telefonico e nei confronti degli utenti

consumatori, e se non ritenga opportuno divulgare i dati relativi all'effettivo utilizzo delle risorse economiche derivanti dal canone mensile per gli interventi di mantenimento e ammodernamento della linea telefonica.

(4-05682)

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

a fine maggio 2015 hanno cominciato il loro programma formativo, presso poli museali, soprintendenze, biblioteche e archivi di Stato facenti capo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, i "500 giovani per la cultura", i laureati selezionati dal Ministero per svolgere un "programma straordinario di formazione" della durata di 12 mesi, che prevedeva un'indennità di formazione mensile. Un'indennità che aveva suscitato diverse critiche, non solo da parte degli interroganti, per l'esiguità delle risorse stanziare;

la selezione dei 500 giovani ha previsto una procedura concorsuale con criteri alquanto rigidi: la prima scrematura è avvenuta sulla base dei titoli documentati, ove le attività che contavano di più erano proprio le collaborazioni, i lavori e gli *stage* svolti per la pubblica amministrazione. A questa prima fase di cernita è seguita una prova scritta che affrontava varie tematiche: storia, codice dei beni culturali, logica e informatica;

considerato che il Ministero, con circolare n. 4 del 2016, ha informato i partecipanti al programma "500 giovani per la cultura" di non aver fornito le indennità di gennaio a causa di un cambio di modalità nell'erogazione;

ritenuto che, ad oggi, i partecipanti non si sono viste attribuite le mensilità dovute e si rileva, a parere degli interroganti, una volontà di sfruttare il lavoro dei giovani laureati anziché offrire loro un'opportunità unica di formazione,

si chiede di sapere:

quale soluzione il Ministro in indirizzo intenda adottare per provvedere con urgenza al pagamento degli stipendi per tutti i partecipanti al progetto "500 giovani per la cultura", considerando che il diritto ad un'adeguata retribuzione è garantito dalla Costituzione, indipendentemente dalla tipologia di contratto;

se non ritenga di valutare, alla fine dell'esperienza, una possibilità di stabilizzazione per i partecipanti al progetto impegnati in percorsi ambiziosi che richiedono costanza e continuità.

(4-05683)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-02380, della senatrice Catalfo ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02793, del senatore Morra ed altri, sulla nomina del nuovo presidente del CNR.

1.5.2.3. Seduta n. 612 (ant.) del 21/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

612a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 21 APRILE 2016 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dà lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[DI MAGGIO](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (CoR). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,39).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(1949\)](#) *Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive (Approvato dalla Camera dei deputati)*

[\(1168\)](#) *TONINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,39)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1949

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1949, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1168.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche del relatore Casson e del rappresentante del Governo.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1949, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

[CASSON](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASSON](#), *relatore*. Signor Presidente, utilizzo questi minuti che abbiamo a disposizione prima di poter iniziare a votare, dando sinteticamente conto del senso degli emendamenti che abbiamo presentato come correlatori. Essi fanno riferimento a integrazioni e previsioni in materia di convenzioni internazionali di rapporto con il nostro codice di procedura penale, in particolare le norme transitorie, quelle di attuazione e coordinamento, per la parte concernente la possibilità di effettuare delle

conferenze telefoniche o video conferenze con sistemi audiovisivi, quando si tratta di sentire delle persone straniere sia in Italia che eventualmente per quanto ci riguarda negli Stati esteri.

All'interno del nostro ordinamento abbiamo già un insieme di norme di attuazione della procedura penale, gli articoli 146-*bis*, 147-*bis* e 205-*ter*, che fanno riferimento sia alle persone detenute, sia alle persone imputate, sia ai periti che ai testimoni.

Crediamo che il riferimento, contenuto anzitutto nei due emendamenti che presentiamo alle convenzioni internazionali, sia il nostro primo punto di orientamento. Peraltro, siccome in materia abbiamo una competenza e un'esperienza certamente superiori a quelle di molti Stati esteri per quanto riguarda i sistemi audiovisivi e le videoconferenze, riteniamo sia opportuno fare, in parte, rinvio alle norme del codice di procedura penale che già prevedono l'effettuazione delle audizioni, delle trascrizioni e delle registrazioni secondo i meccanismi che ben conosciamo. In questo senso, a nostro parere pare utile fare riferimento soprattutto all'articolo 205-*ter* delle norme di attuazione del codice di procedura penale che prevedono tutte le situazioni, anche per gli imputati, sia nel caso ordinario che possa succedere e, cioè, quello di uno stato di detenzione, ma anche nel caso in cui la persona imputata si trovi - ad esempio - in uno stato di malattia che non ne consente il trasporto. È per questo che va fatto questo riferimento. Se ci fermassimo infatti alle convenzioni internazionali, si lascerebbe al momento uno spazio interpretativo, e anche di formulazione e, poi, di applicazione della norma.

Per quanto riguarda in particolare l'emendamento 4.202, esso fa riferimento ai poteri del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni richieste in casi particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento; è ovvio che va fatta qui, in particolare alla lettera *f*), numero 3, la specificazione riguarda alla necessità che non esistano contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

L'emendamento 4.203 fa infine riferimento a una distinzione che effettuiamo tra sentenze e altre decisioni giudiziarie. Facciamo inoltre riferimento, con una proposta di inserimento, anche relativamente all'articolo 4, comma 1, lettera *e*), perché in un caso si parla di Stati dell'Unione europea e, nell'altro caso, di Stati extra Unione europea. È necessario in entrambi i casi che vengano assicurate le garanzie per le persone, per gli imputati e, in un concetto più ampio, sussumiamo il tutto sotto il concetto e la finalità di garanzia giurisdizionale.

PRESIDENTE. Quindi, abbiamo ottenuto anche il parere del relatore sull'emendamento 3.200.

CASSON, *relatore*. Abbiamo fatto solo l'illustrazione di alcuni emendamenti e dobbiamo concludere con quella degli emendamenti all'articolo 3.

PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato presentato solo l'emendamento 3.200.

CASSON, *relatore*. C'è una proposta di riformulazione, ma il parere del relatore sull'emendamento 3.200 è ovviamente favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di pronunciarsi sull'emendamento in questione.

[CHIAVAROLI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sull'emendamento 3.200 con la riformulazione proposta, il parere è favorevole. Chiedo, però, alla Presidenza di sospendere per qualche minuto i lavori, perché vorrei riflettere sulla riformulazione, magari aggiungendo le parole «e anche tenuto conto di quanto previsto».

PRESIDENTE. Vuole proporre una nuova riformulazione?

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vorrei concordare con il relatore l'esatta riformulazione dell'emendamento.

[PRESIDENTE](#). In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 10.

(La seduta, sospesa alle ore 9,46, è ripresa alle ore 10,01).

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

PALMA (FI-PdL XVII). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui è stato presentato un emendamento che invito il presentatore a illustrare.

[CASSON](#), *relatore*. Signor Presidente, la riformulazione tende a inserire la parola «anche» prima delle parole «tenuto conto» e il testo dell'emendamento risulta il seguente: "Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione», con le seguenti: «secondo quanto previsto dal titolo II della Convenzione e anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»".

PRESIDENTE. Il testo è stato distribuito ai senatori.

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

[CHIAVAROLI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200 (testo 2).

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Il microfono del senatore Airola si attiva per errore).*

AIROLA (M5S). 123 indagati, oggi, è il numero... *(Ilarità).*

PRESIDENTE. Senatore Airola, ha chiesto di parlare il senatore Santangelo.

Prego i tecnici di intervenire sull'impianto audio. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S).*

SANTANGELO (M5S). Ci sarà stato un problema di linea.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, per cosa ha chiesto di intervenire?

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

A scanso di equivoci, glielo chiedo ora e fino alla fine della legislatura. Quindi, signor Presidente, guardi sempre me prima di mettere in votazione un emendamento e io sarò sempre pronto e solerte nel chiedere il voto elettronico.

[PRESIDENTE](#). La richiesta onnicomprensiva non si può fare, ma va fatta volta per volta. Non ho alcun interesse a boicottare la sua richiesta, senatore Santangelo, ma ci vuole il sincronismo dei tempi. Nella precedente votazione ho concesso il voto elettronico, anche se la relativa richiesta era probabilmente arrivata fuori tempo massimo.

SANTANGELO (M5S). Al suo buon cuore!

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200 (testo 2), presentato dal relatore Casson.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio ed emendamenti che invito i presentatori a illustrare.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, a me sembra che, dietro all'emendamento 4.201 ci sia una gigantesca questione di principio, di cui vorrei che l'Assemblea prendesse coscienza in vista del momento in cui si procederà al voto.

La norma contenuta nel disegno di legge riguarda qualsiasi procuratore della Repubblica italiana. Parliamo, cioè, di decine e decine di procuratori della Repubblica, anzitutto di grandi procure, come Milano, ma mi vengono in mente anche procure come quella di Larino, che è stata famigeratamente nota in passato per le più stravaganti iniziative del suo procuratore capo, con arresti e indagini finite successivamente nel nulla. Ogni procuratore della Repubblica, secondo questo testo, può concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea ovvero di altri Stati, se previsto da accordi internazionali, la costituzione di squadre investigative comuni. Quindi, il procuratore di Larino può concordare autonomamente, con la Francia o con la Germania, la costituzione di squadre investigative comuni. Se previsto da accordi internazionali, ciò può avvenire anche con autorità diverse da quelle degli Stati membri dell'Unione europea e, quindi, con qualsiasi altro Paese del mondo, magari con l'autorità libica o un qualche Paese canaglia del mondo; in questo caso il procuratore deve darne solo comunicazione al Ministero della giustizia. Quindi, un procuratore della Repubblica può concordare autonomamente, con uno Stato sovrano estero, la costituzione di squadre investigative comuni, non deve chiedere l'autorizzazione a nessuno ed è libero di fare accordi con Paesi membri dell'Unione europea o con ogni altro Paese del mondo, a prescindere dalla qualità della sua democrazia, comunicandolo semplicemente al Ministro della giustizia.

Nel nostro emendamento 4.201, invece, noi prevediamo che il procuratore della Repubblica può svolgere queste attività solo previa autorizzazione del Ministro della giustizia. In tutti i Paesi europei queste sono vicende giustamente sotto il controllo del Parlamento: il Parlamento controlla il Governo e il Ministro deve rispondere politicamente delle sue azioni. Noi facciamo invece un sinallagma fra un qualsiasi procuratore della Repubblica e uno Stato sovrano - naturalmente i procuratori della Repubblica sono sotto il controllo di nessuno - mettiamo alla pari ogni procuratore della Repubblica con uno Stato sovrano e addirittura gli permettiamo di fare questi accordi anche con Stati al di fuori dell'Unione europea, senza l'autorizzazione del Ministro.

Ci deve essere allora pregiudizio culturale, politico e morale, per cui il Ministro di un Paese democratico come l'Italia, chiunque esso sia in carica, è meno affidabile di qualsiasi procuratore della Repubblica. Altrimenti non si capisce eppure perché, in uno Stato democratico, non sia il Ministro della giustizia ad autorizzare la costituzione di squadre investigative comuni che, se capisco bene, faranno sì che da un Paese dell'Africa o dell'Asia arriveranno persone che si metteranno a indagare con le nostre.

Tre anni fa ha fatto grande scalpore il caso di una cittadina straniera che è stata estradata all'estero: non si capiva bene se la responsabilità fosse del Ministro, del procuratore oppure della polizia. Ne è sorto uno scandalo nazionale, perché si è detto che il Ministro comunque era informato e il capo di gabinetto ha dovuto dimettersi. Adesso noi attribuiamo in capo a ogni procuratore la possibilità di costituire

squadre investigative comuni che vengono a investigare nel nostro Paese, in collaborazione con i nostri organi di polizia. In teoria potranno arrivare anche dalla Libia o da una sua fazione, perché si parla di autorità di altri Paesi, o da qualsiasi altro Paese con cui l'Italia abbia relazioni o contatti, senza un'autorizzazione preventiva del Ministero e del Ministro competente.

A me sembra una ulteriore conferma di una deriva nella quale il Parlamento abdica a principi fondamentali della democrazia in vigore in tutti i Paesi europei, per delegare funzioni delicatissime, senza alcun controllo politico, a tutti i procuratori della Repubblica insistenti sul territorio.

Mi rendo conto che difficilmente questo emendamento verrà accolto, ma è bene che rimanga nella memoria del Parlamento che, mentre c'è tutto un dibattito pubblico sul rapporto tra politica e magistratura, sulla magistratura che fa le leggi e sulla magistratura che si sostituisce al Parlamento, adesso la magistratura assumerà anche poteri che, in tutti i Paesi democratici, sono devoluti all'Esecutivo. E verrà assegnato all'autonomia di ogni procuratore della Repubblica la facoltà di costituire squadre investigatrici comuni con investigatori di altri Paesi.

Mi sembra questa una ulteriore strada verso una deriva di confusione tra i poteri dello Stato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASSON, relatore. Signor Presidente, innanzitutto invito al ritiro della proposta di stralcio S4.1, di cui è prima firmataria la senatrice Mussini. Se questa proposta aveva un significato, certamente anche politico, quando il testo è arrivato all'esame delle Commissioni riunite successivamente, anche con l'accoglimento di diversi emendamenti (sia della maggioranza che dell'opposizione) la formulazione, così come emerge dal testo dell'articolo 4, può soddisfare le esigenze inizialmente segnalate. Quindi, c'è un invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

Si esprime parere favorevole sull'emendamento 4.9, perché la formulazione letterale «provveda con decreto motivato senza ritardo» è certamente più precisa rispetto al testo originario. In Commissione ci eravamo riservati di valutare la questione per i lavori d'Assemblea e crediamo che con questo emendamento si dia la possibilità al procuratore della Repubblica sia d'intervenire in modo positivo sia di dare una risposta negativa. Quindi, ripeto, esprimo parere favorevole.

Nell'emendamento 4.200 inserisco alcune precisazioni da un punto di vista formale: l'emendamento conserva quindi la sua struttura, ma ad esso sono apportate piccole modifiche che adesso indicherò. Alla quinta riga, laddove si fa riferimento a «il collegamento audiovisivo», queste parole vengono sostituite con le seguenti: «le varie forme di collegamento a distanza». Alla riga successiva, dove si dice: «condizioni di utilizzabilità tenuto conto di quanto previsto», tra «utilizzabilità» e «tenuto» va inserita la parola «anche»; quindi, la frase diventerebbe: «le condizioni di utilizzabilità anche tenuto conto di quanto previsto». La terza precisazione formale è sulla fine dell'emendamento: dove si richiamano le «disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» va aggiunto «per la partecipazione a distanza dell'imputato». Con questa riformulazione formale si esprime naturalmente parere favorevole.

Se l'emendamento 4.200 (testo 2) venisse approvato, l'emendamento 4.20 verrebbe assorbito e quindi rivolge un invito al suo ritiro.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.201, del senatore Giovanardi, faccio presente all'Assemblea che le squadre investigative comuni già esistono, sono uno strumento fondamentale d'indagine per tutta l'Europa e sono state adottate, a seguito di legge del Parlamento italiano proprio due anni fa, con decreti legislativi applicativi da parte del Governo. Sono quindi già funzionanti e riguardano gli Stati dell'Unione europea. Noi ci siamo presi uno scrupolo in più perché, quando si tratta di squadre investigative europee che non fanno riferimento agli Stati dell'Unione europea, il Ministro interviene con la comunicazione dell'accordo formulato, proprio perché sia nella consapevolezza di tutti quanto succede con riferimento alle squadre investigative comuni. Quindi, in questo senso il parere è contrario.

L'emendamento 4.202 contiene precisazioni che fanno riferimento ai principi fondamentali

dell'ordinamento giuridico dello Stato e su di esso naturalmente esprimo parere favorevole.

All'emendamento 4.203, che fa riferimento alla garanzia giurisdizionale di cui ho parlato in sede di illustrazione poco fa, faccio presente una sola aggiunta formale, poiché intendo aggiungere, dopo le parole: «lettera e), ai», la parola: «soli»; pertanto la formulazione sarebbe la seguente: «ai soli fini della garanzia giurisdizionale». Anche su questo emendamento il parere, naturalmente, è favorevole.

[CHIAVAROLI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di stralcio S4.1, presentata dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dai senatori Cappelletti e Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200 (testo 2), presentato dal relatore Casson.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 4.20 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 4.200 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.201.

[COMPAGNA](#) (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*CoR*). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione il relatore che ci informa che le squadre operative esistono già, almeno su scala europea; inoltre, se non ho capito male egli ci ha anche detto che comunque verrebbero autorizzate da un intervento del Ministro della giustizia, ma non è così. Il testo prevede invece l'onere di dare comunicazione al Ministro della giustizia, quindi non è affatto la stessa cosa. Di qui deriva l'opportunità, a rischio di una vistosa sgrammaticatura dal punto di vista costituzionale, della formulazione prevista nell'emendamento in esame.

Nel nostro ordinamento costituzionale il Ministro della giustizia ha un suo ruolo, non certo per ledere autonomia e indipendenza della magistratura procedente, ma perché, ad esempio, un ruolo di politica internazionale, un ruolo esterno, quindi comunque rapportato in ogni democrazia al controllo parlamentare, passi per il Ministro della giustizia. Nel nostro ordinamento costituzionale c'è una condizione che rende il Ministro della giustizia (pensiamo alle sue prerogative in termini di esercizio dell'azione disciplinare) certamente un collega degli altri Ministri, ma particolarmente rivolto alla tutela dell'ordinamento democratico.

Nel caso in cui noi non arrivassimo alla formulazione suggerita nell'emendamento 4.201 e facessimo nostri gli argomenti del testo, ci troveremmo un ordinamento costituzionale che prevedrebbe uno sconfinamento di prerogative internazionali in capo a benemeriti procuratori che, fino a prova contraria, sono sì dei magistrati, ma dei funzionari magistrati sui quali il Parlamento non avrebbe (giustamente) alcuna prerogativa.

Ecco perché mi pare che il passaggio della previa autorizzazione del Ministro della giustizia, che -

ripeto - non è attualmente previsto (è previsto solo il darne comunicazione), sia una tutela degli aspetti costituzionali della nostra democrazia parlamentare. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, richiamo l'attenzione di tutti su questo emendamento, e non solo su questo. I componenti della Commissione giustizia sanno che su questo provvedimento il nostro Gruppo ha dato un forte contributo muovendosi nella stessa ottica del relatore, con una serie di emendamenti che sono stati accolti o assorbiti proprio perché avevamo la stessa linea interpretativa.

La nostra posizione, non solo in questo punto (come ha fatto oggi il senatore Giovanardi con l'emendamento) ma anche in altri punti del disegno di legge, era a favore del potere di autorizzazione da parte del Ministro della giustizia. Badate, non è una questione politica (mi meraviglierei se per ipotesi dovessimo votare in ragione dell'appartenenza a Gruppi diversi), ma è una ragione istituzionale. Come tutti sapete, in Europa, come quasi in tutto il mondo, il Ministro della giustizia ha il potere su tutti gli organi del pubblico ministero; ha dei poteri che nel nostro Paese con questo provvedimento si vogliono spostare a favore solo del magistrato, che non ha responsabilità politica. Ma noi qui, correttamente, abbiamo introdotto non solo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ma i principi di reciprocità con gli altri Stati.

Ora, che il Partito Democratico, normalmente attento alle questioni costituzionali e istituzionali, sia favorevole a una soluzione come quella prevista nel disegno di legge perché probabilmente alcuni magistrati spingono in tale direzione, credo sia un errore. Devo dare atto che il relatore, in Commissione, aveva detto di ritirare gli emendamenti (io ne avevo formulati tre su questo punto), perché c'era la necessità di trovare una soluzione e di riflettere, poiché dal Governo (ma non ho capito se dal ministro Orlando o dall'ufficio legislativo del Ministero della giustizia, composto da magistrati) vi era stata un'indicazione contraria a questa soluzione.

Venendo all'emendamento specifico, per i Paesi europei addirittura diciamo che il Ministro non deve essere nemmeno informato. Ma vi rendete conto che in Francia esiste la discrezionalità dell'azione penale e la dipendenza dal Ministro della giustizia? E che anche in Germania, dove c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, i magistrati, pur potendo passare, come in Italia, dalla funzione giudicante alla funzione requirente, anche quando svolgono funzioni requirenti dipendono dal Ministro della giustizia? E noi non prevediamo nemmeno un'indicazione, un'informativa al nostro Ministro. Addirittura con i Paesi non europei daremmo solo una comunicazione al Ministro. Quindi per Paesi come gli Stati Uniti d'America o i Paesi dell'Asia (ad esempio, l'Oman) che cosa farà il nostro procuratore della Repubblica? Va a parlare con il Ministro della giustizia di quei Paesi con un enorme dislivello di responsabilità.

Chiedo pertanto che, prima di votare l'emendamento, non solo ci sia una riflessione, ma che il relatore, nel quale confido, intervenga sul Governo - e non solo su questo - affinché, tenendo fede a quello che avevamo detto in Commissione, in questa sede si possano correggere questi aspetti e prevedere che il Ministro abbia il potere di autorizzare e che non venga meramente informato - nei rapporti internazionali questo è sempre avvenuto - e quindi che vi sia una difesa delle istituzioni del nostro Paese. *(Applausi del senatore Romani Paolo)*.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, confermo il voto a favore.

Mi dispiace per il relatore, perché bisogna essere onesti intellettualmente: il testo non parla di Paesi europei. Il collega Caliendo giustamente ha sottolineato che degli accordi che intervengono tra procuratori e Stati sovrani europei il Ministro della giustizia non ne sa assolutamente nulla perché non gli deve essere notificato nulla e già questa è un'anomalia gigantesca, ma nel caso di Paesi non europei il testo che verrà votato, se la maggioranza lo accoglierà, stabilisce che il procuratore dà comunicazione dell'avvenuto accordo. Il relatore dice che poi interverrà il Ministro della giustizia, ma

il Ministro non interverrà affatto perché l'unico onere che avrà il procuratore che ha stipulato un accordo, ad esempio con la Cina, sarà di comunicarlo al Ministro. Vi sembra possibile che si costruisca un sinallagma di questo tipo, che è una frattura costituzionale gigantesca? Da quando i procuratori della Repubblica possono fare, ognuno di loro, politica internazionale e stabilire di fare squadre di investigazione comune anche sul nostro territorio, senza alcun controllo da parte del potere politico, del Governo e del Parlamento? A me sembra che un minimo di ragionevolezza dovrebbe portare a rivedere questa norma, che è peggiorativa rispetto alla situazione originaria. Prima si parlava, se non altro, di Paesi europei. Quando un Paese entra nell'Unione, infatti, almeno c'è una certa garanzia, ma qui allarghiamo questa possibilità a tutto il mondo.

Pertanto, anche io inviterei il relatore e l'Assemblea a una riflessione prima di votare contro questo emendamento, che semplicemente riporta il tutto sui binari della democrazia e dello stato di diritto.

[BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, chiederei al relatore una riformulazione che limiti questa autonomia soltanto ed esclusivamente ai Paesi appartenenti all'Unione europea perché, in effetti, trovo le valutazioni del collega Giovanardi condivisibili. Se non verrà fatta questa riformulazione, dichiaro che il mio voto all'emendamento 4.201 sarà favorevole.

[CASSON](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASSON](#), *relatore*. Signor Presidente, cercherò di illustrare, seppur sinteticamente, il motivo per cui è stata presentata questa previsione nel disegno di legge da parte soprattutto del Governo, poi anche l'emendamento integrativo che le Commissioni 2a e 3a hanno presentato e cercherò anche di chiarire - probabilmente prima non mi sono spiegato bene nella dovuta sintesi - cosa sono queste squadre investigative comuni. Innanzitutto non sono squadre operative, ma squadre investigative comuni previste dal diritto internazionale europeo e dallo Stato italiano. Cito in particolare, per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, la decisione quadro del 13 giugno del 2002. A seguito di quella decisione, che risale ormai a quattordici anni fa, si doveva procedere all'approvazione di norme del nostro diritto interno per la formazione e la previsione di queste squadre investigative comuni, secondo le indicazioni che venivano da questa decisione quadro. Questo non è stato fatto nell'immediatezza da buona parte degli Stati europei, tanto che successivamente, nel 2005, è intervenuta un'altra decisione quadro, sempre dell'Unione europea, datata 23 agosto 2005, che ha imposto agli Stati membri di adottare questo strumento investigativo comune all'interno degli Stati facenti parte dell'Unione europea.

Allo stato attuale, fin dall'anno scorso, tutti gli Stati dell'Unione europea avevano adottato questo strumento investigativo; l'ultimo rimasto era lo Stato italiano, che non aveva provveduto. In questa legislatura c'è stato un intervento normativo da parte del Parlamento (da ultimo, in particolare, un decreto legislativo del 15 febbraio 2016, quindi di poco tempo fa), passato ovviamente attraverso le Commissioni parlamentari per quanto di competenza, che adottava anche per l'Italia lo strumento delle squadre investigative comuni, con particolare riferimento a tutta una serie di reati gravissimi, quali la lotta al terrorismo e alla grande criminalità organizzata.

Ricordiamo tutti - anche il Popolo della Libertà con cui abbiamo lavorato in Commissione - che c'è stata una segnalazione all'inizio di quest'anno, proprio a seguito dei gravi fatti criminali terroristici, che aveva determinato, anche dal punto di vista normativo, un'accelerazione delle procedure legislative ancora *in itinere*. Quindi, abbiamo semplicemente adeguato il nostro diritto interno alle previsioni vincolanti dell'Unione europea. Ciò è indicato nella prima parte di tale norma, che ribadisce anche in questo disegno di legge di cosa si tratta: noi seguiamo i criteri dettati dall'Unione europea. Le direttive vanno applicate così come sono, e noi abbiamo fatto quanto previsto dall'Unione europea.

C'è poi una seconda situazione che riguarda gli Stati esterni all'Unione europea. Cosa prevedeva in quel caso la norma inizialmente proposta dal Governo? Se esistono accordi internazionali - lo

sottolineo - sottoscritti dall'Italia (quindi votati dal Parlamento italiano e in vigore) ai quali lo Stato italiano deve sottostare per il principio delle norme di rango primario rispetto a quelle di rango successivo, si può procedere a squadre investigative comuni anche per gli Stati extraeuropei. Questa indicazione veniva ribadita dal Governo e da questo disegno di legge in prima battuta.

Come Commissioni giustizia ed affari esteri del Senato ci siamo fatti carico di questo tema e abbiamo previsto un di più, nel senso che di questo deve essere data comunicazione al Ministro della giustizia quando si tratta di formulazioni e di accordi con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, ovviamente per quanto di competenza del Ministro. Si è quindi inserita questa comunicazione, scritta nel rispetto del diritto europeo e del diritto internazionale.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l'intervento del relatore Casson. Qui non è in discussione la costituzione e l'operatività delle squadre investigative comuni, ma quale autorità abbia il potere di interloquire in ordine a tale costituzione.

Secondo il concetto espresso dal senatore Casson, la competenza è in capo all'autorità giudiziaria, che può sostanzialmente prendere accordi con corrispondenti autorità di altri Stati per tale costituzione.

Giustamente il senatore Caliendo, poco fa, ha fatto notare all'Assemblea come questa formulazione consentirebbe in astratto ad uno dei 126 - se non ricordo male - procuratori della Repubblica esistenti in Italia di prendere, ad esempio, un accordo diretto con il Ministro della giustizia americano, essendo evidentemente l'*Attorney general*, cioè il Ministro della giustizia americano, l'autorità competente alle squadre investigative comuni.

Non potete non comprendere quanto questa situazione sia sbilanciata; per esempio, il procuratore della Repubblica di Larino - con tutto il rispetto - potrebbe costituire, in accordo con il Ministro della giustizia americano, una squadra investigativa comune.

Detto questo, siccome si parla di Stati diversi dall'Unione europea, apro e chiudo una parentesi: il Ministro della giustizia francese può bloccare la costituzione delle squadre investigative comuni in ragione del diritto interno attuativo delle convenzioni cui faceva il riferimento il senatore Casson. Il problema allora è questo; se la costituzione delle squadre investigative comuni, per qualsivoglia ragione, non necessariamente nota al sopra citato procuratore della Repubblica di Larino, può mettere in dubbio e in crisi le esigenze di sicurezza nazionale, può l'autorità di Governo in qualche modo interloquire? Questa possibilità di interlocuzione - che mi sembra ispirata esclusivamente al buonsenso - può essere soddisfatta con la mera comunicazione? A che serve, senatore Casson, dare comunicazione al Ministro della giustizia, se poi non si prevede, in ragione di questa comunicazione, una possibilità di intervento di quest'ultimo?

Siccome viviamo in questo Paese e sappiamo bene che il Ministro della giustizia difficilmente negherà un'autorizzazione, ove questo diniego dovesse essere strumentale a ragioni non solide, credo allora che affermare, come si fa nell'emendamento 4.201, «previa autorizzazione del Ministro della giustizia», a mio avviso renderebbe la norma sicuramente operativa, ma sicuramente più consona a quelli che sono i principi generali del nostro ordinamento, richiamati poco fa dal senatore Compagna.

In altri termini, si chiede che in condizioni di assoluta reciprocità con altri Paesi, ivi compresi quelli dell'Unione europea (perché la Francia, come ricordavo prima, consente al Ministro della giustizia di bloccare le squadre investigative comuni), si proceda alla costituzione delle squadre investigative comuni (e che quindi anche il procuratore della Repubblica di Larino possa, in ipotesi, costituire con il Ministro della giustizia americano queste squadre investigative comuni), a condizione però che il Ministro della giustizia italiano sia previamente reso edotto di quanto sta accadendo e autorizzi, com'è normale che sia, tale costituzione.

Questo è in estrema sintesi il problema. Davvero non riesco a comprendere la ragione per la quale - salvo quella, un po' dietrologica, cui faceva cenno il senatore Caliendo parlando di un atteggiamento lobbistico dei magistrati - non tanto il relatore non esprima il suo parere favorevole in ordine a questo

emendamento, ma soprattutto non lo faccia il rappresentante del Governo. Ma, insomma, nel momento in cui questa costituzione di squadre investigative comuni dovesse essere posta in essere con problemi rilevanti per la sicurezza di questo Paese, secondo voi ne risponderà il procuratore di Larino o il Ministro della giustizia? Davvero voi ritenete che su un sistema così delicato il Governo e il Ministro della giustizia debbano adottare la politica dello struzzo, mettendo la testa sotto terra, per poi difendersi, ove mai dovesse accadere qualcosa, dicendo che in fin dei conti non ne sapevano nulla e che la comunicazione gli è stata data solo successivamente? *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Il Governo tace.

PRESIDENTE. No, il Governo ha già espresso un parere conforme a quello del relatore. Se poi il rappresentante del Governo vuole prendere la parola, senatore Palma, è libero di chiederla e di prenderla. Mi pare però che il Governo, con il suo silenzio, confermi la conformità al parere contrario, nonostante gli appelli ed anche alla luce dell'intervento del relatore.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.201, presentato dal senatore Giovanardi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.202, presentato dal relatore Casson.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.203 (testo 2), presentato dal relatore Casson.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Vorrei segnalare alla Presidenza che erroneamente ho votato a favore dell'articolo 4, mentre il mio voto era contrario, neanche di astensione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto doverosamente.

Metto ai voti...

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Airola, dovete essere tempestivi nelle richieste.

AIROLA *(M5S)*. Ma dai, che stai lì a cliccare tutto il giorno...

PRESIDENTE. Calma, collega. La votazione elettronica bisogna chiederla al momento opportuno. In ogni caso, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta, benché tardiva, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. *(Commenti del senatore Airola)*.

(La richiesta risulta appoggiata).

AIROLA *(M5S)*. Viene a fare il precisino. Per fare i precisini bisogna essere precisini!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, abbiamo fatto finora 14 votazioni e c'è una scheda inserita nella prima fila, cui non corrisponde la presenza di un senatore. Ce ne saranno tante altre. Visto che lei è così preciso, la invito a farla rimuovere e ad assumere i provvedimenti disciplinari del caso...

PRESIDENTE. Ha ragione. Grazie della segnalazione. Prego i senatori Segretari di procedere al ritiro della scheda, che vedo anche io.

SANTANGELO *(M5S)*. ...visto che, fuori da questi palazzi, quando si timbra pur essendo assenti si perde il posto di lavoro, mentre qui non è così. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Non è la stessa cosa, ma ha ragione nella sua osservazione. Prego il senatore Segretario Scoma di ritirare la tessera nella prima fila e di procedere ad un'ulteriore verifica visiva se vi siano altre postazioni in analoga condizione. *(Il senatore Scoma si reca tra i banchi a verificare le postazioni di voto)*.

AIROLA *(M5S)*. Din don! Aggiornamento indagati: il PD ha 124 indagati. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Chiedo agli Uffici di verificare il microfono del senatore Airola e di verificare come mai è la seconda volta che si accende. Non può essere un errore, perché se fosse così avrebbe una sua rilevanza: sembra esservi un abuso nell'uso del meccanismo. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Il senatore Scoma ha perso la possibilità di votare.

PRESIDENTE. Il senatore Scoma era presente, ma era andato a svolgere il suo ufficio.

[BUEMI](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Credo che non sia accettabile che venga data surrettiziamente la parola a chi non l'ha chiesta, semplicemente manifestando un errore tecnico. È la terza volta che succede e questo non deve succedere! *(Vivaci commenti del senatore Airola)*.

AIROLA (M5S). Parlo lo stesso. Fai un esposto! (*Proteste dal Gruppo PD*).

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). E no, la terza volta no!

PRESIDENTE. Ha ragione e più che disporre delle verifiche sul funzionamento degli impianti non posso fare. È una questione che mi insospettisce: nessuno ha dato la parola al senatore Airola e, come controlliamo le tessere, chiedo ai Segretari di verificare cosa sia accaduto, perché tutto va verificato.

AIROLA (M5S). Sei la vergogna del Senato, Buemi! Sei la vergogna di tutti noi (*Vivaci commenti del senatore Buemi*).

PRESIDENTE. Richiamo all'ordine il senatore Airola. (*Vivaci commenti della senatrice Cardinali*).

CALEO (PD). Viva Buemi! (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

DLMAGGIO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Prenda coraggio, senatore, in fondo lei è un abile oratore.

DI MAGGIO (CoR). Signor Presidente, innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare i due relatori, il senatore Sangalli e il senatore Casson, vice presidente della Commissione giustizia del Partito Democratico, per il lavoro che abbiamo svolto e perché finalmente, per la prima volta, abbiamo trovato due interlocutori con i quali è stato possibile ragionare e vedere soddisfatte le esigenze dell'opposizione: c'è stato un dibattito franco all'interno del quale finalmente abbiamo avuto la possibilità di poter essere ascoltati dai relatori.

Vengo ora al contenuto. Il disegno di legge che abbiamo oggi all'esame del Senato muove dell'assunto, chiarito nella sua originaria relazione introduttiva, della inadeguatezza dell'attuale sistema normativo di assistenza giudiziaria, a fronte di una criminalità, specialmente quella organizzata, che ha esteso il proprio raggio di azione ben oltre i confini del territorio di un singolo Stato e che sa ben sfruttare tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e delle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell'informazione.

Il testo, operando su diversi piani di intervento consistenti nella ratifica di Accordi internazionali, in una proposta di delega legislativa nonché in un diretto intervento di modifica su alcune norme del codice di procedura penale, riguarda la materia della cooperazione ed assistenza giudiziaria per il contrasto dei fenomeni criminali.

Il proficuo lavoro svolto in Commissione ha fatto sì che gli aspetti di criticità e di distonia normativa presenti nel testo licenziato dalla Camera possano ritenersi superati anche grazie all'apporto delle proposte emendative che, come Gruppo dei Conservatori e Riformisti, abbiamo portato in sede di Commissione e che i relatori, in molti casi, hanno fatto propri.

Mi preme, in particolare, sottolineare come il testo che stiamo votando abbia recepito le nostre istanze circa il necessario rispetto del fondamentale principio di reciprocità nelle domande di assistenza giudiziaria e di estradizione, con particolare riguardo ai Paesi extra-UE, ove tale condizione od analoghe garanzie possono non essere disciplinati da atti pattizi internazionali.

Così come ritengo positivo il recepimento di un altro nostro emendamento finalizzato a fissare dei precisi parametri in base ai quali l'autorità giudiziaria competente deciderà se accogliere o no la richiesta di assistenza giudiziaria. Tali criteri sono quelli forniti dall'articolo 724, quinto comma, del codice di procedura penale, per il diniego di esecuzione delle rogatorie con riferimento alla compatibilità della richiesta di assistenza con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con la legge penale all'assenza di pregiudizi persecutori nei confronti dell'imputato che non abbia prestato il proprio consenso.

Concludo con la modifica apportata alla novella in tema di estradizione ove, nel rispetto dei principi fondanti il nostro ordinamento giuridico, è stato inserito il principio della doppia imputabilità, in forza della quale non si può essere estradati per qualcosa che nel nostro Paese non costituisce illecito penale.

Ciò eviterà che le persone possano ritrovarsi accusate di reati di cui non conoscevano neppure l'esistenza perché molte condotte - tra le quali, per esempio, i cosiddetti reati d'opinione - possono essere valutati in modo diverso nelle varie giurisdizioni.

In forza di queste considerazioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo dei Conservatori e Riformisti al provvedimento in esame. (*Applausi dei senatori Liuzzi, Comaroli e Stefani*).

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, siamo di fronte ad un provvedimento molto complesso e particolarmente tecnico, che affronta le grandi problematiche afferenti all'applicazione di norme interne e internazionali per combattere la criminalità. La più alta veste che può assumere un'organizzazione criminale è quella che le consente di agire oltre i confini statali e quando, purtroppo, il crimine si estende come un macchia, coinvolgendo il territorio di più Stati, esso diventa un morbo capace di inquinare e far ammalare dall'interno gli stessi ordinamenti statali. Una criminalità estesa in tal modo si può combattere solo attraverso la cooperazione.

Da questo punto di vista, ben venga un provvedimento come quello in esame, su cui anticipo il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord, anche se, come è già stato segnalato da alcuni colleghi in discussione generale, dispiace che la Convenzione risalga al 2000 e che si arrivi ad una ratifica dopo tutti questi anni. Ciò testimonia quanto sia difficile il recepimento delle norme europee all'interno degli ordinamenti degli Stati membri. Tale difficoltà può essere superata solo attraverso un grande dialogo e una profonda cooperazione, non solo sotto il profilo dell'assistenza giudiziaria, ma anche attraverso una cooperazione di tipo diplomatico.

Occorre però ricordare che per combattere il crimine e queste forme virulente, presenti all'interno della nostra società, si deve passare necessariamente attraverso una collaborazione e una cooperazione tra gli Stati, che diventa aiuto reciproco anche sotto i profili enunciati e illustrati nella Convenzione e nella relativa legge di ratifica. Si tratta infatti di una cooperazione che riguarda il livello investigativo, attraverso le squadre investigative, il riconoscimento delle sentenze e tutte le procedure relative all'estradizione. Si tratta di passaggi necessari, affinché si possa creare una vera barriera contro la criminalità.

Ciò che però dobbiamo sempre ricordare è che, per favorire questo tipo di cooperazione, occorre che i confini statali non diventino mai una barriera per la lotta alla criminalità: il rifugio presso un altro Stato non deve mai costituire una forma di impunità. Sotto questo profilo, è importantissimo ciò che è stato rilevato dagli stessi relatori, a proposito della modifica del testo in Commissione riguardante il principio di reciprocità. È infatti importante che tutti gli Stati collaborino e il principio di reciprocità sia uno stimolo affinché venga attuata una collaborazione vera, che non deve mai essere solo unilaterale.

Colgo l'occasione per ricordare anche che provvedimenti come quello in esame sono importanti, ma a nulla potrebbero servire se all'interno dello Stato non venisse approntata una normativa penale seria e rigorosa nella lotta contro il crimine. Denunciamo invece ciò che è stato fatto dal Governo in carica e da quello che l'ha immediatamente preceduto, attraverso un insieme di provvedimenti che abbiamo definito svuota carceri e che hanno permesso di accordare, all'interno del nostro Stato, forme di benefici per evitare che la reclusione costituisca la modalità principale di esecuzione della pena, determinando anche prese di posizione da parte delle forze di polizia che a questo punto si trovano disarmate, perché non hanno a disposizione norme che permettano loro di effettuare una seria lotta contro la criminalità. Proprio in questi giorni, presso la Camera dei deputati, stiamo discutendo norme in materia di legittima difesa, che sono state completamente vanificate dalle modifiche apportate in Commissione, che si spera possano essere ribaltate in quest'Aula. Non è così che si combatte il crimine: è inutile fare proclami, con norme come questa, che sembrano essere condivise da tutti, se poi all'interno dello Stato non si appronta una normativa seria ed efficace. (*Applausi della senatrice Comaroli*).

È per questo che noi voteremo sempre i provvedimenti che comportano una vera e seria lotta contro la delinquenza e voteremo sempre contro tutti quei provvedimenti che invece comporteranno dei benefici per i delinquenti. Non si vuole pensare che ci debbano essere pene disumane e non si vuole pensare alle carceri come ad una sorta di mondi disumani, che possono ledere i principi che riguardano le persone. Ma, signori, se non si è uno Stato serio sotto il profilo della giustizia, se la giustizia non è credibile, uno Stato diventa non più credibile.

Quindi rinnoviamo ancora la nostra dichiarazione di voto favorevole nei confronti di questo provvedimento, appellandoci però continuamente nei confronti del Governo e della maggioranza, affinché modifichino le norme e combattano veramente i fenomeni di criminalità che affliggono il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare l'astensione del mio Gruppo, a causa del *vulnus* generato dalla votazione di un emendamento secondo noi fondamentale, perché il testo del disegno di legge, in quel punto, scardina i principi dello Stato di diritto e viola la nostra Costituzione. L'emendamento è stato presentato da forze dell'opposizione che hanno scelto di concorrere a tal punto con la maggioranza, in un rapporto di leale collaborazione, da suggerire che fosse il Ministro della giustizia ad autorizzare la costituzione di squadre investigative comuni. Il Ministro della giustizia, a quanto pare, è espressione di un Governo in carica ed è espressione proprio di quella parte del Parlamento che ha bocciato l'emendamento.

Certo che c'è un problema politico di fondo. Il presidente Renzi è venuto qua a raccontarci, l'altro giorno, tutta una serie di belle cose rispetto alla giustizia, ma la realtà è sotto agli occhi di tutti: la politica giudiziaria della maggioranza, del Governo e del PD, gloria loro, la fanno i colleghi Casson e Lumia. È chiaro che il Governo è a trazione Casson-Lumia. Il prodotto legislativo che esce dalla Commissione giustizia e dal Parlamento, dall'omicidio stradale al disastro ambientale, fino al discorso della prescrizione, è esattamente il rovescio di quello che ci viene a raccontare il Presidente del Consiglio. È evidente che si tratta di un problema di fondo, che arriva perfino a scavalcare il Parlamento e il potere esecutivo, pur di dare più potere ai magistrati, come la votazione di oggi ha dimostrato.

Per questi motivi, pur condividendo larga parte del contenuto di questo disegno di legge, noi ci esprimiamo per l'astensione.

[PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, dirò poche parole per annunciare il nostro voto a favore della ratifica in esame. Ovviamente anche noi condividiamo le parole di chi ha detto che la ratifica arriva con molti anni di ritardo.

Il nostro voto sarà favorevole perché la Convenzione risponde alla necessità di migliorare la cooperazione giudiziaria, senza pregiudicare però le norme che tutelano la libertà e soprattutto continuando ad assicurare l'assistenza giudiziaria in maniera rapida ed efficace, compatibile con i principi fondamentali del diritto interno dei singoli Stati appartenenti all'Unione europea, nel rispetto dei diritti individuali.

La mancata ratifica, in tutti questi anni, della Convenzione da parte dell'Italia ha ovviamente contribuito a delegittimare ed indebolire il nostro Paese nelle organizzazioni internazionali, ma ha anche impedito, ad esempio, un lavoro che poteva essere fatto per ricostruire la verità e per garantire giustizia alle vittime della strage di Ustica. Proprio in assenza della ratifica di questa Convenzione, nel Parlamento europeo non è stato possibile per l'Italia chiedere una cooperazione che potesse riportare verità su quei fatti. Noi voteremo dunque a favore, nonostante non abbiamo condiviso l'inserimento alla Camera della delega al Governo per riformare il libro XI del codice di procedura penale e la modifica di alcune disposizioni in materia di estradizione all'estero.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11)

(Segue PETRAGLIA). Abbiamo molto apprezzato il lavoro svolto dalla Commissione giustizia del Senato, che è emerso dal dibattito. Essa ha introdotto una serie di criteri direttivi e puntuali principi proprio per limitare, dando indicazioni più precise, una delle ennesime deleghe che questo Governo tenta tutte le volte di riservare a sé. Lo vogliamo ribadire, perché ogni volta che si conferisce una delega troppo ampia al Governo si continua a delegittimare il ruolo del Parlamento.

Nonostante tutto questo, però, consideriamo ovviamente prioritaria la ratifica, tardivissima, della Convenzione, proprio per le motivazioni già dette. Pertanto, il voto di Sinistra Italiana e di altre componenti del Gruppo Misto sarà a favore. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

FALANGA (AL-A (MpA)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A (MpA)). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria del 29 maggio 2000, già operativa, con ratifiche interne, in 24 Paesi dell'Europa, oggi arriva anche da noi. A distanza di ben 16 anni, viene ratificata e resa operativa. Dove e come si è mossa la Convenzione sull'assistenza giudiziaria del 2000?

Si è mossa su un quadro normativo costituito dalla Convenzione europea del 1959, dalla Convenzione di applicazione del Trattato di Schengen del 1985 e dal Trattato di Benelux di estradizione e assistenza del 1962.

Bisogna dare atto al relatore e al Governo che in Commissione c'è stata una discussione approfondita, che ha visto una disponibilità al ragionamento per portare all'emanazione di un provvedimento che fosse il più corretto possibile. Molti sono stati gli emendamenti presentati dal senatore Caliendo che sono stati accolti. È rimasto qualche dubbio interpretativo che questa mattina, al di là del voto favorevole dichiarato da tutte le forze politiche, ha dato adito a qualche discussione interna. Non voglio cadere anch'io nell'ambito di questa problematica, ma voglio dire che la visione del senatore Compagna, probabilmente animata anche da un apprezzabile spirito patriottico ma limitata a una visione del diritto interno e della nostra Costituzione, fa sfuggire di vista il fatto che le norme europee rispetto al nostro diritto interno, sono norme primarie, alle quali il diritto interno si deve attenere. È, ovviamente, la classica graduazione della classificazione delle norme tra norme primarie e norme secondarie. Ebbene, la norma interna è norma secondaria rispetto alla norma primaria. Quindi, probabilmente, tralasciando questa visione ampia del sistema normativo di riferimento, il senatore Compagna si è lasciato andare addirittura a qualche rilievo di incostituzionalità del provvedimento di legge che stiamo oggi approvando.

Altro rilievo devo fare al senatore Palma. È nota la mia ammirazione per la maestosa preparazione del senatore Palma.

Però l'osservazione del senatore Palma, quando afferma che il procuratore di Larino (un paese che non conosco, immagino sarà un piccolo centro) potrà concordare con il Presidente degli Stati Uniti d'America la costituzione di una squadra investigativa comune, è suggestiva ma non è esatta, perché la norma non prevede affatto il potere, attribuito al procuratore di Larino, di concordare con il Presidente degli Stati Uniti d'America la costituzione di una squadra investigativa comune. Ci sono dei passaggi che tale procuratore deve fare prima di giungere all'accordo con il Presidente degli Stati Uniti: c'è quello con il procuratore capo, quello con il procuratore nazionale antimafia, tutte autorità di cui è prevista la partecipazione. *(Commenti del senatore Giovanardi)*. Il senatore Giovanardi mi interrompe, evidentemente non gli piace ciò che dico. Mi dispiace, ma è così.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Non è vero!

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, faccia svolgere l'intervento.

FALANGA (AL-A (MpA)). Senatore Giovanardi, lei deve sapere una cosa rispetto a quando si emette un ordine di arresto nei confronti di un soggetto che ha una visibilità. Lei probabilmente non frequenta le aule di giustizia, ma deve sapere...

PRESIDENTE. Senatore Falanga, si rivolga alla Presidenza e non al senatore Giovanardi.

FALANGA (*AL-A (MpA)*). La ringrazio, signor Presidente, anche perché mi evita un'emozione, diversa da quella che mi provoca lei quando le parlo.

Stavo dicendo che chiaramente ci sono dei passaggi a cui si deve attenere, ma tutto ciò non ha alcuna rilevanza. Ritengo infatti che viviamo in un momento in cui, sia per la crisi economica sia per il fenomeno del terrorismo, tutte le forze politiche all'interno di ogni Stato europeo (e non solo) devono collaborare per arrivare all'obiettivo di sconfiggere questi cancri che vengono dall'esterno a distruggere le nostre società. Quello previsto dal disegno di legge in esame è uno strumento importante e devo dare atto a tutte le forze politiche (Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Conservatori e Riformisti, Forza Italia) del fatto che c'è stata una condivisione da parte di tutti sull'opportunità di emanarlo: è un chiaro segnale di saggezza politica.

Così come, in questo momento in altri Paesi europei vediamo Governi di unità nazionale, auspico che non solo sul provvedimento in esame, ma su tutti quelli che andremo ancora ad adottare ci possa essere una visione di unità nazionale che ci porti a superare questo momento difficile. Da questo piccolo provvedimento - piccolo rispetto agli altri che ho enunciato e segnalato - può partire un modo diverso di concepire la politica. Noi del Gruppo AL-A lo abbiamo compreso. Abbiamo cioè compreso che avevamo un dovere morale nell'ambito di un'autonomia di mandato, che è un principio cardine della nostra Costituzione, che ne dica chi va dal Presidente della Repubblica ad eccepire violazioni di norme costituzionali tralasciando di considerare che il principio generale primario della nostra Costituzione è l'autonomia del mandato parlamentare. È nell'ambito dell'esercizio di tale mandato che il parlamentare può dare - ora o successivamente - la fiducia a un Governo o comunque esprimere il voto favorevole su un provvedimento proveniente da un'altra forza politica. Avviamoci quindi su questo percorso. Noi abbiamo intrapreso questa strada di collaborazione; auspichiamo che altri ci seguano. Sono convinto che, affermando una cultura di tal genere, il nostro Paese potrà avere un futuro sicuramente migliore per i nostri figli. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo AL-A. (*Applausi dal Gruppo AL-A (MpA)*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). A nome dell'Assemblea saluto docenti e studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Giovanni Battista Cerletti» di Conegliano, in provincia di Treviso, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [1949](#) e [1168](#) (ore 11,10)

[ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, anticipo che il Gruppo AP voterà a favore della ratifica e dell'esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'Unione europea.

Molti dei colleghi hanno già rappresentato degnamente le ragioni di questo assenso; ne ripercorro molto brevemente i tratti salienti e poi farò una considerazione puntuale su un emendamento in particolare che è stato respinto e che avrebbe potuto essere valutato, soprattutto dal Governo, in maniera diversa.

Perché siamo a favore di questa ratifica? Non solo per uniformità e coerenza con quanto è stato definito in sede europea (organismo, l'Unione europea, di cui siamo Paese fondatore e primari protagonisti della sua funzione), ma anche e soprattutto perché questa ratifica consente al nostro sistema giudiziario di poter svolgere più tempestivamente e con maggior incisività i compiti di

istituzionali propri attraverso la semplificazione e la maggior efficacia delle formalità di procedure che sono inerenti all'assistenza giudiziaria con gli altri Stati membri.

Si introducono anche forme tecniche specifiche per rafforzare questa possibilità di collaborazione e, insieme a questa ratifica, vengono conferite al Governo alcune deleghe per la riforma del libro XI, che concerne l'argomento, con specifico riferimento all'estradizione verso l'estero e al termine per la consegna e la durata massima delle misure coercitive. In questo caso l'intervento che facciamo è cautelativo della qualità di uomo libero anche della persona sottoposta a indagini, che può essere evidentemente compromessa e attenuata da misure che, nell'interesse collettivo alla tutela della sicurezza pubblica, hanno una prevalenza rispetto al bene della libertà personale.

C'è un'accentuata esigenza di collaborazione internazionale che si sposa con l'amplificata pericolosità del crimine, non solo per finalità economiche, ma anche per obiettivi dichiarati di aggressione all'intero sistema istituzionale del mondo libero e dell'Occidente in particolare. Per tali finalità, è quanto mai opportuno che questa collaborazione avvenga in maniera appropriata con sveltimento dei procedimenti e con la costruzione di un sistema giudiziario moderno che consenta al nostro Paese di adeguare il proprio ordinamento rispettando sia la lotta alla criminalità sia la tutela dei diritti fondamentali del cittadino, che mai vorremmo fossero sacrificati ad altri argomenti.

C'è un'unanime riconoscimento, nelle motivazioni di questo provvedimento, per una qualificata inadeguatezza di alcune procedure, di alcuni meccanismi del nostro sistema che hanno anche fondamento normativo, che denotano un'eccessiva laboriosità di una prassi applicativa fin troppo pedante, e questo, evidentemente, collide con gli altri obiettivi prima descritti.

Il punto su cui esprimo un'opinione critica è il seguente. In questo provvedimento è indicata la facoltà del Ministro guardasigilli di decidere se dare corso alla collaborazione giudiziaria o non dare corso ad essa, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità o in caso di pericolo per la sovranità e la sicurezza degli interessi nazionali dello Stato, argomento quanto mai condivisibile. E qui esprimo, forse a titolo personale, un punto di vista differente da quello del Governo sul tema specifico che riguardava l'emendamento che considerava influente la volontà del Ministro, che era soltanto oggetto di informativa, per la costituzione di squadre investigative comuni che, per quello che ha votato la maggioranza del Senato, possono essere costituite a prescindere dall'intervento del Ministro.

Ritengo che, stante tutto ciò che è stato comunicato, espresso ed assodato sui valori di fondo e sulla necessità ed opportunità di varare questa iniziativa, su questo punto abbiamo rinunciato all'affermazione non solo del principio per cui l'attività giudiziaria debba essere svolta in assoluta indipendenza, ma anche del principio per cui, quando si tratta di lasciare svolgere anche a membri delle Forze dell'ordine di Stati stranieri sul nostro territorio delle funzioni investigative e altro, questo possa avvenire solo ed esclusivamente con l'avallo consapevole e circostanziato dell'Esecutivo.

Se i relatori possono avere un'opinione diversa, mi meraviglia che il Governo abbia rinunciato esso stesso ad affermare una prerogativa che fa parte delle funzioni istituzionali del Governo medesimo. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC). Congratulazioni).*

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, impiegherò pochissimo tempo per questa dichiarazione di voto, visto che di tempo dalla sottoscrizione di questa Convenzione ne è già passato troppo: sono sedici anni che questa Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea attendeva di essere ratificata.

Non volendo impiegare ulteriore tempo e nella consapevolezza, come Gruppo Movimento 5 Stelle, di aver dato il nostro contributo a livello emendativo, sia in Commissione che in Aula, al miglioramento del testo, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia si asterrà sul provvedimento,

nonostante abbia dato un contributo rilevante alla correzione del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

La correzione non è stata indotta da logiche di Gruppo o politiche, ma da un'attenta considerazione di alcuni principi fondamentali e devo riscontrare una condivisione con il relatore Casson e con il Governo delle modifiche apportate. Tuttavia sulla questione del ruolo del Ministro della giustizia - che oggi è stata riproposta dall'emendamento 4.201 del senatore Giovanardi, mentre io l'avevo sollevata su tre temi - vi era stata l'indicazione che ci sarebbe stata una riformulazione per l'esame del provvedimento in Aula, che di fatto non c'è stata.

A questo punto, vorrei richiamare tutti ad alcune considerazioni che ci inducono ad astenerci. Signor Presidente, come lei mi insegna, in tutti i Paesi del mondo il Ministro della giustizia, se non il più importante è uno dei più importanti ministri del Governo. Nel nostro Paese, ancorché sia l'unico Ministro citato dalla Costituzione, non ha alcun potere e man mano gli vengono tolti anche quei poteri che fino ad oggi aveva. Nessuno se n'è mai accorto che avesse il potere di autorizzare o no perché, di fatto, nel nostro Paese il Ministro si è sempre adeguato e non ha mai contraddetto le richieste della magistratura. Mi domando, allora, quale sia la ragione per cui oggi andiamo a sminuire ulteriormente il nostro Paese nei rapporti con gli altri Paesi.

Il relatore Casson e gli altri sanno meglio di me che i ritardi, in una effettiva procura europea, dipendono proprio dalla diversa posizione dei vari Paesi. Da noi vi è la concezione che il potere giudiziario è solo nelle mani dei magistrati, anche se si dovrebbero ogni tanto leggere i verbali dell'Assemblea costituente per rendersi conto di quali erano i valori che in quella sede venivano indicati. Non devo ricordare che Calamandrei e altri volevano un pubblico ministero dipendente dall'Esecutivo e che si arrivò alla soluzione italiana perché furono introdotti i membri laici del Consiglio superiore della magistratura, pensando in tal modo di poter determinare un equilibrio.

Questa vicenda non attiene ai problemi interni, ma all'immagine del nostro Paese nel consesso internazionale, sia esso europeo sia esso extraeuropeo. Chi di voi ha avuto esperienze - io ne ho avute diverse, ricoprendo anche incarichi istituzionali nel nostro Paese - di girare il mondo, sa che il nostro Paese è riconosciuto all'estero come portatore di forti indicazioni dal punto di vista tecnico-giuridico, ma non è considerato per l'incapacità di esprimere, sul piano politico e a livello generale, una posizione che sia rappresentativa, anche in relazione alle cariche rivestite, di una forte istituzione Paese. Ebbene, dopo aver trovato riscontro delle nostre idee su tutti gli emendamenti, che non sono pochi, che sono stati approvati modificando il testo della Camera, ci siamo permessi di evidenziare la necessità di non diminuire la posizione del nostro Governo, perché ciò significa diminuire anche la posizione del nostro Paese; vuol dire che le stesse iniziative dei procuratori della Repubblica avranno un minor peso nel momento in cui si troveranno a dialogare con Ministri di altri Paesi che hanno un potere effettivo, di responsabilità politica.

I nostri pubblici ministeri hanno potere giudiziario all'interno, ma non hanno responsabilità politica, non impegnano il nostro Paese su alcune scelte e quando vi è da valutare l'interesse dello Stato e non solo la reciprocità in base a norme specifiche, come fa il pubblico ministero a fare una valutazione senza un aiuto? Secondo queste norme l'aiuto che ci sarà discenderà dalla previsione che il Ministro della giustizia essendo informato ma senza alcun potere, si limiterà (mi auguro) ad un'azione di convinzione morale del procuratore della Repubblica, ove si muova in una direzione sbagliata.

Queste sono le ragioni per cui noi, nonostante condividiamo una serie di elementi e modifiche che abbiamo contribuito ad apportare, ci asterremo.

D'altra parte, signor Presidente, questo dimostra l'inefficienza del nostro sistema parlamentare: non vi è la capacità di discutere su questioni che non attengono a scelte politiche dei rispettivi Gruppi, prescindendo dalla disciplina di Gruppo. Se si vuole ragionare in termini di una legislazione efficiente, specialmente quando non sono in forse programmi, ideologie e proposte di ciascun partito, si deve avere la capacità di astrarsi dallo schieramento di Gruppo e individuare piuttosto soluzioni che riguardano il nostro Paese e che gli diano quella dignità che merita. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, colleghi, ci troviamo di fronte ad un atto che il Parlamento ed il Senato approvano dopo anni e anni di attesa. Ricordo a tutti i colleghi che siamo fermi ad una Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio del 2000.

Il nostro Paese in queste settimane, in questi mesi, si sta battendo in Europa per fare in modo che nella lotta al terrorismo si possa finalmente procedere in un'ottica integrata e comune e non più in un'ottica di semplice cooperazione, perché nella pur positiva cooperazione non riusciamo ad anticipare e prevenire reati come quelli del terrorismo, ma lo stesso si potrebbe dire per reati di mafia, di droga e di tratta di essere umani, per quelle grandi sfide, insomma, che stanno tormentando le nostre democrazie.

Ebbene, come può un Paese come l'Italia battersi a livello europeo per fare in modo che l'Europa diventi un'Europa unita e comune contro questi reati, se poi, al suo interno, aspetta 16 anni per dar vita alla richiamata Convenzione del 2000? Capite che c'è una contraddizione che finalmente sciogliamo positivamente. Adesso il nostro Paese potrà dire di avere le carte in regola per battere i pugni sul tavolo e fare in modo che a livello europeo non solo si armonizzino tutte le legislazioni (e noi siamo ben ultimi a fare questo lavoro), ma ci sia anche una capacità ulteriore di integrare il lavoro arrivando ad un coordinamento europeo e ad uno spazio giuridico antiterrorismo e antimafia comune, che preveda addirittura la procura europea antimafia e antiterrorismo. Ecco qual è la meta, l'obiettivo e la visione che dobbiamo avere in questi secondi e in questi minuti, in cui ci accingiamo a votare questo importante provvedimento.

Cari colleghi, ricordo a tutti che l'articolo 117 della Costituzione recita che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,» come è ovvio, «nonché» ed ecco il punto «dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Quindi, cari colleghi, non ci siamo mossi al di fuori dei vincoli che noi abbiamo. Anzi, ringrazio quanto fatto dalla maggioranza e dall'opposizione nelle due Commissioni, giustizia ed affari esteri, perché siamo riusciti a fare un lavoro di cesello delicatissimo affinché la nostra storia e le nostre garanzie non venissero meno. Un lavoro molto complesso, ma penso, alla fine, ben riuscito.

Ecco perché, colleghi, ci apprestiamo a fare questo passo in avanti. È un passo in avanti che, come la senatrice Ginetti nel suo intervento ha saputo ben spiegare, tiene conto di un più complesso lavoro che si è fatto sulle direttive europee che riguardano diversi elementi che vanno ad integrare quello che stiamo facendo adesso. Alla fine, potremo dire che questo Paese ha le carte in regola perché l'Europa abbia finalmente uno spazio giuridico antiterrorismo, antimafia, antidroga e antitratta comune e può procedere, negli organismi europei ed internazionali, a chiedere agli altri Paesi che facciano lo stesso.

Tra pochi minuti queste carte in regola le avremo e il Partito democratico voterà finalmente questo provvedimento, tanto atteso, qui in Senato. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione finale, metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore Casson.

È approvata.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1949, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1168.

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, vorrei capire dove sia il senatore Lucio Barani. La sua scheda risulta da parecchie votazioni, ma non lo vedo. Se qualcuno ci sta ascoltando da «Radio

Radicale» o da «Radio Parlamento» e dovesse vederlo, gli faccia una foto e ci faccia sapere dove è, poiché risulta presente ma non è in Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al documento:

(Doc. XXII, n. 23) **PETROCELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ENI Spa (ore 11,31)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al documento XXII, n. 23.

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola il senatore Petrocelli per illustrare la richiesta.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, ho presentato una richiesta di dichiarazione d'urgenza sulla proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ENI Spa.

Come recita il testo presentato, voglio ricordare che «L'obiettivo principale della Commissione» di cui si propone l'istituzione «è quello di analizzare il legame tra le attività, la gestione e la situazione economico-finanziario di ENI SpA e delle società interamente partecipate o controllate dalla stessa e il fenomeno della corruzione, che presenta per la sua dimensione, estensione e profondità, connessioni dirette con il sistema politico, con la pubblica amministrazione, con il sistema delle autonomie locali, con i corpi tecnici e con i funzionari dello Stato, con il mondo delle imprese e più in generale dell'economia e della finanza.».

Infatti, signor Presidente, «ENI è stata ed è a tutt'oggi parte in numerosi procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegati allo svolgimento delle attività industriali, nonché in diversi contenziosi fiscali». Di questi, citerò solo i principali: dal contenzioso relativo all'omesso pagamento ICI per alcune piattaforme petrolifere localizzate nelle acque territoriali del Mare Adriatico, all'accertamento per la concessione di Cabinda in Angola; vi sono poi i procedimenti relativi alla raffineria di Gela, i procedimenti relativi alle aree site nei Comuni di Cassano allo Jonio e Cerchiara di Calabria, le indagini che interessano la Syndial SpA nel sito di Crotone e il processo che vede imputate la Syndial e la Versalis SpA, questa volta per disastro ambientale, nel Comune di Porto Torres.

Ma quello che desta grave preoccupazione, a mio modo di vedere, sono i presunti casi di corruzione e, segnatamente, di corruzione internazionale. Infatti, ci sono ipotesi di corruzione internazionale relativi all'attività di ENI in Kazakhstan, un parallelo filone di indagine che la coinvolge in attività condotte in Iraq e ipotesi di reato di corruzione internazionale che coinvolgono ENI e il gruppo Saipem, da essa controllato, in Algeria. Per finire, caso di cui si è occupata tutta la stampa nazionale e internazionale, vi è un'ipotesi di corruzione internazionale per ottenere la concessione decennale nel campo di esplorazione petrolifero denominato Opl-245 al largo della Nigeria.

Con questa richiesta di procedimento d'urgenza vorrei sottolineare che io, a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle, reputo necessario ed urgente approfondire soprattutto le ragioni che hanno portato a tali operazioni nonché comprendere quali correttivi possano essere apportati a livello normativo per rendere più trasparente la gestione della società che ha una partecipazione pubblica e per contrastare più efficacemente la corruzione.

A tale proposito ricordo le parole che il presidente Mattarella ha detto proprio ieri ai Capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato che lo hanno incontrato, parole che ricordano, ancora una volta, quanto sia alta l'attenzione della Presidenza della Repubblica riguardo ai numerosi casi di corruzione che coinvolgono la pubblica amministrazione, ma anche le imprese italiane, e io direi

proprio in questo caso, una grande impresa a partecipazione pubblica.

Poiché le indagini della magistratura, ma non solo, che chiamano in causa dirigenti di rilievo del gruppo e anche persone collegate alla dirigenza, esigono che si faccia la massima chiarezza, tenuto conto che tali fatti si scontrano con gli obiettivi che ENI proclama di perseguire nella lotta alla corruzione, io penso che, a parole, l'azienda debba continuare con questa filosofia, ma nei fatti debba assolutamente mettere in pratica quanto ha scritto nel proprio codice etico. Infatti, nel codice etico di ENI sono vietate espressamente «pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri».

Poiché il consiglio d'amministrazione di ENI SpA ha anche approvato le linee guida anticorruzione che dovrebbero avere l'obiettivo di fornire ai propri dipendenti e collaboratori le adeguate conoscenze per prevenire e contrastare atti di corruzione, a me sembra evidente che il coinvolgimento del *management* di ENI, nei diversi e presunti casi che ho già citato, suscita forti dubbi in merito alla reale efficacia degli standard etici e anticorruzione di cui le società in generale si dotano e, in particolare, del ruolo che ai fini anticorrittivi e di illegalità può svolgere l'azionista pubblico nelle società a partecipazione statale, e sottolineo l'azionista pubblico. Per questi motivi il mio Gruppo parlamentare propone l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

Ora, Presidente, sappiamo bene che questa proposta è totalmente scollegata dai fatti di cronaca di cui abbiamo anche parlato nel corso della discussione sulla mozione di sfiducia al Governo, discussa proprio in questi giorni qui al Senato, ma so e sappiamo che alla Camera dei deputati è stata presentata una proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta monocamerale che però è fortemente centrata sulle questioni di cronaca.

A seguito delle parole del presidente della Repubblica Mattarella e a seguito delle vicende che stanno coinvolgendo, e non dovrebbero coinvolgere, soltanto la grande stampa internazionale e che, a mio parere, dovrebbero coinvolgere fortemente il Senato della Repubblica perché la nostra proposta, tra l'altro, è stata presentata il 16 giugno 2015, considerato anche il patrimonio pubblico rappresentato da ENI e che la richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta non vuole certamente intervenire sui meccanismi che regolano le quotazioni azionarie della società stessa (anzi tutt'altro, noi vorremmo che non fossero le grandi inchieste pubblicate sulla stampa internazionale ad interferire con le quotazioni di ENI), invito l'Assemblea a pronunciarsi a favore della richiesta di dichiarazione d'urgenza. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Astorre).*

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, i senatori del Partito Democratico voteranno contro la richiesta testé illustrata dal senatore Petrocelli, al quale peraltro desidero molto volentieri dare atto che ieri mi aveva preannunciato questa iniziativa. Considero questo un atto di buon funzionamento del Parlamento e credo che, tra di noi, dovremmo sempre, in qualche modo, comunicarci iniziative di tale rilevanza.

Voteremo però, contro la richiesta, per molti motivi e per motivi di sostanza. Intanto il senatore Petrocelli ha fatto cenno ad inchieste giudiziarie in corso e penso che il Parlamento non debba in alcun modo interferire con esse, lasciando alla magistratura l'esercizio pieno e libero delle sue funzioni e delle sue attribuzioni. Stiamo inoltre parlando di una grandissima multinazionale italiana, forse l'unica grande multinazionale che è rimasta al nostro Paese: una società quotata in borsa, che ha grandi responsabilità, non soltanto nei confronti delle decine e decine di migliaia di lavoratori che da essa dipendono, e che ha in corso trattative internazionali per l'utilizzo di risorse energetiche, di cui il nostro Paese ha una fame assoluta. Si tratta di una società alla quale l'Italia deve garantire naturalmente la massima stabilità e le massime possibilità di sviluppo, lasciando intatta, e anzi proteggendo, l'azione della magistratura nella ricerca di eventuali responsabilità in casi concreti. Che il Parlamento si inserisca in questo processo, anche soltanto con l'annuncio di un dibattito su possibili inchieste parlamentari francamente mi sembra improvvido, da un punto di vista istituzionale, politico e anche con riguardo alle strategie del nostro Paese in materia energetica. *(Applausi dal Gruppo PD).*

D'ANNA (*AL-A (MpA)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, ne ha facoltà (anche se mi risultano delle iscrizioni a parlare).

D'ANNA (*AL-A (MpA)*). Signor Presidente, vorrei denunciare una dimenticanza del senatore capoclasse, il senatore Ciampolillo: c'è il senatore Endrizzi, di cui vedo la tessera per la votazione ma, tramite «Radio Radicale», vorrei dire che il senatore non c'è. Come mai l'occhiuto censore... (*Commenti dal Gruppo M5S*).

MORONESE (*M5S*). Non c'è la luce! (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Non siamo in corso di votazione, senatore D'Anna.

DONNO (*M5S*). Ma cosa dici? Non siamo in fase di votazione! (*Commenti dai Gruppi PD e M5S*).

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Anche a seguito dell'ultima dichiarazione di voto, non so a chi dovrò chiedere i danni per la mia voce, perché ogni volta che si interviene c'è una confusione terribile e continuo ad avere problemi.

Signor Presidente, preannuncio che Sinistra Italiana voterà a favore della richiesta di dichiarazione d'urgenza per l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta.

Per la verità sono un po' sorpresa delle dichiarazioni del presidente Zanda. È legittimo votare contro, ma adesso si utilizza sempre l'argomentazione dei posti di lavoro e dell'incertezza - è accaduto anche in occasione del recente *referendum* - come motivazione per evitare qualsiasi tipo di intervento, che è assolutamente legittimo dopo tutti i fatti emersi e non solo. In tal modo si vuole evitare che i parlamentari possano esercitare una loro legittima prerogativa: abbiamo approvato Commissioni d'inchiesta su moltissime situazioni e abbiamo tantissime Commissioni d'inchiesta in corso. Dunque lo si fa per evitare che anche i singoli parlamentari, chiamati a fare parte della Commissione d'inchiesta, possano approfondire e indagare, senza ovviamente sovrapporsi alla magistratura, ad esempio su una società come l'ENI, a cui credo che questo Paese e i vari Governi che si sono succeduti - ahimè - sembrano aver dato in appalto la stessa politica estera.

Pertanto ritengo non solo che sia assolutamente legittimo istituire una Commissione di inchiesta, ma che sia assolutamente fondamentale, soprattutto dopo le varie vicende emerse che non riguardano soltanto l'indagine di Potenza ma molti altri fatti (anche del passato, com'è noto), che ci sia la possibilità di dar vita in modo rapido (con il dimezzamento dei tempi, così come prevede l'articolo 77) a questa Commissione di inchiesta.

Signor Presidente, noi peraltro - come lei sa, perché ne abbiamo parlato due volte in Conferenza dei Capigruppo - come Sinistra Italiana abbiamo presentato una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione di inchiesta volta ad indagare sui fatti e sul sistema di relazioni, da accertare, che hanno in questi anni influenzato e sono stati effettivamente così fondamentali nel determinare le scelte energetiche: una Commissione di inchiesta più ravvicinata sulle questioni che hanno riguardato l'ENI, la Basilicata e, nello specifico, anche Tempa Rossa.

Io credo che per questo Parlamento sarebbe davvero molto importante dar vita a queste Commissioni di inchiesta, perché sarebbe una forma di assunzione di responsabilità e sarebbe un modo per non delegare tutto alla magistratura, le cui indagini faranno il proprio corso senza che vi sia assolutamente alcuna possibilità di interferenza o di sovrapposizione. Credo che questo serva proprio per l'assunzione di responsabilità politiche, per far luce sulle responsabilità politiche e per far luce anche su come agisce, nel caso specifico, una grande società come l'ENI. Credo che sarebbe importante per il nostro Paese avere degli elementi di chiarimento e capire quali sono stati i comportamenti (se ci sono stati, ovviamente e questo la Commissione di inchiesta dovrà appurarlo), che invece hanno fatto in modo che la società si trovasse - come purtroppo è emerso anche dai recenti fatti - implicata in comportamenti che danneggiano l'interesse pubblico, l'interesse collettivo e, nel caso specifico dell'inchiesta di Potenza e della Basilicata, la salute pubblica. Quindi, a maggior ragione, noi voteremo a favore. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

[CARRARO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, premesso che certamente creare una Commissione di inchiesta è legittimo, perché è previsto dai nostri Regolamenti, faccio notare che l'ENI è una società quotata in borsa, di cui lo Stato possiede una consistente quota di azioni, perciò, che vada bene o che vada male, ciò interessa al contribuente italiano. Noi pensiamo pertanto che non sia assolutamente il caso di istituire una Commissione di inchiesta, anche perché c'è la magistratura che procede alle indagini e verifica se sono state commesse delle scorrettezze.

Penso che, dato quello che è emerso e date le polemiche che ci sono state, se la Commissione competente che si occupa della vicenda, insieme alla Commissione ambiente, avviassero un'indagine conoscitiva su tale tematica, con spirito ben diverso, questo potrebbe essere utile perché il Parlamento abbia cognizione di alcuni aspetti peculiari. Ma francamente una Commissione di inchiesta non mi sembra appropriata. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[MARINO Luigi](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, il Gruppo di Area Popolare voterà contro questa proposta, per due motivi. Il primo motivo riguarda la Commissione di inchiesta in quanto tale. Noi non siamo in assoluto contrari alle Commissioni d'inchiesta. Come ricordava il senatore Carraro, esse sono previste e ne sono state istituite tante nel Parlamento italiano. Riteniamo, però, che la Commissione d'inchiesta in quanto tale sia un evento straordinario; non un fatto di *routine*, non un disegno di legge approvato di *routine*. E siamo ancora più convinti dell'eccezionalità di una Commissione d'inchiesta in relazione agli scarsi esiti che hanno avuto tutte le precedenti Commissioni d'inchiesta istituite, in modo congiunto da Camera e Senato o dal solo Senato: tutte Commissioni d'inchiesta che hanno partorito scarsissimi risultati, neanche un topolino.

Quindi, il fatto di richiedere spesso l'istituzione di una Commissione d'inchiesta può rappresentare soltanto uno degli strumenti attraverso i quali fare politica, ma non si fa oggettivamente il lavoro d'inchiesta che è richiesto da una Commissione di tal genere.

DONNO (M5S). Per questo l'avete chiesta per Aldo Moro?

MARINO Luigi (AP (NCD-UDC)). Il secondo problema di merito è che noi abbiamo sempre sostenuto, in tutti i casi, il principio della separazione dei poteri. I fatti che dovrebbero essere accertati da questa Commissione d'inchiesta sono stati portati all'evidenza pubblica da indagini giudiziarie. Ed è giusto, anzi ci sembra assolutamente necessario, che proprio l'autorità giudiziaria accerti e concluda le indagini, che almeno concluda una buona parte dell'indagine e del processo penale o civile, senza interferenze e senza sovrapposizioni.

Noi non riteniamo, senatore Carraro, che non si debba istituire una Commissione d'inchiesta perché l'ENI è quotata in borsa; riteniamo che non debba essere istituita perché vi è una separazione di poteri e perché c'è una nostra assoluta contrarietà a fare delle Commissioni d'inchiesta un oggetto di polemica politica.

Per questo motivo confermo il voto contrario del nostro Gruppo. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

[ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, è di tutta evidenza che la proposta dei colleghi del Movimento 5 Stelle di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ENI è del tutto strumentale. Noi, come Gruppo Autonomie, non condividiamo l'ipotesi di Commissione di inchiesta perché sarebbe un doppione inutile, con il ruolo e le funzioni sostanzialmente concorrenti con le inchieste poste in essere dalla magistratura.

Chiedere al Senato di istituire una commissione monocamerale sulla base di presunti fenomeni

corruttivi, allo stato non accertati e giudicati in sede giudiziaria, e di presunte responsabilità penali e civili dell'ENI in relazione alle sue attività industriali, appare come una dichiarazione di sfiducia nei confronti dell'azione della magistratura.

Le finalità che sarebbero attribuite alla Commissione, sulla base della proposta del Gruppo del Movimento 5 Stelle, sono, a nostro giudizio, illegittime sotto alcuni profili e ultronee sotto altri. Nella proposta di istituzione della Commissione si afferma di voler indagare sui fenomeni corruttivi che sarebbero emersi e, nel contempo, di verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti.

L'accertamento di fenomeni illeciti può essere motivato dall'esigenza di attribuire alla Commissione poteri di inchiesta perché - si ritiene - non esaustivi e probanti l'azione e il giudizio in sede giudiziaria. È una delle ipotesi possibili che tuttavia, a nostro giudizio, decade o, al contrario, diventa pericolosa, se ciò avviene quando si deve attendere l'esito dell'attività di indagine della magistratura in ordine a queste gravi ipotesi di reato e di corruzione.

Ebbene, nel caso che ci occupa la magistratura sta esercitando i propri poteri e non ha affatto rinunciato al proprio ruolo. Pertanto, non c'è alcuna necessità di questa Commissione d'inchiesta.

Sotto altro profilo è evidente che si intenda concepire l'istituzione di una Commissione d'inchiesta quale luogo suppletivo di un confronto politico che è già avvenuto sul piano parlamentare con la bocciatura, avvenuta martedì scorso, delle mozioni di sfiducia presentate dalle opposizioni nei confronti del Governo. In altri termini quest'Assemblea si è già pronunciata sotto il profilo politico e parlamentare, ha ritenuto necessarie e opportune le dimissioni dell'ex ministro Guidi ai fini della piena integrità dell'azione e del ruolo del Governo, ancorché non vi fossero e non vi siano profili penali emersi a suo carico. Questo Senato ha respinto le mozioni di sfiducia per il loro carattere strumentale, perché le ha giudicate prive di fondamento in relazione al ruolo del Presidente del Consiglio ed alle responsabilità collegiali del Governo. Ha inoltre rinviato all'azione della magistratura ed alla sua conclusione entro tempi ragionevoli l'accertamento dei fatti.

Si concorre in questo modo ad una profonda distorsione della natura delle Commissioni di inchiesta parlamentare, che in primo luogo sono state concepite come un istituto di garanzia per le opposizioni: distorsione e strumentalità che consideriamo infatti irresponsabili.

Per queste ragioni e poiché l'istituzione di una Commissione d'inchiesta avrebbe come conseguenza il crollo del titolo ENI in borsa, il Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE voterà contro tale proposta.

[COMPAGNA](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (CoR). Signor Presidente, il Gruppo CoR è abbastanza perplesso di fronte alla discussione che si è sviluppata finora, perché sentiamo richiamati (molto meritoriamente) principi irrinunciabili quali la necessità della non sovrapposizione del lavoro parlamentare alle vicende oggetto d'indagine della magistratura e la separazione dei poteri.

Tuttavia, proprio nell'attività parlamentare ormai da parecchie legislature noi abbiamo dato vita e diamo vita ogni volta al principio di legislatura, a quell'autentico mostro (in senso antitetico ai principi richiamati) della Commissione antimafia: sempre la stessa, sempre con le stesse prerogative e ormai diventata luogo non capisco se di collaborazione con il Ministro dell'interno nello scioglimento di questo o quel Comune, di esibizione di liste pulite o di liste sporche in occasione delle elezioni comunali.

Da questo punto di vista, quindi, la proposta dei colleghi a Cinque Stelle non mi trova del tutto favorevole e porterà il Gruppo CoR ad astenersi. Ci asterremo, cioè, dalla loro richiesta troppo specifica, troppo motivata sulla recente vicenda che coinvolge alcuni protagonismi. Invece, nel nostro Gruppo, proprio sulla base di quella vicenda, ma con l'assoluta garanzia dei profili costituzionali, ci sembrava che la proposta del collega Di Maggio, non ancora giunta all'attenzione dell'Assemblea, non presentasse quei profili che ci inducono a non votare a favore della richiesta dei colleghi del Movimento 5 Stelle (*Commenti della senatrice Donno*).

Stiamo però attenti con l'ipocrisia. Ormai da moltissime legislature, mi sembra dalla metà degli anni Sessanta (primo presidente l'onorevole Amadei), la Commissione antimafia è sempre stata bocciata ogni volta che la si è voluta costituire dandole un orientamento, come per esaminare il pentitismo: ricordo un disegno di legge dell'ex capo dello Stato Cossiga, che avevamo firmato in circa cento senatori. La Commissione antimafia è una specie di Commissione permanente, di Commissione d'inchiesta le cui prerogative non sono riuscite neanche a tenere il passo della legislazione antimafia: oggi che c'è lo scioglimento dei consigli comunali, noi abbiamo ancora questo stranissimo rituale della Commissione antimafia.

Da questo punto di vista, essendo pregiudizialmente favorevole a un'ampia revisione dei poteri d'inchiesta, ma attraverso una meno pigra (agli inizi di legislatura soprattutto) formulazione delle Commissioni, facciamo nostre le esitazioni del collega Carraro sulla formulazione della Commissione dei colleghi del Movimento 5 Stelle, che potrebbe essere svolta come indagine conoscitiva in altra sede. Ma ci riserviamo invece di sostenere, nel più ampio spettro della specificità dei profili politici, non giudiziari, della questione lucana, così come portata all'attenzione nei limiti del possibile di un dibattito sulla sfiducia dal collega Di Maggio, la sua proposta. Di qui la nostra astensione. *(Applausi del senatore Liuzzi).*

RUVOLO (AL-A (MpA)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO (AL-A (MpA)). Signor Presidente, anche noi del Gruppo AL-A siamo contrari all'istituzione di questa Commissione d'inchiesta, per un atto di grande responsabilità, soprattutto anche di saggezza, perché ENI è una parte molto importante della realtà economica del nostro Paese. Ma non vorrei far passare il messaggio che coloro i quali non vogliono la Commissione d'inchiesta sono coloro che vogliono insabbiare tutto. Questo messaggio non può passare. Io ritengo che ci siano organismi di controllo ed organismi terzi che, in ogni caso, se mai ci fosse stato qualche reato o qualche altro problema all'interno dell'ENI, sono deputati a fare il loro mestiere.

Signor Presidente, colgo anche l'occasione per soffermarmi su un'altra Commissione d'inchiesta che tante volte in quest'Aula ho tentato di portare all'attenzione soprattutto della Presidenza del Senato: mi riferisco alla richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta su ANAS in relazione a tutto ciò che è avvenuto nel decennio scorso. Lo dico per una ragione semplicissima: perché 75 senatori appartenenti a tutto l'arco istituzionale hanno richiesto tale Commissione. Pertanto, io la sollecito ancora una volta con il dovuto rispetto della Presidenza, che ancora non ha dato una risposta adeguata. *(Applausi dal Gruppo AL-A (MpA)).*

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo che non stiamo istituendo una Commissione d'inchiesta, ma stiamo decidendo se dichiarare o meno l'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

Prima di passare alla votazione togliamo tutte le tessere a cui non corrispondono senatori. Colleghi, dateci una mano. Ci sono delle file di banchi deserti che però presentano delle tessere. Senatore Caliendo, lei che è uomo di legge mi aiuti. Ed ora, dopo aver sistemato le tessere, votiamo per alzata di mano.

Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in ordine al documento XXII, n. 23, avanzata dal senatore Petrocelli e da altri senatori.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo sommessamente la controprova. *(Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Poiché la competente Commissione permanente non ha ancora concluso l'esame del disegno di legge n. 54-B, rinvio la discussione del successivo punto all'ordine del giorno ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare nuovamente la risposta all'interrogazione relativa ad un fatto che si sta consumando in questi giorni o probabilmente domani, secondo una notizia pubblicata da «Il Sole 24 Ore».

Parlo di un regalo di 1.200 milioni fatto dallo Stato a una società privata grazie a proroghe negli adempimenti che ci si aspettava da questa società. Mi riferisco all'interrogazione [3-02533](#) del 28 gennaio 2016, che segue ad altre. Essa riguarda la società A4 che ha ricevuto in regalo diciannove anni di concessione di un'autostrada i cui incassi superano i 300 milioni di euro all'anno di cui circa la metà costituiscono il margine operativo lordo (quindi 19 volte oltre 300 milioni) con il pretesto di realizzare l'autostrada Valdastico Nord. Doveva presentare il progetto nel 2013. Qualcuno ha concesso di presentarlo due anni dopo e ancora devo sapere chi è stato. Nel 2015 qualcuno - anche in questo caso non si sa chi e siamo di nuovo nel mistero - ha concesso una proroga al 2016. Ora c'è stato un accordo con la Provincia autonoma di Trento per cui questa autostrada non si farà e, tuttavia, la società sembra dare per scontato e, anzi, ha per davvero la possibilità di gestire l'autostrada fino al 2026 e cosa se ne fa? La vende a una società spagnola in cambio di 1.200 milioni. In altre parole, lo Stato ha regalato 1.200 milioni, che sono dei cittadini italiani, a una società privata. Il Governo dovrebbe avere la decenza di rispondere. La vendita sembra che sia fissata per la giornata di domani. Spero che il Governo risponda o si occupi del problema. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BENCINI (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, gradirei che i colleghi del Movimento 5 Stelle, prima di andare via come cavallette come hanno fatto ieri...

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, lei si rivolga alla Presidenza perché qui non stiamo a fare questioni di Gruppo o di persona.

BENCINI (*Misto-Idv*). Ieri ho rinunciato a fare l'intervento di natura personale perché mi volevo rivolgere a loro. Avevo bisogno di conferire a lei e alla Presidenza, ma volevo che anche loro potessero udire. Conseguentemente, se se ne vanno non possono udire, anche se poi - giustamente - sono liberi di fare quel che credono.

Presidente, colleghi, intervengo per un fatto personale. Parlo anche a nome dei cittadini attivisti a casa, come li chiamano loro, del Movimento 5 Stelle, che forse ignorano molte dinamiche esistenti all'interno di questo Parlamento, oltre - mi riferisco sempre ai cittadini attivisti del Movimento 5 Stelle - all'importanza di questi luoghi e all'emozione (oltre che alla fortuna) di potersi esprimere in quest'Aula. Ecco perché ci scriviamo i discorsi, per cercare di essere chiari, concisi e non perdere il filo, ma nonostante tutto, almeno per quanto mi riguarda, commetto degli errori perché mi emozionano: magari dico «Renzo» invece di «Renzi» o «5 Stalle» invece di «Stelle».

Comunque, l'altro ieri, il 19 aprile, è stato postato un video di circa sessanta secondi relativo al mio intervento svolto in discussione generale in relazione alla mozione di sfiducia al Governo. Il punto è che questo video è stato postato da Nicola Virzì, membro dello *staff* comunicazione del Movimento 5

Stelle, assunto e pagato dal Gruppo con i soldi del Senato. Quindi, si tratta di soldi pubblici di tutti coloro che pagano le tasse. Il video, postato su un *social*, sulla pagina del signor Nicola Virzi, "Nick il Nero", è stato fatto a scopo denigratorio, affinché io fossi esposta al cosiddetto pubblico ludibrio in quanto ci sono commenti volgari e violenti, oltre al fatto che ha avuto 106 condivisioni.

Ora, sono veramente stufo di questa modalità di fare comunicazione politica.

Capisco che il signor Virzi ("Nick il Nero") sia, diciamo, un *server* della Casaleggio & co. e del Movimento 5 Stelle; di fatto non credo sia più tollerabile né accettabile tale modalità di screditare l'avversario politico, le persone, per accreditarsi consensi e *click*. Questa modalità rappresenta la nefandezza di questo partito politico, un partito di incapaci, di inetti. La loro produttività è dovuta tutta al loro gruppo legislativo altamente preparato e laborioso: un gruppo di professionisti (peraltro nelle scorse legislature appartenenti a Italia dei Valori, e che oggi, purtroppo, lavorano per questo Gruppo politico di incapaci, che sono andati via); incapaci, quindi, anche di ascoltare, purtroppo.

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, le tolgo la parola. Questo non è consentito. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Colleghi, un conto è il fatto personale, altro è screditare dei colleghi sfruttando il fatto personale. Si riallinei ad un linguaggio più consono all'Aula, altrimenti non accetto provocazioni qui dentro.

DEL BARBA (PD). Lasciala parlare!

BENCINI (Misto-Idv). Presidente, mi riallineo ad un linguaggio più consono all'Aula. Ha veramente ragione, Presidente, mi scuso e mi dispiaccio, mi dolgo anche e mi pento.

Oramai comunque sono tre anni che questi cittadini portavoce continuano ad avere un atteggiamento deprecabile. Si fregiano dei sostantivi «libertà» e «onestà», e fanno bene a invocarli perché non sono né liberi né onesti, né moralmente né intellettualmente, sempre che in quel Gruppo ci sia qualche intellettuale; ce ne sono molti che seguono terapie e prendono pasticche sbagliate. In tutti i casi...

PRESIDENTE. Visto che insiste, le tolgo la parola. Dirà ciò che pensa in un'altra sede.

BARANI (AL-A (MpA)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Barani, non aveva chiesto di intervenire preventivamente.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,11*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive ([1949](#))

ARTICOLI 1 E 2 E NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato

(*Ratifica della Convenzione*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale;
 - b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;
 - c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;
 - d) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, relativamente alla disciplina delle condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione nonché relativamente alle procedure per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'extradizione o quando appare necessario ai fini della cattura dei responsabili;
 - e) previsione dell'applicazione del principio di reciprocità, ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, nei confronti del Regno Unito e dell'Irlanda, qualora tali Stati membri si avvalgano della facoltà prevista dalla prima parte del medesimo paragrafo 3;
 - f) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
 - g) previsione della responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti, affinché su essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

EMENDAMENTO

3.200

Il Relatore Casson

V. testo 2

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione», con le seguenti: «secondo quanto previsto dal titolo II della Convenzione e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

3.200 (testo 2)

Il Relatore Casson

Approvato

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione», con le seguenti: «secondo quanto previsto dal titolo II della Convenzione e anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che:

1) nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

b) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;

c) in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal

Parlamento dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;

2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;

3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato;

4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti; prevedere, qualora si tratti di attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione decida secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. L'avviso di cui al citato articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia; prevedere, qualora si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del contrasto, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale;

5) prevedere che l'autorità giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria:

5.1) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

5.2) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

5.3) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

5.4) se l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato;

6) prevedere che l'autorità giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente alle attività da compiere, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;

7) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l'opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorità richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;

8) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorità amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;

9) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, l'audizione di testimoni e periti possa avere luogo mediante videoconferenza o conferenza telefonica, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità;

- 10) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni, dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo quando questo è formato con autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;
- 11) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 10) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo;
- prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti;
- 12) prevedere l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con limiti e modalità analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;
- 13) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti e informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità di altro Stato all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;
- 14) prevedere che, nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dia corso alla medesima qualora lo Stato richiedente non offra idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata; prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata;
- d) in materia di estradizione:
 - 1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'extradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorità giudiziaria;
 - 2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'extradizione e di rifiutare l'extradizione del cittadino, salvo quanto previsto da accordi internazionali;
 - 3) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale in materia di estradizione per l'estero, la competenza della corte di appello che decide su richiesta del procuratore generale della Repubblica;
 - 4) prevedere il potere del procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale è chiesta l'extradizione, nonché quello di richiedere direttamente all'autorità di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al Ministro della giustizia;
 - 5) prevedere che la rinuncia dell'extradato alla garanzia del principio di specialità sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;
 - 6) prevedere che, quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronunci sentenza favorevole all'extradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'extradizione non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato;
 - 7) prevedere che, in ogni caso, la corte di appello pronunci sentenza contraria all'extradizione:
 - 7.1) se per il fatto per il quale è domandata l'extradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero;
 - 7.2) se per il reato per il quale l'extradizione è stata domandata la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;

- 7.3) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'extradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
- 7.4) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
- 8) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorità giudiziaria procedente;
- 9) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'extradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni accettate;
- 10) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'extradizione sia computata ad ogni effetto processuale;
- 11) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'extradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino alla concessione dell'extradizione suppletiva e che è revocata anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;
- 12) prevedere che nell'extradizione dall'estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradata per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialità, salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia stessa;
- 13) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;
- e) in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:
- 1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;
- 2) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale nelle ipotesi di cui al numero 1), la competenza della corte di appello e che la sentenza straniera non possa essere riconosciuta se:
- 2.1) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;
- 2.2) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
- 2.3) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;
- 2.4) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;
- 2.5) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
- 2.6) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
- 2.7) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale;
- 2.8) la sentenza straniera, di cui è chiesto il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, ha

per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;

3) prevedere che la corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte di appello la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-*bis* e 133-*ter* del codice penale. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte di appello dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte di appello sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri;

f) in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea:

1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecuzione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;

2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguire nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chiedi il riconoscimento, con comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali sia chiesto il riconoscimento;

3) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento;

4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;

5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso;

6) prevedere che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, in conformità alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia chiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali

dell'ordinamento giuridico dello Stato;

7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo della loro esecutività, delle decisioni di riconoscimento, salvi casi specifici da regolare in ragione della rilevanza dei beni della persona coinvolti dalle procedure di riconoscimento;

8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione.

g) in materia di trasferimento dei procedimenti giurisdizionali prevedere condizioni e forme del medesimo, assicurando, per il caso del trasferimento in favore della giurisdizione di altro Stato:

1) che il Ministro della giustizia sia previamente interpellato e possa esercitare il potere di diniego;

2) che la giurisdizione in cui favore è operato il trasferimento sia interessata da più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova, così da renderla maggiormente idonea alla decisione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai medesimi commi 1 e 2.

PROPOSTA DI STRALCIO

S4.1

[MUSSINI](#), [VACCIANO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BIGNAMI](#), [MOLINARI](#),
[CAMPANELLA](#), [PETRAGLIA](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Respinta

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

4.9

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Approvato

Al comma 1, alla lettera c), al numero 3), sostituire le parole: «dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato», con le seguenti: «provveda con decreto motivato senza ritardo».

4.200

Il Relatore Casson

V. testo 2

Al comma 1, alla lettera c), sostituire il numero 9), con il seguente:

«9) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, la partecipazione all'udienza dell'imputato, del testimone o del perito, che si trovino all'estero e che non possano essere trasferiti in Italia, abbia luogo attraverso il collegamento audiovisivo, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

4.200 (testo 2)

Il Relatore Casson

Approvato

Al comma 1, alla lettera c), sostituire il numero 9), con il seguente:

«9) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, la partecipazione all'udienza dell'imputato, del testimone o del perito, che si trovino all'estero e che non possano essere trasferiti in Italia, abbia luogo attraverso le varie forme di collegamento a distanza, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per la partecipazione a distanza dell'imputato».

4.20

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), al numero 9), sostituire le parole: «disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità» con le seguenti: «secondo le modalità di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale».

4.201

[GIOVANARDI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), sostituire il numero 10) con il seguente:

«10) prevedere che, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;».

4.202

Il Relatore Casson

Approvato

Al comma 1, alla lettera e), dopo il numero 3, inserire il seguente:

«3-bis) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato».

Conseguentemente alla lettera f), al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato».

4.203

Il Relatore Casson

V. testo 2

Al comma 1, alla lettera f), nell'alinella, sostituire le parole: «decisioni giudiziarie», con le seguenti: «sentenze e altre decisioni giudiziarie» e dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dalla lettera e), ai fini della garanzia giurisdizionale».

4.203 (testo 2)

Il Relatore Casson

Approvato

Al comma 1, alla lettera f), nell'alinella, sostituire le parole: «decisioni giudiziarie», con le seguenti: «sentenze e altre decisioni giudiziarie» e dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dalla lettera e), ai soli fini della garanzia giurisdizionale».

ARTICOLI DA 5 A 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 5.

Approvato

(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero a

tutela dei diritti fondamentali: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive)

1. All'articolo 698 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se il fatto per il quale è domandata l'extradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'extradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerta che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, l'abbia commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1».

2. Il comma 5 dell'articolo 708 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«4-bis. Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine è sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi».

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Qualora uno o più dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore Casson

Approvata

All'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto altresì dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4».

**DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 1949**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli

Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione ([1168](#))

ARTICOLI

Art. 1.

(Ratifica della Convenzione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Delega al Governo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale;
 - b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;
 - c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;
 - d) disciplina della procedura e dell'esecuzione delle rogatorie, avendo particolare riguardo all'utilizzabilità degli atti assunti per la rogatoria, alla possibilità di effettuare indagini e sequestri a fini di confisca, alla previsione dell'acquisizione e dell'utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera nonché alla previsione dell'irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria;
 - e) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, quali le condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione; le procedure e l'autorità competente atta a consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; la previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'estradizione o quando appare necessaria ai fini della cattura dei responsabili;
 - f) disciplina delle modalità e delle procedure per la costituzione di gruppi investigativi comuni tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, qualora il pubblico ministero proceda a indagini collegate con quelle di altre autorità giudiziarie straniere, anche assicurando la necessaria comunicazione del gruppo investigativo comune ai diversi uffici del pubblico ministero;
 - g) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su iniziativa dei Ministri della giustizia, degli

affari esteri e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 1949 e 1168 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere non ostativo.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 1949:

sull'emendamento 4.201, la senatrice De Pietro avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Amati, Angioni, Anitori, Bubbico, Candiani, Caridi, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Consiglio, Crosio, Dalla Zuanna, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fedeli, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Lezzi, Longo Eva, Mazzoni, Micheloni, Minniti, Monti, Mucchetti, Mussini, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sciascia, Serra, Sibilìa, Sonogo, Stucchi, Verducci, Vicari e Zuffada.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lo Giudice, per attività della 2a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Nugnes, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Bertuzzi, Corsini, Divina, Fazzone, Gambaro, Giro e Lucherini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Battista, Migliavacca, Panizza, Scilipoti Isgro' e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 13 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, la relazione sullo stato di attuazione del citato decreto legislativo recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)", relativa al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. CCVI*, n. 6).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Gaetti e Castaldi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02793 del senatore Morra ed altri.

Il senatore Dalla Zuanna ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05379 del senatore Di Biagio ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 13 al 20 aprile 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 125

ARRIGONI: sui fenomeni di infiltrazione della 'ndrangheta nelle attività di alcune amministrazioni comunali della Lombardia (4-02004) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

CANDIANI: su un episodio avvenuto nell'istituto tecnico-commerciale "Daverio" di Varese (4-04855) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

CAPACCHIONE: sulla gestione del comitato regionale Campania della Federazione italiana giuoco calcio (4-05010) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

CARDIELLO: sull'aggiudicazione dei servizi di gestione delle aree di sosta, pulizia e manutenzione dei siti di vigilanza sul litorale del comune di Eboli (Salerno) (4-05436) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

CRIMI ed altri: sulla bonifica del SIN "Brescia-Caffaro" (4-04742) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE CRISTOFARO: sulla bonifica di un territorio confinante con il parco urbano di Suessola ad Acerra (Napoli) (4-01946) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE CRISTOFARO ed altri: sulle dichiarazioni xenofobe rese da un conduttore radiofonico (4-02822) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

DONNO ed altri: sulla realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali a Monteroni (Lecce) (4-03266) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

GASPARRI: sul provvedimento disciplinare inflitto al dirigente sindacale della Polizia di Stato che avrebbe fatto una falsa denuncia in televisione (4-04996) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

MATTEOLI: sulla visita del presidente iraniano Rouhani in Italia (4-05241) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

MOLINARI ed altri: sull'inquinamento acustico provocato dall'apertura di locali notturni a Cosenza (4-04304) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

SCALIA: sulla presenza della tifoseria ospite durante l'incontro calcistico del 25 ottobre 2015 (4-04729) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

VACCIANO ed altri: sullo svolgimento di una gara nello specchio d'acqua di Terracina (Latina) riconosciuto come SIC (sito interesse comunitario) (4-02802) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Interrogazioni

[BLUNDO](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, introduce e disciplina l'alternanza scuola-lavoro, come modalità di organizzazione e realizzazione dei corsi nella scuola secondaria superiore, sia nell'ambito dei licei che della formazione professionale, al fine, si legge all'art. 1, "di assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro". I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono progettati, attuati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa sulla base di apposite convenzioni con le imprese, con gli enti pubblici e privati, con associazioni o con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro;

al comma 33 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta Buona Scuola), è stabilito che "Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti i percorsi di alternanza lavoro di cui al sopra citato decreto sono attuati, negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio". Tra i nuovi soggetti coi quali è possibile stipulare le convenzioni, oltre a quelli richiamati nel decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, vi sono gli ordini professionali, i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nel settore del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, enti afferenti al patrimonio ambientale ed enti

di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Secondo quanto stabilito dal comma 40 della medesima legge è il dirigente scolastico a individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro attingendo dal registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Infine è sancito che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e col Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione in caso di coinvolgimento di enti pubblici, adotta un regolamento allo scopo di definire la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e riconoscere in capo a ciascuno studente la possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia dei percorsi formativi intrapresi e sulla loro coerenza con il proprio indirizzo di studio;

tuttavia, diversamente da quanto sancito nel citato comma 40, nella guida operativa emanata dal Ministero dell'istruzione l'8 ottobre 2015 non vi sarebbe per le scuole alcun obbligo di sottoscrivere le convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro con i soggetti iscritti nel registro nazionale istituito presso le Camere di commercio essendo testualmente riportato che: "le convenzioni possono essere stipulate, tuttavia, anche con imprese, musei e luoghi di cultura e di arte, istituzioni, che non sono presenti nel Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro";

considerato che dai numerosi incontri tenutisi sul territorio in merito alle criticità e all'effettivo stato di attuazione della legge n. 107 del 2015, risulta agli interroganti che in moltissimi istituti non si è data attuazione alla normativa ovvero che molti dirigenti scolastici hanno simulato la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro. Inoltre, soprattutto nei licei vi sono notevoli difficoltà nel trovare programmi di alternanza scuola-lavoro confacenti al percorso scolastico e molte imprese, soprattutto le più grandi, rifiutano di accogliere i ragazzi che non sarebbero tutelati nello svolgere il programma formativo da adeguate norme di sicurezza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire tempestivamente se l'iscrizione al registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro istituito presso le Camere di commercio è requisito fondamentale per le imprese e gli enti pubblici coi quali le scuole vogliono dare avvio ai percorsi di alternanza;

se sia in possesso di dati statistici aggiornati, suddivisi per Regione, sullo stato di attuazione dell'alternanza scuola-lavoro su tutto il territorio nazionale, così come prevista dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolar modo sul numero di studenti, soprattutto dei licei, coinvolti nei progetti formativi e sul settore in cui operano i soggetti, pubblici o privati, coi quali gli istituti hanno stipulato le convenzioni.

(3-02794)

[BLUNDO](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che alcuni mesi fa, "il Fatto Quotidiano" (22 luglio 2015) ha pubblicato un'inchiesta su alcuni gravi e sconcertanti fatti relativi all'università degli studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, riconducibili in special modo all'operato del rettore, professor Carmine Di Ilio, e del direttore generale, dottor Filippo Del Vecchio. Del Vecchio, già direttore generale all'università de L'Aquila nell'anno del terremoto, è sotto processo nella stessa città per abuso d'ufficio aggravato in riferimento a contratti d'affitto "gonfiati" di ex capannoni industriali per uso universitario. A parere degli interroganti, in un Paese che vuole definirsi civile e democratico sarebbe doveroso che qualsiasi dirigente indagato per reati di tale portata non ricoprisse lo stesso incarico in altro ateneo, ovvero che, una volta nominato, declini l'incarico e rinunci al contratto;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il contratto triennale del direttore generale, dottor Filippo Del Vecchio, è scaduto in data 31 ottobre 2015 e nell'adunanza del 28 luglio 2015 il consiglio di amministrazione dell'università ha autorizzato il rettore alla stipula di nuovo contratto per il periodo che va dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2017, contratto che il rettore ha effettivamente sottoscritto con decreto n. 1279. A distanza di 9 mesi il contratto del dottor Del Vecchio non ha ancora ottenuto la necessaria approvazione del consiglio di

amministrazione, come espressamente previsto sia dallo statuto di ateneo che dai principi generali in tema di contratti pubblici e dalla specifica giurisprudenza del giudice amministrativo intervenuta proprio in merito alla portata dell'approvazione del contratto di lavoro del precedente direttore generale dell'università "G. D'Annunzio (si veda la sentenza del TAR Abruzzo, Pescara, Sez. 1, 10 febbraio 2012, n. 65, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4758/2012); non essendoci pertanto stata l'approvazione della bozza di contratto da parte del consiglio di amministrazione, il dottor Del Vecchio esercita il suo ufficio di direttore generale "di fatto" e senza titolo formale autorizzativo del consiglio di amministrazione. A far data dal 1° novembre 2015, quindi, la validità di tutti gli atti da lui adottati potrebbe essere gravemente inficiata con il rischio, per l'amministrazione universitaria, che chiunque si ritenga pregiudicato dalla sua azione ne possa contestare la legittimità, con possibili dannose conseguenze per l'ateneo anche derivanti da contenziosi o richieste di risarcimento di danni eventualmente subiti da terzi;

considerato inoltre che:

risulta agli interroganti che tra le attività poste in essere dal dottor Del Vecchio, presumibilmente in violazione dei principi e delle disposizioni che regolano il suo rapporto di lavoro, vi può essere la stipula della convenzione tra l'università e il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna per la realizzazione di lavori ricompresi nel piano triennale dell'edilizia universitaria. Più precisamente, l'università, sprovvista dal febbraio 2016 del componente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del collegio dei revisori dei conti, ha assegnato al Provveditorato l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di riqualificazione della ex caserma "Bucciantè" di Chieti nella parte che dovrà essere utilizzata dall'università. Invece, la convenzione prevede in capo al Provveditorato di Lazio, Abruzzo e Sardegna solo la funzione di stazione appaltante e limitatamente alla gestione delle procedure di gara, per i soli lavori relativi all'edilizia universitaria compresi nel piano triennale (art. 2) e per i servizi di gestione dell'eventuale contenzioso tecnico (art. 2). Mentre i servizi di responsabile unico del procedimento, progettazione, direzione lavori, collaudo, sulla base di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione dell'università dovevano rimanere in capo alla stessa a costi molto limitati. In altri termini, l'università "G. d'Annunzio" ha operato in modo difforme, con costi enormemente aumentati, da quanto deliberato dal suo consiglio di amministrazione il 27 gennaio 2015, da prima con un atto convenzionale evidentemente difforme dalla decisione assunta, e poi ponendo in essere l'esecuzione della stessa senza che fosse intervenuta l'approvazione da parte del medesimo consiglio come previsto dall'art. 27, comma 2, lettera m), n. 4), dello statuto;

in relazione al suddetto episodio, alcuni componenti del consiglio d'amministrazione hanno presentato esposti al rettore professor Carmine Di Ilio. Il primo, in data 27 ottobre 2015, per chiedere una regolarizzazione urgente della procedura di nomina. Il secondo, il 28 novembre, in cui si ripercorreva l'intera vicenda e si chiedeva al rettore l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dottor Del Vecchio, richiesta poi approvata dal consiglio di amministrazione. A tutt'oggi non si ha alcuna notizia di una risposta del rettore a tale richiesta di procedimento disciplinare. Si ipotizza, quindi, ogni futura impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale e l'immediato e definitivo "licenziamento" del direttore generale;

il dottor Del Vecchio è stato anche destinatario in data 30 luglio 2015 di un provvedimento, il n. 457, del Garante nazionale per la protezione dei dati personali col quale è stata censurata la pubblicazione sul sito istituzionale di ateneo di alcuni dati riservati. Inoltre, alcuni dipendenti tecnico-amministrativi hanno presentato alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica un esposto contro l'utilizzo, da parte del direttore generale, di una graduatoria per progressione verticale di personale interno. Il bando era del 2006 e non prevedeva il conseguimento dell'idoneità alla selezione, ma solo vincitori. L'assegnazione alla categoria superiore di 20 unità di personale tecnico-amministrativo ha comportato un aggravio di spesa che non è stato deliberato dal consiglio di amministrazione. Su questo aspetto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 05029/2015, ha ribadito e consolidato il proprio orientamento a considerare illegittime le proroghe di efficacia di graduatorie stilate nel quadro di procedure interne di

progressione e i correlativi scorrimenti disposti,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente contattare il rettore dell'università "G. D'Annunzio" per i doverosi e necessari chiarimenti sulle inquietanti vicende;

se e quali strumenti intenda tempestivamente adottare, nei limiti delle proprie competenze, per la regolarizzazione del contratto del direttore generale ovvero procedere alla rimozione dall'incarico e cessazione di ogni rapporto di lavoro con il dottor Del Vecchio;

se abbia individuato il nuovo rappresentante ministeriale nel collegio dei revisori, considerato che il precedente componente è scaduto dall'incarico nel mese di febbraio 2016 e se sia informato dell'eventuale relazione prodotta da quest'ultimo.

(3-02795)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DE PIETRO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [FUCKSIA](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [CASALETTO](#), [Maurizio ROSSI](#), [MINEO](#), [DE PETRIS](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

domenica 17 marzo 2016, si è verificato uno sversamento di migliaia di litri di greggio dall'oleodotto Iplom che da Multedo, passando da Fegino, scorre sino a Busalla (tutti in provincia di Genova);

secondo una nota rilasciata dalla Iplom, la fuoriuscita di greggio in Valpolcevera sarebbe avvenuta a seguito della rottura di una tubazione interrata dell'oleodotto che collega la raffineria di Busalla e l'incidente sarebbe avvenuto mentre era in corso il trasferimento di greggio da una nave nel porto Petroli di Multedo;

la condotta esplosa ha scaricato nel torrente Pianega almeno 680.000 litri di petrolio greggio, che da lì si sono riversati nel rio Fegino e poi nel Polcevera;

nonostante le panne di contenimento allestite dai Vigili del fuoco, gran parte della quantità degli idrocarburi fuoriusciti è arrivata in mare;

l'impianto è stato posto sotto sequestro, il sostituto procuratore presso la procura di Genova, Alberto Landolfi, ha aperto un'indagine per disastro colposo e le indagini sono state affidate all'Arpal (Agenzia per la protezione dell'ambiente ligure);

come riportato dai *media*, il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante il sopralluogo con l'assessore all'ambiente, Giacomo Giampedrone, sul luogo dello sversamento di greggio, ha dichiarato che questa non è solo un'emergenza regionale, ma nazionale, visto il danno ambientale e serviranno fondi straordinari;

considerato che:

come emerso da interviste al personale intervenuto e alla popolazione, sembrerebbe che la Iplom non si sia inizialmente resa conto dell'incidente e che la stessa ne sia venuta a conoscenza solo perché avvertita dalle squadre d'intervento;

quanto riportato risulta anche essere in contrasto con quanto stabilito dalla scheda di sicurezza sul petrolio greggio della Iplom stessa che, a pag. 7, afferma: "in caso di sversamenti di grande entità avvertire i residenti delle aree sottovento"; nella realtà l'intervento dei tecnici dell'azienda sarebbe avvenuto con colpevole ritardo e soprattutto sono stati gli abitanti ad avvertire i Vigili del fuoco e gli altri organi di soccorso e questi a loro volta ad avvertire la Iplom;

risulta invece che la Iplom, per un considerevole lasso di tempo dopo l'incidente, abbia continuato il pompaggio di greggio, nonostante la rottura dell'oleodotto;

emergerebbe una grave e colpevole carenza di efficaci meccanismi di sicurezza in relazione al sistema di controllo e monitoraggio dell'oleodotto, che, a fronte della rottura, avrebbe dovuto in automatico interrompere il flusso di greggio e dare l'allarme agli operatori di sala controllo;

risultano inoltre ancora non chiare le cause della rottura della tubatura, probabilmente si è trattato di un cedimento strutturale della tubatura, a causa della sua vetustà, essendo stata posata diversi decenni fa;

la tubazione risulta sottoposta ad una pressione notevole: infatti le pompe di rilancio devono vincere il dislivello tra Fegino e Busalla (circa 350 metri) e la distanza di circa 20 chilometri, il tutto a una

pressione di diverse decine di bar (atmosfera);

l'oleodotto avrebbe dovuto essere munito di valvole di sezionamento poste a intervalli regolari, in grado di intervenire in automatico in caso di guasti, al fine di minimizzare le fuoriuscite di greggio e, in ogni caso, la Iplom avrebbe dovuto garantire verifiche regolari dello stato di conservazione della tubazione con un controllo dello spessore delle pareti per tutta la sua lunghezza;

inoltre è ben noto che gli oleodotti dovrebbero essere dotati di doppia tubazione, in analogia a quanto previsto nelle raffinerie, allorquando attraversino centri abitati o zone ad alto valore ecologico, a iniziare da quelli posati in opera da più tempo;

considerato inoltre che:

la definizione "rischio di incidente rilevante" indica la probabilità che da un impianto industriale che utilizza determinate sostanze pericolose derivi, a causa di fenomeni incontrollati (emissione, incendio, esplosione), un pericolo per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento;

nel 1982 la Comunità europea adottò una prima disciplina studiata per prevenire i "rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali", conosciuta come "Direttiva Seveso" (direttiva 82/501/CEE), in memoria del tragico incidente del 1976, avvenuto nel comune di Seveso (in provincia di Monza e Brianza);

tale disciplina comunitaria ha visto vari aggiornamenti: il 4 luglio 2012 è stata emanata la direttiva 2012/18/UE (cosiddetta Seveso III) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Il provvedimento ha sostituito, da giugno 2015, le direttive 96/82/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 334 del 1999, e 2003/105/CE, recepita con il decreto legislativo n. 238 del 2005 (cosiddetto Seveso II);

la direttiva Seveso III è stata quindi recepita a livello nazionale attraverso il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

l'articolo 2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 prevede specifiche esclusioni, in relazione a diverse classi di impianto ed attività che vanno dallo stoccaggio di gas in siti sotterranei *offshore*, agli stabilimenti che non raggiungono le soglie quantitative di sostanze indicate ("sotto soglia");

in particolare la lettera *d*) del citato articolo prevede che quanto disposto non si applichi "al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto", in tal modo gli oleodotti risultano esclusi dalla sfera di applicabilità della prevista disciplina;

valutato inoltre che:

all'interno dell'ordinamento italiano, la protezione dell'ambiente è riconosciuta come un interesse diretto della collettività e il danno all'ambiente risulta perpetrato nei confronti dello Stato e degli enti territoriali: viene dunque stabilito un obbligo al risarcimento in relazione a qualunque fatto doloso o colposo che, in violazione di legge o di provvedimenti adottati in base alla legge, comprometta l'ambiente;

in base a quanto disposto dal codice civile (articoli 2043, 2050), dal codice penale (articolo 185) e ai sensi della legge 31 dicembre 1982 n. 979, recante "Disposizioni per la difesa del mare" (artt. 12, 21), la Iplom risulta tenuta a rimediare all'inquinamento provocato e a rimuoverne, a proprie spese, tutte le conseguenze,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

quali siano le rispettive valutazioni in merito al potenziale pericolo per la salute dei cittadini, all'entità del danno ambientale perpetrato e all'opportunità della dichiarazione dello stato d'emergenza;

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano intraprendere per accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'incidente e garantire che la società Iplom rimedi, a proprie spese, alle conseguenze provocate dallo sversamento, valutando le condizioni per una tempestiva richiesta di risarcimento;

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano assumere al fine di garantire che

siano dedicate adeguate risorse per arginare tempestivamente il grave danno ambientale avvenuto;
se non reputino necessario e urgente attuare un'approfondita verifica rispetto alla qualità della bonifica già operata sul territorio inquinato;
se non ritengano necessario valutare l'opportunità di promuovere la modifica del decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105, in particolare della previsione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2, in modo tale che il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto, ricadano nell'ambito di applicazione della disciplina generale.

(3-02796)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[Maurizio ROSSI](#), [DE PIETRO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

domenica 17 aprile 2016 attorno alle ore 20.00, dopo un grande boato, nell'acqua del rio Fegino si sono riversate diverse centinaia di migliaia di litri di greggio. Infatti, la rottura di una tubatura che collega il "porto petroli" con la Iplom di Busalla (Genova) ha causato il grave sversamento di greggio che solo il pronto ed efficace intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che finisse in mare. Da una prima stima, solo una parte di liquido risulta arrivata alla foce e poi in mare, ma la situazione potrebbe precipitare con ulteriori gravissimi danni ambientali anche sulle coste;

da subito si è reso evidente il danno ambientale che tale gigantesca macchia oleosa ha causato nel letto del fiume che ha portato anche alla totale moria dei pesci e messo a serio rischio molti uccelli stanziali. Il forte odore di petrolio poi è sintomo della presenza di agenti inquinanti nell'aria, tanto che sul posto si è recato persino il nucleo NBCR (per il rischio nucleare, biologico, chimico e radioattivo) dei Vigili del fuoco oltre alle squadre antincendio, alla Capitaneria di porto, alla Polizia, alla Polizia locale e all'Arpal;

la zona di Borzoli e Fegino e l'intero ponente genovese sono sempre esposti a una convivenza ormai inaccettabile e mai affrontata in modo compiuto con il rischio industriale. Altri incidenti simili si sono verificati negli anni scorsi in tutta l'area. Quanto accaduto non fa che riproporre i forti disagi per la popolazione del ponente genovese sempre più preoccupata per il problema inquinamento, per la propria sicurezza e per la propria salute;

il pericolo di inquinamento dell'aria ha persino fatto sì che fosse sospesa l'attività scolastica del plesso "2 Giugno" prospiciente la zona di Borzoli;

la Iplom, che ha immediatamente riconosciuto la propria responsabilità, seppur dimostratasi immediatamente collaborativa, si è vista porre sotto sequestro il suo impianto dalla Procura della Repubblica che ha prontamente avviato un'indagine sull'accaduto;

considerato che:

la situazione è critica e destinata a peggiorare, se non si procede il più celermente possibile alla bonifica ambientale; è concreta la possibilità di un danno molto maggiore perché, in caso di piogge o mareggiate, parte del petrolio si staccerebbe dal fondo e arriverebbe in mare disperdendosi anche sulla costa;

sarà il centro operativo comunale (Coc) a fronteggiare l'emergenza e fare il punto sui danni provocati. Ci saranno rappresentanti della Regione Liguria e dei municipi interessati, i vertici dei Vigili del fuoco, della Capitaneria di porto e dell'Arpal;

le diverse centinaia di metri cubi di greggio riversate hanno procurato un danno ambientale molto serio nel corso d'acqua, sarà quindi necessario avviare un notevole lavoro di bonifica per ripulire tutto l'alveo del fiume. Ingenti saranno i costi delle operazioni necessarie per le quali serviranno fondi nazionali straordinari;

il caso Iplom, con l'inquinamento causato al fiume e il peggior scenario che si può verificare in caso di pioggia, è solo l'ultimo caso di una situazione che sta diventando sempre più insostenibile nel ponente genovese dove convivono tante attività industriali che ruotano attorno al settore petrolifero. Con insediamenti del porto petroli, ma anche nelle realtà urbane, con strutture invasive persino sotto il profilo dell'impatto edilizio e ambientale, le raffinerie di petrolio utilizzano chilometri di tubature il cui

stato manutentivo non è conosciuto e questo incidente conferma che sicuramente questi impianti sono da controllare, rivedere e rimodernare, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire, ed eventualmente come, affinché tali gravi fatti non si verifichino più;

visto il gravissimo incidente accaduto e gli altri negli scorsi anni, in questa area cittadina a notevole densità abitativa ed in considerazione della loro pericolosità per l'ambiente e per la salute umana, se non ritenga opportuno verificare in modo molto meticoloso se le misure di sicurezza degli impianti interessati e delle relative tubature siano adeguate e a norma;

se non ritenga di finanziare la necessaria bonifica e quali azioni intenda attuare affinché si realizzino nel più breve tempo possibile, prima che la situazione peggiori o diventi insostenibile, le operazioni di bonifica ambientale;

se non ritenga necessario rivedere e valutare, sotto il profilo ambientale e della potenziale pericolosità per la popolazione locale, tutta la presenza nel ponente genovese delle strutture industriali del settore petrolifero, i collegamenti con l'entroterra, gli sbocchi verso il mare, gli attracchi delle petroliere vicino al centro abitato, il grado di pericolosità potenziale delle attività industriali, i piani per le emergenze e delle attività manutentive delle società;

se sia a conoscenza di quali siano i ritorni economici garantiti alle popolazioni locali per la concessione delle servitù delle installazioni industriali e delle tubazioni delle raffinerie e se siano stati concessi e aggiornati in tempi recenti.

(4-05684)

MUNERATO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

è allarme per la carenza di docenti nelle scuole pubbliche della Regione Veneto: negli ultimi 8 anni si è registrata una diminuzione di 4.569 posti di docente a fronte di un aumento di circa 30.750 alunni nelle scuole di ogni ordine e grado;

la ripartizione dei docenti per i prossimi anni da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risulta all'interrogante priva di un criterio logico, dato che ad altre Regioni è stato assegnato un numero maggiore di organici aggiuntivi e considerato che il Veneto è tra le regioni con il minor tasso di dispersione scolastica;

l'Ufficio scolastico regionale ha avanzato domanda di 3.039 posti in più rispetto ai 45.609 posti assegnati dal decreto interministeriale n. 634 del 2015;

senza tale aumento di organico si corre il rischio, nell'anno scolastico 2016/2017, di avere una media di 35 alunni per classe, con la formazione così di vere e proprie "classi pollaio" a scapito della qualità dell'insegnamento e dell'istruzione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accogliere la richiesta formulata dall'Ufficio scolastico regionale di potenziamento dell'organico docenti con un numero di posti aggiunti assegnati, ovvero come intenda scongiurare la formazione delle "classi pollaio", peraltro in contrasto con i parametri dettati dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.

(4-05685)

MUNERATO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la classe prima della scuola secondaria di primo grado di Costa di Rovigo rischia il prossimo anno scolastico 2016/2017 di non esserci più, per via della normativa che preclude la formazione delle classi con meno di 18 alunni (decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009);

i criteri e parametri dettati per la formazione delle classi di ogni ordine e grado sono sostanzialmente ispirati ad una logica di contenimento dei costi della scuola pubblica e prescindono da una contestualizzazione del tessuto territoriale, sociale e demografico, cui appartengono gli studenti e le loro famiglie;

la chiusura del primo anno delle medie a Costa di Rovigo comporterebbe la dispersione della popolazione scolastica locale nei plessi dei comuni limitrofi, con un aggravio di costi e disagi per le famiglie, costrette a sostenere le spese del trasporto scolastico e le difficoltà del pendolarismo;

la mancata attivazione della classe della prima media, inoltre, implicherebbe una penalizzazione dell'offerta formativa e didattica anche a scapito di altre classi, che rischierebbe di indurre i genitori a scegliere altri istituti con la conseguenza, in un futuro prossimo, di una possibile dismissione dell'intero istituto locale per esaurimento delle classi tuttora esistenti;

la struttura, peraltro, è stata oggetto negli anni di ingenti investimenti per migliorarne la qualità e la sicurezza; tra questi, la messa a norma antisismica per 177.000 euro e gli interventi di antisfondellamento dei solai per 80.000 euro, nonché 220.000 euro per la palestra polivalente;

è stato altresì esaminato, anno per anno, il numero dei residenti che compiranno l'età utile per l'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado negli anni successivi all'anno scolastico considerato 2016/2017, da cui emerge una popolazione scolastica in aumento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda propugnare, per quanto di competenza, la richiesta di attivare anche per l'anno scolastico 2016/2017 la classe prima della scuola secondaria di primo grado di Costa di Rovigo, in deroga all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, considerate le motivazioni esposte relative al *trend* demografico, che garantisce la formazione di una classe prima media negli anni futuri, e relative ai disagi per gli studenti ed alle maggiori spese in capo alle famiglie derivanti dal pendolarismo, nonché al rischio di depauperamento di una struttura appena rinnovata.

(4-05686)

CASALETTO - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che il giornale "Bild", il *tabloid* tedesco più venduto in Germania, ha diffuso la notizia sui *kamikaze* dell'Isis travestiti da venditori ambulanti pronti a farsi esplodere sulle spiagge europee di Italia, Spagna e Francia del sud. Tale notizia è stata subito smentita dall'*intelligence* italiana alla quale "non risultano informazioni di questo genere";

considerato che:

tali false notizie rappresentano una minaccia per un settore che nel 2015 ha visto i turisti internazionali spendere oltre 35,7 miliardi di euro nel 2015 per le loro vacanze in Italia, un dato in aumento del 4,4 per cento sull'anno precedente;

secondo un'analisi basata su dati del Ciset dell'università "Ca' Foscari" emerge che il 95 per cento degli stranieri che hanno visitato il nostro Paese è intenzionato a tornare e che per il 2016 si annuncerebbero previsioni molto positive per il settore turistico;

rilevato che:

l'allarme terrorismo rappresenta una variabile importante nei flussi turistici, come nel 2015, quando l'allerta attentati ha fatto cambiare la meta delle vacanze internazionali;

secondo l'Organizzazione mondiale del turismo (Omt), il taglio più pesante pari all'8 per cento riguarda i viaggiatori diretti verso l'Africa del nord (Egitto, Tunisia) mentre l'aumento più rilevante riguarda (con un aumento del 5 per cento) l'Europa, ritenuta più sicura delle altre destinazioni;

ancora rilevato che:

non è la prima volta che dalla Germania arrivano notizie false che mirano a screditare il nostro Paese con ripercussioni pesantissime su economia e occupazione;

nel luglio 1997, "Der Spiegel" pubblicò una copertina *choc* con un grande piatto di spaghetti conditi da una pistola,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda intraprendere per tutelare la buona reputazione del Paese e arginare false notizie internazionali che arrecano danno ad *asset* importanti dell'economia italiana.

(4-05687)

MUNERATO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il regime sperimentale "opzione donna" di cui alla legge n. 243 del 2004 ha consentito a molte lavoratrici di conciliare le esigenze della famiglia con quelle del mondo del lavoro;

le donne, infatti, rivestono nella nostra società un ruolo di *caregiver* che sostituisce un *welfare* praticamente inesistente: potersi dedicare a nipoti, familiari disabili, genitori anziani, uscendo

anticipatamente dal lavoro con la certezza di un trattamento fisso e costante è divenuta una necessità impellente della nostra collettività;

con la legge di stabilità per il 2016, finalmente, si è posto rimedio, sia pure parzialmente, ad un errore dell'Inps, che interpretando in maniera restrittiva la volontà del legislatore, aveva escluso dalla possibilità di accedere all'istituto dell'opzione donna le donne nate negli anni 1957-1958;

tuttavia l'errore Inps è stato "sanato" solo in parte, perché continuano a rimanere escluse le donne nate nel quarto trimestre del 1958: se una lavoratrice dipendente è nata il 23 dicembre 1958, rimane fuori dall'opzione donna, come ora vigente, perché non riesce a maturare entro il 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico richiesto pari a 57 anni e 3 mesi. Ella, infatti, riuscirà a maturare tale requisito solo alla data del 23 marzo 2016, ma poiché dal 1° marzo 2016 il requisito anagrafico è aumentato, per effetto dell'adeguamento della speranza di vita, a 57 anni e 7 mesi, la lavoratrice maturerà il requisito anagrafico solo in data 23 luglio 2016;

la legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 281, legge n. 208 del 2015) ha stabilito che i risparmi determinati da risorse in eccedenza rispetto alle domande di pensionamento presentate saranno destinate a proseguire la sperimentazione oltre il 2015;

l'accesso alla pensione con opzione donna comporta il calcolo del trattamento interamente col sistema contributivo;

si tratta pertanto di contributi accumulati nel corso della vita lavorativa che, di fatto, non dovrebbero comportare oneri sul bilancio pubblico una volta restituiti sotto forma di pensione, se non fosse che il nostro sistema previdenziale è a capitalizzazione solo in maniera fittizia;

l'eventuale proroga al 2016 o anche, come da più parti richiesto, al 2018 dell'istituto dell'opzione donna, sempre però in un'ottica sperimentale, non eliminerebbe, a parere dell'interrogante, le iniquità che si creerebbero tra coloro le cui date di nascita si scostano di un solo semestre, ritrovandosi, le une rispetto alle altre, con un'attesa di circa 8 anni in più;

l'urgenza di revisionare la "legge Fornero" (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) introducendo forme di uscita flessibile dal lavoro è ampiamente sentita e rivendicata in maniera trasversale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non convenga sull'opportunità di rendere strutturale il regime di accesso pensionistico "opzione donna" quale canale di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, includendo anche il meccanismo della gestione separata per le lavoratrici autonome che intendano accedere a tale regime.

(4-05688)

[AIROLA](#), [MONTEVECCHI](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [LUCIDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che il 31 dicembre 2015 scadeva, dopo 11 anni di carica, il mandato di direttore del Museo del cinema di Torino, fondazione "Maria Adriana Prolo", ad Alberto Barbera, il quale è anche direttore artistico della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia;

considerato che:

tanto la normativa quanto i regolamenti del Comune di Torino e della Regione Piemonte in materia di nomine nelle società partecipate, a giudizio degli interroganti, imporrebbero di procedere alla ricerca del nuovo direttore mediante bando pubblico. Operazione analoga è stata compiuta in tempi recenti per musei consimili, come il Museo delle antichità egizie di Torino e i musei facenti capo alla fondazione "Torino musei";

ciononostante, il giorno 22 dicembre 2015 il collegio dei fondatori del Museo del cinema decideva di ricercare un "direttore gestionale" e nominava Alberto Barbera, in qualità di consulente con partita IVA, quale "direttore artistico", violando in questo modo lo statuto del museo, che prevede la presenza di un unico direttore;

tale operazione prevedeva non solo che al bilancio del museo si aggiungesse lo stipendio di un direttore gestionale, ma che lo stipendio di Barbera (140.000 euro IVA esclusa) rimanesse invariato,

pur essendo il suo incarico (già di soli 8 mesi all'anno) enormemente ridotto;
nel mese di marzo 2016, l'assessore per la cultura del Comune di Torino, Maurizio Braccialarghe, inviava al comitato di gestione del Museo del cinema una *e-mail* nella quale indicava che la ricerca non fosse diretta a un "direttore", ma a un "dirigente", a parere degli interroganti cercando in questo modo di aggirare l'ostacolo statutario;

i soci fondatori privati si opponevano a questa direttiva, criticando la disinvoltura dell'operazione, cosicché, nel collegio dei fondatori del 29 marzo 2016, veniva deciso di rimandare tutto a dopo le elezioni amministrative;

nel mentre, il Comune di Torino dichiarava apertamente e inequivocabilmente il proprio intento di riscrivere i regolamenti sulle nomine in modo che la riconferma di Alberto Barbera non richiedesse la pubblicazione di un bando;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

il 28 dicembre 2015, 3 giorni prima della scadenza del suo mandato, Alberto Barbera, pur sapendo che di lì a poco la gestione organizzativa e finanziaria della fondazione sarebbe stata affidata a un altro soggetto, concedeva in segreto 20 aumenti di livello o stipendio, tra cui la nomina di 3 nuovi quadri direttivi, compresa Angela Savoldi, sua assistente, anche lei con doppio incarico a Torino e Venezia; tale disinvoltata operazione avveniva senza la preventiva consultazione del comitato di gestione del museo, che nel verbale della seduta del 1° marzo 2016 avrebbe preso le distanze dalla concessione dei suddetti aumenti senza che fosse interpellato il comitato stesso;

ciò ha comportato per il Museo del cinema un aumento di 70.000 euro di costi fissi all'anno, quando Alberto Barbera ha deleghe per un massimo di 50.000 euro di spesa;

considerato altresì che, a giudizio degli interroganti:

la dimensione dei doppi incarichi di Alberto Barbera e di Angela Savoldi a Torino e Venezia è tale da non consentire assolutamente lo svolgimento contestuale di entrambi i compiti;

il Museo del cinema di Torino gestisce attualmente 3 *festival* cinematografici, e detti incarichi appaiono essere palesemente in conflitto. È significativo il caso di Savina Neirotti, direttrice del "TorinoFilmLab" e del programma biennale "College-Cinema" di Venezia, 2 strutture simili che si occupano di progetti inerenti al cinema, e che usufruiscono di finanziamenti europei. Anche in questo caso la conflittualità appare evidente;

considerato infine che:

risulta agli interroganti che, pur essendo il Museo del cinema di Torino una fondazione a prevalenza di contributi pubblici, principalmente provenienti dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino, e come tale soggetta alla normativa in materia di affidamenti pubblici, essa non ha mai adottato un regolamento di contabilità, né un regolamento per l'affidamento dei lavori e l'acquisto di beni e servizi. Parimenti, non esisterebbe un regolamento per la ricerca e l'assunzione del personale, un organigramma o un mansionario dei dipendenti e un regolamento per l'affidamento di incarichi a consulenti, collaboratori e persone fisiche e giuridiche;

a giudizio degli interroganti giova segnalare come tale situazione abbia portato, tra il 2014 e il 2016, alle dimissioni di un presidente della fondazione, di 2 vicepresidenti, di un presidente del collegio dei revisori dei conti e di un consigliere di amministrazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali iniziative di competenza intenda assumere, al fine di salvaguardare il prestigio di un ente che rappresenta un fiore all'occhiello per la cultura italiana.

(4-05689)

[SANTANGELO](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#), [DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con legge del 26 aprile 2012, n. 44, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", la benzina è stata riconosciuta come carburante agevolato destinato alla navigazione;

il 1° aprile 2016, è entrato in vigore il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 225/2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2016, n. 27, il quale disciplina l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne;

l'art. 1 comma 1, lettera l), del decreto ministeriale definisce "rifornimento diretto" il rifornimento di carburanti esenti per la navigazione effettuato, direttamente da un deposito fiscale, mediante autocisterna, bettolina o a mezzo tubazione;

ai sensi del decreto ministeriale n. 225/2015, la consegna tramite autobotte potrà avvenire già a partire dai depositi fiscali, senza che siano state chiarite le modalità operative riferite ad altre tipologie di impianti di distribuzione, come quelli ubicati in ambito portuale ed autorizzati ai sensi del decreto ministeriale n. 577/1995;

la circolare n. 5/D del 15 marzo 2016 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel merito del comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 225/2015, chiarisce che si introduce la regolamentazione del rifornimento diretto di prodotti esenti all'imbarcazione, quindi direttamente effettuato da un deposito fiscale mediante autocisterna e/o bettolina o a mezzo tubazione, come disposto dall'art. 1, comma 1, lettera l), citato;

considerato che:

in precedenza, il decreto ministeriale n. 577/1995 e la successiva circolare n. 11/D del 19 gennaio 1996 del Dipartimento delle dogane chiarivano che la possibilità di rifornimento a mezzo autobotte di prodotto denaturato è svincolata dall'esistenza o meno nel porto d'imbarco di eventuali impianti di distribuzione del suddetto prodotto o di depositi fiscali;

il successivo "Telescritto" n. 100/UDC/CM del 12 febbraio 1996, emesso dal Dipartimento delle dogane, a chiarimento ulteriore dell'applicazione del decreto ministeriale n. 577, riporta che tale procedura è stata prevista non solo per finalità operative, ma anche per evitare ostacoli alla libera concorrenza;

nel decreto ministeriale n. 225/2015 non sono riscontrabili disposizioni per le modalità operative riferibili ad altri impianti di distribuzione, come quelli ubicati in ambito portuale, mentre con il decreto ministeriale n. 577/1995 si esplicitavano le modalità di consegna della specie;

a giudizio degli interroganti è necessario un Regolamento chiarificatore per la disciplina dell'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie. Inoltre, il decreto ministeriale n. 225/2015 non contempla gli impianti già autorizzati ad operare secondo il decreto ministeriale n. 577/1995, limitandoli nella disponibilità di stoccaggio e di distribuzione;

considerato inoltre che:

il 17 novembre 2009 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C277/20 il parere esplorativo 2009/C277/04 del Comitato economico e sociale europeo (CESE) sul tema "Rendere più ecologici i trasporti marittimi e i trasporti su vie navigabili interne" della relatrice Bredima;

il punto 1.4 del parere riporta: "Il CESE ritiene che le prestazioni ambientali dei trasporti marittimi e dei trasporti su vie navigabili interne debbano essere raffrontate alle prestazioni dei trasporti terrestri nell'UE e all'inquinamento prodotto da fonti situate sulla terraferma. Ribadisce quindi che qualunque misura dell'UE in materia di inquinamento ambientale deve essere applicabile alle imbarcazioni da diporto e, se possibile, anche alle navi militari. Tali misure dovrebbero valere per tutte le imbarcazioni (indipendentemente dalla bandiera) ed essere quanto più possibile pratiche ed economicamente vantaggiose. Inoltre devono essere basate su una solida valutazione ambientale, tecnica e socioeconomica". Inoltre, al punto 2.10. specifica che "La qualità dei combustibili marittimi ha un impatto sulla salute umana. Il CESE ritiene quindi che le imprese interessate dovrebbero esercitare la loro responsabilità sociale impegnandosi a titolo volontario al fine di proteggere l'ambiente e migliorare la qualità della vita nella società in generale";

la legislazione dell'Unione europea fissa dei limiti alle emissioni prodotte dal carburante utilizzato

dalle imbarcazioni per la navigazione interna. In particolare, la proposta della Commissione europea riguardante il tenore di zolfo dei carburanti era intesa a definire i limiti per i combustibili utilizzati dalle navi adibite ai trasporti marittimi e da quelle che percorrono le vie navigabili interne;

tra gli intendimenti del Parlamento europeo vi è l'intenzione che in un futuro non troppo lontano la navigazione interna potrà beneficiare di sistemi a emissioni zero. In tal senso, a giudizio degli interroganti, interessanti sono le potenzialità delle "barche solari" nel trasporto su acque interne. Al riguardo il sito "architetturaecosostenibile" riporta che nel 2006 è stata lanciata in via sperimentale una navetta turistica interamente alimentata dal sole che può trasportare fino a 42 passeggeri ed è stata utilizzata in un lago del Regno Unito. Inoltre, vicino al confine tra Germania, Austria e Svizzera, nel lago di Costanza è una "barca solare" che può trasportare fino a 60 passeggeri ad una velocità di 15 chilometri orari e la sua lunghezza è di 20 metri. Infine, un catamarano ad energia rinnovabile utilizza la potenza del sole, del vento e dei combustibili fossili per muoversi;

il sito "architetturaecosostenibile", nell'articolo "Imbarcazioni ecologiche. Accorgimenti green ed esempi di navi sostenibili", evidenzia che un tipo di imbarcazione da diporto con una lunghezza di circa 10 metri e dotato di un "sistema di propulsione ibrido", interamente progettato e costruito nel nostro Paese, può consentire di accedere anche alle aree marine protette. Questo *yacht* infatti, può navigare alimentato solo da corrente elettrica e mantenere una velocità di 8 nodi per più di 2 ore, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le modalità operative previste dal decreto ministeriale n. 225/2015 riferibili ad altri impianti di distribuzione, come quelli ubicati in ambito portuale, e se gli stessi impianti possano continuare ad effettuare rifornimenti diretti con le stesse modalità previste per i depositi fiscali;

se non ritenga che il decreto ministeriale n. 225/2015 non ponga ostacoli alla "libera concorrenza", agevolando di fatto i depositi fiscali e se non voglia fornire al riguardo maggiori chiarimenti, al fine di rassicurare i distributori già operanti in ambito portuale;

quali iniziative stia adottando, o abbia intenzione di adottare, per incentivare i sistemi alternativi, come le energie rinnovabili, nel campo della nautica alla luce degli esempi riportati, nonché nel rispetto del parere espresso dal Comitato economico e sociale europeo sul tema "Rendere più ecologici i trasporti marittimi e i trasporti su vie navigabili interne", affinché la navigazione interna possa beneficiare di sistemi a emissioni zero.

(4-05690)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-01513, della senatrice Albano ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02794 e 3-02795, della senatrice Blundo ed altri, rispettivamente sulla realizzazione, specie nei licei, di percorsi di alternanza scuola-lavoro e sull'operato del rettore e del direttore generale dell'università "Gabriele D'Annunzio" di Chieti-Pescara.

